

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 143° Numero 48

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 dicembre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 476. Sentenza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Personale sanitario - Danni alla salute - Danni permanenti alla integrità psico-fisica di operatori sanitari che abbiano contratto un'epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti - Mancata previsione dei benefici indennitari previsti a favore dei soggetti affetti da HIV - Irrazionale esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 3 (e artt. 2, 32 e 38) Pag. 15

N. 477. Sentenza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione di questione analoga ad altra proposta nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile - Diversità argomentativa e normativa della questione riproposta - Ammissibilità.

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Palese irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del notificante - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. civ., art. 149; legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma terzo (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 19

N. 478. Sentenza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma.

Parametro costituzionale - Riferimento a norma costituzionale abrogata (in data anteriore alle ordinanze di rimessione) - Contestuale richiamo ad altro parametro - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità della questione.

- Costituzione, artt. 5 e 128 (abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Rilevanza della questione - Plausibile interpretazione delle norme denunciate e sufficiente descrizione delle fattispecie all'esame del giudice *a quo* - Reiezione delle eccezioni di inammissibilità su assunto contrario.

Ambiente (tutela dell') - Piani paesistici - Arcipelago delle isole Eolie - Piano territoriale paesistico - Procedura di elaborazione e approvazione - Mancata previsione di adeguata partecipazione degli enti locali interessati - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 149.
- Costituzione, artt. 5 e 128.

Regione Siciliana - Procedimento amministrativo - Disciplina della partecipazione degli enti interessati - Inapplicabilità con riguardo all'attività di pianificazione - Prospettata lesione dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10, art. 14.
- Costituzione, artt. 5 e 128

Pag. 23

N. 479. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Provincia autonoma di Bolzano - Interesse giuridicamente rilevante dell'Ente all'esito del giudizio - Ammissibilità.

Processo civile - Provincia di Bolzano - Processo bilingue - Redazione bilingue (italiana e tedesca) dei verbali e dei provvedimenti del giudice, compresa la sentenza - Irrinunciabilità - Prospettato contrasto con i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell'amministrazione - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, come sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, secondo comma; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 100, quarto comma

» 31

N. 480. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Docenza - Conferma in ruolo dei professori associati - Valutabilità di precedenti servizi prestati in qualità di professori a contratto - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto ad altre categorie (quali, in particolare, i professori incaricati), nonché violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 35

N. 481. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione - Controversie in materia di imposte e tasse - Competenza esclusiva del tribunale - Competenza per valore del giudice di pace, nelle cause di valore non superiore a cinque milioni, non attribuite alla competenza di altro giudice - Prospettato contrasto con i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, con irragionevole disparità di trattamento tra cittadini - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 9, secondo comma, e 7, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 113

» 39

N. 482. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Toscana - Edilizia e urbanistica - Mutamento di destinazione d'uso degli immobili - Assoggettamento ad attestazione di conformità, anziché a concessione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali - Prospettato contrasto con il regime di concessione previsto dalla legislazione statale, con disparità di trattamento degli immobili siti nelle restanti regioni e violazione della riserva di legge statale in materia penale - Sopravvenuta nuova normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, art. 4, comma 1 lettera e), comma 2 lettera d) numeri 1 e 2, e comma 5; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 25 Pag. 42

N. 483. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione a distanza degli imputati che collaborano con la giustizia, a condizione che si trovino in stato di detenzione in carcere - Prospettato contrasto con i principî di eguaglianza e del giusto processo e con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Norme di attuazione cod. proc. pen., artt. 146-*bis* e 147-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 45

N. 484. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienda preliminare - Richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) - Formulazione, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti (dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen.) - Avviso all'imputato - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all'imputato tratto a giudizio con citazione diretta (per il quale opera l'avviso) - Difetto di motivazione in ordine alla pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 418 e 419.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 48

N. 485. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Imputato in procedimento connesso che abbia reso in precedenza dichiarazioni *erga alios*, giudicato con sentenza non irrevocabile - Facoltà di non rispondere - Mancata previsione di sanzione penale (analogamente a quanto previsto per il rifiuto del testimone) - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio, con irragionevole discriminazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 197, 197-*bis* e 210.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 51

N. 486. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Tribunale in composizione monocratica - Nuove contestazioni in dibattimento - Trasferimento del processo al tribunale in composizione collegiale - Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento anziché al pubblico ministero - Impossibilità per l'imputato di accedere ai riti alternativi - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 521-*bis*, in relazione agli artt. 516 e 517.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 54

N. 487. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti acquisiti o trasmessi privi della certificazione di autenticità - Inutilizzabilità - Prospettato contrasto con il principio di conformazione dell'ordinamento alle «norme generalmente riconosciute» (per violazione di una consuetudine internazionale) e con il principio del contraddittorio tra le parti - Questione già oggetto di esame e dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 729, comma 1, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
- Costituzione, artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma

Pag. 57

N. 488. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida di motocicli - Guida di motociclo di oltre 125 centimetri cubici con patente B, anziché con patente A - Sanzioni - Omessa differenziazione rispetto alla più grave fattispecie di guida senza patente - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13.
- Costituzione, art. 3

» 60

N. 489. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Testimonianza indiretta - Divieto agli ufficiali di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni assunte dai testimoni (a norma degli artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Asserita differenziazione priva di giustificazione, rispetto alla testimonianza indiretta dei testimoni «comuni», con incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giusto processo - Questione già oggetto di esame - Assenza di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 62

N. 490. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenze nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con i principi di imparzialità e terzietà - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 64

N. 491. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati a citazione diretta - Formulazione della imputazione, in caso di rigetto di richiesta di archiviazione (dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari) - Mancanza del previo invio all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini - Prospettato contrasto con il principio del valido esercizio dell'azione penale e con il diritto di difesa - Questione identica ad altra già oggetto di esame - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 409, comma 5, 415-bis, e 552, comma 2 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, 101 e 112

» 66

N. 492. Ordinanza 20 - 26 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale - Carenza assoluta di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 93, comma 7.
- Costituzione, art. 3, primo comma Pag. 68

N. 493. Sentenza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Chiusura - Decreto di rigetto della istanza di chiusura del fallimento - Irreclamabilità dinanzi alla Corte d'appello - Irrazionale diversità di trattamento (rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura), con incidenza sulla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- R.D. 16 aprile 1942, n. 267, art. 119.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma, 111 » 70

N. 494. Sentenza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione naturale - Figli incestuosi - Esclusione della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e delle relative indagini, nei casi in cui è vietato il riconoscimento dei figli incestuosi - Irrazionale discriminazione, in contrasto con il divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali e con i doveri dei genitori al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei propri figli - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. civ., art. 278, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, terzo comma; convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 7 e 8 » 73

N. 495. Sentenza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e minori - Protezione - Indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, nell'ipotesi di parto prematuro - Prospettato contrasto con il principio della parità di trattamento, con quello di protezione della famiglia e della tutela dei minori - Necessaria interpretazione adeguatrice, alla luce della *ratio* della precedente decisione su analoga questione riguardante le lavoratrici in agricoltura (coltivatrici dirette, colone e mezzadri) - Spettanza dell'indennità per la durata complessiva di mesi cinque - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37 » 79

N. 496. Sentenza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Ricercatori universitari - Categorie di personale universitario ammesse all'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati - Riconoscimento dei servizi prestati in precedenza, ai fini di quiescenza, previdenza e di carriera - Ritenuta esclusione dei lettori assunti per contratto - Prospettata irragionevole discriminazione tra i lettori, nonché violazione dei criteri direttivi della legge delega - Interpretazione adeguatrice, alla luce della *ratio* e della lettera delle disposizioni coinvolte - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, terzo comma; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, ottavo comma, lettera g) (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 12, primo comma, lettera i) della legge n. 28 del 1980)

Pag. 83

N. 497. Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Cognizione affidata al giudice dell'esecuzione, che ha emesso il provvedimento oggetto di opposizione - Mancata previsione dell'obbligo di astensione - Prospettato contrasto con il principio del giusto processo, con quello di eguaglianza e di precostituzione del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 51, primo comma numero 4, 617, secondo comma, e 618.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma.

» 90

N. 498. Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Organizzazione e attribuzioni dell'Amministrazione centrale - Lamentata lesione delle autonomie regionali, nel quadro costituzionale riformato (con la legge costituzionale n. 3 del 2001) - Riproposizione di questione già sollevata, a seguito di restituzione degli atti al rimettente - Difetto di adeguata motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5; d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6, commi 2, 5 e 7; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 2.
- Costituzione, artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119

» 93

N. 499. Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Certificazione tributaria - Soggetti certificatori - Abilitazione di alcune categorie professionali (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con cinque anni di professione) - Esclusione di altri professionisti - Prospettata limitazione di attività lavorativa, con lesione del diritto al lavoro e del principio di buon andamento, nonché asserito eccesso di delega - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 36, comma 1, nel testo risultante dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- Costituzione, artt. 35, 76, 3 e 97

» 99

N. 500. Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Prova testimoniale - Mancata comparizione senza giustificato motivo del testimone intimato - Condanna a pena pecuniaria - Prospettata disparità di trattamento, rispetto al teste non comparso nel processo penale, nonché contrarietà al principio della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 255, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma Pag. 102

N. 501. Ordinanza del 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie (nella specie, per omessa registrazione di rifiuti pericolosi) - Applicazione della legge in vigore al momento del fatto - Mancata previsione della applicabilità della legge posteriore più favorevole all'autore della violazione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto ad altri sistemi sanzionatori (in particolare, tributario e valutario oltretutto penale) - Questione già oggetto di esame - Mancanza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, art. 7, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma » 104

N. 502. Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità ai contratti di formazione lavoro - Interpretazione autentica resa dal legislatore - Prospettato uso strumentale della funzione interpretativa, in quanto diretta a incidere sui giudizi in corso - Questione identica ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3 » 108

N. 503. Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Sardegna - Edilizia - Disposizioni regionali - Deroga alla normativa statale vigente - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Atto successivo di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Sardegna, riapprovata il 12 dicembre 2000.
- Statuto Regione Sardegna, art. 3; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. » 110

N. 504. Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Credito (istituti di) - Aziende di credito a carattere regionale - Requisiti di professionalità dei componenti i collegi sindacali - Applicazione della normativa regolamentare dello Stato - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Prospettata lesione dell'autonomia regionale - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Note dei direttori di filiali della Banca d'Italia, con sede a Trento e Bolzano, del 24 giugno 1999, n. 005141 e n. 003469.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 3, 4, numero 9, e 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234; d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. » 112

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 78. Ricorso per questione di legittimità Costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Lavori pubblici - Regione Sardegna - Norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori che si svolgono nell'ambito territoriale regionale - Previsto obbligo per i committenti e concedenti di applicare, per la validità dell'intero procedimento, le disposizioni della legge regionale - Prevista attribuzione della qualificazione da parte di apposita Commissione permanente - Prevista iscrizione delle imprese qualificate in un apposito casellario denominato «Albo regionale appaltatori» - Denunciata inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Conseguente violazione delle regole comunitarie imposte alle amministrazioni aggiudicatrici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14.
- Costituzione, art. 117, primo comma e comma secondo, lettera e); Statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3; direttiva 93/37/CEE, art. 6; legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 8; d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34

Pag. 115

- N. 79. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2002 (della Regione Toscana).

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale e delle modalità di localizzazione e realizzazione delle grandi opere nonché di quelle di interesse regionale «concorrente» con l'interesse nazionale - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva spettante alle regioni in materia di lavori pubblici e privati di interesse pubblico, e di appalti - In via subordinata: preclusione alla normazione regionale per il carattere dettagliato della disciplina statale - Non configurabilità dell'interesse nazionale quale limite alle potestà legislative regionali - Inosservanza dei criteri imposti dalla Costituzione nella allocazione delle funzioni amministrative - Lesione delle attribuzioni regionali per mancato rispetto delle fonti competenti a distribuire le funzioni amministrative.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 120.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Programma delle opere strategiche - Individuazione mediante intese generali quadro tra Governo e singole regioni delle opere non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale - Conseguente introduzione di un regime derogatorio per le opere di interesse regionale - Denunciato eccesso di delega - Lesione delle competenze legislative ed amministrative della regione - Incidenza degli accordi o delle intese sull'ordine costituzionale delle competenze legislative - Mancata salvaguardia della legislazione regionale esistente in materia di opere pubbliche.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 1.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Provvedimenti ed atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle opere - Prevista adozione, in sostituzione dei soggetti competenti, con poteri derogatori della normativa vigente, da parte di commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, sentiti i Presidenti delle regioni - Applicabilità della disposizione anche alle opere regionali - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Inosservanza dei presupposti tassativamente indicati dalla Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Progetto preliminare dell'opera - Approvazione da parte del CIPE con il consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni - Sottoposizione, in caso di motivato dissenso regionale, del progetto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e successiva formulazione di parere al CIPE per le definitive determinazioni - Prevista approvazione, in caso di permanenza di dissenso regionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Inosservanza del principio di leale collaborazione - Lesione delle competenze regionali per l'applicabilità della procedura anche alle opere regionali - Denunciato eccesso di delega per la disposta soppressione della Conferenza dei servizi.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedura di approvazione del progetto definitivo dell'opera - Applicabilità anche alle opere di interesse regionale - Approvazione del progetto, in caso di dissenso regionale, secondo le modalità previste per l'approvazione del progetto preliminare - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Ritenuto eccesso di delega anche per la omessa previsione del parere della conferenza unificata.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 4.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Previste modificazioni alla disciplina degli appalti e delle concessioni dei lavori - Prevista pubblicazione della lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte dei promotori - Denunciata violazione della potestà legislativa residuale delle regioni - In via subordinata: invasione della potestà legislativa concorrente spettante alle regioni - Denunciata possibilità, per mancata chiarezza del disposto normativo, di pubblicare nelle liste infrastrutture non inserite nel programma delle opere strategiche - Conseguente violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nonché asserito eccesso di delega.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 6, 7, 8, 9, 10, e 11.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedure previste per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la V.I.A. degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico - Denunciato eccesso di delega - Lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 13.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Previsione di regolamenti, di modificazione ed integrazione dei regolamenti di attuazione della legge quadro n. 109/1994, abrogativi o derogatori delle norme di diverso contenuto vigenti in materia di lavori pubblici - Denunciato eccesso di delega con lesione dell'autonomia regionale - Violazione della potestà regolamentare spettante alle regioni.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 15.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma sesto.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse regionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Prevista applicazione della normativa anche ai progetti in corso - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 16, commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo.
- Costituzione, art. 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedura applicabile alle infrastrutture ed agli insediamenti soggetti a screening e a V.I.A. regionale - Prevista adozione, da parte del CIPE, del provvedimento di compatibilità ambientale, previa valutazione delle regioni - Istituzione e compiti della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 407/2002.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, art. 117

Pag. 117

N. 516. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Napoli del 24 maggio 2002.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Mancata fissazione di alcun termine di decadenza - Contrasto con l'esigenza di certezza del diritto in materia di prestazioni patrimoniali - Incidenza sulla capacità contributiva, nonché sulla disponibilità di mezzi finanziari da destinare alla famiglia, alle attività economiche, al risparmio o all'acquisto dell'abitazione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di eguaglianza e dei precetti di buon andamento e imparzialità della p.a.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, combinato disposto degli artt. 17, 23, 24 e 25 (nel testo vigente negli anni 1989-1994).
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97

» 130

N. 517. Ordinanza del giudice di pace di Carrù del 9 luglio 2002.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa.

– D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

– Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 136

N. 518. Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 16 settembre 2002.

Sanità pubblica - Malattie tumorali - Cure a carico del Servizio sanitario nazionale - Limitazione alle patologie indicate nell'allegato 1 della legge impugnata - Mancata previsione per i pazienti in stato di indigenza, privi di alternative terapeutiche, di accesso alla multiterapia Di Bella (MDB) anche per patologie non indicate nell'allegato 1, in caso di diagnosticata stabilizzazione della malattia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla tutela della salute.

– Decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, art. 1, comma 4, convertito nella legge 30 luglio 1998, n. 257.

– Costituzione, artt. 3 e 32 » 137

N. 519. Ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10 luglio 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

– Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8.

– Costituzione, artt. 3 e 38 » 139

N. 520. Ordinanza del Tribunale di Lanusei del 1° agosto 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.

– Costituzione, art. 76 » 143

NN. da 521 a 524. Ordinanze del giudice di pace di Ferrara del 9 ottobre 2002.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma » 145

N. 525. Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 aprile 2002.

Locazione di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* - Diritto del convivente rimasto nella detenzione dell'immobile di succedere al conduttore che si trasferisca altrove - Mancata previsione quando non vi sia prole comune - Discriminazione della posizione del convivente privo di figli rispetto a quella del coniuge - Violazione del principio di eguaglianza.

– Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.

– Costituzione, art. 3 Pag. 149

N. 526. Ordinanza del giudice di pace di Dolo del 24 giugno 2002.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa.

– D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 153

N. 527. Ordinanza del Tribunale di Padova dell'11 luglio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguità prima della convalida da parte dell'A.G. - Audizione dello straniero da parte dell'A.G. - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principi relativi al giusto processo.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-*bis* introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.

– Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111 » 154

N. 528. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ancona del 21 giugno 2001.

Tributi locali - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (TOSAP) - Criteri di determinazione delle tasse per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi e condutture - Contrasto con i criteri stabiliti dalla legge delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

– D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.

– Costituzione, artt. 23 e 76 » 158

N. 529. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ancona del 9 maggio 2001.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Assoggettamento dei professionisti lavoratori autonomi - Non deducibilità dalla base imponibile delle spese per i lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché degli interessi passivi, dei canoni e di altri costi - Equiparazione dell'esercizio di attività professionale all'esercizio di impresa - Spostamento della spesa relativa al Servizio sanitario nazionale solo su alcune categorie di cittadini - Non deducibilità della nuova imposta ai fini delle imposte dirette - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di uguaglianza.

– Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c), 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c), e 36, comma 3.

– Costituzione, art. 3, 23 e 53 » 164

N. 530. Ordinanza del giudice di pace di Cortina d'Ampezzo del 23 settembre 2002.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma Pag. 165

N. 531. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 19 luglio 2002.

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza di ammissione al beneficio - Decisione sull'istanza - Inosservanza dei termini previsti per la decisione - Sanzione di nullità assoluta - Irragionevole equiparazione a più gravi ipotesi di irregolarità processuali.

– Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

– Costituzione, art. 3, primo comma » 166

N. 532. Ordinanza del Tribunale di Genova del 20 settembre 2002.

Impiego pubblico - Controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970 (repressione condotta antisindacale del datore di lavoro) - Devoluzione al giudice amministrativo qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti d'impiego di cui all'art. 3 d.lgs. n. 165/2001 - Mancata previsione - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

– Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 25 » 169

N. 533. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 17 gennaio 2002.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione presuntiva di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività svolta - Utilizzazione da parte degli uffici finanziari di parametri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Limitazione del diritto di difesa (derivante dalla creazione di una presunzione aprioristica-assoluta che non ammette prova contraria) - Difformità della valutazione parametrica adottata rispetto alla previsione legislativa - Violazione del principio della capacità contributiva.

– Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184.

– Costituzione, artt. 23, 24, comma secondo, e 53 » 173

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 476

Sentenza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Personale sanitario - Danni alla salute - Danni permanenti alla integrità psico-fisica di operatori sanitari che abbiano contratto un'epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti - Mancata previsione dei benefici indennitari previsti a favore dei soggetti affetti da HIV - Irrazionale esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 3 (e artt. 2, 32 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 2001 dal Tribunale di Pisa, giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra G. G. e il Ministero della sanità, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 novembre 2001, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non

prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.

2. — In fatto, il rimettente riferisce:

a) che la ricorrente nel giudizio di merito ha esposto di essere stata dipendente della Croce Rossa Italiana, con contratto a termine dal 24 gennaio al 24 luglio 1994, in qualità di aiuto ferrista di sala operatoria, e con mansioni, tra l'altro, di «lavaggio ferri, maneggio pinze ed aghi», sottoponendosi, prima dell'assunzione, alle analisi per la verifica della sana e robusta costituzione fisica;

b) che, nel corso dello svolgimento del rapporto, la stessa ricorrente era sottoposta ad analisi del sangue e, informata di essere affetta da epatite C, veniva allontanata dal lavoro nel giugno 1994, prima della scadenza dei termini previsti dal contratto;

c) che l'INAIL riconosceva all'interessata la percentuale inabilitante del 25%, costituendo a suo favore la relativa rendita;

d) che, inoltrata domanda alla competente ASL al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, la ricorrente la vedeva respingere con la motivazione che l'infezione era avvenuta a causa di contatto con sangue ed emoderivati e non a seguito di emotrasfusione, unica causa di contagio da epatite indennizzabile a norma della citata legge;

infine, e) che, stante il diniego dell'indennizzo per effetto dell'interpretazione fornita dalla ASL, la ricorrente citava in giudizio il Ministero della sanità, chiedendone la condanna al pagamento del «risarcimento del danno» ex legge n. 210 del 1992.

3. — A fronte della posizione assunta nel giudizio principale dall'amministrazione convenuta, nel senso dell'infondatezza della domanda alla stregua della legislazione vigente, il Tribunale solleva quindi questione di costituzionalità, dando seguito a quanto eccepito, in via subordinata, dalla parte ricorrente.

4. — Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che essa è postulata dal contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione di un indennizzo a norma della legge n. 210 del 1992 per infezione da epatite contratta a causa di contatto con sangue ed emoderivati verificatosi nell'espletamento delle mansioni di infermiera svolte dalla ricorrente, mentre, ai sensi dell'impugnato art. 1, comma 3, della stessa legge n. 210, detto indennizzo è previsto solamente a favore di coloro che abbiano contratto la medesima patologia in conseguenza di emotrasfusione.

5. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente muove dal parallelo tra la disciplina stabilita per coloro che, incolpevolmente, abbiano contratto un'infezione da HIV o da epatite a seguito di una emotrasfusione, disciplina che per entrambi i casi prevede una tutela attraverso il riconoscimento di un indennizzo a carico dello Stato (art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 210 del 1992), osservando come analoga parificazione di tutela non si riscontri, invece, sul diverso versante degli operatori sanitari che, per la tipologia delle mansioni svolte («in occasione e durante il servizio», secondo il testo del comma 2 dell'art. 1 citato), si espongono al rischio di un contagio da HIV o da epatite.

Infatti, osserva il rimettente, mentre il comma 2 dell'art. 1 della legge prevede la corresponsione di un indennizzo a favore degli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, nessuna tutela è assicurata all'operatore sanitario che, in occasione e durante il servizio, abbia riportato un'infezione da epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti, a loro volta, da quest'ultima malattia.

Ad avviso del giudice *a quo*, questo vuoto di tutela della categoria da ultimo citata si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, e segnatamente:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento di identiche situazioni di fatto, posto che, prestandosi le anzidette situazioni alla «visione unificatrice» che è richiesta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per lo scrutinio di costituzionalità in questa materia (sentenza n. 423 del 2000), non

sarebbe dato «rinvenire apprezzabili motivi per cui la violazione all'integrità fisica degli operatori sanitari che derivi da contatto con sangue contagiato da HIV ha diritto all'indennizzo, mentre non lo ha quella degli stessi operatori sanitari quando vengano in contatto con sangue contagiato da epatite virale, sebbene sia notorio che il rischio di entrare in contatto con l'uno anziché con l'altro è puramente casuale ed anzi, sul piano statistico è molto più frequente e, per alcuni casi, molto più letale la possibilità di contagio da epatite che non da HIV»;

b) con l'art. 32 della Costituzione, in quanto «se il legislatore ha inteso tutelare la salute sia pure nella forma indennitaria quando violata dall'epatite ed ha inteso tutelarla anche quando lesa dall'HIV, non si vede per quale ragione il bene primario degli operatori sanitari sia meritevole di tutela se il contatto è avvenuto con HIV e non anche con epatite»;

c) con l'art. 2 della Costituzione, per lesione del principio di solidarietà sociale in presenza di una situazione in cui la lesione al bene primario della salute deriva, senza alcun colpevole concorso della parte lesa, dall'espletamento di pratiche inerenti all'adempimento dei doveri professionali, che dovrebbero essere immuni da pericoli perché la circolazione del sangue e degli emoderivati è posta sotto il diretto controllo pubblico;

d) con l'art. 38 della Costituzione, in quanto per ipotesi sostanzialmente equiparabili tra loro non è previsto lo stesso trattamento assistenziale, e ciò in particolare per il rilievo secondo cui nel caso di diritti direttamente protetti dalla Costituzione, come il diritto alla salute, il legislatore potrebbe modellare equitativamente la misura dell'indennizzo, secondo una eventuale valutazione di compatibilità finanziaria (sentenza n. 226 del 2000), ma non escludere del tutto la tutela indennitaria (sentenza n. 118 del 1996).

Considerato in diritto

1. — Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

Il giudice rimettente, nel formulare la questione di costituzionalità, ha presente il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 210 del 1992, il quale prevede la corresponsione di un indennizzo a favore degli operatori sanitari che, in analoghe circostanze, abbiano riportato danni permanenti alla salute, quando il contatto sia avvenuto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La mancata previsione dell'indennizzo nel caso delle epatiti violerebbe innanzitutto gli artt. 3 e 32 della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento normativo di ipotesi sostanzialmente uguali di danno alla salute; e violerebbe inoltre l'art. 38 della Costituzione, per la mancata attivazione di uno strumento assistenziale, necessario in forza del dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione.

2. — La questione è fondata.

Il legislatore del 1992 — nel predisporre misure a favore di quanti fossero stati colpiti da patologie determinate dalla somministrazione di sangue ed emoderivati infetti — ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore a) dei contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati e b) degli operatori sanitari che, «in occasione e durante il servizio», abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (art. 1, comma 2, della legge n. 210 del 1992). In corrispondenza con quanto stabilito

a favore dei soggetti indicati in *a*), ha altresì previsto (art. 1, comma 3, della medesima legge) che i medesimi benefici spettino anche a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Nessuna provvidenza è disposta, invece, a favore degli operatori sanitari che abbiano contratto un'epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti, rompendosi così il parallelismo con la disciplina prevista a favore dei soggetti affetti da infezione da HIV, indicati in *b*).

Il giudice rimettente denuncia, come totalmente ingiustificata, questa mancata previsione che, del resto, non trova alcuna spiegazione nei lavori preparatori della legge. E, in effetti, la ragione indennitaria, che giustifica le misure a vantaggio delle categorie previste e che il legislatore ha esplicitamente fondato sull'insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti, vale allo stesso modo per la categoria di soggetti non prevista e dunque esclusa. In particolare, non si comprende, se non come una dimenticanza del legislatore, perché il personale sanitario, nei casi indicati, sia ammesso al beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da HIV ma non con epatiti, una volta che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di patologie, li ha considerati equivalenti, ai fini dell'indennizzo, quando esse risultano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue.

L'imperativo di razionalità della legge impone che la *ratio* degli interventi legislativi del tipo in questione sia perseguita integralmente. Se ciò non avviene, la previsione legislativa ingiustificatamente mancante determina una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione. Ciò basta — indipendentemente dalla considerazione degli altri parametri invocati dal giudice rimettente — a dimostrare, con la fondatezza della questione sollevata, l'illegittimità costituzionale della disposizione sottoposta al controllo di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 477

Sentenza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione di questione analoga ad altra proposta nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile - Diversità argomentativa e normativa della questione riproposta - Ammissibilità.

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Palese irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del notificante - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. civ., art. 149; legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma terzo (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rizzacasa Giovambattista contro ENEL S.p.a., iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;

Udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), «richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione».

Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento, questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile come interpretato dalla giurisprudenza «nel silenzio del dettato normativo». Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 322 del 2001, non avendo la Corte rimettente «assolto l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale».

Il giudice *a quo* precisa ora che l'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nel disporre che «l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione», non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe, dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente, secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale.

Sulla base di tale premessa, il rimettente assume che la disciplina censurata sarebbe lesiva dell'art. 24 della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente, l'esercizio del diritto di impugnazione a chi, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione, si avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle formalità previste dall'art. 149 del codice di procedura civile e dalla legge n. 890 del 1982, ma «restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia».

Le norme impugnate — ad avviso del medesimo rimettente — non esprimerebbero, d'altro canto, una regola generale dell'ordinamento, considerato che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, così come sarebbe del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi e per le notificazioni eseguite nell'ambito del contenzioso tributario.

Il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di atti giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, l'esposizione della parte notificante al rischio del disservizio postale. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

2. — Si è costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel giudizio *a quo* il quale preliminarmente sottolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente diversa da quella dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322 del 2001.

Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero nella specie in considerazione due distinte esigenze: quella di assicurare la certezza del diritto, per cui l'impugnativa dovrebbe essere esercitata entro precisi limiti temporali, e quella di garantire il diritto di difesa del destinatario dell'atto notificato.

La prima delle due esigenze — secondo la stessa parte — potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe avere riguardo al momento della effettiva consegna dell'atto al destinatario.

Siffatta distinzione sarebbe, d'altro canto, ben presente nella giurisprudenza di questa Corte, così come il principio secondo cui gli effetti derivanti dall'operato della pubblica amministrazione non possono risolversi nella menomazione del diritto di difesa della parte incolpevole.

Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del notificante, l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, dovrebbe allora considerarsi — ad avviso sempre della parte privata — che il principio di ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 della Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali del processo stesso in modo da consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa.

Il sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidità del processo potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in conseguenza di condotte omissive della parte processuale e non già in relazione a ritardi od omissioni riferibili all'operato della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore sia obbligato a rivolgersi.

La disciplina dettata dall'art. 140 del codice di procedura civile e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e nell'ambito del contenzioso tributario costituirebbero poi — sempre secondo la parte privata — adeguati termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.

Conclude dunque la parte per l'accoglimento della questione «e, in subordine, per l'adozione di una sentenza interpretativa del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 legge n. 890/1992 (*recte*: legge n. 890/1982) che consenta un'adeguata tutela del diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte intimante».

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto — in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi — altre norme dell'ordinamento attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dell'atto.

2. — In via preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione di costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto l'aspetto normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322 del 2001.

La questione in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con quello della precedente (con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice di procedura civile), si fonda sulla premessa della impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come l'altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale.

3. — Nel merito la questione è fondata.

3.1. — Il rimettente muove dalla premessa secondo la quale l'inequivoco tenore testuale dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982 non consentirebbe interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario. Tale premessa — pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata, come del resto dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa alle sezioni unite da parte di altra sezione della stessa Corte di cassazione — è, peraltro, conforme ad un orientamento da tempo consolidato del giudice di legittimità e tale, dunque, da poter essere senz'altro assunto a base della presente decisione.

3.2. — Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni all'estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che «le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza n. 69 del 1994).

Principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere — come nel caso di specie dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati — per quanto riguarda il notificante — al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta *in toto* al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 478

Sentenza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma.

Parametro costituzionale - Riferimento a norma costituzionale abrogata (in data anteriore alle ordinanze di rimesione) - Contestuale richiamo ad altro parametro - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità della questione.

- Costituzione, artt. 5 e 128 (abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Rilevanza della questione - Plausibile interpretazione delle norme denunciate e sufficiente descrizione delle fattispecie all'esame del giudice *a quo* - Reiezione delle eccezioni di inammissibilità su assunto contrario.

Ambiente (tutela dell') - Piani paesistici - Arcipelago delle isole Eolie - Piano territoriale paesistico - Procedura di elaborazione e approvazione - Mancata previsione di adeguata partecipazione degli enti locali interessati - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 149.
- Costituzione, artt. 5 e 128.

Regione Siciliana - Procedimento amministrativo - Disciplina della partecipazione degli enti interessati - Inapplicabilità con riguardo all'attività di pianificazione - Prospettata lesione dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10, art. 14.
- Costituzione, artt. 5 e 128.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), promossi con 13 ordinanze emesse il 24 gennaio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia — sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte dal n. 191 al n. 203 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione della Meligunte S.r.l., dei comuni di Leni e Lipari e di Legambiente nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Carlo Malinconico per la Meligunte S.r.l., Claudio Rugolo per i comuni di Leni e Lipari, Corrado Giuliano per Legambiente e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con tredici ordinanze, tutte depositate in data 24 gennaio 2002, emesse in altrettanti procedimenti, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia — sezione staccata di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'articolo 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n.10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa).

I procedimenti *a quibus* traggono origine da ricorsi promossi da soggetti privati e da due comuni (Leni e Lipari) avverso il decreto dell'Assessore del territorio e ambiente della Regione Siciliana del 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 11 del 16 marzo 2001, con il quale veniva approvato il piano territoriale paesistico delle isole Eolie ed i relativi regimi normativi.

Il rimettente osserva, con identici argomenti in tutte le ordinanze, che, nel giudizio sulla legittimità del decreto di approvazione del piano paesistico delle isole Eolie, assume rilevanza la questione di legittimità dell'art. 149 del d.lgs. n. 490 del 1999, nella parte in cui non prevede la partecipazione degli enti locali nel procedimento di formazione di detto piano, nonché dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 1991, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti degli atti di pianificazione (salva l'applicazione di norme speciali).

Tali norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, in quanto lesive dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.

2. — Il t.a.r. rimettente premette che il piano paesistico territoriale, già disciplinato dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e, successivamente, dall'art. 149 del d.lgs. n. 490 del 1999, ha per oggetto la pianificazione delle aree di particolare interesse paesaggistico, con la finalità di «programmare la salvaguardia (...) di tali zone con strumenti idonei ad assicurare il superamento della episodicità, inevitabilmente connessa a semplici interventi autorizzatori».

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sul punto, il giudice *a quo* osserva che gli artt. 5 e 128 della Costituzione presupporrebbero una posizione di autonomia dei comuni che le leggi regionali non possono mai comprimere fino a negare, anche se tale autonomia non equivale ad «una riserva intangibile di funzioni».

Ciò posto, ad avviso del rimettente, sia la normativa statale che quella regionale, omettendo la previsione della necessaria partecipazione dei comuni interessati al procedimento di approvazione del piano paesistico regionale, si porrebbero in contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione in quanto lesive dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.

3. — Nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni prospettate.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha evidenziato che, al momento della pronuncia delle ordinanze di rimesione, era già entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale, com'è noto, ha abrogato l'art. 128 della Costituzione.

Conseguentemente, la questione prospettata dal T.a.r. della Regione Siciliana sarebbe inammissibile in quanto avente come parametro tale articolo; in alternativa, si imporrebbe, quanto meno, la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché integri la motivazione in relazione ad «un parametro costituzionale attuale».

Sotto il secondo profilo, l'Avvocatura osserva, *in primis* che il legislatore nazionale non avrebbe avuto alcun potere di intervento sulla disciplina delle modalità di formazione ed approvazione dei piani paesistici, dal momento che tale potestà, insieme con le funzioni amministrative in materia urbanistica, è stata trasferita alle

Regioni, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. In secondo luogo, un potere di intervento sostanziale dei comuni, tale da condizionare le scelte della Regione, può riconoscersi solo nel settore della pianificazione urbanistica in senso stretto, mentre, al contrario, esso non sussiste allorché la pianificazione rivesta finalità diverse, come nel caso dei piani paesistici territoriali, essendo l'ente locale tenuto ad adeguarsi alle scelte statali e regionali e potendo al più imporre limiti più rigorosi e aggiuntivi.

Quanto alla norma regionale impugnata, l'Avvocatura osserva come essa si sia limitata a riprodurre le prescrizioni contenute nella legge n. 241 del 1990, laddove esclude l'applicazione delle regole sulla partecipazione dei privati alla formazione dei piani, esclusione motivata dalla indeterminatezza e generalità dei destinatari degli effetti degli atti.

Ad avviso della difesa, inoltre, nella procedura concretamente seguita per l'adozione e l'approvazione del piano paesistico impugnato, gli enti locali non sono stati estromessi, avendo avuto la possibilità di presentare osservazioni *uti cives*, mantenendo altresì «una posizione privilegiata (la collaborazione al livello tecnico) che deriva dalla profonda conoscenza del territorio sul quale esercitano le loro funzioni istituzionali».

4. — Sono intervenuti in giudizio il comune di Leni e il comune di Lipari i quali hanno concluso per la «dichiarazione di non manifesta infondatezza» (*rectius*, per l'accoglimento) della questione di costituzionalità sollevata al T.a.r. di Catania.

Entrambe le amministrazioni comunali nella propria memoria, dopo aver riportato argomenti esposti nei ricorsi proposti dinanzi al t.a.r., hanno dichiarato di ritenere «condivisibili le argomentazioni prospettate dai giudici catanesi con l'ordinanza di rimessione», associandosi nella richiesta dell'accoglimento della questione di costituzionalità.

In particolare, le amministrazioni comunali osservano che il «modello di pianificazione ambientale prefigurato dal d.lgs. n. 490 del 1999» ridefinisce i rapporti tra il piano paesistico ed il piano regolatore comunale in termini del tutto differenti dalla tradizionale «separatezza» che caratterizzava il modello del 1939; l'attribuzione al piano paesistico di un potere e di un'efficacia vincolante e conformativa, nonché l'incidenza delle sue previsioni sulla pianificazione comunale, avrebbero dovuto indurre il legislatore a rivedere ed ampliare i momenti partecipativi dei comuni nella predisposizione della pianificazione paesistica.

5. — Sono, altresì, intervenute in giudizio l'Associazione Legambiente Onlus, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus, l'Associazione pro-Stromboli Onlus e l'Associazione Italia Nostra Onlus — tutte in persona dei propri legali rappresentanti —, intervenienti *ad opponendum* nei giudizi proposti avanti al T.a.r. della Regione Sicilia dalla Federalberghi delle isole Eolie e dai comuni di Leni e di Lipari (r.o. n. 195, n. 201 e n. 203).

Tali associazioni hanno innanzitutto rilevato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal t.a.r. sotto vari profili. In primo luogo, in quanto vi sarebbe stata acquiescenza dei comuni e degli enti ricorrenti agli atti adottati dall'Assessorato ai beni ambientali nel corso della redazione del piano paesistico.

Tale acquiescenza si sarebbe manifestata negli atti di partecipazione dei comuni, consistenti nelle osservazioni ed opposizioni da essi presentate, nei documenti prodotti e negli incontri e conferenze di servizi promossi, indicati nel decreto assessorile impugnato.

I ricorrenti, perciò, avrebbero dovuto impugnare non il decreto di approvazione del piano, bensì il decreto con cui l'assessore regionale autorizzava la soprintendenza ad affidare la redazione del piano paesistico a professionisti esterni, in violazione della norma che prevede la collaborazione dei comuni nella redazione tecnica del piano.

In secondo luogo, il t.a.r. avrebbe omissso di verificare, secondo l'insegnamento della Corte, la possibilità di attribuire alla norma impugnata un significato diverso e non lesivo dei valori costituzionali.

Ancora, nell'ordinanza del giudice *a quo*, mancherebbe il richiamo ai presupposti di fatto che permettono di valutare la rilevanza della questione di legittimità sollevata.

Infine, osservano gli intervenienti che l'ordinanza di rimessione, anziché censurare la norma impugnata, si risolve in una critica all'inerzia della Regione Siciliana che non avrebbe previsto un procedimento, caratterizzato da una più ampia partecipazione dei comuni, per quel che concerne l'*iter* di formazione degli atti di pianificazione.

Nel merito, le associazioni ambientaliste affermano l'infondatezza della questione sollevata.

Le associazioni, innanzitutto, evidenziano come il piano paesistico sia finalizzato alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali e paesistici del territorio, non avendo invece valenza urbanistica.

La partecipazione dei comuni, in realtà, sarebbe assicurata nella fase precedente il piano: quella di apposizione dei vincoli, sia nel caso di vincolo specifico, ai sensi degli artt. 140 e 141 del testo unico n. 490 del 1999 (mediante la pubblicazione per tre mesi nell'albo pretorio e le osservazioni), sia nel caso di vincolo generico, ai sensi della legge n. 431 del 1985 e, oggi, dell'art. n. 146 del predetto testo unico.

Il legislatore, nel disciplinare l'iter di elaborazione ed adozione dei piani paesistici avrebbe, invece, fatto proprio l'insegnamento della Corte costituzionale, che ha sottolineato il valore primario del paesaggio e dell'ambiente riconosciuto dall'art. 9 della Costituzione, approntando una tutela integrale e globale del paesaggio, rispetto alla quale l'autonomia comunale può esplicarsi nell'imposizione, attraverso i piani urbanistici di limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi.

Infondata deve del pari ritenersi la censura dell'art. 14 della legge regionale n. 10 del 1991, dal momento che la partecipazione degli enti locali è già prevista e garantita dalla normativa di settore.

6. — In prossimità dell'udienza pubblica, hanno presentato una ulteriore memoria difensiva le associazioni ambientaliste interessate, in cui viene denunciata, come ulteriore profilo di inammissibilità della questione, l'intervenuta abrogazione dell'art. 128 Cost., parametro evocato dal T.a.r. della Regione Sicilia nell'ordinanza di remissione.

Nel merito, si insiste per l'infondatezza della lamentata esclusione dei comuni dal procedimento di approvazione del piano paesistico, dal momento che, al contrario — come si evince dalle stesse premesse al decreto assessorile di approvazione del piano —, il «contributo partecipativo» dei comuni eoliani si è sostanziato non solo nella redazione delle osservazioni presentate, ma anche a mezzo di «atti, incontri, conferenze di servizio ed audizioni», dei quali nella memoria si riportano gli estremi. Infine, si sottolinea la rilevante valenza «ambientale» del giudizio pendente presso la Corte costituzionale, dal momento che le isole Eolie sono state inserite dall'UNESCO nella lista mondiale dei siti di rilievo naturalistico e l'eventuale annullamento del piano paesistico che le riguarda, determinando una inevitabile riespansione della pressione edificatoria, determinerebbe l'espulsione dell'arcipelago siciliano da tale lista.

7. — Con memoria depositata fuori termine, l'11 settembre 2002, è intervenuta in giudizio la società Meligunte S.r.l.

7.1 — Preliminarmente, in merito alla ritualità dell'intervento, la società — ricorrente in uno dei giudizi *a quibus* — ha contestato l'omessa notifica dell'ordinanza di remissione, vizio eccepito nell'atto di costituzione e contestualmente — riterrebbe la parte — sanato dalla costituzione medesima, la quale, quantomeno, assumerebbe il valore di un atto di intervento della stessa parte nel giudizio di costituzionalità.

7.2 — Nel merito, si afferma, in primo luogo, che la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 non muterebbe i termini della questione presentata, poiché il principio costituzionale espresso dall'abrogato articolo 128 della Costituzione è ora ripreso e rafforzato dai nuovi articoli 114 e 118 della Carta costituzionale, i quali assegnano ai comuni ed agli altri enti locali una ben precisa sfera di autonomia sia in termini di auto-organizzazione, sia in termini di attribuzione delle funzioni amministrative secondo i principi di «sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

Non sfugge ai difensori della società Meligunte S.r.l. che la vicenda in esame concerne una Regione a statuto speciale; ma, a questo riguardo, richiamano l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nella parte in cui prevede l'immediata applicazione alle regioni e province autonome della novella costituzionale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»; «forme di autonomia» che — ad opinione degli intervenienti — «non possono essere limitate alla posizione della Regione nell'ordinamento costituzionale, ma debbono estendersi necessariamente a ricomprendere anche lo statuto dell'autonomia comunale».

Dall'applicazione di tali principi costituzionali al settore del governo del territorio ed all'urbanistica deriverebbe la conseguenza che «appartiene al comune il potere di conformare il proprio territorio» e che tale potere

deve essere ritenuto «insopprimibile» dai livelli territoriali maggiori — anche se pur sempre sottoposto al potere legislativo di questi enti —, dal momento che il «governo del territorio» rientra nell'esercizio delle funzioni amministrative riconosciute dall'art. 118 Cost. ai comuni.

La peculiare valenza dei piani paesistici, in grado di vincolare la pianificazione comunale, deve indurre, pertanto, a particolare rigore nella verifica del rispetto dell'autonomia comunale.

Orbene, tanto l'art. 149 del Testo unico dei beni culturali ed ambientali, quanto l'art. 14 della legge regionale n. 10 del 1991, non prevedendo alcuna partecipazione necessaria dei comuni al procedimento, violerebbero i richiamati principi costituzionali, laddove, in particolare, essi affermano come necessaria una congrua ed effettiva partecipazione degli enti locali alla redazione dei piani paesistico-territoriali.

Considerato in diritto

1. — Le tredici ordinanze di rimessione del Tribunale amministrativo regionale della Regione Sicilia, sezione staccata di Catania, sollevano identiche questioni di legittimità costituzionale ed i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi in un'unica sentenza.

Il t.a.r., nell'ambito di un giudizio relativo al decreto del 23 febbraio 2001, con il quale l'assessore ai beni culturali ed ambientali della Regione Siciliana ha approvato il piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Eolie, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), nella misura in cui queste disposizioni non prevedono adeguate forme di partecipazione degli enti locali interessati alle procedure di pianificazione ambientale, violando così gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

2. — Va anzitutto dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Meligunte S.r.l., in quanto avvenuta fuori del termine di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Contrariamente a quanto asserito da questa società, dalla documentazione pervenuta alla Corte risulta che l'ordinanza di rimessione n. 31 del 2002, depositata il 24 gennaio 2002, con la quale il T.a.r. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rimesso la questione di costituzionalità, è stata regolarmente notificata presso il domicilio determinato ai sensi dell'art. 82, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (cioè presso la cancelleria del t.a.r.) e, conseguentemente, la costituzione della parte nel giudizio *a quo* dev'essere ritenuta inammissibile per tardività.

3. — Preliminarmente vanno esaminati i rilievi di inammissibilità della questione prospettati dalla Avvocatura dello Stato e dalle associazioni ambientaliste costitutesi nel presente giudizio.

3.1 — In primo luogo, l'Avvocatura e le associazioni ambientaliste osservano che il giudice rimettente invoca come parametro di costituzionalità l'art. 128 Cost., disposizione abrogata dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore anteriormente alla data di adozione delle ordinanze di rimessione (4 dicembre 2001 e 8 gennaio 2002). Sulla base di tale constatazione viene chiesta la dichiarazione di inammissibilità della questione, ovvero in subordine la restituzione degli atti al T.a.r. della Regione Sicilia, affinché integri la motivazione in relazione ad un parametro costituzionale attuale.

L'eccezione è infondata.

Il riferimento dell'ordinanza di rimessione — oltre che all'art. 128 Cost., abrogato — anche all'art. 5 Cost., pur in assenza di qualsiasi richiamo alle peraltro vigenti disposizioni statutarie, appare infatti sufficiente a radicare validamente il presente giudizio a causa della sua natura di principio costituzionale generale e quindi idoneo ad essere applicato anche nei confronti di una Regione ad autonomia speciale come la Sicilia.

3.2 — Le associazioni, inoltre, chiedono la dichiarazione d'inammissibilità della questione, per diverse altre ragioni.

Innanzitutto, vi sarebbe stata acquiescenza da parte dei comuni ricorrenti nei giudizi *a quibus* agli atti posti in essere dall'assessorato ai beni culturali ed ambientali nel corso della redazione del piano paesistico impugnato;

in secondo luogo, il t.a.r. avrebbe omissso di verificare la possibilità di attribuire alla norma impugnata un diverso significato, costituzionalmente compatibile; in terzo luogo, nell'ordinanza mancherebbe il richiamo ai presupposti di fatto necessari per valutarne la rilevanza; infine, il giudice nel rimettere gli atti alla Corte, anziché censurare la norma impugnata, si sarebbe limitato a prospettare una critica all'inerzia della Regione Siciliana che non avrebbe previsto un procedimento caratterizzato da una più ampia partecipazione dei comuni, per quel che concerne l'*iter* di formazione degli atti di pianificazione.

Anche tali eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, deve osservarsi che essa riguarda profili che esulano del tutto dal giudizio di costituzionalità ed attengono propriamente al regime dell'atto in discussione nel processo in corso dinanzi al giudice amministrativo; quanto alla seconda ed alla terza, questa Corte non ritiene che l'ordinanza di rimessione debba essere censurata sotto il profilo della rilevanza, sia per la plausibile interpretazione delle norme denunciate prospettata dal giudice *a quo*, sia per la sufficiente descrizione delle fattispecie in esame; quanto all'ultima, sebbene si debba constatare l'inerzia della Regione Siciliana nel predisporre disposizioni legislative che possano costituire un valido parametro per la valutazione di provvedimenti amministrativi rilevanti, quali i piani paesistici, deve evidenziarsi che la questione proposta riguarda norme legislative vigenti e non si esaurisce nel censurare l'omissione legislativa.

4. — Nel merito, le questioni non sono fondate.

Per ciò che concerne la pianificazione paesistica e la partecipazione degli enti locali interessati ai relativi procedimenti, la Regione Siciliana, benché disponga, in virtù dell'art. 14 del suo statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2), di una competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela del paesaggio» e di «regime degli enti locali», non ha disciplinato questo settore e continua, quindi, ad utilizzare la legislazione nazionale, integrata dal d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti), nonché dalle norme regionali di tipo organizzativo, riferite alla amministrazione dei beni culturali ed ambientali (si veda in particolare l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° agosto 1977, n. 60, «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana»).

La disciplina nazionale, che già prevedeva esplicitamente l'adozione, da parte delle regioni, dei piani paesistici (si consideri in particolare l'art. 1-*bis* del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431»), è stata recentemente riordinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui art. 149 viene, appunto, impugnato in quanto posto a fondamento del decreto assessorile della Regione Siciliana, di approvazione del piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Eolie.

In realtà, nel caso che ha dato origine al presente giudizio di costituzionalità, il procedimento di elaborazione del piano territoriale paesistico appare avviato nel 1993, ragion per cui la Regione Siciliana — come si deduce dal decreto impugnato nei giudizi *a quibus* — ha applicato le disposizioni statali all'epoca vigenti e, segnatamente, quelle contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e nel r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), relative alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento e, tra questi, degli enti locali.

In particolare, gli artt. 4 e 5 della legge n. 1497 del 1939, e gli artt. 23, secondo comma, e 24, secondo comma, del relativo regolamento di esecuzione, disciplinavano l'*iter* di approvazione del piano, prevedendo in primo luogo, la sua pubblicazione «mediante affissione per un periodo di tre mesi nell'albo dei comuni interessati» ed il deposito di «una copia di esso (...) nella segreteria dei comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione» stabilendo, altresì che nei tre mesi successivi i soggetti interessati potessero far pervenire le proprie osservazioni, esaminate le quali, ed all'esito delle eventuali modifiche apportate, il piano veniva definitivamente approvato (norme oggi in parte trasfuse negli articoli 141 e 142 del testo unico n. 490 del 1999 che, peraltro, fa transitivamente salve — all'art. 161 — le disposizioni del regolamento di attuazione n. 1357 del 1940).

A queste forme partecipative previste dalla normazione statale si sono aggiunte ulteriori forme collaborative in sede tecnica fra gli enti locali e gli organi regionali preposti alla elaborazione del piano, delle quali è data notizia in premessa al decreto assessorile.

In virtù del decorso del tempo, l'approvazione finale risulta avvenuta sulla base dell'art. 149 del testo unico, che nel frattempo era entrato in vigore.

Si tratta di stabilire, dunque, se queste forme di coinvolgimento degli Enti locali interessati siano sufficienti ad escludere il lamentato contrasto con i principi contenuti nello statuto della Regione Siciliana e nella Costituzione.

5. — Questa Corte ha in più occasioni chiarito, in relazione ai poteri urbanistici dei comuni, come la legge nazionale, regionale o delle Province autonome possa modificarne le caratteristiche o l'estensione, ovvero subordinarli a preminenti interessi pubblici, alla condizione di non annullarli o comprimerli radicalmente, garantendo adeguate forme di partecipazione dei comuni interessati ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia (fra le molte, si vedano le sentenze n. 378/2000, n. 357/1998, n. 286/1997, n. 83/1997 e n. 61/1994).

Con specifico riferimento ai piani paesistici regionali, la sentenza della Corte n. 378 del 2000 ha affermato che «la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Detta tutela costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali».

Rispetto a dette materie non può configurarsi né un assorbimento nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell'autonomia comunale, né tanto meno una esclusività delle funzioni comunali in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attraverso i piani urbanistici il comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali».

Quindi, se «il comune ha diritto di partecipare, in modo effettivo e congruo, nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali che abbiano effetti sull'assetto del proprio territorio» (sentenza n. 83 del 1997), occorre tuttavia evitare che questa partecipazione possa creare situazioni di «stallo decisionale» (sentenze n. 83 del 1997 e n. 357 del 1988) che esporrebbero a gravi rischi un interesse generale tanto rilevante come la tutela ambientale e culturale.

6. — Se, quindi, non v'è dubbio, sulla base dei principi appena esposti, che spetta alla discrezionalità del legislatore (statale, regionale o provinciale, a seconda delle diverse normative costituzionali o statutarie) graduare le forme di partecipazione dei comuni al procedimento di elaborazione dei piani paesistici regionali, la concreta disciplina legislativa non potrà mai del tutto escludere o sostanzialmente estromettere tali Enti dalle decisioni riguardanti il proprio territorio.

La particolare condizione di autonomia di cui gode la Regione Siciliana non costituisce eccezione a questo principio, che anzi risulta rafforzato dal nuovo assetto di competenze introdotto dalla legge di riforma del Titolo V della parte II della Costituzione e dalla esplicita previsione del principio di sussidiarietà al primo comma dell'art. 118 Cost.

Questa Corte non può esimersi dal rilevare, pur nel rispetto della richiamata discrezionalità del legislatore regionale, la perdurante assenza nella Regione Siciliana di un intervento legislativo che esplicitamente disciplini e valorizzi l'apporto partecipativo degli enti locali alla pianificazione paesistica, aggiornando, così, procedimenti che risalgono all'ordinamento pre-repubblicano, tra l'altro in ossequio a più recenti orientamenti espressi della stessa amministrazione regionale (si veda, in particolare, il decreto dell'assessore per i beni culturali ed ambientali 8 maggio 2002, con cui viene recepito l'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 19 aprile 2001, sull'esercizio dei poteri regionali in materia di paesaggio).

7. — Tanto premesso, non appare a questa Corte che il grado di coinvolgimento degli enti locali assicurato dal procedimento legislativamente previsto sia tale da violare i principi testé riaffermati.

I comuni, infatti, hanno avuto modo di partecipare sia alla fase tecnica di redazione del piano, sia all'iter procedimentale di approvazione dello stesso, presentando osservazioni, riportate in premessa al decreto di approvazione e rispetto alle quali l'amministrazione siciliana ha motivatamente risposto, provvedendo altresì a riformulare il piano a seguito dell'accoglimento di alcune delle osservazioni presentate.

Ciò dimostra che l'impianto legislativo statale denunciato — consentendo le modalità partecipative appena descritte — non contiene quella illegittima compressione delle potestà comunali che questa Corte ha altrove ritenuto lesiva della Costituzione e la questione, pertanto, deve essere ritenuta infondata.

8. — Le ordinanze della sezione catanese del T.a.r. della Sicilia sottopongono alla Corte una ulteriore questione di costituzionalità, concernente l'art. 14, della legge regionale Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), nella parte in cui esclude l'applicazione delle norme poste dal Titolo III della stessa legge (riguardante la disciplina della «partecipazione al procedimento amministrativo») alla attività della pubblica amministrazione «diretta alla emanazione (...) di atti di pianificazione (...), per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione».

Anche tale questione è infondata.

L'articolo censurato, infatti, riferendosi ai principi generali sulla partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi, se, da un lato, esclude espressamente da tale ambito applicativo gli atti di pianificazione, dall'altro, invece, fa salve le norme speciali in materia di pianificazione.

La norma impugnata — che, peraltro, si limita a riaffermare il principio generale (art. 11), secondo il quale i soggetti interessati (artt. 8 e 10) hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte che l'amministrazione procedente ha l'obbligo di valutare — opera, quindi, un mero rinvio alla disciplina pianificatoria di settore, disciplina, appunto, impugnata dal giudice remittente per le ragioni che questa Corte ha esaminato e disatteso ai punti precedenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze riportate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della Cancelleria: DI PAOLA

N. 479

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Provincia autonoma di Bolzano - Interesse giuridicamente rilevante dell'Ente all'esito del giudizio - Ammissibilità.

Processo civile - Provincia di Bolzano - Processo bilingue - Redazione bilingue (italiana e tedesca) dei verbali e dei provvedimenti del giudice, compresa la sentenza - Irrinunciabilità - Prospettato contrasto con i principî di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell'amministrazione - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, come sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, secondo comma; statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 100, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 2001 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Sabine Matzneller e Josef Niederstatter, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 12 novembre 2001 il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e (solo in motivazione) all'art. 100, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle eti-

chette e degli stampati illustrativi dei farmaci), «nella parte in cui non consente alle parti del processo «bilingue» di rinunciare alla stesura nelle due lingue dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice»;

che nel giudizio di merito la ricorrente ha formulato il proprio atto introduttivo in lingua tedesca, mentre la controparte si è costituita con comparsa redatta in lingua italiana, con la conseguenza che, essendosi instaurato il processo «bilingue», a norma dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 574 del 1988, i verbali (art. 20, comma 8) e i provvedimenti del giudice, compresa la sentenza (art. 20, comma 13), devono essere redatti contestualmente nelle due lingue;

che all'udienza del 5 ottobre 2001 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'«uso contestuale, da parte dell'ufficio, nelle verbalizzazioni e nella stesura dei provvedimenti, compresa la sentenza, anche della lingua tedesca», acconsentendo in tal modo alla redazione dei predetti atti nella sola lingua italiana;

che tuttavia, prosegue il rimettente, l'art. 20 del d.P.R. n. 574 del 1988 non riconosce alle parti di un processo «divenuto bilingue» la facoltà di rinuncia alla stesura nelle due lingue degli atti e dei verbali, nei termini anzidetti, limitandosi esso a prevedere (a) che l'attore può aderire alla [diversa] lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune, determinando così la prosecuzione del processo solamente in tale lingua (comma 3) e (b) che le parti possono rinunciare alla traduzione nella lingua da esse prescelta «degli atti già in precedenza formati, degli atti di parte, delle consulenze tecniche» (commi 7 e 12), nonché dei verbali delle prove testimoniali, per i quali la legge prevede la previa verbalizzazione nella lingua prescelta dal testimone e la successiva traduzione degli stessi a cura e spese dell'ufficio (comma 11);

che al giudice *a quo* l'anzidetta disciplina appare in contrasto con i parametri costituzionali indicati in quanto, pur a fronte dell'espressa rinuncia di una delle parti, la necessità di un uso contestuale delle due lingue per i verbali e per i provvedimenti del giudice si tradurrebbe «in un inutile aggravamento della procedura, in contrasto non solo con i principi, di perlomeno indiretta rilevanza anche costituzionale, dell'economia processuale e della congruità delle forme allo scopo», ma altresì con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), con «l'esigenza di contenere la durata del processo entro termini ragionevoli» (art. 111, secondo comma, della Costituzione) — «a meno di non volere ritenere a priori «ragionevole» una più lunga durata del processo bilingue» —, nonché, «perlomeno per quanto riguarda la stesura dei verbali, che incombe sul personale di cancelleria», con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione);

che, in particolare, il rimettente ritiene irrazionale consentire alle parti di rinunciare alla traduzione dei verbali delle prove testimoniali (comma 11), o addirittura di porre in essere un atto integralmente abdicativo quale l'adesione alla lingua della controparte [comma 3, lettere *a*) e *b*)], escludendo invece la possibilità di un'analoga rinuncia rispetto a tutti gli altri verbali del processo nonché ai provvedimenti del giudice, dubitando che, anche di fronte a una espressa rinuncia della parte, «il «bilinguismo» imposto all'«ufficio» (giudice/cancelliere) nella formazione dei propri atti» risponda a un interesse pubblicistico maggiormente pregnante di quello sotteso al diritto (rinunciabile) alla traduzione degli atti di parte e dei verbali delle testimonianze;

che un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, sarebbe dato, al di là del singolo procedimento, dall'«effetto aggregato» di un generale rallentamento dei processi, per l'uso delle «necessariamente limitate risorse degli uffici giudiziari» in adempimenti che appaiono superflui, non essendo tra l'altro demandabile a interpreti e traduttori la stesura di atti (verbali, sentenze e altri provvedimenti) la cui redazione contestuale nelle due lingue «fa carico a giudice e cancelliere»;

che, richiamando le esigenze di tutela anche nel processo dell'identità della minoranza linguistica, cui mirano, secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme speciali sull'uso della lingua vigenti in Trentino-Alto Adige, il giudice *a quo* reputa che riconoscere alle parti — in aggiunta alla facoltà di una rinuncia radicale della lingua processuale inizialmente prescelta attraverso l'istituto dell'adesione alla lingua della controparte —, anche quella di rinunciare solo a un uso contestuale anche della seconda lingua da parte dell'ufficio, «amplierebbe [...] le possibilità di raggiungere un giusto equilibrio, rispondente nel caso concreto alle esigenze e preferenze delle parti processuali, tra i contrapposti interessi in gioco, quello superindividuale alla tutela dell'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza etnica, e quello individuale della singola parte processuale a un più spedito svolgimento del procedimento»;

che la norma impugnata violerebbe altresì l'art. 100, quarto comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che, nel prevedere l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue come regola, e l'uso congiunto come eccezione, in particolare negli «atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali desti-

nati ad un uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici», non sembra giustificare la previsione della necessaria redazione bilingue anche delle sentenze del giudice, che, pur essendo «pubblicate» mediante deposito in cancelleria, non sono istituzionalmente destinate a un «uso pubblico»;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, qualora la stessa venisse ritenuta fondata, gli ulteriori provvedimenti e verbali e la sentenza definitiva, «stante la rinuncia come sopra espressa dalla parte», non dovrebbero più essere redatti in entrambe le lingue, ciò che, unitamente al «concomitante snellimento anche di altre procedure bilingui pendenti» davanti allo stesso giudice, «permetterebbe una definizione più celere del procedimento»;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che nel giudizio è altresì intervenuta la Provincia autonoma di Bolzano, che, richiamando l'ordinanza della Corte costituzionale n. 277 del 1997 quanto all'ammissibilità del proprio intervento in giudizi costituzionali aventi a oggetto disposizioni di legge concernenti aspetti dell'autonomia provinciale, come definita dal relativo statuto speciale, ha concluso per l'irrilevanza o comunque per l'infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e 100, quarto comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, nella parte in cui non consente alle parti del processo civile «bilingue» di rinunciare alla stesura nelle due lingue dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice;

che, preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano, che non è parte del processo principale, trattandosi di giudizio in cui è controversa la costituzionalità di norme di attuazione dello statuto speciale, le quali riguardano un aspetto dell'autonomia provinciale e sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 107 dello statuto medesimo che coinvolge la stessa Provincia, risultando pertanto l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante di quest'ultima all'esito del presente giudizio (ordinanza di questa Corte pronunciata nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997, pubblicata in allegato all'ordinanza n. 277 del 1997);

che il Tribunale rimettente richiede a questa Corte, secondo gli argomenti e in relazione ai parametri esposti, una pronuncia additiva che, introducendo una nuova ipotesi nella disciplina della lingua del processo che si svolge dinanzi alle autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, sia tale da consentire alla parte attrice di un processo civile «bilingue» — cioè di un giudizio nel quale l'atto introduttivo e la comparsa di risposta, o gli atti equipollenti, sono redatti in lingua diversa, a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 574 del 1988 — di rinunciare alla traduzione (altrimenti prescritta a pena di nullità rilevabile d'ufficio: art. 23-*bis* dello stesso d.P.R. n. 574) di taluni atti del processo, e precisamente degli atti del giudice, quali le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali, nonché dei verbali di causa;

che, relativamente alla lamentata violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, la disciplina contenuta nell'impugnato art. 20 del d.P.R. n. 574 del 1988 esprime un non irragionevole punto di equilibrio, individuato dal legislatore nella sua discrezionalità, tra la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute — che costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento (per tutte, sentenza n. 312 del 1983) — e la garanzia della parte a un processo di ragionevole durata, secondo una scelta che tiene conto dell'esigenza di stabilità dell'uso della lingua nel processo, in funzione del regolare ed efficiente svolgimento del processo medesimo (ordinanza n. 411 del 1997);

che la pretesa violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione si rivela infondata altresì sotto il profilo dell'affermato «effetto aggregato» del rallentamento dei processi, poiché con tale argomento non si adducono tanto aspetti di incostituzionalità della disciplina legislativa quanto piuttosto inconvenienti di carattere pratico, derivanti dalla situazione dell'ufficio giudiziario in cui il rimettente è chiamato a operare e che esigono risposte sul piano organizzativo (ordinanze n. 408 e n. 32 del 2001);

che manifestamente infondata è altresì la censura sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, poiché, secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio di buon andamento dei pubblici uffici, pur estendendosi all'amministrazione della giustizia, non può essere invocato in relazione a norme — quali quella denunciata — che attengono alla funzione giurisdizionale in senso stretto (*ex plurimis* ordinanze n. 431 e n. 204 del 2001, sentenza n. 115 del 2001);

che il richiamo fatto dal rimettente (nella motivazione della propria ordinanza) all'art. 100, quarto comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — il quale stabilisce che «salvi i casi previsti espressamente [...] è riconosciuto [...] l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue» — non può condurre a diversa conclusione, giacché, (a) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è carattere proprio delle norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata quello di integrare la portata delle norme statutarie, anche per armonizzarle con altre discipline, e non di limitarsi a una mera esecuzione degli statuti stessi (sentenze n. 353 del 2001, n. 160 del 1985, n. 212 del 1984), e (b) la norma impugnata è per l'appunto espressione dell'anzidetto carattere, definendo essa uno di quei «casi previsti espressamente» nei quali, in funzione della garanzia dell'uso della madrelingua nei rapporti con gli organi e uffici pubblici (art. 100, primo comma, dello statuto), non è operante la regola dell'uso disgiunto, indifferentemente, dell'una o dell'altra lingua;

che, in ogni caso, la previsione di una ipotesi quale quella richiesta dal giudice *a quo* comporterebbe una disciplina puntuale, tale da regolare i diversi aspetti che essa implica sia relativamente ai modi, ai tempi e alle formalità della rinuncia — anche quanto alla eventuale previsione delle facoltà da riconoscersi alla parte convenuta —, sia in relazione alle conseguenze, sul piano della validità degli atti, che dalla medesima disciplina dovrebbero derivare in caso di inosservanza di taluna di dette forme;

che l'introduzione di una simile articolata disciplina non può che spettare al legislatore, che dispone di una ampia discrezionalità nel dare concreta attuazione, all'interno del processo, alla tutela dell'identità linguistica degli appartenenti a una minoranza riconosciuta (sentenze n. 406 del 1999, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982), anche alla luce della pluralità delle soluzioni possibili circa le varianti da disporre nell'organizzazione del processo e nei poteri spettanti alle parti e al giudice (citata sentenza n. 62 del 1992);

che, alla stregua delle osservazioni che precedono, la questione di costituzionalità sottoposta al giudizio di questa Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e 100, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 480

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Docenza - Conferma in ruolo dei professori associati - Valutabilità di precedenti servizi prestati in qualità di professori a contratto - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto ad altre categorie (quali, in particolare, i professori incaricati), nonché violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Margaret Loseby Venzi contro l'Università degli studi della Tuscia e altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione di Margaret Loseby Venzi e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Lorenzo Fascione per Margaret Loseby Venzi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 9 maggio 2001 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), «nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all'atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto ai sensi degli articoli 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980»;

che nel giudizio principale la ricorrente, professore associato confermato presso la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia, ha impugnato due decreti rettorali concernenti il riconoscimento dei servizi pregressi ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui non le riconoscono precedenti periodi di insegnamento svolti presso l'Università di Napoli e presso la stessa Università della Tuscia in qualità di docente a contratto a norma degli articoli 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382, in quanto — secondo l'interpretazione dell'amministrazione universitaria posta a base del diniego — tale servizio non rientra tra quelli tassativamente indicati dal citato art. 103, secondo comma, e di conseguenza non può essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera dei professori associati, all'atto della conferma in ruolo;

che — prosegue il rimettente — a fondamento del ricorso l'interessata prospetta una diversa interpretazione, tale da ricomprendere nella generica espressione di «professore incaricato», impiegata dalla norma impugnata ai fini del riconoscimento dei servizi prestati, anche la posizione del professore a contratto (articoli 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980), quale titolare di un vero e proprio incarico di insegnamento al pari di un professore universitario di ruolo incaricato;

che il giudice *a quo* esclude di poter seguire l'interpretazione prospettata dalla ricorrente, sia in base alla natura tassativa dell'elencazione contenuta nell'art. 103, sia in base alla ulteriore considerazione che, data la diversità delle figure di «professore incaricato» e di «professore a contratto» — caratterizzate, rispettivamente, l'una dall'«incarico», atto autoritativo di natura pubblicistica, l'altra da un vero e proprio contratto di diritto privato a tempo determinato — si deve escludere che «con la dizione tecnica “professore incaricato” il legislatore abbia inteso riferirsi ad entrambe»;

che il rimettente premessa l'affermazione dell'«ampio margine di discrezionalità nella scelta di merito in ordine alla riconoscibilità o meno di determinati servizi», lasciato al legislatore delegato dall'art. 12, primo comma, lettera *i*), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) solleva quindi questione di costituzionalità dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, «laddove, sia nell'elencare direttamente i servizi riconoscibili per due terzi, sia nel limitarsi a rinviare alle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28 del 1980 per l'individuazione dei servizi riconoscibili per metà, trascura di includere tra tali servizi quello prestato in qualità di «professore a contratto» di cui agli articoli 100 e 116 dello stesso d.P.R.»;

che, in particolare, la disparità di trattamento nei riguardi della categoria dei professori a contratto — nel senso anzidetto dell'esclusione di essa dal novero di categorie di personale i cui periodi di servizio sono riconoscibili ai fini della carriera dei professori associati — sarebbe rilevabile proprio dal raffronto con le altre categorie menzionate dall'art. 103, ed «in particolare con quella, simile, dei “professori incaricati” e dei “professori incaricati supplenti”, nonché con altre di minore rilevanza nel mondo accademico e minor impegno, quali le categorie degli “assistenti di ruolo o incaricati”, degli “assistenti supplenti”, dei “ricercatori”, dei “medici interni universitari”, e soprattutto dei “lettori” (questi ultimi, peraltro, anch'essi titolari di contratti di diritto privato), ovvero a cui l'attività di docenza non è richiesta affatto (tecnici laureati e perfezionandi) o è richiesta al limitato fine della formazione didattica (titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico), cioè nell'interesse dello stesso soggetto e non dell'università», nonché ulteriormente con i titolari dei contratti previsti dall'art. 5 del d.l. 10 ottobre 1973, n. 580, nominati per svolgere attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazione in collaborazione con i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti, esclusa espressamente la sostituzione dei docenti stessi, con conseguente impegno temporale e qualitativo inferiore a quello del titolare di un contratto previsto dagli articoli 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980;

che inoltre, a sostegno della questione sollevata, il T.a.r. del Lazio osserva che, diversamente dal «professore a contratto» nominato ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 382 per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali, il titolare dei contratti previsti dai citati articoli 100 e 116 è nominato — in caso di facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione o, rispettivamente, in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato — proprio per l'attivazione degli insegnamenti ufficiali, necessari al funzionamento

dei singoli anni di corso, qualora non sia possibile provvedervi nei modi ordinari, e che pertanto «l'attività che egli è chiamato a svolgere è sostanzialmente quella di titolare dell'insegnamento, in puntuale ed integrale sostituzione di questi»;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che si è altresì costituita la parte privata ricorrente nel giudizio principale, che, anche con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha concluso nel senso dell'accoglimento della questione.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in quanto esso, nel disporre che ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo a norma dell'art. 50 del medesimo decreto, sia riconosciuto, ai fini della carriera, (a) per due terzi il servizio prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei, (b) per la metà il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e infine (c) per un terzo il servizio reso quale assistente volontario, omette di considerare altresì, agli stessi fini della carriera dei professori associati, la figura del professore a contratto di cui agli articoli 100 e 116 del medesimo d.P.R. n. 382 del 1980, in tal modo creando una ingiustificata discriminazione di detta figura, in violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica;

che le censure mosse dal rimettente alla norma denunciata di incostituzionalità si basano sul raffronto tra la categoria, esclusa dal riconoscimento a fini di carriera quale professore associato confermato, dei professori a contratto, cioè dei soggetti cui sono stati attribuiti — a norma degli articoli 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980 e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25 dello stesso decreto — incarichi di insegnamento attraverso contratti «sostitutivi» degli ordinari affidamenti ai titolari, e le altre figure indicate dalla norma, il cui servizio viceversa è considerato utile agli stessi fini, seppure in misura differenziata, come sopra precisato;

che la figura del professore a contratto, della quale il t.a.r. rimettente lamenta una discriminazione incostituzionale, è disciplinata, dagli articoli 100, primo comma, lettera *d*), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo modalità di affidamento e di svolgimento dell'insegnamento caratterizzate dall'assenza di una qualsiasi forma di selezione concorsuale, dalla durata limitata del rapporto (di norma annuale e non rinnovabile più di due volte) e dalla conformazione privatistica dello stesso (v. l'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui gli articoli 100 e 116 fanno rinvio quanto a modalità e contenuto del contratto);

che, coerentemente con l'anzidetta disciplina della peculiare tipologia di insegnamento, affidato dalle università a soggetti provenienti da categorie extra-universitarie (art. 25 citato) nonché attivato sul presupposto dell'impossibilità di provvedere, nelle facoltà e nei corsi di nuova istituzione, attraverso modalità «ordinarie» [art. 100, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*)] ovvero dell'impossibilità di coprire gli insegnamenti vacanti con gli incarichi in corso in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità per professori associati (art. 116), la disciplina di riforma universitaria esclude la figura del professore a contratto dall'inserimento nella carriera universitaria, e ciò diversamente da quanto è stabilito in generale per le categorie di personale universitario assunte dal giudice *a quo* a termini di raffronto, connotate tutte da forme di selezione pubblica e collegate alla previsione di posti nell'ambito della struttura universitaria (v. gli articoli 50 e 58 del d.P.R. n. 382, per l'inquadramento rispettivamente nelle fasce dei professori associati e dei ricercatori universitari in sede di «prima applicazione del [presente] decreto»);

che pertanto la richiesta del rimettente nel senso dell'assimilazione della categoria dei professori a contratto affidatari di insegnamenti in «sostituzione» temporanea dei titolari alle altre figure di personale indicate quali *tertia comparationis* non può essere accolta, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di categorie eterogenee e non potendosi dunque estendere alla prima la disciplina posta per le seconde (v. analogamente, in relazione agli affidamenti di insegnamento a contratto di carattere «integrativo» di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, la sentenza n. 412 del 1992);

che, sotto altro profilo, neppure può essere seguita la prospettazione del t.a.r. del Lazio, nel senso dell'introduzione di una nuova categoria di servizio riconoscibile ai fini di carriera, per il raffronto, che lo stesso rimettente istituisce, tra i professori a contratto e la figura dei professori incaricati, poiché per questo aspetto la censura assume a termine di riferimento la disciplina di una categoria che la riforma universitaria ha abolito, secondo quanto prescrive espressamente l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 382 citato, e che come tale non si presta in radice a una estensione oltre l'ambito anche temporalmente delimitato che le è proprio, cosicché la scelta del legislatore non può neppure in questa prospettiva essere definita arbitraria o irragionevole;

che infine, quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione — censura argomentata dal rimettente essenzialmente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza —, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all'art. 97 della Costituzione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall'altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche (sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996);

che la questione di costituzionalità sottoposta al giudizio di questa Corte deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 481

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione - Controversie in materia di imposte e tasse - Competenza esclusiva del tribunale - Competenza per valore del giudice di pace, nelle cause di valore non superiore a cinque milioni, non attribuite alla competenza di altro giudice - Prospettato contrasto con i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, con irragionevole disparità di trattamento tra cittadini - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 9, secondo comma, e 7, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 7, primo comma, del medesimo codice, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 2001 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile Mocavero Rosaria contro Consorzio Speciale di Bonifica dell'Arneo ed altra, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Mocavero Rosaria e del Consorzio Speciale di Bonifica dell'Arneo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Claudio Martino per il Consorzio Speciale di Bonifica dell'Arneo e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice di pace di Lecce, con ordinanza emessa il 24 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui attribuisce alla competenza funzionale del tribunale le controversie in materia di imposte e tasse di qualunque valore, e dell'art. 7, primo comma, del medesimo codice, nella parte in cui stabilisce che la devoluzione al giudice di pace delle controversie di importo non eccedente i cinque milioni di lire incontra un limite nelle cause attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice;

che, ad avviso del rimettente, la devoluzione al tribunale delle controversie in materia di imposte e tasse anche di valore non superiore a lire cinque milioni determinerebbe un pregiudizio per il cittadino, costretto a sostenere spese processuali e di difesa di importo superiore al tributo contestato e a subire la dilatazione dei tempi processuali e maggiori tecnicismi procedurali, senza nemmeno poter agire dinanzi all'organo giurisdizionale ad esso più prossimo;

che, secondo la prospettazione del giudice *a quo* sarebbero violati i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, in quanto controversie di tenue valore sono demandate al tribunale, determinando un inevitabile allungamento dei tempi, anziché essere affidate al giudice dinanzi al quale si svolge un processo semplificato;

che vi sarebbe infine una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, i quali «pur azionando pretese di identico valore agiscono in un caso nei confronti di un ente o amministrazione che impone tasse o tributi, in un altro nei confronti di un soggetto appartenente alla generalità dei consociati»;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita l'attrice del giudizio *a quo* concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione;

che nelle note depositate in prossimità dell'udienza la predetta parte ha chiesto che siano restituiti gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della dedotta questione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di giurisdizione tributaria;

che si è costituito anche il Consorzio di Bonifica, convenuto nel giudizio *a quo* sostenendo la manifesta inammissibilità, oltre che la infondatezza, della questione e riservandosi di illustrarne successivamente le ragioni;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la infondatezza della questione, sostenendo che non può invocarsi alcun principio costituzionale che imponga al legislatore criteri in base ai quali distribuire la competenza tra giudici diversi all'interno della giurisdizione ordinaria; che anche dinanzi al tribunale è assicurato il giusto processo nel rispetto del principio della ragionevole durata; ed infine che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che possano essere diversamente regolate le modalità del suo esercizio.

Considerato che il giudice di pace di Lecce dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che stabilisce la competenza esclusiva del tribunale per le cause in materia di imposte e tasse, e dell'art. 7, primo comma, del medesimo codice, che limita la competenza per valore del giudice di pace, quando le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni «dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

che il rimettente censura, giudicandola irragionevole e lesiva dei citati principi costituzionali, la scelta del legislatore di affidare le controversie in materia di imposte e tasse esclusivamente alla competenza del tribunale, anziché ripartirle in ragione del valore tra giudice di pace e tribunale;

che la questione appare manifestamente infondata;

che il rimettente muove dall'erroneo presupposto secondo cui «per esplicita scelta del legislatore il criterio alla cui stregua valutare la "natura" delle controversie è quello del valore»;

che con tale affermazione il rimettente trascura di considerare che la ripartizione della competenza avviene non solo in base al criterio del valore ma anche *ratione materiae*;

che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel dettare le regole di ripartizione della competenza, purché si tratti di scelte non manifestamente irragionevoli;

che la opzione di privilegiare il criterio della competenza per materia, anziché quello basato sul valore, si fonda sulla valutazione della particolare natura delle controversie in esame, attinenti alla pretesa impositiva dello Stato nei confronti del cittadino ed involgenti comunque un interesse pubblico;

che la peculiarità della materia in questione ha di recente indotto il legislatore ad una nuova e diversa scelta, consistente nell'attribuire alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, come dispone l'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002);

che la predetta norma non è tuttavia applicabile ai giudizi in corso, restando irrilevante l'intervenuto mutamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ;

che le diverse modalità di svolgimento del processo dinanzi al tribunale rispetto a quelle semplificate previste nei procedimenti innanzi al giudice di pace non determinano alcun pregiudizio al diritto di difesa, il quale permane integro ed è garantito in tutte le sue esplicazioni;

che neppure la maggiore durata del processo può integrare la lamentata disparità di trattamento, non costituendo essa un effetto giuridico derivante dalle norme impugnate, ma una ipotetica conseguenza di mero fatto, e, come tale, irrilevante nel giudizio costituzionale;

che per le anzidette ragioni la questione risulta manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, e 7, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 482

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Toscana - Edilizia e urbanistica - Mutamento di destinazione d'uso degli immobili - Assoggettamento ad attestazione di conformità, anziché a concessione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali - Prospettato contrasto con il regime di concessione previsto dalla legislazione statale, con disparità di trattamento degli immobili siti nelle restanti regioni e violazione della riserva di legge statale in materia penale - Sopravvenuta nuova normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, art. 4, comma 1 lettera *e*), comma 2 lettera *d*) numeri 1 e 2, e comma 5; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera *e*), comma 2, lettera *d*) nn. 1 e 2, e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica alla legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), nonché dell'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 2000 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale nei confronti di S.A. ed altri, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 43 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Toscana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 23 novembre 2000, parzialmente rettificata con successivo decreto del 19 dicembre 2000, nel corso di un procedimento penale per violazione di standards urbanistici, in relazione al mutamento di destinazione d'uso di un immobile realizzato mediante interventi di ristrutturazione effettuati senza concessione edilizia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 lettera *e*), comma 2, lettera *d*) nn. 1 e 2, e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica alla legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), nonché dell'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che l'ordinanza censura l'art. 4, comma 1, lettera *e*), comma 2, lettera *d*) numeri 1 e 2 e comma 5, della legge regionale n. 52 del 1999, nella parte in cui assoggetta ad «attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali» «i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie» e «gli interventi di ristrutturazione edilizia (...) rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente», in contrasto con il regime di concessione previsto dalla legislazione statale, nonché censura l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui attribuisce alle regioni la competenza a stabilire quali mutamenti di destinazione d'uso degli immobili possono essere eseguiti previa concessione e quali previa autorizzazione;

che, ad avviso del rimettente, le norme censurate recherebbero *vulnus* al principio di eguaglianza formale, dal momento che non sarebbe giustificata la differenziazione della disciplina del mutamento di destinazione d'uso degli immobili nel territorio toscano rispetto alle altre regioni e si produrrebbe altresì l'effetto di far dipendere la rilevanza penale di una medesima condotta «dal luogo in cui il reato è stato accertato, con la conseguenza che un medesimo comportamento riceve trattamenti differenti nell'ambito dello stesso territorio nazionale»;

che, inoltre, secondo il giudice *a quo* la norma regionale impugnata, sottraendo i mutamenti di destinazione d'uso e gli interventi di ristrutturazione edilizia al regime concessorio ed escludendo l'applicabilità delle norme statali che sanzionano penalmente gli interventi edilizi senza concessione, come pure l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui consente una disciplina regionale del mutamento di destinazione d'uso degli immobili difforme da quella statale, violerebbero entrambi il principio della riserva di legge statale in materia penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la norma regionale censurata avrebbe correttamente attuato l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 47 del 1985, il quale avrebbe legittimamente attribuito alle regioni la competenza a stabilire gli interventi realizzabili previa concessione o previa autorizzazione, «essendo coesistente al sistema di legislazione concorrente la possibilità di una differenza di disciplina nei diversi ambiti regionali, nei limiti dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale, nella specie rispettati»;

che è intervenuta nel giudizio la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata;

che, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione ha chiesto che la Corte ordini la restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza della questione, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 21 dicembre 2001, n. 443, assoggettando a denuncia di inizio di attività (DIA) anche gli interventi di ristrutturazione edilizia comprensivi della demolizione delle opere nonché tutti gli interventi già sottoposti a concessione edilizia, avrebbe profondamente modificato il quadro normativo di riferimento.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), la quale ha esteso il regime della denuncia di inizio di attività (DIA) a molteplici interventi fra i quali anche le ristrutturazioni edilizie, i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni (art. 1, comma 6);

che la legge n. 443 del 2001, all'art. 1, comma 12, espressamente prevede che «le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge» e che «le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia»;

che, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la quale, all'art. 13, commi 7 e 8, ha modificato il predetto art. 1, comma 12, della legge n. 443 del 2001, stabilendo l'immediata applicabilità delle disposizioni del comma 6 nel caso che «leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici»;

che le norme, sopravvenute all'ordinanza di rimessione, incidendo sui principi informatori della materia, influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice *a quo* e quindi impongono un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al rimettente, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 483

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione a distanza degli imputati che collaborano con la giustizia, a condizione che si trovino in stato di detenzione in carcere - Prospettato contrasto con i principî di eguaglianza e del giusto processo e con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Norme di attuazione cod. proc. pen., artt. 146-*bis* e 147-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Gela con ordinanza del 16 ottobre 2001, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Gela, su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono la partecipazione al dibattimento a distanza per gli imputati nello stesso processo che collaborano con la giustizia qualora si proceda per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. e l'imputato non si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere»;

che il rimettente premette che uno degli imputati, collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, risultava assente all'udienza «perché rinunciante» e che nei suoi confronti era stato disposto l'«accompagnamento» in quanto, in base al «combinato disposto degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. cod. proc. pen.» la partecipazione al dibattimento a distanza per coloro che collaborano con la giustizia è consentita solo nel caso in cui gli stessi si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere ovvero nel caso in cui sia disposto il loro esame come imputati nel medesimo processo;

che il giudice *a quo* osserva che l'art. 146-*bis*, comma 1, lettera *a*), disp. att. cod. proc. pen. si inquadra «in un sistema di norme che mirano a garantire la sicurezza dell'imputato e il presidio di ordine pubblico che potrebbe essere gravemente compromesso da traduzioni di soggetti pericolosi e/o a rischio» e «trova corrispondenza», con riferimento agli imputati che collaborano con la giustizia, nell'art. 147-*bis* disp. att. cod. proc. pen., ove sono appunto previste particolari misure di cautela per l'esame di tali soggetti in dibattimento, fra le quali il collegamento audiovisivo;

che, a fronte di tale «sistema di norme», il rimettente lamenta che non sia consentito disporre la partecipazione al dibattimento a distanza del collaboratore di giustizia anche quando egli non si trovi in stato di detenzione in carcere, ravvisando in tale preclusione la violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost.;

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa, con il principio del giusto processo e con quello di eguaglianza, in quanto il collaboratore di giustizia che non sia in stato di detenzione in carcere «si trova a dovere scegliere fra due diritti fondamentali, quali quello, da una parte, di difendersi partecipando al dibattimento in condizioni di parità con le altre parti, anche al fine di garantire il contraddittorio fra le stesse e, dall'altra, quello di non esporre sé medesimo a situazioni che potrebbero gravemente mettere in pericolo la propria incolumità fisica»;

che in particolare, in riferimento alla lesione del principio di eguaglianza, il rimettente evidenzia l'irragionevolezza del diverso trattamento riservato a questi soggetti rispetto ad altri — quali «gli imputati nello stesso processo che collaborano con la giustizia e che sono detenuti in carcere, ovvero quelli che partecipano al dibattimento *ex art.* 210 cod. proc. pen. ovvero come testimoni» — che versano in «situazioni sostanzialmente analoghe» e ai quali vengono garantiti i «diritti fondamentali sopra richiamati»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che ad avviso dell'Avvocatura il sistema processuale non riconosce all'imputato detenuto per determinati reati di particolare gravità un diritto senza limiti di essere esaminato con il sistema della videoconferenza, in quanto il ricorso a tale strumento è ispirato non solo dalle esigenze di tutela della sicurezza della persona che deve essere sentita, ma anche, e soprattutto, dal fine di evitare forme di paralisi dell'attività processuale che possano insorgere in relazione alle difficoltà di spostamento di detenuti per gravi reati, tenuto conto anche della concomitanza degli impegni conseguenti alla celebrazione nello stesso periodo di una pluralità di processi.

Considerato che il rimettente censura gli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, lamentando che l'istituto della partecipazione al dibattimento a distanza, disciplinato dall'art. 146-*bis*, non sia applicabile anche all'imputato collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, nei cui confronti si procede per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., che non si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione in carcere;

che ad avviso del rimettente tale omissione si pone in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto nella situazione considerata il collaboratore di giustizia sarebbe costretto a scegliere tra l'esercizio del diritto di difesa mediante la partecipazione personale al dibattimento, in condizioni di parità e in contraddittorio con le altre parti, e il diritto di non essere esposto, nella sua qualità di collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, a grave pericolo per la propria incolumità;

che il rimettente ravvisa in particolare la violazione del principio di eguaglianza nel fatto che tali «diritti fondamentali» vengono assicurati ad altri soggetti «che versano in situazioni analoghe» come gli imputati nello stesso processo che collaborano con la giustizia e che si trovano in stato di detenzione in carcere e quelli nei confronti dei quali è disposto l'esame a distanza a norma dell'art. 147-*bis* disp. att. cod. proc. pen.;

che il giudice *a quo*, movendo dal presupposto che il menzionato art. 146-*bis* «si inquadra in un sistema di norme che mirano a garantire la sicurezza dell'imputato e il presidio di ordine pubblico che potrebbe essere gravemente compromesso da traduzioni di soggetti pericolosi e/o a rischio», omologa i due istituti della partecipazione al dibattimento a distanza e dell'esame a distanza *ex art.* 147-*bis* disp. att. cod. proc. pen. sotto il profilo delle medesime finalità che sarebbero da entrambi perseguite;

che la ricostruzione prospettata dal rimettente non trova riscontro nell'origine storica, nei contenuti e nei rapporti sistematici tra le due disposizioni prese in considerazione;

che l'istituto dell'esame a distanza è stato introdotto nell'ordinamento dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, per le persone ammesse a programmi o misure di protezione con la espressa finalità di assicurare, indipendentemente dallo stato detentivo del dichiarante, le «cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame»; finalità che continua ad essere presente nelle successive modifiche legislative che hanno ampliato la sfera di applicazione dell'istituto;

che la partecipazione al dibattimento a distanza, prevista per la prima volta nell'ordinamento dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, è invece sorretta — come emerge con particolare chiarezza dall'elenco dei casi che ne giustificano il ricorso e dalla Relazione al disegno di legge poi sfociato nella legge n. 11 del 1998 — dalle preminenti esigenze: *a)* di fronteggiare le «gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico» connesse alla posizione di imputati detenuti capaci di esercitare intimidazioni nei confronti degli altri partecipanti al processo e di inquinare le fonti di prova; *b)* di evitare che la traduzione dagli stabilimenti carcerari alle sedi giudiziarie in cui si celebrano i relativi dibattimenti consenta collegamenti con le associazioni criminali di provenienza, così vanificando l'efficacia

dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento *ex art. 41-bis* dell'ordinamento penitenziario; *c)* di accelerare la celebrazione di dibattimenti di particolare complessità e durata, sovente in corso contemporaneamente in diverse sedi giudiziarie (v. anche sentenza n. 342 del 1999, par. 2 del *Considerato in diritto*);

che, pertanto, mediante la partecipazione al dibattimento a distanza viene assicurato il «livello minimo di garanzie» necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, nei cui confronti il diritto di «“partecipare”», e quindi difendersi, per tutto l'arco del dibattimento» (sentenza n. 342 del 1999) va temperato con le esigenze di sicurezza della collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi;

che l'esame a distanza è invece finalizzato a porre il collaboratore di giustizia nelle condizioni di assolvere all'impegno — assunto all'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, quale risulta a seguito delle modifiche o sostituzioni operate dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, — di «sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine», in modo che sia assicurata l'incolumità fisica e la libertà morale del dichiarante e siano prevenute eventuali forme di intimidazione che potrebbero inquinare la genuinità della prova;

che i due istituti, contrariamente a quanto ritiene il rimettente, non sono dunque assimilabili, ma rispondono a differenti finalità, sì che risulta impossibile e fuorviante estendere la sfera di applicazione dell'art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen. a situazioni diverse da quelle ivi tassativamente previste;

che, infine, l'intervento additivo prospettato dal rimettente si fonda sul presupposto che la disciplina dell'art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen. sia strumento indispensabile per la tutela dell'incolumità personale del collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, così da consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, ma il giudice *a quo* trascura di considerare che tale esigenza può e deve essere assicurata, anche per quanto riguarda la partecipazione alle udienze, ricorrendo a forme e modalità peculiari, affidate all'autorità a ciò preposta, che vi provvede, tenendo conto della concreta situazione di pericolo e del ruolo processuale di tale soggetto, attraverso l'adozione delle speciali misure di protezione previste dagli articoli 12 e 13 del d.l. n. 8 del 1991, così come modificati dalla legge n. 45 del 2001;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 484

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) - Formulazione, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti (dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen.) - Avviso all'imputato - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all'imputato tratto a giudizio con citazione diretta (per il quale opera l'avviso) - Difetto di motivazione in ordine alla pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 418 e 419.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 28 gennaio 2002, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Nicosia, su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che all'imputato sia dato avviso che può proporre richiesta di patteggiamento entro i termini di cui all'art. 421, comma 3, cod. proc. pen.»;

che il rimettente, che procede in dibattimento nei confronti di persona imputata dei reati di truffa ai danni di ente pubblico e di falsa attestazione a pubblico ufficiale, commessi nel dicembre del 1995, premette che per i reati in contestazione è prevista l'udienza preliminare e che l'imputato in tale fase è rimasto contumace;

che il giudice *a quo* rileva che, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e nel prevedere il relativo avviso all'imputato, gli articoli 418 e 419 cod. proc. pen. — a differenza dell'art. 552 cod. proc. pen., relativo al decreto di citazione diretta a giudizio — non prevedono che l'imputato sia avvertito a pena di nullità che, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 cod. proc. pen. e, in particolare, che la richiesta di applicazione della pena deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine della presentazione delle conclusioni stabilito dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen;

che tale disciplina violerebbe gli articoli 3, 24 e 111 Cost., in quanto l'imputato contumace, che non è stato reso edotto né con il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, né con il relativo avviso, del termine di decadenza per l'esercizio della facoltà di avanzare richiesta di patteggiamento, è soggetto a una evidente disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta, per il quale opera l'avviso espressamente previsto dall'art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen;

che, ad avviso del rimettente, la «questione assume rilevanza sotto il profilo della nullità che inficia il decreto di citazione a giudizio diretto di cui all'art. 552 cod. proc. pen., nullità espressamente sanzionata nel medesimo articolo, al comma 2», in quanto «è del sistema processuale che tali nullità debbono essere rilevate d'ufficio anche dal giudice»;

che diversamente opinando si precluderebbe all'imputato contumace citato a giudizio previo svolgimento dell'udienza preliminare la possibilità di far ricorso al rito alternativo, che non può più essere chiesto nella fase degli atti introduttivi del dibattimento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che a parere dell'Avvocatura la questione sarebbe prospettata in via astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie in giudizio: in particolare, circa la rilevanza, il Tribunale non chiarirebbe se l'imputato ha formulato in dibattimento richiesta, ancorché tardiva, di applicazione della pena;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata in relazione sia all'art. 3 Cost., «perché il parametro di riferimento dell'art. 552 cod. proc. pen. è il precedente art. 429 cod. proc. pen., rispetto al quale non risulta formulata eccezione di nullità né appare più sollevabile con riguardo alla fase processuale del giudizio *a quo*», sia all'art. 24 Cost., perché l'esercizio del diritto di difesa è garantito dalla presenza della difesa tecnica nel giudizio penale.

Considerato che il rimettente dubita, nella qualità di giudice del dibattimento, della legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto non prevedono che all'imputato sia dato l'avvertimento che può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, cod. proc. pen;

che nel caso di specie era stato disposto il rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, celebrata in contumacia dell'imputato;

che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto le norme che disciplinano il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e il relativo avviso da notificare all'imputato, la cui applicazione è demandata al giudice dell'udienza preliminare;

che peraltro, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale in dibattimento, il tribunale si limita ad osservare che «la questione assume rilevanza sotto il profilo della nullità che inficia il decreto di citazione in giudizio diretto di cui all'art. 552 cod. proc. pen., nullità espressamente sanzionata nel medesimo articolo al comma 2», e che «è del sistema processuale penale che tali nullità debbono essere rilevate d'ufficio anche dal giudice»;

che, in particolare, il rimettente da un lato non precisa nella parte dispositiva dell'ordinanza di rimessione che l'avvertimento all'imputato circa la facoltà di chiedere l'applicazione della pena dovrebbe essere previsto a pena di nullità, dall'altro neppure chiarisce se e per quale ragione sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare;

che, al riguardo, il rimettente omette di considerare che la nullità per il mancato avvertimento della facoltà di chiedere i riti alternativi, prevista nel comma 2 dell'art. 552 cod. proc. pen., che disciplina la citazione diretta a giudizio dopo le modifiche recate a tale istituto dalla legge 19 dicembre 1999, n. 479, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente art. 555, comma 2, cod. proc. pen., pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 497 del 1995 in un contesto normativo in cui la *vocatio in ius* era caratterizzata da una struttura bifasica;

che, inoltre, il giudice *a quo* non chiarisce se, nel rinnovato quadro normativo, le ragioni poste dalla Corte a fondamento della sanzione di nullità siano riferibili alla disciplina nella quale egli vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall'attuale art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen;

che tali carenze determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* (per tale conclusione in situazioni sostanzialmente analoghe v. ordinanze n. 346 del 2000, n. 485 del 1995 e n. 156 del 1994);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Nicotri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 485

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Imputato in procedimento connesso che abbia reso in precedenza dichiarazioni *erga alios*, giudicato con sentenza non irrevocabile - Facoltà di non rispondere - Mancata previsione di sanzione penale (analogamente a quanto previsto per il rifiuto del testimone) - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio, con irragionevole discriminazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 197, 197-*bis* e 210.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-*bis* e 210 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 7 gennaio 2002, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 16 dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-*bis* e 210 del codice di procedura penale, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato che abbia reso dichiarazioni *erga alios* nella fase delle indagini preliminari, e nella parte in cui non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame, in relazione alle dichiarazioni etero-accusatorie, sia penalmente sanzionato, al pari del rifiuto opposto dal testimone;

che il rimettente ripropone, ampliandola, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 codice di procedura penale sollevata, nell'ambito dello stesso procedimento, con ordinanza iscritta al n. 721 del registro ordinanze 2000, in relazione alla quale questa Corte aveva disposto, con ordinanza n. 261 del 2001, la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza a seguito dell'entrata in vigore della legge 1° marzo 2001, n. 63;

che nella precedente ordinanza il giudice *a quo* — premesso che il processo era pervenuto alla fase conclusiva del dibattimento e che in precedenza, con «il sistema delle contestazioni previsto dall'art. 513 codice di procedura penale, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998» erano state acquisite senza il consenso dei difensori le dichiarazioni rese nella fase investigativa da persone imputate in procedimento connesso e già giudicate con rito abbreviato, che avevano rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale — aveva rilevato che l'acquisizione doveva ritenersi «erronea» in quanto la legge 25 febbraio 2000, n. 35, consentiva, per i processi in corso alla data della sua entrata in vigore (1° marzo 2000), la valutazione delle dichiarazioni di chi si è sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore solo se già acquisite al fascicolo del dibattimento;

che tale conclusione aveva indotto il rimettente a dubitare «della legittimità costituzionale dell'art. 210 codice di procedura penale, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio all'imputato in procedimento connesso che abbia già reso dichiarazioni *erga alios*» per contrasto: con l'art. 111 Cost., nella parte in cui individua il contraddittorio tra le parti «come il solo metodo probatorio idoneo» per l'accertamento della verità, in quanto regole processuali che «limitino la pienezza e l'effettività del contraddittorio, non giustificate da principi a loro volta di rango o pari valore costituzionale» non sarebbero compatibili con la scelta operata dal costituente, con l'art. 3 Cost., per la irragionevolezza di una disciplina che contempla una «indiscriminata tutela del diritto al silenzio» a favore di colui che ha già reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari;

che nell'atto introduttivo del presente giudizio il rimettente, richiamato integralmente il contenuto della precedente ordinanza, censura anche gli articoli 197 e 197-*bis* codice di procedura penale, come modificati dalla nuova disciplina, e afferma la perdurante rilevanza della già prospettata questione di costituzionalità;

che, al riguardo, il giudice *a quo* afferma: *a)* che la sentenza emessa nel separato procedimento nei confronti degli imputati che devono essere esaminati nell'attuale processo non è ancora passata in giudicato; *b)* che l'art. 197-*bis* codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 63 del 2001, permette di sentire come testimoni (assistiti) le persone imputate del medesimo reato (e nei cui confronti si è proceduto separatamente) solo nel caso in cui la sentenza che le riguarda sia divenuta irrevocabile; *c)* che, quindi, tali soggetti, che si erano già avvalsi della facoltà di non rispondere nella diversa veste di persone imputate in procedimento connesso, non possono essere sentiti in qualità di testimoni;

che il giudice *a quo* rileva inoltre, con specifico riferimento all'art. 210 codice di procedura penale, un ulteriore «profilo di incoerenza» della nuova normativa, e segnatamente dell'art. 197-*bis* comma 5, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la «assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese *contra se* dal teste-imputato»; sanzione processuale che dovrebbe costituire, ad avviso del rimettente, «una garanzia sufficiente anche per le persone il cui procedimento sia ancora in corso»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata in quanto la riforma attuata dal legislatore con la legge n. 63 del 2001 avrebbe realizzato un corretto equilibrio tra il principio del contraddittorio e il principio *nemo tenetur se detegere*.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-*bis* e 210 del codice di procedura penale, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni *erga alios* e non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere del testimone;

che il rimettente, in sostanza, vorrebbe che i soggetti imputati del medesimo reato e giudicati separatamente possano essere sentiti come testimoni assistiti, con esclusione della facoltà di non rispondere, prima della definizione del procedimento a loro carico;

che l'art. 197, comma 1, codice di procedura penale, come modificato dall'art. 5 della legge n. 63 del 2001, prevede, rispettivamente nelle lettere *a)* e *b)*, che non possono essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato e gli imputati in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *a)*, codice di procedura penale, nonché gli imputati in procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *c)*,

codice di procedura penale, o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), codice di procedura penale, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen;

che a norma degli articoli 197, comma 1, lettera *b*), e 197-bis comma 2, codice di procedura penale, l'incompatibilità a testimoniare viene meno, quando il procedimento è ancora pendente, per i soli imputati in procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *c*), codice di procedura penale, o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), codice di procedura penale, ed esclusivamente nell'ipotesi in cui gli stessi, avvertiti *ex art.* 64, comma 3, lettera *c*), codice di procedura penale, abbiano liberamente reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri;

che, quindi, l'ambito della testimonianza «assistita», in pendenza di procedimento, risulta circoscritto ai soli soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 197 codice di procedura penale che abbiano ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*), codice di procedura penale;

che tale disciplina appare giustificata, quanto alla incompatibilità a testimoniare per i coimputati del medesimo reato e per le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *a*), codice di procedura penale, in ragione della peculiare situazione derivante dall'unicità del fatto-reato e dei conseguenti profili di indubbia interferenza con la posizione dell'imputato e, quanto alla previsione dell'avvertimento per le altre categorie, in ragione della necessità di garantire che il dichiarante compia una scelta libera e consapevole in ordine alle conseguenze delle proprie dichiarazioni *erga alios* (v. ordinanza n. 451 del 2002);

che pertanto — a prescindere che la questione sollevata dal rimettente presenta anche un profilo additivo che potrebbe comportare effetti *in malam partem* la disciplina censurata non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 111 Cost., ma è frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio *nemo tenetur se detegere*, situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di «corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa» va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale (v. ordinanze n. 291 e n. 451 del 2002);

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri considerati.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 486

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Tribunale in composizione monocratica - Nuove contestazioni in dibattimento - Trasferimento del processo al tribunale in composizione collegiale - Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento anziché al pubblico ministero - Impossibilità per l'imputato di accedere ai riti alternativi - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 521-*bis*, in relazione agli artt. 516 e 517.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 521-*bis* del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 516 e 517 dello stesso codice, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 23 ottobre 2001, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-*bis* del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 516 e 517 dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, in caso di nuova contestazione nel corso del dibattimento celebrato dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il processo debba essere trasmesso al tribunale in composizione collegiale»;

che il rimettente premette:

che il giudice dell'udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per il delitto di rapina dinanzi al tribunale in composizione monocratica, che nel corso del dibattimento, a seguito dell'esame della persona offesa, il pubblico ministero aveva contestato all'imputato l'aggravante della minaccia con l'uso delle armi, e che, essendo la fattispecie così diversamente qualificata attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, gli atti erano stati trasmessi al pubblico ministero, che, investito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare, rilevato che «non poteva ritenersi verificata una regressione alla fase precedente, essendo già stata validamente celebrata l'udienza preliminare e non potendosi pertanto rinnovare la stessa in ordine al solo elemento dell'aggravante» aveva restituito gli atti al pubblico ministero, il quale li aveva poi nuovamente trasmessi al tribunale in composizione monocratica;

che nella situazione considerata l'omessa previsione di un meccanismo di regressione del procedimento si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in base ai principi espressi nelle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 dalla Corte costituzionale che, in riferimento alla disciplina anteriore alla riforma introdotta dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ebbe ad affermare che rientrava nella facoltà dell'imputato chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena *ex* art. 444 cod. proc. pen. o proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* cod. pen. relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento;

che in particolare la Corte, con la sentenza n. 265 del 1994, ritenne che, ove la nuova contestazione concernesse un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero l'imputato avesse tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione della pena in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato doveva essere rimesso in termini per chiedere il patteggiamento;

che, sebbene la specifica ipotesi della contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante non sia mai stata presa in considerazione dalla Corte, ad avviso del rimettente i principi affermati nelle sentenze sopra menzionate non potrebbero non estendersi anche a questo caso, sempre che la circostanza aggravante concerna fatti che, come nella specie, già risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale;

che, pur conservando tali principi la loro valenza nel nuovo sistema, ora non sarebbe più possibile fare applicazione della richiamata pronuncia della Corte n. 265 del 1994, «che prevedeva la possibilità per l'imputato di poter esercitare nuovamente la facoltà di richiedere l'applicazione della pena, oltre il limite della dichiarazione di apertura del dibattimento, alla medesima autorità giudiziaria dinanzi alla quale tale termine era spirato», in quanto l'anticipazione all'udienza preliminare del termine per la richiesta di applicazione della pena ha escluso «dalle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale la celebrazione del patteggiamento»;

che inoltre, per effetto della nuova disciplina dell'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, si verificherebbe un'ulteriore disparità di trattamento rispetto a quella allora censurata dinanzi alla Corte;

che infatti, ove l'udienza preliminare non si sia svolta perché non prevista e a seguito di nuova contestazione la competenza spetti al tribunale in composizione collegiale, l'art. 521-bis cod. proc. pen. prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero, consentendo all'imputato di rivalutare la propria posizione processuale e di richiedere «eventuali riti alternativi (e dunque anche il giudizio abbreviato)», mentre, quando il giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica consegue alla celebrazione dell'udienza preliminare, la medesima norma impone la trasmissione degli atti direttamente al tribunale in composizione collegiale, impedendo così all'imputato di accedere ai riti alternativi;

che anche in quest'ultimo caso, secondo il giudice *a quo*, dovrebbe essere invece prevista «la rimessione del processo dinanzi all'unico giudice attualmente competente alla celebrazione dei riti alternativi» poiché sarebbe questa la soluzione «più omogenea al sistema vigente delle preclusioni processuali in materia»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di dedurre, che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Considerato che il rimettente censura l'art. 521-bis del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 516 e 517 dello stesso codice, nella parte in cui prevede che in caso di nuove contestazioni in dibattimento e, in particolare, di contestazione di una circostanza aggravante *ex* art. 517 cod. proc. pen. — il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato l'udienza preliminare era prevista e si è ritualmente tenuta;

che ad avviso del giudice *a quo* tale disciplina, in forza della quale deve essere disposta la trasmissione degli atti direttamente al giudice del dibattimento anziché al pubblico ministero, contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché priva l'imputato della possibilità di accedere, in ordine al fatto diversamente contestato, ai riti alternativi, che devono essere chiesti a pena di decadenza nella fase dell'udienza preliminare;

che, inoltre, la norma censurata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra imputati a seconda che la *vocatio in ius* sia avvenuta con decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare o con citazione diretta, in quanto solo in questo secondo caso, mediante la prevista restituzione degli atti al pubblico ministero, l'imputato è posto in condizione di chiedere i riti alternativi nella nuova udienza preliminare;

che il rimettente muove dal presupposto che il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 51 del 1998 e dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, e successive modifiche, preclude di presentare richiesta di applicazione della pena al tribunale in composizione collegiale e non consente la restituzione nel termine dell'imputato avanti a tale organo, sulla falsariga della soluzione seguita dalla sentenza n. 265 del 1994, e ritiene che, per porre rimedio ai denunciati vizi di illegittimità costituzionale, dovrebbe essere prevista la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nell'ipotesi in cui l'udienza preliminare si sia già tenuta;

che la soluzione prospettata è tuttavia eccentrica e incongrua rispetto all'attuale sistema, che conosce, contrariamente a quanto ritiene il rimettente, ipotesi in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena (artt. 446 e 451, comma 5, nonché art. 448 cod. proc. pen.) e che, anche per quanto riguarda l'inosservanza delle regole di attribuzione dei reati (artt. 33-*quinquies* e seguenti cod. proc. pen.), è complessivamente improntato, per evidenti ragioni di speditezza e di economia processuale, all'opposto principio di non regressione del procedimento;

che le sentenze di questa Corte n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995, citate dal rimettente, avevano individuato nella restituzione nel termine avanti allo stesso giudice il rimedio idoneo a conciliare il rispetto del diritto di difesa e del principio di eguaglianza con le esigenze di economia processuale nelle ipotesi in cui la nuova contestazione fosse intervenuta dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segnava allora il limite preclusivo per la richiesta di patteggiamento;

che in particolare questa Corte nella sentenza n. 265 del 1994 aveva affermato che il patteggiamento «è una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza che non richiede particolari procedure e che pertanto, proprio per tali sue caratteristiche, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso il dibattimento» e, richiamando la sentenza n. 101 del 1993, aveva ricordato che «nei casi in cui la inosservanza del termine per formulare la richiesta di applicazione della pena “sia stata determinata da un evento non evitabile dall'interessato” è possibile fare applicazione dell'istituto della restituzione nel termine; e che, in tali ipotesi, “nulla impedisce che il rito speciale in esame (...) trovi collocazione nel corso del dibattimento”, subendo, tuttavia, “un inevitabile adattamento ricavabile dal sistema”»;

che, a prescindere dalla possibilità di estendere i principi ora ricordati in tema di contestazione in dibattimento di un fatto diverso e di un reato concorrente alla ipotesi della contestazione di una circostanza aggravante, il mutamento del quadro normativo non comporta che siano da ritenere superate la *ratio* e la portata delle sentenze menzionate dal rimettente, tanto più ove si consideri, da un lato, che l'attuale ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponde essenzialmente, nell'intenzione del legislatore, a ragioni di speditezza processuale, dall'altro che tali ragioni sono oggi assistite dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo enunciato nel secondo comma dell'art. 111 Cost.;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 516 e 517 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 487

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti acquisiti o trasmessi privi della certificazione di autenticità - Inutilizzabilità - Prospettato contrasto con il principio di conformazione dell'ordinamento alle «norme generalmente riconosciute» (per violazione di una consuetudine internazionale) e con il principio del contraddittorio tra le parti - Questione già oggetto di esame e dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 729, comma 1, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
- Costituzione, artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), promossi con due ordinanze del 22 novembre 2001 dal Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame, iscritte ai nn. 163 e 164 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che con due distinte ordinanze di contenuto pressoché identico, emesse il 22 novembre 2001, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame, ha sollevato, in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen., riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria»;

che le questioni sono sorte nell'ambito di due distinti procedimenti incidentali di riesame di due diverse ordinanze cautelari, emesse entrambe il 20 luglio 2001 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola nei confronti di persone indagate per il delitto di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

che i giudici a *quibus* — rilevato che la difesa degli imputati ha eccepito la «inutilizzabilità delle registrazioni (nastri) trasmesse dall'autorità giudiziaria tedesca, perché pervenute al di fuori della procedura di rogatoria

e, altresì, l'inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite in Germania e inviate dalla stessa autorità, per mancanza della richiesta attestazione di conformità all'originale» e che l'ipotesi accusatoria si fonda esclusivamente su atti pervenuti in copia dalla Germania, in esecuzione di una rogatoria internazionale e sprovvisti dell'attestazione di conformità — osservano che «la rilevanza delle questione di illegittimità costituzionale discende dalla riconducibilità della eccezione proposta dalla difesa nell'ambito di operatività dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367»;

che i giudici rimettenti — posto che l'art. 9 della legge n. 367 del 2001, ha modificato il primo comma dell'art. 696 del codice di procedura penale, inserendo tra le fonti di diritto internazionale dirette a disciplinare la cooperazione giudiziaria l'espresso richiamo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) — rilevano che la nuova disciplina avrebbe imposto «l'osservanza anche dell'art. 3, comma 3, in conformità al suo enunciato testuale»;

che gli stessi giudici osservano che tale precetto sarebbe richiamato espressamente dall'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 367 del 2001, là dove prevede, per qualsiasi «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero», la sanzione processuale dell'inutilizzabilità; sanzione, quest'ultima, — ad avviso dei giudici rimettenti — rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e sanabile solo mediante rinnovazione dell'atto, «laddove possibile», tenuto conto anche della disposizione del comma 1-ter dello stesso art. 729;

che, ad avviso dei Tribunali rimettenti, la nuova disciplina avrebbe ripristinato il significato originario del precetto contenuto nel citato art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e, in tal modo, avrebbe contraddetto una «consuetudine internazionale» formata tra tutti gli Stati firmatari — da ricondurre nell'ambito delle «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» alle quali, in virtù del principio contenuto nell'art. 10 della Costituzione, «l'ordinamento giuridico deve conformarsi» — in applicazione della quale gli atti conseguenti all'esecuzione, allorché non siano «formati dall'Autorità che ha eseguito la rogatoria», sarebbero «sempre restituiti in fotocopia senza autenticazione e con la sola attestazione da parte dell'Autorità richiesta — contenuta nella nota di accompagnamento — che la rogatoria viene restituita evasa», e così sarebbe garantita «la corrispondenza del materiale trasmesso alla domanda rogatoria»;

che, così interpretato l'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe in contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione, poiché violerebbe una consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione del citato art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, e in contrasto con l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui violerebbe il principio del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi, chiedendo che le questioni di legittimità siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, sollevata in riferimento a parametri costituzionali coincidenti, e sotto profili pressoché identici, devono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che i giudici a *quibus* dubitano — in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di Convenzione in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria;

che, secondo i giudici rimettenti, dall'espresso rinvio, che risulterebbe dagli articoli 729, comma 1, e 696, comma 1, cod. proc. pen., alle regole della «Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959», dovrebbe conseguire l'inutilizzabilità dei documenti privi della certificazione di autenticità, perché trasmessi dallo Stato richiesto in violazione dell'art. 3 della Convenzione del 1959 che imporrebbe la trasmissione dei documenti «in originale» o, in mancanza, in copia munita di «certificato di conformità»;

che — ad avviso dei rimettenti — l'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, avrebbe ripristinato un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1959, superata da quella consuetudinaria, in base alla quale gli atti conseguenti all'esecuzione, allorché non siano «formati dall'Autorità che ha eseguito la rogatoria», sarebbero «sempre restituiti in fotocopia senza autenticazione e con la sola attestazione da parte dell'Autorità richiesta — contenuta nella nota di accompagnamento — che la rogatoria viene restituita evasa», e così sarebbe garantita «la corrispondenza del materiale trasmesso alla domanda rogatoria»;

che, con ordinanza n. 315 del 2002, questa Corte si è già pronunciata sulla questione, dichiarandone la manifesta inammissibilità;

che le ordinanze di rimessione, entrambe emesse in data anteriore alla citata decisione, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni tali che possano condurre la Corte a conclusioni differenti;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), sollevate dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 488

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida di motocicli - Guida di motociclo di oltre 125 centimetri cubici con patente B, anziché con patente A - Sanzioni - Omessa differenziazione rispetto alla più grave fattispecie di guida senza patente - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 2001 dal giudice di pace di Sorgono, nel procedimento civile vertente tra Andrea Murru e la Prefettura di Nuoro, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 12 dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 dicembre 2001, il giudice di pace di Sorgono ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo di oltre 125 centimetri cubici con patente di categoria B [...] da quella di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna»;

che il rimettente: (a) richiamata la sentenza n. 3 del 1997 di questa Corte, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 116, comma 13, del codice della strada, nella parte in cui prevedeva una sanzione penale per coloro che, in possesso della patente di categoria B (abilitante alla guida di motocicli fino a 125 centimetri cubici e fino a 11 cavalli di potenza), avessero condotto motocicli con caratteristiche superiori, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che, anch'essi in possesso della sola patente di categoria B, avessero

condotto autoveicoli di categoria superiore (come autobus e autosnodati), essendo questi puniti, secondo l'art. 125, comma 3, del codice della strada, soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, e (b) rilevata l'intervenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente (art. 116, comma 13, codice della strada) a opera dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ritiene che, pur dopo la citata depenalizzazione, persista, nella disciplina contenuta nello stesso art. 116, comma 13, una ingiustificata discriminazione, poiché tale norma stabilisce, per la fattispecie di guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici con la sola patente B (anziché la prevista patente A), una sanzione amministrativa pecuniaria — equivalente a quella prevista per la guida senza patente — da quattro a sedici milioni di lire, «enormemente più severa» rispetto a quella (da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento) prevista, al tempo dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 125 dello stesso codice per l'«analogo» comportamento di chi, con la patente B, conduca un automezzo per il quale sia richiesta una patente superiore;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza del giudice di pace di Sorgono non contiene elementi idonei a dimostrare la sussistenza del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata, poiché non fornisce alcuna indicazione sui fatti che sono oggetto del giudizio cui il rimettente è chiamato;

che per tale omissione, che si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione, quest'ultima deve essere dichiarata, secondo il costante orientamento di questa Corte (per tutte, ordinanze n. 418 e n. 385 del 2002; n. 567 e n. 495 del 2000), manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Sorgono, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 489

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Testimonianza indiretta - Divieto agli ufficiali di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni assunte dai testimoni (a norma degli artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Asserita differenziazione priva di giustificazione, rispetto alla testimonianza indiretta dei testimoni «comuni», con incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giusto processo - Questione già oggetto di esame - Assenza di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 15 gennaio 2002, dalla Corte di assise di Perugia con ordinanza in data 8 novembre 2001 e dal Tribunale di Varese con ordinanza del 13 novembre 2001, rispettivamente iscritte al n. 140, al n. 145 e al n. 207 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 14 e n. 19 dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente in data 15 gennaio 2002 e 13 novembre 2001, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Varese hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a)* e *b)*, dello stesso codice;

che con ordinanza in data 8 novembre 2001 la Corte di assise di Perugia ha sollevato analoga questione in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost;

che tutti i rimettenti premettono che nel corso dell'esame dibattimentale di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria il pubblico ministero aveva rappresentato la necessità che i testi riferissero sul contenuto delle dichiarazioni assunte da persone informate sui fatti o dai denunciati a norma degli articoli 351 e 357, comma 2, lettera *b)*, codice di procedura penale, e che la difesa degli imputati si era opposta, invocando il divieto stabilito dal comma 4, dell'art. 195, codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della legge 1^o marzo 2001, n. 63;

che a parere dei rimettenti tale divieto costituirebbe una sostanziale riproduzione di quello previsto nell'originaria formulazione dell'art. 195, comma 4, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992;

che la disposizione introdotta dalla legge n. 63 del 2001 sarebbe perciò affetta dai medesimi vizi ravvisati dalla Corte con la citata sentenza e, in particolare, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., introducendo un'ingiustificata differenziazione tra la disciplina applicabile alla testimonianza indiretta resa da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e quella prevista per la testimonianza indiretta dei testimoni «comuni»;

che ad avviso della Corte di assise di Perugia la norma violerebbe inoltre l'art. 24 Cost. sotto il profilo della «preclusione all'acquisizione di elementi utili anche alla difesa»;

che, d'altra parte, la disciplina censurata non troverebbe alcuna giustificazione nei principi del giusto processo, enunciati dal nuovo art. 111 Cost., a cui la legge n. 63 del 2001 ha dato attuazione, dal momento che la deposizione del testimone ufficiale o agente di polizia giudiziaria non si sottrarrebbe al contraddittorio neppure ove dovesse vertere su circostanze riferite *de relato*, in quanto apprese nel corso di attività di indagine soggetta all'obbligo di verbalizzazione;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni vengano dichiarate infondate, riportandosi all'atto di intervento prodotto nel giudizio instaurato con ordinanza iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2001 e deciso dalla Corte con la sentenza n. 32 del 2002.

Considerato che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a)* e *b)*, dello stesso codice;

che la norma censurata violerebbe gli articoli 3 e 24 della Costituzione per le medesime ragioni poste a fondamento della sentenza n. 24 del 1992 e, in particolare, per l'irragionevole disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli appartenenti alla polizia giudiziaria rispetto a quella dei testimoni «comuni», e perché potrebbe, in ipotesi, precludere l'acquisizione «di elementi utili anche alla difesa»;

che, investendo le questioni la medesima norma, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte ha esaminato, anche in relazione ad altri parametri costituzionali, analoghe questioni, sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto dalla sentenza n. 24 del 1992, dichiarandole non fondate, in riferimento all'art. 3 Cost. con la sentenza n. 32 del 2002 e manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. con le ordinanze n. 292, n. 293 e n. 325 del 2002;

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dai Tribunali di Milano e di Varese e dalla Corte di assise di Perugia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 490

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenze nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con i principi di imparzialità e terzietà - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia con ordinanza del 23 ottobre 2001, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto»;

che il giudice *a quo* premette: di procedere nei confronti di due soggetti imputati, in concorso tra loro, del reato di traffico di sostanze stupefacenti; di avere pronunciato sentenza nei confronti di un imputato a seguito di giudizio abbreviato; di proseguire l'udienza preliminare per la trattazione della posizione dell'altro imputato, «concorrente nel medesimo fatto»;

che, ad avviso del rimettente, tale situazione sarebbe «del tutto simile» a quella presa in considerazione dalla sentenza n. 376 del 1996 (*recte*: 371 del 1996), con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità sia già stata comunque valutata»;

che il rimettente ritiene che l'orientamento della Corte, «secondo cui non sono ravvisabili eventuali cause di incompatibilità in capo al giudice dell'udienza preliminare» non sia più condivisibile dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, grazie alle quali il giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare è stato trasformato in un vero e proprio «apprezzamento sul merito dell'accusa non diverso da quello espresso in altri momenti processuali ritenuti suscettibili di incidere sulla terzietà e imparzialità del giudice chiamato in seguito a valutare la medesima *res iudicanda*»;

che, al riguardo, il rimettente rileva che la stessa Corte ha preso atto di queste profonde innovazioni normative, dichiarando con la sentenza n. 224 del 2001 l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza poi annullata nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto;

che la disciplina censurata si porrebbe quindi in contrasto con:

— l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento con la situazione «del tutto analoga» per la quale è già stata dichiarata, con la sentenza n. 371 del 1996, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen;

— l'art. 24 Cost., in quanto il diritto di difesa dell'imputato sarebbe compromesso dalla precedente valutazione del materiale probatorio effettuata in sede di pronuncia della sentenza emessa a carico del coimputato;

— l'art. 111 Cost., perché i principi di imparzialità e terzietà verrebbero ad essere compromessi dalla naturale propensione del giudice a «confermare precedenti valutazioni già espresse» in ordine alla medesima *res iudicanda*.

Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia chiede a questa Corte una pronuncia che estenda la sfera di operatività dell'istituto dell'incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia già pronunciato a seguito di giudizio abbreviato sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo reato;

che effettivamente, come rileva il rimettente, sia con la sentenza n. 224 del 2001, menzionata dal giudice *a quo*, sia con la successiva sentenza n. 335 del 2002 questa Corte ha affermato che l'udienza preliminare è divenuta «un momento di “giudizio” e pertanto, ove ne sussistano i presupposti, rientra nelle previsioni dell'art. 34 cod. proc. pen. che dispongono «l'incompatibilità a giudicare del giudice che abbia già giudicato sulla medesima *res iudicanda*»;

che peraltro con riferimento alla situazione, oggetto del presente giudizio, di concorso di più persone nel reato, questa Corte ha costantemente affermato che alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, salvo l'ipotesi estrema, presa in esame dalla sentenza n. 371 del 1996, in cui la posizione del concorrente nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisca «elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti»;

che nel caso di specie non si versa in questa peculiare situazione e non vi è pertanto motivo di discostarsi dall'indirizzo, costantemente seguito da questa Corte, secondo cui se il pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività compiute in un procedimento diverso, a carico di altri soggetti, il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricsuzione (v. sentenze n. 283 e n. 113 del 2000 e ordinanza n. 441 del 2001, nonché le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997);

che pertanto, tenuto conto del diverso ambito di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, parimenti preordinati, rispettivamente all'interno del medesimo procedimento e in procedimenti diversi, alla piena tutela del giusto processo, la questione va dichiarata manifestamente infondata (v. da ultimo ordinanza n. 367 del 2002, relativa ad una situazione di fatto simile a quella oggetto del presente giudizio).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 491

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati a citazione diretta - Formulazione della imputazione, in caso di rigetto di richiesta di archiviazione (dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari) - Mancanza del previo invio all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini - Prospettato contrasto con il principio del valido esercizio dell'azione penale e con il diritto di difesa - Questione identica ad altra già oggetto di esame - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 409, comma 5, 415-bis, e 552, comma 2 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, 101 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 19 febbraio 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di B.G., iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 552, comma 2, e 415-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta — in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice —, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse;

che il giudice rimettente muove dal rilievo secondo il quale l'art. 415-bis cod. proc. pen. «pare, di fatto, precludere al giudice per le indagini preliminari il concreto esercizio dell'obbligo conferitogli dalla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 409 cod. proc. pen.» e cioè l'ordine, al pubblico ministero, di formulare l'imputazione, nel caso di richiesta di archiviazione non accolta;

che, infatti, secondo il giudice *a quo*, il mancato invio dell'avviso di conclusione delle indagini prima della relativa scadenza — adempimento la cui omissione provoca, a norma dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio — determinerebbe l'esercizio di un'azione penale «geneticamente viziata», poiché il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, sarebbe tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio senza aver dato tempestivamente all'imputato l'obbligatorio avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;

che risulterebbe pertanto violato l'art. 112 della Costituzione, in quanto il pubblico ministero verrebbe determinato «ad un esercizio dell'azione penale radicalmente nullo»;

che, inoltre, la normativa denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen. priverebbe l'indagato «di un momento difensivo di assoluta rilevanza»; e, infine, risulterebbe leso anche l'art. 101, secondo comma, della medesima Carta, in quanto il giudice — di fronte ad una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini di indagine — «non potrebbe adempiere al dovere di sollecitare l'esercizio dell'azione penale validamente esperibile»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione sollevata dal medesimo giudice, ha già avuto modo di disattendere la fondatezza delle censure (v. ordinanza n. 460 del 2002), osservando che, diversamente da quanto presupposto dal giudice *a quo*, la lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso di cui all'art. 415-*bis* del codice di rito deve essere notificato all'indagato soltanto nella ipotesi in cui il pubblico ministero non debba «formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411»;

che, d'altra parte, l'esigenza di assicurare una fase di «contraddittorio» tra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini — cui è preordinato l'avviso in questione — in tanto si giustifica, in quanto «il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale»; giacché, altrimenti, «si determinerebbe un anomalo “controllo” dell'indagato in vista di un'eventuale richiesta di archiviazione, non soltanto del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura “anticipato” rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari»;

che, viceversa, ove ricorra — come nel procedimento *a quo* — «una ipotesi di esercizio della azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di “inazione” del pubblico ministero non possa trovare accoglimento»;

che, pertanto, dalla erroneità delle premesse interpretative, deriva la già affermata manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 492

Ordinanza 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale - Carenza assoluta di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 93, comma 7.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 30 novembre 2001 dal giudice di pace di Cavalese nel procedimento civile vertente tra Misconel S.r.l. e il Commissario del governo per la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 30 novembre 2001, il giudice di pace di Cavalese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale;

che il rimettente ritiene la questione, «così come sollevata dall'opponente», rilevante, in quanto il giudizio sottoposto al suo esame «non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale»;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* richiama «per espresso il contenuto delle note di udienza» depositate dall'opponente medesimo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, con riferimento alla rilevanza della questione e alla sua non manifesta infondatezza, il giudice di pace di Cavalese si limita a richiamare integralmente il contenuto delle note depositate in udienza dall'opponente, senza specificare quali siano le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (*cfr.*, tra le molte, ordinanze n. 8 del 2002; n. 556 del 2000; n. 425 del 2000; n. 279 del 2000; n. 173 del 2000), l'ordinanza di rimessione deve contenere tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata, nonché la non manifesta infondatezza della censura mossa: deve, in particolare, esplicitare le ragioni che hanno indotto il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata;

che dunque il giudice *a quo* non può limitarsi, come nel caso in esame, a rinviare *per relationem* al contenuto di un atto della parte privata;

che pertanto, stante l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. n. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Cavalese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 493

Sentenza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Chiusura - Decreto di rigetto della istanza di chiusura del fallimento - Irreclamabilità dinanzi alla Corte d'appello - Irrazionale diversità di trattamento (rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura), con incidenza sulla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- R.D. 16 aprile 1942, n. 267, art. 119.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma, 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza del 12 dicembre 1997 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mazzella Angela e il Fallimento Duomar s.n.c. ed altra iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Napoli, chiamata a giudicare del reclamo proposto da Angela Mazzella avverso il decreto del tribunale fallimentare, con il quale era stata respinta l'istanza di chiusura del suo fallimento, ha sollevato, con ordinanza in data 12 dicembre 1997, questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui «esclude dalla reclamabilità il provvedimento di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento», in riferimento agli articoli 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

2. — La Corte rimettente premette che, in conformità all'orientamento della Corte di cassazione, l'art. 119 della legge fallimentare va interpretato — data «la chiarezza ed inequivocità del dato normativo» — nel senso che il reclamo, dalla medesima norma previsto, è proponibile esclusivamente contro il decreto con il quale il tribunale dichiara la chiusura del fallimento, e non anche contro il provvedimento con il quale esso rigetta la relativa istanza.

Ritiene non condivisibile l'interpretazione, «costituzionalmente orientata», suggerita da una parte della dottrina, secondo cui la norma consentirebbe, nondimeno, il reclamo contro il provvedimento negativo, ostandovi il chiaro disposto normativo e non essendo pertinente il richiamo alla disciplina comune dei procedimenti in camera di consiglio, contenuta nel codice di rito (segnatamente all'art. 739 cod. proc. civ., che prevede la reclamabilità dei decreti camerali), attesa la specialità della legge fallimentare.

3. — Quanto alla rilevanza della questione, la Corte rimettente osserva che, sulla base dell'interpretazione accolta, il reclamo della Mazzella sarebbe precluso, perché inammissibile, mentre, ove fosse rimosso il limite posto dalla norma, l'impugnativa potrebbe essere esaminata nel merito.

4. — Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente osserva che la diversità del regime di impugnazione del provvedimento reso dal tribunale sull'istanza di chiusura del fallimento, a seconda del suo contenuto, positivo o negativo, comporta una sperequazione, *secundum eventum litis*, tra i soggetti (normalmente i creditori ed il curatore) che si dolgono del provvedimento di chiusura (ai quali è dato il reclamo) e quelli (segnatamente i falliti) che hanno interesse alla chiusura del fallimento (cui il reclamo è negato).

Tale discriminazione — sostiene la Corte — non trova un'appagante e razionale giustificazione e viola il principio di uguaglianza delle parti e la garanzia della difesa in ogni stato e grado del giudizio.

In particolare, essa rileva che, a riequilibrare le posizioni delle parti, non basta la possibilità della riproposizione allo stesso tribunale dell'istanza di chiusura, anche sulla base degli stessi motivi già disattesi, poiché tra i due rimedi (reclamabilità e riproponibilità dell'istanza) non vi è equivalenza, per l'evidente maggior garanzia assicurata dalla «alterità» del giudice del gravame (come osservato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 20 giugno 1994, a proposito del reclamo *ex art. 669-terdecies* cod. proc. civ. avverso il provvedimento di diniego della misura cautelare).

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Napoli dubita — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — della legittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

2. — La questione è fondata.

Poiché il rimettente — con motivazione confortata dall'orientamento della dominante giurisprudenza di legittimità e di merito — esclude l'interpretazione della norma denunciata secondo la quale il provvedimento che decide sull'istanza di chiusura sarebbe sempre reclamabile, è indubbia l'illegittimità costituzionale di una norma che, senza alcuna ragionevole giustificazione, consente o nega la proposizione del reclamo *secundum eventum litis*.

Ribadito il principio, enunciato nella sentenza n. 253 del 1994 a proposito del reclamo cautelare, secondo il quale non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che già l'abbia respinta e reclamabilità davanti ad altro giudice, è evidente come il diniego dell'espe-ribilità del reclamo si risolva, per chi abbia visto respingere la sua istanza di chiusura, in un trattamento ingiustifi-catamente deteriore rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura.

Non essendo qualitativamente diversi — e, quindi, suscettibili di diversa protezione — gli interessi di chi insta per la chiusura del fallimento e di chi ad essa si oppone (come dimostra, a tacer d'altro, la circostanza che la giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso *ex art. 111 Cost.* avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo e, pertanto, di revoca della chiusura) l'irreclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza (peraltro, ritenuto non ricorribile *ex art. 111 Cost.*) viola sia l'art. 3, per l'irrazionalità del diverso trattamento riservato a situazioni soggettive speculari ma meritevoli di paritaria considerazione, sia l'art. 24 Cost., per la compressione degli stru-menti di tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse alla chiusura del fallimento.

Le considerazioni appena svolte circa l'irrazionalità della norma vigente per il fallimento sono confortate dal confronto con l'omologa disciplina dell'amministrazione straordinaria, la quale prevede la reclamabilità alla Corte d'appello del decreto sia che disponga sia che neghi la chiusura della procedura (*cfr.* il combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 71, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267 (Disciplina del falli-mento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fal-limento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 494

Sentenza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione naturale - Figli incestuosi - Esclusione della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e delle relative indagini, nei casi in cui è vietato il riconoscimento dei figli incestuosi - Irrazionale discriminazione, in contrasto con il divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali e con i doveri dei genitori al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei propri figli - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. civ., art. 278, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, terzo comma; convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 7 e 8.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278, primo comma, e 251, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 2002 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra L. C. e E. F. e altre, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 4 luglio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 251, primo comma, e 278, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi», per violazione degli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), non ratificata.

2. — La Corte rimettente è chiamata a decidere su ricorso proposto da L. C. per la cassazione di un decreto della Corte d'appello di Roma in data 25 marzo - 25 maggio 1999, che, confermando a sua volta un precedente decreto del Tribunale di Roma in data 12-14 marzo 1998, aveva rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente rivolta alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti di B. C.

La Cassazione rileva preliminarmente che: 1) il Tribunale di Roma, con il citato decreto del 12-14 marzo 1998, aveva respinto, in applicazione dell'art. 251 cod. civ., la domanda di L. C. volta ad ottenere la dichiarazione di ammissibilità dell'azione per l'accertamento giudiziale di paternità di B. C., deceduto (in data 3 settembre 1995), in quanto, essendo stato accertato che il presunto padre e la madre del ricorrente erano fratelli uterini e che avevano vissuto, durante l'infanzia, nella stessa abitazione, non risultavano elementi probatori che potessero accreditare l'ipotesi dell'ignoranza del rapporto di parentela intercorrente tra loro; 2) L. C. aveva proposto reclamo contro il citato decreto, sostenendo che: a) non vi sarebbe prova della conoscenza, da parte di sua madre e di B. C., del vincolo parentale che li legava; b) sarebbero, invece, sufficienti le prove della paternità di B. C., in particolare in considerazione del comportamento tenuto nei confronti dello stesso reclamante; 3) la Corte d'appello di Roma, con il citato decreto del 25 marzo - 25 maggio 1999, aveva respinto il reclamo osservando che era stato documentalmente provato che B. C. e la madre del ricorrente erano fratelli uterini e che avevano convissuto, con la loro madre, dal 1936 al 1947, cosicché non poteva esservi dubbio che, al momento dell'eventuale concepimento del reclamante, essi fossero a conoscenza del rapporto di parentela che intercorreva tra di loro, concludendo pertanto nel senso che risultava preclusa, secondo quanto dispone l'art. 278 cod. civ., qualsiasi indagine sulla paternità di L. C. nei confronti di B. C.; 4) L. C. aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello, lamentando (con il primo e il terzo motivo di impugnazione) la violazione e falsa applicazione del citato art. 278 cod. civ., il difetto di motivazione e l'errata valutazione della buona fede del genitore e prospettando (con il secondo motivo di impugnazione) questione di legittimità costituzionale degli artt. 251, primo comma, e 278, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

3. — Ad avviso della Cassazione rimettente, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, poiché: a) l'art. 278 cod. civ. preclude le indagini sulla paternità nei casi in cui, a norma dell'art. 251 dello stesso codice, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato; b) nella fattispecie ricorre uno di quei casi, poiché B. C. e la madre del ricorrente erano fratelli uterini; c) il giudice di merito, con valutazione che la Corte di cassazione ritiene «sufficientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, risultando così incensurabile in sede di legittimità», ha escluso che ricorra l'ipotesi di buona fede (ignoranza del vincolo di parentela al tempo del concepimento) che consentirebbe il riconoscimento del figlio incestuoso e dunque renderebbe ammissibili le indagini sulla paternità previste dall'art. 278 cod. civ.; d) che pertanto il primo e il terzo motivo di impugnazione non possono essere accolti; e) che le norme sospettate di incostituzionalità devono essere applicate al fine di decidere sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità.

4. — La questione di legittimità costituzionale sarebbe inoltre non manifestamente infondata, poiché: a) l'art. 30 della Costituzione prevede che la legge assicuri «ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» e detti «le norme e i limiti per la ricerca della paternità»; b) la tutela in questione non è però accordata ai figli incestuosi, che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità; c) le responsabilità, anche penali (*ex art. 564 cod. pen.*), dei genitori incestuosi non giustificano la limitazione dei diritti dei figli, che non possono essere pregiudicati da fatti e scelte a loro non attribuibili; d) il divieto di conseguire il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità naturale non potrebbe giustificarsi neppure alla luce delle esigenze di tutela dei membri della famiglia legittima, esigenze che non hanno d'altronde impedito al legislatore, con la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di sopprimere i limiti alla riconoscibilità dei figli adulterini; e) le stesse esigenze, «se esistessero», dovrebbero impedire il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale anche nei casi di buona fede e di matrimonio dichiarato nullo (ipotesi in cui l'art. 251 cod. civ., derogando al divieto, consente invece il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale) e quando vi sia stato ratto o violenza sessuale (ipotesi in cui il giudice, secondo l'art. 278 cod. civ., può ammettere le indagini sulla maternità o paternità dei figli incestuosi); f) la citata norma costituzionale giustificerebbe una limitazione del riconoscimento, o della dichiarazione giudiziale di paternità, solo per specifiche esigenze di tutela dell'interesse del figlio, non per la necessità di evitare occasioni di scandalo; g) l'art. 278, primo comma, cod. civ., in relazione all'art. 251, primo comma, cod.

civ., contrasterebbe anche con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, sia perché violerebbe il diritto del figlio all'identità personale — riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge n. 176 del 1991 — privandolo della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia, sia perché lederebbe il principio di uguaglianza, dato che i figli incestuosi, pur trovandosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi (non essendo loro addebitabile l'unico elemento di differenziazione, consistente nel rapporto di parentela tra i genitori), sono assoggettati a una disciplina diversa; h) l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (firmata ma non ratificata dall'Italia), prevede che la paternità di qualsiasi figlio nato fuori del matrimonio possa essere accertata o stabilita in via giudiziaria o mediante riconoscimento volontario.

Precisa infine la rimettente che le disposizioni censurate, per la chiarezza della loro formulazione, non consentono una diversa interpretazione, tale da superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, e dell'art. 251, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi». Ritiene il giudice rimettente che l'anzidetto divieto contrasti con gli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, oltre che con l'art. 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e con l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), firmata ma non ratificata dall'Italia.

2. — I termini della questione così sottoposta all'esame di questa Corte devono essere precisati come segue.

a) L'art. 278, primo comma, del codice civile, nel prevedere i casi in cui le indagini sulla paternità e sulla maternità dei «figli incestuosi» non sono ammesse, rinvia ai casi in cui il riconoscimento di tali figli è vietato a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile. Questa tecnica di legiferazione e l'intreccio normativo che ne deriva si riflettono sulla formulazione della questione sollevata, riguardante due norme contenute in distinte sezioni della disciplina della filiazione naturale, dedicate rispettivamente alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269 e seguenti) e al riconoscimento da parte dei genitori (artt. 250 e seguenti). La questione, peraltro, investe esclusivamente un aspetto della disciplina relativa alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Ciò risulta dall'oggetto del giudizio davanti al giudice rimettente (riferito nella narrativa dei fatti di causa) e si riflette nella formula dispositiva dell'ordinanza di remissione (riportata testualmente nel punto 1 di questa motivazione in diritto). Gli stessi parametri costituzionali e i diritti che essi, in ipotesi, proteggono, per come sono configurati e invocati, riguardano, nel rapporto di filiazione, il lato dei figli e non quello dei genitori.

b) La questione che la Corte si trova a decidere concerne, entro l'istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, esclusivamente la previsione dei casi in cui la prova e quindi necessariamente, ancor prima, l'azione non sono ammissibili; la disciplina della titolarità del diritto di azione nel procedimento e la configurazione del procedimento medesimo e, in questo, dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti, restano invece fuori dell'ambito del presente giudizio di legittimità costituzionale.

3. — La questione è fondata.

4. — La disciplina della condizione — per usare l'espressione tuttora impiegata dalla legge — dei figli incestuosi, nati cioè da rapporti sessuali tra soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare, come definita dall'art. 251, primo comma, del codice civile (il matrimonio tra i quali è vietato dall'art. 87 del codice medesimo), è ciò che residua del tradizionale orientamento di radicale disfavore nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio. Da qui, il divieto di attribuire al loro legame biologico con i genitori naturali un valore giuridico formale, tramite riconoscimento o dichiarazione della pubblica autorità. L'originaria tradizione di chiusura rispetto ai diritti

morali dei figli nati fuori del matrimonio, ispirata al codice Napoleone (artt. 171 - 173) e ribadita dalla legislazione italiana unitaria, è stata attenuata e poi superata con riguardo ai figli naturali nati da genitori legati in matrimonio con altra persona. L'art. 252 del codice civile del 1942 ha introdotto il riconoscimento dei figli allora denominati «adulterini», ma solo da parte del genitore che, all'epoca del concepimento, fosse libero da vincoli matrimoniali. La riforma del diritto di famiglia, operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, poi, ha fatto cadere questa limitazione. I figli generati in violazione del dovere di fedeltà coniugale sono stati così resi riconoscibili in ogni caso da parte dei loro genitori naturali e nei confronti di questi ultimi, in forza dell'art. 269 del codice civile, è esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Quanto ai «figli incestuosi», la riforma del 1975 ha mantenuto invece la scelta tradizionale che li esclude dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. L'attuale art. 251, conformemente al corrispondente articolo del codice civile del 1942, stabilisce che «i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori». La stessa cosa, in forza dell'art. 269, vale per la dichiarazione giudiziale. In conseguenza, le indagini sulla paternità o sulla maternità dei figli nati dalle persone anzidette non sono ammesse (art. 278, primo comma, del codice civile). Questi divieti non operano soltanto in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l'ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso di chi ha subito violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato.

I figli nati fuori del matrimonio indicati nell'art. 251, primo comma, del codice civile, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*.

Essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l'azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (art. 279, primo comma, del codice civile). In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l'art. 261 del codice civile, secondo il quale il riconoscimento e (per effetto del primo comma dell'art. 277) la dichiarazione comportano da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, compresa la potestà prevista dall'art. 317-bis; non può operare l'art. 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto o dichiarato assume il cognome del genitore; non possono operare infine le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 del codice civile), essendo previsto invece che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma del ricordato art. 279 del codice civile, spetti un assegno vitalizio (artt. 580 e 594 cod. civ.).

5. — Dalla disciplina testé indicata deriva, in danno della prole nata da genitori legati dai rapporti familiari indicati dall'art. 251 del codice civile, una *capitis deminutio* perpetua e irrimediabile, come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti; una discriminazione compendiate, anche nel lessico del legislatore, nell'espressione «figli incestuosi». La violazione del diritto a uno *status filiationis*, riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali, è evidente e non richiede parole di spiegazione. Nessuna discrezionalità delle scelte legislative, con riferimento al quarto comma dell'art. 30 della Costituzione, che abilita la legge a dettare norme e limiti per la ricerca della paternità, può essere invocata in contrario: non è il principio di uguaglianza a dover cedere di fronte alla discrezionalità del legislatore, ma l'opposto.

Si può aggiungere la seguente annotazione, circa le conseguenze irragionevoli della normativa vigente. Il figlio che intenda richiedere l'adempimento nei propri confronti dei doveri «naturali» che gravano sui suoi genitori — il mantenimento, l'istruzione e l'educazione — dovrebbe esercitare un'azione, quella prevista dall'art. 279 ricordato, che oggi (dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha reso riconoscibili e dichiarabili giudizialmente tutti gli altri figli nati fuori del matrimonio) è riferibile solo ai «figli incestuosi», in quanto solo rispetto ad essi «non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità» (ancorché la giurisprudenza, talora, con interpretazione antiletterale, abbia riconosciuto l'azione in quella norma prevista

anche ai figli naturali riconoscibili ma non riconosciuti o dichiarati). Di conseguenza, il figlio nato da un rapporto tra le persone indicate nell'art. 251, per ottenere l'adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei suoi confronti, si trova nella necessità di proclamare egli stesso la propria condizione di discriminato; a meno che, comprensibilmente, non preferisca invece rinunciare a ciò che a lui, come a ogni figlio, è dovuto, con la conseguenza paradossale, oltretutto, che i genitori — essi sì «incestuosi» — andrebbero totalmente indenni da quella responsabilità alla quale, con la procreazione, sono soggetti, secondo ciò che è sancito come principio, valido rispetto a ogni genere di prole, dall'art. 30, primo comma, della Costituzione (v. sentenza n. 166 del 1998).

6. — L'attribuzione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale ai figli di genitori incestuosi, alla stessa stregua di quanto spetta ai figli naturali riconoscibili, è conforme alla classificazione operata dalla Costituzione. Questa, come avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti oggi vigenti, conosce, all'art. 30, primo e terzo comma, solo due categorie di figli: quelli nati entro e quelli nati fuori del matrimonio, senza ulteriori distinzioni tra questi ultimi. La possibilità di prevedere sub-distinzioni, entro la seconda categoria, è stata tuttavia sostenuta sulla base di due argomenti: a) l'ordine pubblico familiare e b) i diritti dei membri della famiglia legittima.

6. 1. — Come misura di ordine pubblico familiare, la discriminazione dei figli di genitori incestuosi varrebbe a tutela della concezione costituzionale stessa della famiglia, esigente che fatti tanto gravi come quelli di endogamia, dalla «coscienza sociale» considerati alla stregua di attentati all'ordine naturale dei rapporti interpersonali e, a certe condizioni, puniti come reato, restino fuori dell'ordine giuridico e non possano determinare l'attribuzione di *status filiationis*.

La Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29, primo comma), e ciò consente di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l'identità, ciò che avviene, per l'appunto, nel caso dell'incesto. Ma l'adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga soggetti totalmente privi di responsabilità — come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare — non sarebbe giustificabile se non in base a una concezione «totalitaria» della famiglia. Lo stesso codice civile prende in considerazione ipotesi di involontarietà, riferite ai genitori, di fronte alle quali la difesa della famiglia come istituzione si arresta per fare posto alle posizioni individuali: il primo comma dell'art. 251 attribuisce rilievo, ai fini del riconoscimento, alla buona fede dei genitori incestuosi e il secondo comma dell'art. 278 deroga al divieto di indagini sulla paternità e sulla maternità nel caso di forza maggiore (ratto e violenza carnale). La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale di un proprio *status filiationis*, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione. E proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il «principio personalistico» che essa proclama, risulta che il valore delle «formazioni sociali», tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani.

6. 2. — Come misura di protezione della famiglia legittima, il divieto di agire per la dichiarazione della filiazione, con le connesse limitazioni delle indagini sulla paternità e maternità naturali, varrebbe a escludere un evento perturbatore della tranquillità della vita familiare tanto grave, quale è l'ingresso in essa, per atto formale, di figli nati da genitori incestuosi. Il fondamento costituzionale di tale protezione sarebbe il terzo comma dell'art. 30 e la riserva ivi prevista a favore dei diritti dei membri della famiglia legittima.

Senonché tale riserva mal si presta a essere interpretata in modo tanto generico e atecnico, fino a ricomprendervi la protezione di condizioni di serenità psicologica, ciò che potrebbe condurre a negare del tutto il riconoscimento giuridico della filiazione naturale, premessa della tutela che la Costituzione vuole assicurare nel modo più pieno possibile a tutti i figli nati al di fuori del matrimonio. I diritti dei membri della famiglia

legittima, di cui all'art. 30, terzo comma, della Costituzione, sono diritti in senso proprio e il problema della loro compatibilità con la tutela da assicurare ai figli nati fuori del matrimonio nasce logicamente solo in quanto vi sia stata una constatazione formale del rapporto di filiazione. In ogni caso, l'ingresso di figli naturali in un rapporto coniugale e in una vita familiare legittima di per sé non è una violazione di diritti ma un incerto del mestiere di vivere.

7. — Nemmeno varrebbe concepire la disciplina in esame come protezione dell'interesse del figlio medesimo, contro l'eventualità che, con l'accertamento del carattere incestuoso del concepimento, anziché vantaggi possano derivargli nocimenti morali e sociali. L'interesse del figlio a evitare l'accertamento formale del rapporto di filiazione, nel caso dell'azione proposta per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali — quest'ultimo soltanto, si ripete, oggetto del presente giudizio —, è *in re ipsa* protetto dal fatto che il diritto di azione è riconosciuto a lui solo (e, in caso di morte, ai suoi discendenti) (art. 270 del codice civile), mentre, per il figlio minore, possono agire, ma nel suo esclusivo interesse, il genitore esercente la potestà o — previa autorizzazione del tribunale per i minorenni — il tutore (o il curatore speciale) (art. 273, primo comma, del codice civile). Inoltre, se il minore è ultrasedicenne, occorre comunque il suo consenso (art. 273, secondo comma), mentre, se è infrasedicenne, la rispondenza al suo interesse dell'azione promossa è oggetto di valutazione da parte del tribunale per i minorenni (art. 274, primo comma, e sentenza n. 341 del 1990 di questa Corte).

8. — Dall'accoglimento della questione nei termini precisati alla lettera *a*) del punto 2 di questa motivazione in diritto, e quindi dalla conseguente riconosciuta esperibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali nelle ipotesi previste dall'art. 251, primo comma, del codice civile e dalla connessa ammissibilità delle relative indagini — accoglimento che non coinvolge il parallelo divieto di riconoscimento nelle medesime ipotesi — deriva, come conseguenza della presente decisione, che l'art. 269, primo comma, del codice civile, deve essere interpretato (secondo la sua formulazione letterale) nel senso che la paternità e la maternità naturali possono essere dichiarate nelle ipotesi in cui il riconoscimento è ammesso, ma non nel senso reciproco: cioè anche che il riconoscimento sia effettuabile in tutte le ipotesi in cui vi possa essere la dichiarazione giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 495

Sentenza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e minori - Protezione - Indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, nell'ipotesi di parto prematuro - Prospettato contrasto con il principio della parità di trattamento, con quello di protezione della famiglia e della tutela dei minori - Necessaria interpretazione adeguatrice, alla luce della *ratio* della precedente decisione su analoga questione riguardante le lavoratrici in agricoltura (coltivatrici dirette, colone e mezzadre) - Spettanza dell'indennità per la durata complessiva di mesi cinque - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2002 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Furbatto Elena e l'I.N.P.S., iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Franco Jeni per l'I.N.P.S., nonché l'Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Pinerolo, con ordinanza emessa il 22 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo

per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto.

Il giudice *a quo* precisa anzitutto che, non potendosi applicare *ratione temporis* la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), la fattispecie è ancora regolata dalla legge n. 546 del 1987, il cui art. 4 prevede la corresponsione dell'indennità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto; tale norma peraltro non è stata modificata dalla legge n. 53 del 2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), che ha disciplinato le ipotesi di parti prematuri con esclusivo riferimento all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 (Tutela delle lavoratrici madri) e, quindi, alle sole lavoratrici subordinate.

Il rimettente, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale in tema di tutela della maternità (sentenze n. 361 del 2000, n. 270 del 1999 e n. 181 del 1993), afferma che la previsione contenuta nell'art. 4 della legge n. 546 del 1987 sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

Ad avviso del giudice *a quo*, il legislatore, pur potendo differenziare la misura del sostegno economico disposto a favore delle lavoratrici madri in relazione alla natura del rapporto di lavoro, ha riconosciuto il diritto delle lavoratrici autonome a ricevere l'indennità di maternità per il medesimo periodo previsto per le lavoratrici subordinate; ciò nonostante ha poi irragionevolmente omissso di integrare la tutela in relazione alle ipotesi di parto prematuro, intervenendo solo a favore delle lavoratrici subordinate. La lacuna normativa per le ipotesi di parto prematuro, rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 1999, è stata colmata dal legislatore solo per la categoria delle lavoratrici subordinate e non per quella delle lavoratrici autonome, in quanto il comma 4, dell'art. 4 della legge n. 1204 del 1971, introdotto dalla legge n. 53 del 2000, non ha modificato la disciplina prevista dalla legge n. 546 del 1987.

Il rimettente indica poi come *tertium comparationis* l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, il cui tenore letterale sembra attribuire alle lavoratrici autonome il diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto, sia esso prematuro o a termine, e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

In merito alla dedotta violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, il giudice *a quo* ricorda che nella citata sentenza n. 270 del 1999 è stata rilevata la irragionevolezza della rigidità della normativa con riferimento all'ipotesi del parto prematuro, contrastante con il principio della parità di trattamento, con il valore della protezione della famiglia e con quello della tutela del minore. Ad avviso del rimettente, il pregiudizio dei beni protetti dall'art. 31 della Costituzione, interpretato alla luce dei principi enunciati dall'art. 37 della Costituzione, non potrebbe comunque evitarsi, pur essendo la lavoratrice autonoma libera di astenersi dal lavoro anche nel periodo successivo al terzo mese dalla nascita, poiché l'adempimento da parte della donna della sua essenziale funzione familiare imporrebbe di assicurare alla predetta lavoratrice autonoma un adeguato sostegno economico, che disincentivi la precoce ripresa del lavoro a seguito di parto prematuro.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'I.N.P.S., relativamente all'asserita violazione del principio di eguaglianza, non sussiste omogeneità fra le situazioni poste a confronto, poiché per le lavoratrici autonome non è previsto alcun obbligo di astensione dal lavoro, restando libere di proseguire l'attività lavorativa ovvero di sospenderla.

Sarebbe pertanto costituzionalmente legittima una diversa tutela delle due categorie di lavoratrici, che giustifica altresì una diversa imposizione contributiva. Anche perché la diversità di disciplina è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 181 del 1993 ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla mancata estensione alle lavoratrici autonome del diritto all'indennità di maternità nell'ipotesi di astensione anticipata dal lavoro, essendo riservata alla discrezionalità del legislatore la previsione di una disciplina analoga a quella stabilita per le lavoratrici subordinate dall'art. 5 della legge n. 1204 del 1971.

Le stesse considerazioni dovrebbero valere per la questione in esame, che sarebbe infondata anche con riferimento all'art. 31 della Costituzione, non essendovi alcuna lesione dei principi connessi alla tutela della famiglia delle lavoratrici autonome.

La censura prospettata dal giudice *a quo* con riferimento all'art. 37 della Costituzione sarebbe poi inammissibile e infondata, per l'estraneità ai lavoratori autonomi dei precetti in esso contenuti, riguardanti esclusivamente i lavoratori subordinati.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, benché la nuova disciplina contenuta nell'art. 68 del d.lgs. n. 151 del 2001 attesti la volontà del legislatore di migliorare la tutela della maternità delle lavoratrici autonome, prevedendo la corresponsione dell'indennità per i due mesi antecedenti la data effettiva del parto, tuttavia la norma impugnata non presenterebbe i profili di incostituzionalità dedotti dal rimettente, in considerazione della diversità delle situazioni inerenti al lavoro subordinato rispetto a quello autonomo. In particolare, nell'ipotesi di parto prematuro della lavoratrice subordinata, esaminata dalla Corte nella sentenza n. 270 del 1999, il rapporto che si instaura tra la madre ed il bambino potrebbe essere effettivamente compromesso qualora il bambino fosse affidato alle cure della madre quando essa è obbligata a riprendere l'attività lavorativa; l'assenza di tali obblighi nel lavoro autonomo e la minore rigidità nella gestione del lavoro giustificano invece la previsione di una differente disciplina, come ha rilevato la Corte con la sentenza n. 181 del 1993.

La difesa erariale sostiene poi l'erroneità della concezione unitaria dell'indennità di maternità, assunta dal rimettente, rilevando che le indennità antecedenti e successive al parto sono previste con riferimento ad esigenze diverse, sia sotto il profilo sanitario che sociale; pertanto, non sarebbe consentita l'unificazione dell'indennità per il periodo corrispondente alla somma dei due diversi periodi considerati dalla norma.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dal Tribunale di Pinerolo ha ad oggetto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto.

La asserita illegittimità costituzionale dell'anzidetta norma è individuata dal giudice rimettente principalmente nella violazione dell'art. 3 Cost., perché il legislatore, nel riconoscere il diritto all'indennità di maternità delle lavoratrici autonome per lo stesso periodo previsto per le lavoratrici subordinate, avrebbe omesso di integrare la tutela in relazione al parto prematuro, determinando così una disparità di trattamento rispetto alla nuova previsione del d.lgs. n. 151 del 2001; ed inoltre, nella violazione degli artt. 31 e 37 Cost., che impongono la protezione della maternità e del minore, anche con misure economiche, che disincentivino la precoce ripresa del lavoro a seguito del parto prematuro.

2. — La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

3. — L'art. 11 della legge n. 53 del 2000 ha introdotto una nuova previsione per le lavoratrici subordinate, disponendo che in caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria *post partum*; tale previsione riguarda esclusivamente la predetta categoria di lavoratrici, essendo stato modificato, con l'aggiunta di due commi, il solo art. 4 della legge n. 1204 del 1971, che detta disposizioni a tutela delle lavoratrici madri subordinate, e non la legge n. 546 del 1987.

Con il decreto legislativo n. 151 del 2001 è stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che all'art. 68 ha modificato gli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 546 del 1987, prevedendo la corresponsione dell'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavoratrici autonome. L'eliminazione del riferimento alla data presunta del parto ha determinato la conseguenza che, qualunque sia la data del parto, resta fissato comunque in cinque mesi il periodo di erogazione dell'indennità di maternità.

A seguito dell'anzidetta modifica normativa, la lavoratrice autonoma, che partorisce prematuramente, ha diritto al trattamento di maternità per il periodo complessivo di cinque mesi, indipendentemente dalla circostanza che il parto sia avvenuto a termine o sia stato prematuro; mentre la lavoratrice che pure ha partorito prematuramente, ma prima dell'entrata in vigore del testo unico, si vedrebbe corrispondere un'indennità ridotta, in quanto l'art. 86, comma 2, del testo unico ha espressamente disposto l'abrogazione della legge n. 546 del 1987 non già con effetto retroattivo ma solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (27 aprile 2001).

4. — Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 546 del 1987, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre nell'ipotesi di parto prematuro, è stata di recente affrontata da questa Corte, che, con la sentenza n. 197 del 2002, preso atto dell'evoluzione del sistema normativo, ha rilevato che si è progressivamente attuata una più estesa protezione della maternità in quanto tale piuttosto che della lavoratrice madre, ed ha sottolineato come tale evoluzione si ponga in continuità con i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla tutela della maternità, giungendo quindi alla conclusione che l'applicazione di questi stessi principi non può non obbligare l'interprete ad una lettura della norma conforme a Costituzione.

La medesima *ratio decidendi* che ha ispirato l'anzidetta pronuncia ricorre nella questione in esame sorta dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 546 del 1987, a proposito della quale si impongono le stesse considerazioni in relazione alla diversa categoria di lavoratrici, essendo identica la disciplina del trattamento di maternità per essa dettata.

L'art. 4 della legge n. 546 del 1987 deve essere dunque interpretato nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 496

Sentenza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Ricercatori universitari - Categorie di personale universitario ammesse all'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati - Riconoscimento dei servizi prestati in precedenza, ai fini di quiescenza, previdenza e di carriera - Ritenuta esclusione dei lettori assunti per contratto - Prospettata irragionevole discriminazione tra i lettori, nonché violazione dei criteri direttivi della legge delega - Interpretazione adeguatrice, alla luce della *ratio* e della lettera delle disposizioni coinvolte - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, terzo comma; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, ottavo comma, lettera *g*) (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 12, primo comma, lettera *i*) della legge n. 28 del 1980).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 7, ottavo comma, lettera *g*), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con quattro ordinanze emesse il 26 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, rispettivamente iscritte ai nn. 135, 136, 137 e 138 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza del 26 novembre 2001 (r.o. n. 135 del 2002), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e 7, [ottavo comma], lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

2. — L'ordinanza è stata emessa nell'ambito di un giudizio promosso da una ricercatrice universitaria confermata contro l'Università degli studi di Firenze, in relazione a un provvedimento dell'amministrazione universitaria che ha rideterminato, riducendola, l'anzianità di servizio della ricorrente, eliminando dal relativo calcolo il periodo prestato quale lettrice a contratto a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980.

3. — Secondo quanto risulta dall'esposizione in fatto dell'ordinanza di rimessione, la ricorrente ha impugnato un decreto del rettore dell'Università di Firenze del 6 marzo 1990 che, modificando in senso peggiorativo un precedente decreto del 10 novembre 1984, ha «ridotto» l'anzianità della ricorrente, ricercatrice universitaria confermata, limitando il riconoscimento del periodo utile di servizio prestato quale lettrice a contratto a quello svolto prima del 1° novembre 1980, ed escludendo viceversa il riconoscimento del servizio successivamente prestato quale lettrice a contratto assunta secondo la disciplina dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, e ciò essenzialmente in base agli argomenti a) della mancata previsione di quest'ultima categoria di personale, istituita con il citato d.P.R., nell'elencazione di cui all'art. 7 della legge n. 28 del 1980, elencazione alla quale la norma dell'art. 103, terzo comma, del medesimo d.P.R. — che stabilisce appunto il riconoscimento di attività pregresse (per intero, ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza; per i due terzi ai fini della carriera) — fa rinvio, e b) del differente regime dei contratti di natura privatistica stipulati ex art. 28 del d.P.R. n. 382 rispetto a quello proprio delle figure di cui all'elenco contenuto nell'art. 7 della legge-delega, ciò che non rende possibile assimilare o equiparare gli uni agli altri.

La ricorrente — si espone ancora nell'ordinanza del t.a.r. — censura questa conclusione: muovendo dalla premessa secondo cui non è contestato che le attività suscettibili di riconoscimento, a norma dell'art. 103 citato, possono essere indifferentemente svolte sia prima che dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 382, cioè sia prima che dopo l'anno accademico iniziato il 1° novembre 1980, e che pertanto tutta l'attività svolta in una delle «figure» previste dall'art. 7 della legge delega n. 28 del 1980, fino all'immissione in ruolo quale ricercatrice confermata, sia utile ai fini del riconoscimento medesimo, la parte privata deduce che la giurisprudenza, costituzionale (sentenze n. 55 del 1989 e n. 284 del 1987) e ordinaria, avrebbe da tempo chiarito che i rapporti in questione, instaurati a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382, si caratterizzano come rapporti di lavoro di tipo subordinato, secondo contenuti identici a quelli della disciplina anteriore, e che i lettori pertanto si qualificano sempre come dipendenti dell'Università, sia in regime pubblicistico sia in regime privatistico.

Ma appunto per questa sostanziale continuità di aspetti essenziali e caratterizzanti del servizio di lettorato, prima del 1980 e dopo il 1980, non sarebbe possibile né giustificato distinguere tra i servizi prestati in applicazione dell'una o dell'altra disciplina, come invece ha fatto l'amministrazione universitaria nel caso di specie: l'art. 7 della legge delega n. 28 del 1980 non avrebbe infatti potuto esemplificare, tra i servizi ammessi al riconoscimento, anche quello svolto negli anni successivi in applicazione del decreto presidenziale delegato emanato sulla base della legge stessa, ma ciò, ad avviso sempre della ricorrente, non ostacolerebbe, secondo una razionale interpretazione della disciplina complessiva, il pieno riconoscimento del servizio prestato quale lettrice, indipendentemente dal tempo e dalla base legislativa di esso; ove così non fosse, e dunque a voler seguire l'interpretazione dell'amministrazione resistente, la normativa in argomento si esporrebbe del resto — sempre secondo la prospettazione della parte — a censure di incostituzionalità in relazione al principio di uguaglianza, perché essa distinguerebbe arbitrariamente là dove è ravvisabile identità di rapporto, senza che possa influire in contrario la qualificazione necessariamente privatistica del rapporto istituito a partire dall'anno accademico 1980/1981, poiché anche in precedenza si poteva svolgere un servizio di «lettorato» secondo moduli di diritto privato.

4. — Premesso quanto sopra, il t.a.r. rileva che la questione demandata al suo giudizio consiste nello stabilire se il servizio prestato quale lettore universitario in esecuzione di un contratto stipulato in base alla disciplina dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 sia suscettibile di riconoscimento, ai fini dell'anzianità complessiva nella qualifica di ricercatore confermato, secondo il disposto *a)* dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, che così stabilisce: «Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente», e *b)*, in connessione con la norma suddetta, dell'art. 7 della legge delega n. 28 del 1980, che, nel suo ottavo comma, lettera *g)*, tra i soggetti ammessi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati, individua i «lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni».

Alla stregua del combinato disposto delle due anzidette disposizioni nonché alla luce di interventi «additivi e manipolativi» della Corte costituzionale, che hanno «modificato e precisato gli ambiti e i contorni della categoria enunciata dal ripetuto art. 7» (eliminando il requisito dell'anzianità biennale di servizio: sentenza n. 284 del 1987; e ricomprendendo nella categoria in questione i lettori incaricati secondo la precedente disciplina di cui all'art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62: sentenza n. 39 del 1989), ritiene il giudice rimettente che non sia possibile includere tra i servizi che possono essere riconosciuti ai fini della carriera e dell'anzianità, a norma dell'art. 103, quello di lettore di lingua straniera svolto a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382.

La disposizione che consente il riconoscimento di pregresse attività, infatti, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, si riferisce solo alle seguenti categorie di lettori: 1) quelli entrati in ruolo per pubblico concorso, a norma dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058 (Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne); 2) quelli nominati o incaricati a norma degli artt. 23 e 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari); 3) quelli incaricati a norma dell'ottavo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 (Norme transitorie per il personale precario delle Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Categorie, quelle suddette, che — aggiunge il rimettente — sono disomogenee ma disciplinate da normative diverse e anteriori rispetto a quella, riguardante i lettori assunti con contratto di diritto privato, prevista nell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 e, prima, nell'art. 6, commi sesto e settimo, della legge delega n. 28 del 1980.

Né sarebbe praticabile — aggiunge il t.a.r. — un'interpretazione estensiva, tale da ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 103 in argomento anche i lettori assunti tramite contratto di diritto privato, poiché vi osta il carattere tassativo delle figure indicate dalla disposizione, affermato anche dalla giurisprudenza; e neppure si potrebbe accedere — secondo una prospettazione formulata dalla ricorrente nel giudizio di merito — a una applicazione analogica della disciplina concernente la categoria degli assistenti universitari, ai quali i lettori sono equiparati per espresso disposto legislativo.

5. — Escluso, dunque, che alla normativa possa attribuirsi un significato diverso da quello proprio del tenore letterale di essa, ne deriverebbe il rigetto del ricorso giurisdizionale, non potendosi ammettere il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e della carriera, del servizio prestato quale lettore *ex* art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Ma di questa impossibilità il t.a.r. si duole, accogliendo l'eccezione di incostituzionalità prospettata in via subordinata dalla parte, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

5. 1. — Se, come detto — e come è incontestato, anche tra le parti del giudizio di merito —, i servizi pregressi valutabili in generale e per le altre categorie di dipendenti ai fini della carriera sono tutti quelli prestati in una delle figure considerate nella disposizione, sia prima che dopo l'anno accademico (1980/1981) a partire dal quale la disciplina del d.P.R. n. 382 del 1980 è stata messa in opera, fino all'inquadramento nella fascia dei ricercatori

confermati, la limitazione del riconoscimento ai soli servizi di «lettorato» svolti prima del sistema apprestato dello stesso d.P.R. n. 382 risulta essere, secondo il t.a.r., una discriminazione non giustificata e contrastante con l'art. 3 della Costituzione, perché espressiva di un arbitrario utilizzo della discrezionalità che è da riconoscersi al legislatore in questa materia, in considerazione della identità di compiti e di prestazioni rese dai lettori, prima e dopo la riforma di cui al d.P.R. n. 382.

Osserva il t.a.r. che si tratta infatti di un servizio avente «identiche caratteristiche sostanziali» e che l'unico elemento di differenziazione, costituito dal fatto che l'art. 28 in discorso non costituisce più, come avveniva in precedenza, un rapporto di pubblico impiego, ma prevede assunzioni regolate dal diritto privato, rappresenta una circostanza irrilevante e comunque inidonea a dare ragione della discriminazione ai fini che interessano, giacché, come è stato chiarito anche dall'interpretazione della giurisprudenza, i contratti di «lettorato» ex art. 28 appartengono alla categoria del lavoro subordinato e fondano — anche a seguito della sentenza n. 55 del 1989 della Corte costituzionale — un rapporto lavorativo essenzialmente a tempo indeterminato.

Inoltre, il t.a.r. rileva che la disciplina dell'assunzione dei lettori in base al ripetuto art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 «richeggia», salvo il dato formale del carattere privatistico del rapporto, quella contenuta nell'articolo unico del decreto-legge n. 817 del 1978, convertito dalla legge n. 54 del 1979, onde anche sotto questo profilo sussiste una sostanziale continuità tra le due figure all'interno della medesima categoria.

Infine, la connotazione privatistica che caratterizza la figura del lettore assunto in base all'art. 28 non può valere a escludere l'inserimento del lettore stesso nell'ambito dell'organizzazione universitaria, tanto meno nel quadro generale della privatizzazione dei rapporti di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

5. 2. — Sotto altro aspetto, la normativa delegata, operando una individuazione riduttiva dei servizi di lettorato ammessi al riconoscimento ai fini della carriera di ricercatore confermato, attraverso il mero richiamo alle figure di cui all'art. 7, ottavo comma, della legge di delega n. 28 del 1980, appare al T.a.r. in contrasto anche con l'art. 76 della Costituzione, poiché la norma delegante, cioè l'art. 12, primo comma, lettera i), della legge n. 28 del 1980, abilitava il legislatore delegato a «consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio “effettivamente prestato” nelle università da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge», cosicché, sotto questo ulteriore profilo, la norma dell'art. 103, terzo comma, sarebbe posta in violazione dell'indicato criterio direttivo della legge delega e dunque dell'art. 76 della Costituzione.

6. — Identiche questioni di legittimità costituzionale, riferite agli stessi parametri e argomentate secondo i medesimi profili, sono state sollevate dallo stesso T.a.r. per la Toscana, con altre tre ordinanze (r.o. n. 136, n. 137 e n. 138 del 2002), tutte in data 26 novembre 2001, emesse nel corso di distinti giudizi concernenti il — mancato o denegato — riconoscimento del servizio di «lettorato» a contratto, ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, nei confronti di ricercatori universitari confermati.

Considerato in diritto

1. — Con quattro ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica). Ritene il rimettente che la norma risultante da tali disposizioni si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 103 anzidetto stabilisce che «Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28». Questa ultima disposizione, nell'indicare le categorie di personale universitario ammesse all'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati, alla lettera g) dell'ottavo comma, prevedeva (ai fini del predetto inquadramento) la categoria dei «lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università».

Il giudice rimettente ritiene che i lettori assunti per contratto — secondo la norma dell'art. 28 del medesimo d.P.R. n. 382 del 1980, innovativa rispetto alla precedente disciplina [e ora abrogata dall'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, che ai lettori di lingue straniere ha sostituito i collaboratori ed esperti linguistici] — non rientrino nella previsione del suddetto art. 7 della legge n. 28 del 1980 e che pertanto l'attività lavorativa da questi prestata non possa essere riconosciuta ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e della carriera, a norma dell'anzidetto art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382. Poiché, peraltro, sempre ad avviso del giudice rimettente, l'attività dei lettori — per quanto prestata sulla base di diversi titoli di assunzione, prima e dopo il d.P.R. n. 382 — presenta identiche caratteristiche sostanziali, la diversa rilevanza che a essa sarebbe attribuita dall'art. 103 citato, a seconda che sia stata prestata prima o dopo il 1980, sarebbe irragionevole e si tradurrebbe in una discriminazione a danno dei soggetti che hanno operato in qualità di lettori successivamente a quella data. Da ciò, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La norma denunciata, nell'interpretazione assunta dal rimettente, si porrebbe poi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto essa avrebbe disatteso il criterio direttivo contenuto nella legge delega [art. 12, primo comma, lettera i), della legge n. 28 del 1980] che indicava nel «servizio effettivamente prestato nelle università», senza limitazioni o specificazioni, il servizio riconoscibile, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, a favore dei soggetti inquadrati nei ruoli previsti dalla legge stessa.

2. — I giudizi promossi con le quattro ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, riguardando la medesima questione di costituzionalità, possono riunirsi per essere decisi con la medesima pronuncia.

3. — La questione non è fondata.

Di due interpretazioni — l'una ipoteticamente contrastante e l'altra non contrastante con la Costituzione — il giudice rimettente adotta la prima, avendo erroneamente escluso la possibilità della seconda che, invece, risulta non solo possibile ma addirittura più ovvia dell'altra, già alla stregua dell'interpretazione della legge, senza necessità di far leva su principi costituzionali in vista di un'interpretazione adeguatrice.

L'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge n. 28 del 1980, nell'individuare la categoria dei lettori operanti nelle università, da ammettersi — previo giudizio di idoneità — all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, utilizza una formula («lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università») comprensiva di tutti i lettori precedentemente assunti secondo le ordinarie procedure dall'amministrazione universitaria. I lettori di lingue straniere sono stati previsti in un primo momento dall'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058 (Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne), come personale di ruolo assunto per concorso, secondo le norme che regolavano i concorsi per posti di aiuto e assistente nelle università; l'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), ha poi precisato che i lettori potevano essere addetti alle cattedre di lingue e letterature e godevano dello stesso stato giuridico ed economico e dello stesso sviluppo di carriera degli assistenti. Successivamente, l'art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina

degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari), ha previsto, in esecuzione di accordi culturali e in deroga alla disciplina allora vigente per la figura dell'assistente incaricato, la possibilità di conferire a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili negli anni successivi, in corrispondenza di posti di lettori di ruolo; l'incarico era conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della facoltà, su proposta del professore ufficiale formulata scegliendo tra i soggetti designati dalle autorità del paese di origine. Con l'ottavo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 (Norme transitorie per il personale precario delle Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, il conferimento degli incarichi ai lettori è stato sganciato dall'esecuzione di accordi di cooperazione culturale ed è stato fatto dipendere esclusivamente dal numero degli studenti iscritti ai diversi corsi, secondo il rapporto di un lettore per centocinquanta studenti (superandosi così il riferimento al ruolo); l'incarico, di durata annuale e rinnovabile per non più di cinque anni, era conferito dal rettore dell'università, su proposta dei singoli consigli di facoltà.

A tutte queste categorie di lettori, come pacificamente riconosciuto, anche dal giudice rimettente, si riferisce la formula dell'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge n. 28 del 1980. Questa, peraltro, sempre ad avviso del rimettente, non potrebbe comprendere la categoria dei lettori assunti a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 e ciò, par di capire, per le seguenti due ragioni: a) innanzitutto, perché l'art. 7, contenendo una normativa rivolta al riordinamento di situazioni di precariato venutesi a determinare in precedenza, non poteva riguardare una categoria di dipendenti dell'università prevista dalla legge stessa per l'avvenire; b) inoltre, perché il nuovo regime giuridico del dottorato di lingue straniere, instaurato con il d.P.R. n. 382 e basato su un rapporto di diritto privato, non sarebbe qualitativamente assimilabile a quello in precedenza disciplinato dalle leggi sopra menzionate.

Nessuno dei due argomenti, tuttavia, è risolutivo.

È ovvio che il legislatore, essendo mosso da un intento razionalizzatore di situazioni venutesi a sedimentare nel passato e volendo consentire in condizioni di favore la trasformazione di pregressi rapporti di dottorato nello *status* di ricercatore confermato, abbia dettato norme solo per il riconoscimento, al momento del nuovo inquadramento, dei servizi prestati nello svolgimento di tali rapporti e non dei servizi da prestarsi secondo la disciplina a venire. Il legislatore di allora, dunque, nel dettare la normativa denunciata circa il riconoscimento dei servizi pregressi, non ha perciò certamente inteso fare riferimento a periodi successivi, che non erano nelle previsioni. Ma, altrettanto certamente, se non li ha espressamente inclusi, non li ha nemmeno esclusi, una volta che — come in effetti è avvenuto — l'attuazione della legge si è trascinata nel tempo, come nel caso dei ricorrenti di fronte al Tribunale amministrativo regionale rimettente i quali, in assenza di un'attuazione tempestiva della riforma, hanno continuato per vari anni, prima di ottenere l'immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, a prestare servizio come lettori, a norma della nuova disciplina del 1980.

Il problema è allora di sapere se la norma formulata del legislatore, nella sua portata oggettiva, sia interpretabile in modo tale da comprendere anche la figura del lettore quale delineata nel 1980 e le attività da questo prestate. La risposta positiva discende pianamente dalla duplice, seguente constatazione.

Innanzitutto, per quanto riguarda la *ratio* legislativa, il nuovo regime giuridico del rapporto tra i lettori e l'amministrazione universitaria delineato dall'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 — contratto di diritto privato di lavoro subordinato, su proposta motivata della facoltà — interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti, nel rapporto di un lettore ogni centocinquanta studenti frequentanti; prestazioni richieste e relativi corrispettivi determinati dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il consiglio di facoltà — si distingue da quelli definiti dalla legislazione precedente (inquadramento in ruolo o incarico temporaneo su posti di ruolo o indipendentemente da questi) quanto alla natura pubblicistica o privatistica della fonte del rapporto ma non incide di per sé sulla natura delle prestazioni professionali, ciò che solo rileva ai fini dell'interpretazione della norma che riguarda la loro riconoscibilità per la carriera e per il trattamento successivo.

Inoltre, per quanto riguarda la lettera della legge, la disposizione della lettera g) dell'ottavo comma dell'art. 7 della legge n. 28 del 1980 — dettata, secondo ciò che già si è detto, per indicare tutte le figure di lettori di lingue straniere comunque assunti secondo le normali procedure dell'amministrazione universitaria, tra le quali senza dubbio i lettori assunti successivamente al 1980 rientrano — fa riferimento all'assunzione (oltre che con pubblico

concorso) a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, delibera necessaria anche nel caso della stipula di convenzioni di diritto privato che, come quelle in esame, comportano conseguenze sul bilancio universitario.

La *ratio* della legge e la sua lettera, dunque, concorrono a suffragare un'interpretazione della normativa denunciata nel senso del riconoscimento, ai fini indicati dal terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, anche dell'attività svolta negli anni accademici successivi da lettori assunti dalle università con contratto di diritto privato, a norma dell'art. 28 del decreto presidenziale medesimo, e inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati, a norma dell'art. 7, ottavo comma, della legge n. 28 del 1980.

Il giudice rimettente oppone a questa interpretazione il richiamo di alcune decisioni della giurisdizione amministrativa, oltre che di questa Corte. Ma, a parte l'esistenza del potere-dovere del giudice rimettente di interpretare autonomamente la legge che deve applicare, nessuna di quelle pronunce si riferisce specificamente alla questione oggetto del presente giudizio. Esse si limitano ad affermare e ribadire la novità dello *status* di lettore secondo la normativa del 1980 e l'impossibilità dell'estensione analogica delle norme del d.P.R. del 1980 che prevedono, nel passaggio da una disciplina della docenza universitaria a un'altra, discipline sostanziali e procedurali di favore. Ma questo non è il caso presente, poiché non di analogia tra categorie diverse di lettori universitari si tratta, ma dell'interpretazione della normativa denunciata secondo il suo proprio significato obiettivo.

Per i motivi anzidetti, il risultato cui il Tribunale amministrativo regionale mira può essere raggiunto direttamente sulla base dell'interpretazione della legge che ha da essere applicata nei giudizi innanzi a esso pendenti e la questione di costituzionalità sollevata deve essere dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 497

Ordinanza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Cognizione affidata al giudice dell'esecuzione, che ha emesso il provvedimento oggetto di opposizione - Mancata previsione dell'obbligo di astensione - Prospettato contrasto con il principio del giusto processo, con quello di eguaglianza e di precostituzione del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 51, primo comma numero 4, 617, secondo comma, e 618.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 1° marzo 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Taranto, il 10 febbraio 2000 dal Tribunale di Caltagirone — sezione distaccata di Grammichele ed il 28 giugno 2000 dal Tribunale di Caltagirone, rispettivamente iscritte ai nn. 387, 435, 529 e 561 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28, 30, 40 e 42, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Taranto, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente è investito dell'esame di due opposizioni agli atti esecutivi proposte da creditori avverso un'ordinanza del medesimo giudice dell'esecuzione che li aveva esclusi dalla assegnazione delle somme ricavate da pignoramento presso terzi;

che il giudice *a quo* premette, quanto alla rilevanza della questione, di aver egli stesso pronunciato le ordinanze oggetto di opposizione e di non ritenere applicabile a tali giudizi l'istituto dell'astensione di cui all'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché non chiamato a conoscere della stessa *res judicanda* in un successivo grado del medesimo giudizio e perché l'opposizione agli atti esecutivi non riveste i caratteri di una impugnazione in senso stretto;

che, ad avviso del rimettente, le disposizioni impugnate, consentendo che il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi sia il medesimo magistrato-persona fisica che ha diretto l'esecuzione, si pongono in contrasto con gli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, e 104 primo comma, Cost., perché il giudicante, in un giudizio attinente al medesimo oggetto ed alle stesse valutazioni decisorie già assunte nel processo esecutivo, può essere indotto a ripercorrere l'identico itinerario logico già seguito, vulnerando in tal modo il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale davanti ad un giudice imparziale, soggetto solo alla legge, autonomo ed indipendente, come stabilito dalla stessa giurisprudenza della Corte;

che, sempre secondo il giudice *a quo* le norme impugnate violano per le medesime ragioni anche l'art. 111 Cost. — come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — che prescrive che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale;

che il Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617 e 618 cod. proc. civ., nella parte in cui non escludono che la decisione della causa di opposizione agli atti esecutivi venga presa dallo stesso giudice dell'esecuzione che ha adottato il provvedimento oggetto dell'opposizione, o non prevedono l'obbligo di astensione del medesimo giudice;

che il rimettente è investito della decisione di una opposizione *ex art. 617 cod. proc. civ.* proposta avverso un'ordinanza emessa dal medesimo giudice-persona fisica, allora nella qualità di giudice dell'esecuzione della Pretura di Mineo, nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi;

che, come osserva il giudice *a quo*, riproponendo l'atto di opposizione le medesime argomentazioni rappresentate dalla parte in sede esecutiva, lo stesso giudice che ha adottato il provvedimento opposto viene chiamato a decidere del merito della causa ed è pertanto probabile che in tale sede egli ripercorra l'identico itinerario logico precedentemente seguito;

che, secondo il rimettente, tale situazione costituisce la normalità negli uffici di piccole dimensioni (mentre può venire esclusa dalla assegnazione tabellare delle cause civili negli uffici di maggiori dimensioni) concretandosi in tal modo una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., dipendendo in definitiva la terzietà dello stesso dalle dotazioni di organico dell'ufficio giudiziario adito;

che il rimettente, preso atto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale resta escluso l'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere della causa di opposizione avverso un'ordinanza da lui emessa nel corso del procedimento esecutivo, ritiene che l'art. 51 cod. proc. civ. violi l'art. 111 Cost., nella parte in cui tale norma postula l'alterità del giudice dell'impugnazione;

che anche il Tribunale di Caltagirone ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 617, secondo comma, e 618 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono che a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, proposta contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sia un giudice-persona fisica diverso da quello che ha emesso il provvedimento oggetto dell'opposizione delle parti;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva di aver egli stesso pronunciato l'ordinanza oggetto di opposizione e che la sua istanza di astensione era stata respinta dal Presidente del Tribunale, non rientrando il caso tra quelli regolati dall'art. 51 cod. proc. civ.;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza, ad avviso del rimettente le norme denunciate, consentendo che il giudice dell'opposizione sia il medesimo magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, si pongono in contrasto con i principi costituzionali del giusto processo, perché il giudicante può essere indotto a ripercorrere il medesimo iter logico precedentemente seguito in un giudizio che ha ad oggetto la stessa *res judicanda* in tal modo vulnerando il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale davanti ad un giudice imparziale, soggetto solo alla legge, autonomo ed indipendente, mediante un processo che si svolge in contraddittorio tra le parti ed in condizione di parità delle stesse;

che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Taranto è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o infondata la questione sollevata.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione dubitano, con riferimento a parametri in parte coincidenti, della legittimità costituzionale delle disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento di opposizione agli atti esecutivi e della mancata previsione dell'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi, e che per tale motivo i giudizi di legittimità costituzionale devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che tutti i rimettenti hanno pronunciato, quali giudici dell'esecuzione, i provvedimenti che sono oggetto delle opposizioni delle parti nei giudizi *a quibus*, e che da tale circostanza essi desumono la violazione delle norme costituzionali indicate nelle ordinanze, e precisamente degli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che tutti i giudici *a quibus* — preso atto del diritto vivente rappresentato da una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui non sussistono i presupposti per l'astensione dei rimettenti ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo l'opposizione un diverso grado di un unico processo, ma un processo di cognizione che si inserisce nel processo esecutivo — ritengono che le disposizioni censurate contrastino con il principio costituzionale del giusto processo perché nel giudice che ha emesso il provvedimento oggetto dell'opposizione vi sarebbe la c.d. «forza della prevenzione», qui rappresentata dalla circostanza dell'aver il giudice dell'opposizione già esaminato la medesima *res judicanda* quale giudice dell'esecuzione;

che la Corte ha ripetutamente affermato che il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale, ma che non possono applicarsi al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari i principi elaborati con riferimento al processo penale, e segnatamente alle incompatibilità di cui all'art. 34 del codice procedura penale, diverse essendo natura, struttura e funzione del processo penale, nel quale sussistono i principi dell'obbligatorietà dell'azione in capo ad un organo pubblico, l'indisponibilità della stessa, l'indefettibilità della pronuncia del giudice (sentenze n. 326 del 1997, n. 51 del 1998, n. 363 del 1998 e, da ultimo, n. 78 del 2002);

che questa Corte ha anche stabilito che il processo civile, informato all'operatività del principio dispositivo, si svolge su un piano di parità delle parti secondo il principio del contraddittorio e che il convincimento del giudice subisce di regola la mediazione dell'impulso delle parti (fra le molte, sentenze n. 326 del 1997, n. 51 del 1998, e ordinanza n. 356 del 1997);

che tali principi, ripetutamente affermati in numerose pronunce di questa Corte riguardanti il processo civile e quello amministrativo (fra le molte, ordinanze n. 126 del 1998, n. 304 del 1998, n. 168 del 2000, n. 220 del 2000, n. 167 del 2001), vanno confermati nel caso dell'opposizione agli atti esecutivi, regolata dagli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., non essendovi identità di *res judicanda* tra il processo esecutivo e l'eventuale causa di opposizione, né trattandosi di un'impugnazione in senso proprio, dal momento che il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, anche quando l'atto oggetto di opposizione è costituito da un provvedimento del giudice dell'esecuzione, giudica in un processo a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, sulle cui domande ed eccezioni deve in ogni caso pronunciarsi;

che, esclusa ogni violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., va osservato che infondata risulta anche la violazione dell'art. 3 Cost. indicato nell'ordinanza del Tribunale di Caltagirone, essendo i profili dimensionali ed organizzativi degli uffici giudiziari estranei al parametro di legittimità costituzionale invocato, risolvendosi essi in constatazioni di mero fatto;

che nessuna attinenza alla fattispecie hanno gli altri parametri indicati dai giudici *a quibus* in riferimento agli artt. 25, 101 e 104 Cost., non venendo in alcun rilievo, nei casi in esame, questioni relative alla precostituzione del giudice o alla sua soggezione solo alla legge, e tanto meno all'indipendenza dell'ordine giudiziario;

che tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze in esame sono quindi manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, e dal Tribunale di Caltagirone con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 498

Ordinanza 20 - 28 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Organizzazione e attribuzioni dell'Amministrazione centrale - Lamentata lesione delle autonomie regionali, nel quadro costituzionale riformato (con la legge costituzionale n. 3 del 2001) - Riproposizione di questione già sollevata, a seguito di restituzione degli atti al rimettente - Difetto di adeguata motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5; d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6, commi 2, 5 e 7; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 2.
- Costituzione, artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con atto emesso il 6 febbraio 2002 dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, sul controllo preventivo di legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con provvedimento del 6 febbraio 2002, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, nel corso dell'esame, ai fini della relativa registrazione, del d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), ha sollevato le seguenti questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, «in correlazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997» [legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)] «che non prevedono il rinvio dell'efficacia»; *b)* degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, «in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 12 e 14 della legge n. 59 del 1997»; *c)* «in particolare» dell'art. 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell'art. 76 della Costituzione «in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono l'attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri)»; *d)* «in subordine», dell'art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, «in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 12 e 14 della legge n. 59 del 1997»; *e)* degli artt. 33, 34 e 55, comma 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; *f)* «in subordine», dell'art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; *g)* dei seguenti decreti legislativi: *g.1)* decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], *g.2)* decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], *g.3)* decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), limitatamente all'art. 6, commi 2, 5 e 7, *g.4)* decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], *g.5)* decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione — quanto a tutti gli atti normativi in questione — dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; *h)* dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale;

che nel provvedimento con il quale rimette all'odierno sindacato di costituzionalità le sopra elencate disposizioni — iscritto al r.o. n. 125/2002 — la Sezione centrale di controllo della Corte dei conti ricorda, preliminarmente, di avere già sollevato corrispondenti questioni con proprio precedente provvedimento in data 7 ottobre 2000 — iscritto al r.o. n. 681 del 2000 — relativamente al quale questa Corte, con ordinanza n. 382 del 2001, aveva disposto la restituzione degli atti alla stessa Sezione rimettente, per un nuovo esame delle questioni sollevate, in considerazione del mutamento complessivo del quadro costituzionale di riferimento determinato dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3, 4 e 5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, allora invocati, tra altri, come parametri;

che la Sezione di controllo della Corte dei conti passa quindi ad esaminare sinteticamente i contenuti della revisione costituzionale, per rilevare, in primo luogo, che il nuovo art. 117 della Costituzione ha rafforzato l'autonomia legislativa regionale, poiché, data l'indicazione tassativa delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (secondo comma dell'art. 117) e di quelle in cui è prevista la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (terzo comma), spetta alle Regioni potestà legislativa esclusiva in tutte le altre materie (quarto

comma), inclusa quella concernente l'«agricoltura e foreste», non più compresa nell'ambito della legislazione concorrente (ad eccezione degli aspetti relativi all'«alimentazione»), con la conseguente privazione dello Stato del potere di dettare, mediante leggi-cornice, i principi fondamentali in detta materia;

che anche la nuova disciplina della potestà regolamentare — ora riconosciuta di regola alle Regioni, spettando essa allo Stato soltanto nell'ambito della legislazione esclusiva di quest'ultimo — si risolverebbe in un ampliamento dell'autonomia regionale;

che, inoltre, quanto alle funzioni amministrative, il nuovo art. 118 della Costituzione, spezzando il precedente parallelismo tra competenze legislative e competenze amministrative, attribuisce queste ultime in via di principio ai comuni e solo in seconda istanza, per assicurarne un esercizio unitario, a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ciò che determinerebbe — pur nella compressione della specifica posizione regionale — un rafforzamento della potestà complessiva del sistema delle autonomie locali;

che, infine, con riferimento al nuovo testo dell'art. 119 della Costituzione, la rimettente rileva che l'autonomia finanziaria delle Regioni dovrebbe oggi dirsi sottoposta solo ai principi fondamentali enunciati dalle leggi-quadro, senza incontrare più — come invece era nell'assetto precedente — il limite della normativa statale di dettaglio, in quanto il coordinamento del sistema tributario risulta ora annoverato tra le materie di legislazione concorrente e inoltre perché la disposizione costituzionale in argomento demanda alle autonomie di stabilire e applicare tributi propri «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»;

che, svolte queste premesse circa le recenti modifiche portate al titolo V della parte seconda della Costituzione, la Sezione di controllo, rilevando che la restituzione degli atti è stata disposta da questa Corte con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, ritiene, «in conformità alla richiesta della Corte costituzionale», di dover circoscrivere il nuovo esame alle sole questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, cioè a quelle più sopra indicate alle lettere *b*), *d*) e *h*), senza doversi occupare delle questioni ulteriori [più sopra indicate alle lettere *a*), *c*), *e*), *f*) e *g*)] in quanto attinenti a dubbi di conformità di norme delegate rispetto alla legge di delega;

che al riguardo la Corte dei conti sostiene che, alla luce delle modifiche intervenute sui citati parametri costituzionali, i dubbi di costituzionalità formulati nella precedente ordinanza di rimessione, concernenti la lesione dell'autonomia regionale, acquistino maggior forza, posto che le stesse modifiche hanno notevolmente ridotto le competenze — legislative, amministrative e in ambito finanziario — dello Stato;

che, ad avviso della rimettente, il rilievo varrebbe particolarmente per il settore dell'agricoltura, e segnatamente per i compiti di disciplina generale, di elaborazione e di coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, trattandosi di funzioni — attribuite dal regolamento oggetto di controllo al Ministero delle politiche agricole e forestali — che nelle censure svolte con il precedente atto di rimessione si indicavano essere riservate all'esercizio in via legislativa, tramite leggi-cornice, ovvero attraverso atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Governo nella sua collegialità, ma che oggi dovrebbero dirsi limitate a quest'ultima modalità, non essendo più consentita neppure l'emanazione di leggi-quadro in una materia che è affidata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni;

che, parimenti, ne risulterebbero rafforzate anche le censure relative all'art. 2 del decreto legislativo n. 173 del 1998 [indicate alla lettera *h*)], che concerne l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali della competenza relativa ai procedimenti inerenti la meccanizzazione agricola, oggi ricadente nell'ambito di potestà legislativa esclusiva regionale;

che conclusivamente la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ritiene che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il precedente provvedimento siano tuttora rilevanti, ai fini della determinazione ch'essa è chiamata a prendere, e siano non manifestamente infondate;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza.

Considerato che la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, nel corso dell'esame, ai fini della relativa registrazione, del d.P.R. 28 marzo 2000 n. 450 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, «in correlazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997» [legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)] «che non prevedono il rinvio dell'efficacia»; *b)* degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, «in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 12 e 14 della legge n. 59 del 1997»; *c)* «in particolare» dell'art. 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell'art. 76 della Costituzione «in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono l'attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri)»; *d)* «in subordine», dell'art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, «in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 12 e 14 della legge n. 59 del 1997»; *e)* degli artt. 33, 34 e 55, comma 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; *f)* «in subordine», dell'art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; *g)* dei seguenti decreti legislativi: *g.1)* decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], *g.2)* decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], *g.3)* decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), limitatamente all'art. 6, commi 2, 5 e 7, *g.4)* decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], *g.5)* decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione — quanto a tutti gli atti normativi in questione — dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; *h)* dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale;

che le medesime questioni erano state prospettate dalla stessa Sezione rimettente con un precedente provvedimento relativamente al quale questa Corte aveva disposto la restituzione degli atti alla Corte dei conti (ordinanza n. 382 del 2001), per un nuovo esame di esse alla stregua delle modifiche nel frattempo intervenute nel complessivo quadro costituzionale di riferimento, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che, nel sollevare ora ulteriormente tutte le sopra elencate questioni — qui riportate in termini corrispondenti a quelli che risultano nella parte dispositiva del provvedimento di rimessione che ha promosso il presente giudizio —, la Corte dei conti espressamente afferma — nella parte argomentativa del provvedimento medesimo — di «non doversi occupare» di quelle indicate in *a)*, *c)* *e)*, *f)* e *g)*, e di dovere pertanto «circoscrivere il nuovo esame» a quelle in *b)*, *d)* e *h)*, cioè a quelle dedotte in riferimento (anche) ai parametri costituzionali di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, interessati dalla citata riforma costituzionale, e che l'anzidetta delimitazione della motivazione a sostegno solo di alcune delle censure, concernenti profili essenzialmente riconducibili alla lamentata lesione delle autonomie regionali, è sostenuta dalla Sezione di controllo rimettente sull'assunto di operare, in tal modo, «in conformità alla richiesta della Corte costituzionale»;

che, contrariamente a questa impostazione, si deve innanzitutto ribadire, conformemente al costante orientamento di questa Corte, la necessità di una motivazione autosufficiente dell'atto che solleva una questione di costituzionalità, giacché il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette a un apposito regime di pubblicità (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, secondo l'anzidetto orientamento, se in generale è da escludere l'idoneità di una motivazione *per relationem* ad altro provvedimento, anche se dello stesso giudice e anche se già sottoposto al controllo della Corte costituzionale (per tutte, ordinanza n. 232 del 2000), ciò vale altresì, alla stregua del principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale quanto ai requisiti necessari per una sua valida instaurazione (v. la sentenza n. 117 del 1974), nel caso di riproposizione della questione a seguito di restituzione degli atti al rimettente, allorché quest'ultimo si limiti a ribadire apoditticamente il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza formulato in precedenza, senza argomentare sulle singole censure (per tutte, sentenza n. 310 del 2000), come nella specie appunto si verifica quanto alle singole questioni indicate sopra in *a)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*;

che, inoltre, alla mancata corrispondenza, nel provvedimento ora in esame, tra l'ambito — più ampio — delle disposizioni della cui costituzionalità la Corte dei conti dubita, e il contenuto — delimitato — delle motivazioni a sostegno delle questioni proposte, si aggiunge, relativamente alle censure sulle quali la Sezione di controllo si sofferma [punti *b)*, *d)* e *h)*], un carattere assertivo, traducendosi le medesime essenzialmente nel rilievo secondo cui, nel quadro costituzionale riformato, improntato alla valorizzazione e all'incremento delle potestà regionali, i dubbi di costituzionalità in precedenza formulati si sarebbero «rafforzati», senza che a tale argomento *a fortiori* si accompagni una puntuale verifica del — persistente — requisito della non manifesta infondatezza per ciascuna delle disposizioni denunciate di incostituzionalità;

che i rilievi che precedono assumono una specifica incidenza in rapporto alla particolarità della formulazione dei plurimi quesiti da parte della Corte dei conti, segnatamente per la questione sollevata «in subordine», riportata in *d)*: la mancanza, nel provvedimento ora in esame, di qualsiasi indicazione circa l'anzidetto rapporto tra la questione che si definisce subordinata e le questioni che in ipotesi sarebbero logicamente prioritarie — ma che la Sezione non indica, evidentemente nell'implicito presupposto del richiamo *per relationem* al precedente provvedimento — determina, anche sotto questo profilo, la complessiva mancanza dei requisiti richiesti per l'univoca e chiara identificazione della questione di legittimità costituzionale;

che, per questo specifico aspetto, l'impossibilità di dare ingresso all'esame del merito della questione in *d)* è ravvisabile anche a voler integrare la formulazione del quesito oggi posto con il precedente atto della Corte dei conti, giacché in quest'ultimo la corrispondente censura, sugli artt. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e 1, 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997, era «subordinata» alla duplice premessa, alternativamente, 1) del rigetto della questione in *a)* relativa all'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ciò che avrebbe precluso di poter passare all'esame della menzionata «subordinata», ovvero 2) della dichiarazione di irrilevanza della questione in *b)*, relativa agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999: con una prospettazione, dunque, al tempo stesso di carattere ipotetico e in forma sostanzialmente alternativa quanto al suo presupposto, ciò che costituisce ulteriore autonoma ragione di inammissibilità del quesito (per tutte, ordinanza n. 107 del 2001);

che, ancora sotto questo profilo (ammesso e non concesso che l'atto odierno sia integrabile con il precedente), anche la questione — che la Sezione intende riesaminata — in *b)*, concernente gli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (unitamente agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997), sta e cade insieme con quella che logicamente la precede, vale a dire quella — che la Sezione non ritiene invece di riesaminare — in *a)*, concernente l'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, giacché, secondo l'esplicita indicazione del primo provvedimento, l'una era (dunque è tuttora) posta condizionatamente all'accoglimento dell'altra, potendo procedersi al vaglio degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 in discorso solo se prima venga caducato l'art. 55 del medesimo decreto, che dispone circa il differimento dell'efficacia nel tempo delle due citate disposizioni, in modo da rendere queste ultime direttamente applicabili e conseguentemente rilevante il dubbio di costituzionalità che a esse si riferisce: ma, una volta che alla questione in *a)*, dedotta ma non argomentata, non può darsi accesso, per le ragioni indicate in precedenza, non può di conseguenza procedersi neppure all'esame della questione che all'accoglimento della prima è condizionata;

che, quanto alla questione indicata in *h*), la formulazione del dubbio di costituzionalità appare apodittica, limitandosi a una considerazione di «aggravamento» dei dubbi precedentemente prospettati, e ricade pertanto anch'essa nel rilievo di indeterminatezza e genericità sopra enunciato;

che per gli anzidetti, concorrenti, motivi, che — unitamente all'ulteriore rilievo della mancata considerazione, da parte della Sezione rimettente, di diverse disposizioni legislative, come l'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, incidenti sulle questioni attinenti il mancato rispetto dei termini per l'esercizio della funzione legislativa delegata, indicate in *e*), *f*) e *g*); e come il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, che modifica il decreto legislativo n. 165 del 1999 oggetto della questione in *g*.1) — precludono di poter effettuare la disamina della legittimità costituzionale delle numerose disposizioni legislative menzionate, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, in via del tutto preliminare rispetto all'esame di ogni ulteriore profilo concernente la legittimazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, a proporre questioni incidentali di costituzionalità delle leggi in occasione dell'esercizio della sua funzione di controllo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione e alle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 499

Ordinanza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Certificazione tributaria - Soggetti certificatori - Abilitazione di alcune categorie professionali (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con cinque anni di professione) - Esclusione di altri professionisti - Prospettata limitazione di attività lavorativa, con lesione del diritto al lavoro e del principio di buon andamento, nonché asserito eccesso di delega - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 36, comma 1, nel testo risultante dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- Costituzione, artt. 35, 76, 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), promosso con ordinanza del 6 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Fallica Giuseppina ed altri contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 944 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Fallica Giuseppina ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio da alcuni avvocati tributaristi per l'annullamento del decreto del ministro delle finanze 29 dicembre 1999, recante «Disposizioni in materia di certificazione tributaria», nella parte in cui (art.1) individua i soggetti certificatori, rinviando al disposto dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il Tribunale adito, con ordinanza del 6 giugno 2001 (r.o. n. 944 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detto art. 36, nella parte in cui esso attribuisce solo a determinate categorie di professionisti, ivi indicate, la legittimazione ad effettuare la certificazione tributaria, per contrasto con gli artt. 35, 76, 3 e 97 della Costituzione;

che la norma impugnata, ad avviso del collegio rimettente, opererebbe di fatto una sorta di riserva monopolizzatrice delle predette attività, laddove gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità dovrebbero ritenersi del tutto liberi, non richiedendo specifici requisiti professionali. In tal modo, essa determinerebbe una ingiustificata limitazione alla scelta ed al libero svolgimento di attività lavorative, con conseguente violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente garantito;

che, per altro verso, il Tar del Lazio ravvisa un *vulnus* all'art. 76 della Costituzione con riferimento al ritenuto superamento, ad opera della norma denunciata, del limite della funzione legislativa delegata. Al riguardo, si osserva nella ordinanza di rimessione che l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni ed a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, secondo principi e criteri direttivi nella stessa norma contenuti, fissava, alla lettera d), il criterio concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei relativi allegati da parte dei soggetti obbligati, con particolare riguardo alla «utilizzo di strutture intermedie tra contribuente ed amministrazione finanziaria», nonché all'adeguamento «al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità». Alla stregua di tale criterio, il legislatore delegato era tenuto, secondo il Tribunale rimettente, a dettare disposizioni riguardanti le modalità di presentazione delle dichiarazioni e, quindi, ad attenersi ad aspetti formali delle stesse; mentre non gli sarebbe stato consentito, anche sotto il profilo del principio perequativo sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché di quelli di razionalità e di buona amministrazione garantiti dall'art. 97 della Costituzione, di affidare il compito di effettuare la certificazione tributaria ad una ristretta categoria di revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che avessero esercitato la professione per almeno cinque anni, escludendo dal novero dei soggetti abilitati tutti gli altri professionisti che offrissero analoghe garanzie di esperienza e professionalità;

che nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti fuori termine gli avvocati tributaristi parti del giudizio *a quo* che hanno poi presentato una memoria illustrativa;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità per difetto di rilevanza della questione e, nel merito, per la infondatezza. Ha rilevato al riguardo l'Avvocatura, quanto alla censura relativa alla presunta violazione dei limiti della delega, che il legislatore aveva dettato anche criteri direttivi intesi da un lato a dare attuazione ad una disciplina dell'attività dei soggetti abilitati a costituire le strutture intermedie tra il contribuente e l'Amministrazione, e, dall'altro, a riorganizzare l'attività degli uffici: sotto tale profilo, la norma denunciata avrebbe attuato pienamente la volontà del legislatore delegante. Quanto alla denunciata lesione degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, l'Avvocatura esclude la configurabilità di una situazione di monopolio dell'attività di certificazione tributaria in capo a determinati soggetti, osservando che la delicatezza della certificazione ha indotto il legislatore ad individuare ed imporre il possesso di particolari requisiti di capacità professionale agli appartenenti alle

categorie professionali abilitate al rilascio della stessa, che, peraltro, non costituendo un obbligo per il certificatore, ma una sua scelta discrezionale, deve essere rilasciata soltanto quando i risultati dei riscontri effettuati evidenzino una corretta osservanza delle norme tributarie relative a tutte le componenti oggetto della certificazione. L'Avvocatura pone, quindi, in rilievo i benefici che dalla normativa delegata trarrebbe l'interesse generale ad un più agile funzionamento degli uffici finanziari e l'esigenza imprescindibile di potenziare la disciplina degli adempimenti e della responsabilità dei soggetti abilitati a fornire l'assistenza fiscale.

Considerato che manca nella ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento (salva la notazione che i ricorrenti avvocati tributaristi sono revisori contabili) ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all'esame del giudice *a quo* in riferimento al possesso da parte degli stessi ricorrenti degli altri requisiti che devono accompagnare quello relativo alla iscrizione negli appositi albi dei revisori contabili (esercizio da parte dei revisori della professione per almeno cinque anni; tenuta di scritture contabili) per poter essere abilitati al rilascio, ai soli fini fiscali, della certificazione tributaria, di cui al comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 35, 76, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 500

Ordinanza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Prova testimoniale - Mancata comparizione senza giustificato motivo del testimone intimato - Condanna a pena pecuniaria - Prospettata disparità di trattamento, rispetto al teste non comparso nel processo penale, nonché contrarietà al principio della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 255, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 2001 dal Tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Pase Davide ed altra e la Direzione provinciale del Lavoro — sede di Padova, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente è investito della trattazione di un giudizio civile nel corso del quale un testimone, regolarmente intimato, non è comparso senza addurre un legittimo impedimento;

che il giudice *a quo* ritiene quindi di dover procedere alla condanna del teste alla pena pecuniaria che la disposizione impugnata stabilisce nella misura minima di lire quattromila e massima di lire diecimila;

che il rimettente, rilevato che l'art. 133 del codice di procedura penale prevede per il testimone non comparso il pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione, ritiene incomprensibile una tale disparità di trattamento per i testi non comparsi;

che, come osserva il giudice *a quo* la questione è già stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 30 del 2000, con la quale, pur riconoscendosi l'inadeguatezza della sanzione prevista dalla norma censurata, si è stabilito che «la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore, cui è riservata anche la modifica e l'adeguamento delle stesse, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali scelte, sia per la determinazione dei precepi, sia quanto al tipo che alla entità delle rispettive sanzioni» e che «vi è piena autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale, di modo che essi non sono comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione»;

che, ad avviso del rimettente, nessuno dei due argomenti utilizzati dalla Corte appare condivisibile, dal momento che la stessa giurisprudenza costituzionale ha precisato che la discrezionalità del legislatore deve rispettare il limite della ragionevolezza, senza dar luogo ad una disparità di trattamento irrazionale ed ingiustificata, e che non vi sarebbe alcuna differenza tra la condotta del testimone che non compare nel processo penale e quella

di chi rifiuta il suo ufficio in quello civile, sicché la disparità di trattamento sarebbe irragionevole ed arbitraria, anche in considerazione del medesimo trattamento sanzionatorio penale invece previsto dall'art. 372 del codice penale per il teste che dichiara il falso;

che, come rileva ancora il rimettente, la Corte, con la sentenza n. 149 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 251 cod. proc. civ., estendendo in tal modo al testimone nel processo civile la formula del giuramento prevista dall'art. 497 cod. proc. pen., «segno questo che, almeno sotto qualche profilo, il processo civile ed il processo penale non sono forse così drasticamente incomparabili, come invece ritenuto dalla Corte nella citata ordinanza n. 30 del 4 febbraio 2000»;

che, come osserva infine il Tribunale di Padova, la disposizione impugnata si pone in contrasto anche con l'art. 111, secondo comma, Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo, perché il timore della irrogazione di una sanzione tanto esigua non può certo indurre il teste a comparire davanti al giudice.

Considerato che il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede per il testimone non comparso senza un giustificato motivo la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133 del codice procedura penale per il teste non comparso nel processo penale, nonché dell'art. 111 Cost., essendo la sanzione, per sua stessa esiguità, contraria al principio della ragionevole durata del processo;

che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione oggi impugnata, stabilendo che la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore, cui è riservata anche la modifica e l'adeguamento delle stesse, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore sia in ordine alla determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e all'entità delle rispettive sanzioni (ordinanza n. 30 del 2000);

che questa Corte ha inoltre costantemente affermato che il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono quindi comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (da ultimo, sentenza n. 78 del 2002);

che gli argomenti addotti dall'odierno rimettente nulla aggiungono al riguardo, neppure sotto il diverso profilo della ragionevole durata del processo, ora espressamente previsto dall'art. 111, secondo comma, Cost., non essendo di per sé l'esiguità della sanzione pecuniaria irrogabile al testimone non comparso suscettibile di arrecare un ritardo al processo, ben potendo il giudice ricorrere anche alle altre misure (nuova intimazione o accompagnamento coattivo del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva) previste dalla stessa disposizione oggi impugnata;

che la questione appare quindi manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 501

Ordinanza del 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie (nella specie, per omessa registrazione di rifiuti pericolosi) - Applicazione della legge in vigore al momento del fatto - Mancata previsione della applicabilità della legge posteriore più favorevole all'autore della violazione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto ad altri sistemi sanzionatori (in particolare, tributario e valutario oltreché penale) - Questione già oggetto di esame - Mancanza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, art. 7, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 2002 dal Tribunale di Milano e il 31 dicembre 2001 (n. 2 ordinanze) dal giudice di pace di Trino, iscritte ai numeri 144, 226 e 227 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 14 e 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 gennaio 2002 (r.o. n. 144/2002), il Tribunale di Milano, nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità (a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «ovvero» (b) dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), «entrambi nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative [pecuniarie] diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento»;

che, previa esposizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* concernente l'opposizione proposta dal legale rappresentante di una tintoria avverso una ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di oltre trenta milioni di lire, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per avere omesso la registrazione di un prodotto considerato rifiuto speciale pericoloso dalla legislazione vigente, il rimettente sottolinea come, successivamente al tempo della commessa violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa registrazione di rifiuti pericolosi (variabile da lire trenta milioni a lire centoottanta milioni) sia stata ridotta, «nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti» (come è nella specie per l'opponente), a un importo più esiguo (da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni), a opera dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo n. 389 del 1997;

che però, in mancanza — nel citato decreto legislativo n. 389 del 1997 — di una norma tale da consentire l'applicazione della nuova disciplina ai fatti pregressi, è necessario fare ricorso ai principi di irretroattività e di legalità ricollegabili all'art. 1, secondo comma, della legge n. 689 del 1981;

che, ciò premesso, il giudice *a quo* — che richiama una propria precedente ordinanza di rimessione di analoga questione di costituzionalità in data 11 aprile 2001 [iscritta al r.o. n. 473/2001] — osserva che la questione è rilevante in quanto l'eventuale accoglimento della stessa consentirebbe l'irrogazione, nel caso di specie, di una sanzione di importo sensibilmente minore rispetto a quella prevista e applicata;

che, nel merito, il giudice rimettente muove da recenti interventi del legislatore con i quali, in materia di successione di leggi nel tempo, è stato esteso a talune tipologie di illecito amministrativo il principio — proprio della materia penale (art. 2, terzo comma, cod. pen.) — dell'applicazione della legge più favorevole al responsabile della violazione, e ciò in particolare: *a*) nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie, a opera dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il quale dispone che «Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»; *b*) nel sistema delle sanzioni amministrative valutarie, con norma di formulazione identica alla precedente, a opera dell'art. 23-*bis*, comma 3, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), come modificato dalla legge 7 novembre 2000, n. 326 (Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni tributarie);

che tali scelte, secondo il giudice *a quo* sarebbero espressive di una «evoluzione ordinamentale», che troverebbe conferma sia nell'intervenuta abrogazione, a opera dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), che prevedeva l'«ultrattività» delle norme penali finanziarie, sia in talune iniziative parlamentari, non concluse a causa dello scioglimento delle Camere, rivolte appunto all'introduzione, nel corpo del decreto legislativo n. 22 del 1997, della previsione dell'applicazione della legge più favorevole all'autore della violazione;

che, in tale quadro, al rimettente appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme impugnate, per l'irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio che esse verrebbero a determinare *(a)* per fatti di identica natura commessi a distanza di pochi mesi e poi contestualmente giudicati e *(b)* per i fatti oggetto del giudizio *a quo* cui sarebbe applicabile il principio dell'applicazione della legge in vigore al momento del fatto, rispetto a «settori contigui dell'ordinamento sanzionatorio amministrativo (tributario e valutario) oltretutto penale», per i quali vige il contrapposto principio di retroattività della legge posteriore più favorevole;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che con due ordinanze di contenuto analogo, emesse entrambe in data 31 dicembre 2001 nel corso di due distinti giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione promossi dal medesimo soggetto (r.o. n. 226 e n. 227 del

2002), il giudice di pace di Trino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, nella «parte di esclusione dell'applicazione del *favor rei* alle sanzioni amministrative»;

che il rimettente osserva come i giudizi *a quibus* abbiano ad oggetto opposizioni a ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione dell'art. 74 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), e rileva che la suddetta disposizione è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 9 novembre 1998, n. 433 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che, prosegue il rimettente, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'illecito amministrativo contestato all'opponente, le sanzioni per esso previste devono continuare a trovare applicazione in relazione ai fatti commessi durante la vigenza della norma, in forza dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, «sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali *ab origine*, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del codice penale»;

che il rimettente ritiene che la mancata estensione del principio dell'applicabilità della disciplina posteriore più favorevole anche alla materia degli illeciti amministrativi si ponga in contrasto con gli articoli 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, «poiché tale istituto è invece applicabile in materia penale (art. 2, commi 2 e 3 c.p.) ed ora anche in materia tributaria (art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 [Statuto contribuente])» e, di conseguenza, «visti gli articoli 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione», solleva, in entrambi i giudizi, la medesima questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra indicati;

che anche nei due giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con argomentazioni coincidenti a quelle formulate nel giudizio di cui al r.o. n. 144 del 2002, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che le tre ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte coincidenti e sorrette da analoghe argomentazioni, e che pertanto è opportuno che i relativi giudizi siano riuniti per essere definiti con unica pronuncia;

che, chiamata a pronunciarsi su precedente questione di costituzionalità (r.o. n. 473/2001), analoga a quella (r.o. n. 144/2002) ora in esame, anche se riferita al comma 12 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 389 del 1997, e sollevata dal medesimo organo giudiziario (Tribunale di Milano), questa Corte, con l'ordinanza n. 140 del 2002, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, escludendo il contrasto con l'invocato art. 3 della Costituzione: (a) sia dell'impugnato art. 1 della legge n. 689 del 1981, che pone in generale il principio di stretta legalità nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, con assoggettamento della violazione alla disciplina in vigore al tempo della sua commissione e con la conseguente inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole, perché, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest'ultimo la valutazione circa l'adozione di criteri di maggiore o minor rigore, a seconda dell'oggetto, come appunto si è verificato per le discipline in tema di illeciti valutari e tributari assunte a termini di raffronto; (b) sia dell'art. 7, comma 12, del decreto legislativo n. 389 del 1997, per la già rilevata inesistenza, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, di un obbligo di estensione delle scelte legislative effettuate in determinate materie ad altre e diverse materie;

che nella richiamata decisione di questa Corte si è inoltre osservato che neppure potrebbe dirsi, sotto altro aspetto, violato il principio di uguaglianza per il fatto della sottoposizione di medesime fattispecie di illecito amministrativo a una diversa disciplina, in dipendenza del tempo in cui sono state commesse, ciò che costituisce semplicemente la conseguenza, sul piano applicativo, del principio di stretta legalità che sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie;

che le osservazioni che precedono sono ripetibili anche per la questione sollevata dal Tribunale di Milano, in particolare in relazione al comma 13 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 389 del 1997, il quale, per quanto qui rileva, pone una disposizione più favorevole per la violazione amministrativa dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al pari del comma 12 — oggetto della citata pronuncia n. 140 del 2002 di questa Corte — relativo alla violazione amministrativa di cui al comma 1 dello stesso art. 52 del decreto legislativo n. 389;

che i medesimi rilievi valgono altresì per le questioni sollevate, sul solo art. 1 della legge n. 689 del 1981, dal giudice di pace di Trino (r.o. n. 226 e n. 227/2002), che invoca in modo assertivo gli ulteriori parametri degli articoli 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, facendo menzione di alcuni di essi (articoli 24 e 111) nel solo dispositivo di entrambe le ordinanze di rinvio, e comunque senza fornire una corrispondente motivazione per ciascuno;

che, in mancanza di argomenti che possano indurre questa Corte a discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella citata pronuncia, le questioni sollevate devono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal giudice di pace di Trino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 502

Ordinanza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità ai contratti di formazione lavoro - Interpretazione autentica resa dal legislatore - Prospettato uso strumentale della funzione interpretativa, in quanto diretta a incidere sui giudizi in corso - Questione identica ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 7 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la FIAT S.p.a. e l'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) ed altra, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e della FIAT S.p.a;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 7 dicembre 2001 ed iscritta al n. 119 r.o. del 2002 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro — nel corso di un giudizio di opposizione proposto dalla Fiat S.p.a. nei confronti della Uniriscossioni S.p.a. e dell'I.N.P.S. avverso la cartella esattoriale con cui la Uniriscossioni, in qualità di ente esattore, le aveva intimato il pagamento dell'importo di L. 80.453.794 a titolo di mancato versamento di contributi all'I.N.P.S. e somme aggiuntive, in relazione ad una pretesa indebita «fiscalizzazione degli oneri sociali» effettuata in riferimento a vari contratti di formazione lavoro stipulati successivamente al 31 maggio 1988 — ha sollevato (sull'assunto dell'opponente di avere invece titolo per il beneficio) questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001);

che tale norma ha dettato l'interpretazione autentica dell'art. 3, sesto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, disponendo che esso si deve interpretare «nel senso che ai contratti di formazione lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali»;

che il giudice rimettente osserva che la domanda sarebbe stata accoglibile alla stregua dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, sulla base dell'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole al cumulo fra il sistema contributivo previsto per detta tipologia di contratti dal comma 6 e quello della fiscalizzazione, in assenza di una espressa deroga, ma rileva che non può più esserlo in forza della norma censurata;

che, secondo il rimettente, quest'ultima non sarebbe diretta a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti o ad escludere una delle alternative interpretative dal suo testo potenzialmente desumibili, proprio perché nessun dubbio interpretativo era emerso sull'applicabilità della fiscalizzazione;

che, invece, la norma sarebbe diretta ad intervenire sui giudizi in corso, in contrasto con un'interpretazione che si era ormai consolidata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria nella quale ha in primo luogo sostenuto l'inammissibilità ed infondatezza della questione e, quindi, in una memoria illustrativa depositata nell'imminenza della camera di consiglio, che la questione è stata nelle more dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 374 del 2002;

che si è pure costituita la Fiat S.p.a., depositando memoria anteriormente alla pubblicazione della citata sentenza e sostenendo la fondatezza della questione;

che è stata disposta la trattazione della questione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione in epigrafe la stessa questione da essa sollevata è stata da questa Corte decisa con la sentenza n. 374 del 2002 nel senso della infondatezza;

che, pertanto, la questione prospettata dall'ordinanza in epigrafe dev'essere dichiarata ora manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 503

Ordinanza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Sardegna - Edilizia - Disposizioni regionali - Deroga alla normativa statale vigente - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Atto successivo di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Sardegna, riapprovata il 12 dicembre 2000.
- Statuto Regione Sardegna, art. 3; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 12 dicembre 2000, recante: «Modifica ed integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 5 gennaio 2001 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 28 dicembre 2000 e depositato il 5 gennaio 2001, impugna la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Sardegna il 12 dicembre 2000 recante «Modifica ed integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23»;

che le censure formulate in ordine alle disposizioni che modificano ed integrano la precedente legislazione regionale consistono essenzialmente nel fatto che le stesse si discostano dall'elencazione contenuta nel comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), integralmente sostituito

dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, e, quindi, contrasterebbero con l'art. 3 dello statuto regionale e con le norme «interposte» di principio e di riforma poste dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che, in particolare, le censure riguardano: la deroga alla «normativa statale vigente», in particolare al comma 7, lettera *a*) dell'art. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993, ove è previsto l'istituto della «denuncia di inizio dell'attività», introdotta dal comma 3 del deliberato art. 14-*bis*; la lettera *e*), che prevede le opere costituenti «pertinenze», rilevando l'elasticità e l'ampiezza della nozione data dall'art. 817 del codice civile; e la lettera *m*), ove sono previste le opere «oggettivamente precarie e temporanee», sottolineandosi il timore che tale espressione possa veicolare «facili abusi»;

che si è costituita la Regione Sardegna, sollevando, innanzi tutto, un'eccezione di inammissibilità delle censure dedotte in relazione all'art. 2, in quanto non viene chiarito sotto quali profili sarebbero violate le norme costituzionali invocate, mentre le norme interposte sarebbero diverse da quelle richiamate in ricorso e nel merito concludendo per la infondatezza dello stesso;

che in data 25 settembre 2002 l'autorità ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato il 31 gennaio 2002 con riserva di riproporre la impugnativa dopo la pubblicazione della legge regionale;

che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla Regione autonoma della Sardegna, con delibera del 12 febbraio 2002.

Considerato che la rinuncia al ricorso seguita dalla relativa accettazione comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 504

Ordinanza 20 - 28 novembre 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Credito (istituti di) - Aziende di credito a carattere regionale - Requisiti di professionalità dei componenti i collegi sindacali - Applicazione della normativa regolamentare dello Stato - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Prospettata lesione dell'autonomia regionale - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Note dei direttori di filiali della Banca d'Italia, con sede a Trento e Bolzano, del 24 giugno 1999, n. 005141 e n. 003469.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 3, 4, numero 9, e 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234; d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note dei direttori della Banca d'Italia delle filiali di Trento e Bolzano, nn. 005141 e 003469 del 24 giugno 1999, relative alla disapplicazione della legislazione regionale e alla diretta applicazione della normativa statale in materia di requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale di istituti di credito con articolazione territoriale regionale, promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 24 agosto 1999, depositato in cancelleria il 1° settembre successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 24 agosto 1999, e depositato il 1° settembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato e, per esso, della Banca d'Italia, filiali di Trento e di Bolzano, con riguardo alle note dei direttori delle predette filiali in data 24 giugno 1999, rispettivamente, nn. 005141 e 003469, con le quali è stata richiesta la disapplicazione della legislazione regionale e la diretta applicazione della normativa regolamentare statale in materia di requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale;

che, ad avviso della regione ricorrente, le note indicate recherebbero grave pregiudizio all'autonomia regionale in riferimento agli artt. 5, numero 3, 4, numero 9, e 16 dello statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), alle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende

di credito a carattere regionale» e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, recante «Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative», all'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia), nonché all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che dopo aver indicato le fonti della propria competenza legislativa ed amministrativa in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale», la ricorrente sottolinea come tali competenze siano fatte salve anche dalla legislazione statale in materia bancaria. Viene citato, in proposito, l'art. 159, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993, che riconosce la competenza attribuita agli organi regionali nelle materie disciplinate dall'art. 26, vale a dire i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali, ovvero la materia disciplinata, nell'esercizio delle potestà statutarie, dalla legge regionale n. 1 del 1987;

che, in conformità a tale *ratio* il regolamento del Ministero del tesoro, che disciplina i requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti bancari, non può costituire, si osserva ancora nel ricorso, fonte di diretta disciplina normativa nelle regioni a statuto speciale, né può determinare obbligo di adeguamento da parte delle banche regionali;

che, secondo la ricorrente, si appalesa inconferente il richiamo fatto nelle contestate note alla giurisprudenza costituzionale, in particolare alla sentenza n. 224 del 1994, in quanto tale sentenza si limita a sancire la correttezza della qualificazione delle norme richiamate dall'art. 159 come inderogabili, senza prendere, peraltro, posizione in ordine al significato del doppio richiamo operato dall'art. 26, sia come norma inderogabile per le regioni speciali sia per salvaguardare la competenza regionale nelle relative materie;

che neanche sulla base delle norme comunitarie troverebbe giustificazione l'operato di cui si discute. Ed invero, la regola comunitaria può suggerire una distinzione tra l'organo abilitato a seguire in termini di controllo la gestione nel suo divenire quotidiano, cioè il collegio sindacale, e l'attività annuale di certificazione dei conti, che può essere svolta all'esterno. Ed in tale senso è orientata la disciplina regionale, che prevede che il collegio sindacale sia composto da persone più vicine all'ambiente di formazione proprio delle banche rurali e popolari, mentre il riscontro oggettivo annuale sui conti può essere affidato a società e specialisti esterni, abilitati secondo la legge;

che in via subordinata, la regione ricorrente chiede che, comunque, sia riconosciuta in capo ad essa la competenza a dare alle banche regionali le opportune istruzioni circa il comportamento da tenere;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso;

che, successivamente, in data 14 maggio 2002, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato atto di rinuncia al ricorso *de quo* motivato dal riconoscimento da parte dello Stato della competenza legislativa regionale nella materia *de qua* e dalla intervenuta promulgazione della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (Attuazione della direttiva n. 89/646 di data 15 dicembre 1989, del Consiglio delle comunità) con la determinazione dei requisiti di professionalità degli esponenti delle banche in forma di Società per azioni e delle Banche popolari;

che tale atto di rinuncia risulta accettato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con atto modificato in data 21 maggio 2002.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C1128

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 78

Ricorso per questione di legittimità Costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Lavori pubblici - Regione Sardegna - Norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori che si svolgono nell'ambito territoriale regionale - Previsto obbligo per i committenti e concedenti di applicare, per la validità dell'intero procedimento, le disposizioni della legge regionale - Prevista attribuzione della qualificazione da parte di apposita Commissione permanente - Prevista iscrizione delle imprese qualificate in un apposito casellario denominato «Albo regionale appaltatori» - Denunciata inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Conseguente violazione delle regole comunitarie imposte alle amministrazioni aggiudicatrici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14.
- Costituzione, art. 117, primo comma e comma secondo, lettera e); Statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3; direttiva 93/37/CEE, art. 6; legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 8; d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12 Roma, nei confronti della Regione Sardegna per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale (B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002).

La legge impugnata dà, in pratica, veste legislativa alla disciplina regolamentare che, sempre per la qualificazione delle imprese, la Regione aveva adottato con decreto del suo Presidente n. 1/L in data 9 marzo 2001, annullato dal T.a.r. della Sardegna con sentenza n. 892/2002.

L'obiettivo della disciplina, emerso in sede di elaborazione della legge, è risultato quello di far sì che le imprese sarde non siano escluse dal mercato degli appalti che si svolgono nella regione. L'obiettivo è chiaramente anticoncorrenziale ed esso, anche se non dichiarato, sarebbe comunque stato desumibile dalla legge.

L'art.1, nel definire l'ambito di applicazione, dispone che i committenti ed ai concedenti, che vi sono indicati, «sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell'intero procedimento».

Detto in altre parole: i committenti ed i concedenti debbono richiedere ai partecipanti la qualificazione nelle forme previste dalla legge; in caso contrario, l'intero procedimento sarà invalido.

La qualificazione è attribuita da una apposita Commissione permanente (art. 3) il cui provvedimento positivo comporta l'iscrizione in un apposito casellario, definito come «Albo regionale degli appaltatori».

La Regione Sardegna ha, dunque, ritenuto di derogare alla disciplina nazionale per la qualificazione delle imprese, prevedendo un proprio procedimento che, sotto questo profilo, rende autonomo il mercato regionale dei lavori pubblici.

È, pertanto, evidente la deroga all'art. 8.2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che ha previsto un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, attuato poi con il d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

La legge regionale nel suo complesso è illegittima sotto diversi punti di vista.

In primo luogo dal punto di vista dell'ordinamento comunitario il cui rispetto è imposto alla legislazione regionale dall'art. 117, primo comma, Cost.

L'art. 6 della Direttiva 93/37/CEE dispone che «le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli artt. 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione».

Per non violare la libertà di prestazione dei servizi (artt. 49-55 TUE) nell'art.8 della legge n. 109/1994 è disposto che, anche dopo l'entrata in vigore del sistema unico di qualificazione, le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea possono essere tenute solo a presentare le certificazioni conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Prevedendo un sistema di qualificazione di applicazione generale, senza eccezioni, che richiede, tra l'altro, la iscrizione alla Camera di commercio (art. 9.1, lettera f), la legge impugnata è incorsa, pertanto, in una palese violazione della normativa comunitaria.

La legge è, peraltro, illegittima anche sotto un diverso punto di vista.

La piena potestà legislativa in materia di lavori pubblici, attribuita alla Regione Sardegna dall'art. 3 del suo Statuto, è oggi di tutte le regioni.

Una volta che fosse ritenuta legittima la legge impugnata, la stessa conclusione andrebbe tratta a proposito di tutte le altre leggi che ciascuna regione si dovesse dare in materia.

In mancanza di qualsiasi mezzo di coordinamento, si arriverebbe a quella che la giurisprudenza comunitaria, nel condannarla, ha chiamato la compartimentalizzazione del mercato. In altre parole ogni Regione introdurrebbe una disciplina differenziata, come ha fatto la Sardegna, per creare alle imprese residenti una posizione concorrenziale più favorevole.

Non è una previsione teorica perché, se non fosse questo l'obiettivo reale della disciplina regionale differenziata, che si sta esaminando, non ci sarebbe stata alcuna ragione per derogare al sistema unico nazionale.

In questo modo, mentre un'impresa che opera all'interno di una singola Regione dovrebbe sottoporsi ad un solo procedimento di qualificazione, regolato con criteri di favore particolare, una seconda impresa che operasse su tutto il territorio nazionale si dovrebbe sottoporre a numerosi e diversi procedimenti, con questo risultato: che potrebbe essere qualificata in una Regione ed esclusa in un'altra, e, anche in caso di tutti esiti positivi, dovrebbe affrontare oneri economici e di tempo che la pongono in condizione di sfavore tenuto conto anche della necessità di provvedere alle variazioni (art. 29) e con l'eventualità di essere sottoposta alla revisione generale (art. 32), con tutti gli oneri conseguenti.

Questa compartimentalizzazione dei mercati è uno dei casi tipici di violazione dei principi della concorrenza, la cui tutela è assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.

In proposito anche il T.a.r. della Sardegna non ha avuto perplessità. Nella sentenza richiamata si legge: «Non vi ha dubbio che la problematica relativa alla qualificazione delle imprese rientri nella materia della regolamentazione della concorrenza. Invero, le direttive comunitarie che, con precisione inusuale per tale fonte normativa, hanno regolato, nel dettaglio, i meccanismi d'aggiudicazione degli appalti pubblici, trovano la propria giustificazione nella necessità di evitare comportamenti discriminatori in uno dei settori d'attività economica di maggiore impatto, quale quello dei contratti delle pubbliche amministrazioni..... Afferma in conclusione il collegio che la regolamentazione dei sistemi di partecipazione alle gare ed aggiudicazione dei pubblici contratti attiene alla materia della tutela della concorrenza, che l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, nel nuovo testo, attribuisce allo Stato..... conclude il collegio affermando che l'art.117, secondo comma, lettera e) della Costituzione impedisce alle regioni di dettare proprie norme di qualificazione delle imprese, aspiranti agli appalti che ricadono nel loro ambito di competenza».

P. Q. M.

Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzione dell'intera legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2002.

AVVOCATO DELLO STATO: Glauco NORI

N. 79

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2002
(della Regione Toscana)

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale e delle modalità di localizzazione e realizzazione delle grandi opere nonché di quelle di interesse regionale «concorrente» con l'interesse nazionale - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva spettante alle regioni in materia di lavori pubblici e privati di interesse pubblico, e di appalti - In via subordinata: preclusione alla normazione regionale per il carattere dettagliato della disciplina statale - Non configurabilità dell'interesse nazionale quale limite alle potestà legislative regionali - Inosservanza dei criteri imposti dalla Costituzione nella allocazione delle funzioni amministrative - Lesione delle attribuzioni regionali per mancato rispetto delle fonti competenti a distribuire le funzioni amministrative.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 120.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Programma delle opere strategiche - Individuazione mediante intese generali quadro tra Governo e singole regioni delle opere non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale - Conseguente introduzione di un regime derogatorio per le opere di interesse regionale - Denunciato eccesso di delega - Lesione delle competenze legislative ed amministrative della regione - Incidenza degli accordi o delle intese sull'ordine costituzionale delle competenze legislative - Mancata salvaguardia della legislazione regionale esistente in materia di opere pubbliche.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 1.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Provvedimenti ed atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle opere - Prevista adozione, in sostituzione dei soggetti competenti, con poteri derogatori della normativa vigente, da parte di Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentiti i Presidenti delle Regioni - Applicabilità della disposizione anche alle opere regionali - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Inosservanza dei presupposti tassativamente indicati dalla Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 2.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Progetto preliminare dell'opera - Approvazione da parte del CIPE con il consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni - Sottoposizione, in caso di motivato dissenso regionale, del progetto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e successiva formulazione di parere al CIPE per le definitive determinazioni - Prevista approvazione, in caso di permanenza di dissenso regionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Inosservanza del principio di leale collaborazione - Lesione delle competenze regionali per l'applicabilità della procedura anche alle opere regionali - Denunciato eccesso di delega per la disposta soppressione della Conferenza dei servizi.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedura di approvazione del progetto definitivo dell'opera - Applicabilità anche alle opere di interesse regionale - Approvazione del progetto, in caso di dissenso regionale, secondo le modalità previste per l'approvazione del progetto preliminare - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Ritenuto eccesso di delega anche per la omessa previsione del parere della Conferenza unificata.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 4.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Previste modificazioni alla disciplina degli appalti e delle concessioni dei lavori - Prevista pubblicazione della lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte dei promotori - Denunciata violazione della potestà legislativa residuale delle regioni - In via subordinata: invasione della potestà legislativa concorrente spettante alle regioni - Denunciata possibilità, per mancata chiarezza del disposto normativo, di pubblicare nelle liste infrastrutture non inserite nel programma delle opere strategiche - Conseguente violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nonché asserito eccesso di delega.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 6, 7, 8, 9, 10, e 11.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedure previste per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la V.I.A. degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico - Denunciato eccesso di delega - Lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 13.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Previsione di regolamenti, di modificazione ed integrazione dei regolamenti di attuazione della legge quadro n. 109/1994, abrogativi o derogatori delle norme di diverso contenuto vigenti in materia di lavori pubblici - Denunciato eccesso di delega con lesione dell'autonomia regionale - Violazione della potestà regolamentare spettante alle Regioni.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 15.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma sesto.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse regionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Prevista applicazione della normativa anche ai progetti in corso - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 16, commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Procedura applicabile alle infrastrutture ed agli insediamenti soggetti a screening e a V.I.A. regionale - Prevista adozione, da parte del CIPE, del provvedimento di compatibilità ambientale, previa valutazione delle Regioni - Istituzione e compiti della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 407/2002.

- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, art. 117.

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1071 del 7 ottobre 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 (commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo), 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, per violazione degli articoli 76, 117, 118 e 120 della Costituzione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002 è stato pubblicato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale».

La Regione Toscana ha già impugnato alla Corte costituzionale la suddetta legge n. 443/2001 (reg. ric. n. 11/2002), nonché l'art. 13 della legge n. 166/2002 che ha modificato la legge delega, per la violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

Anche il decreto delegato n. 190/2002 è illegittimo e lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla regione ricorrente per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

A) Illegittimità degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 (commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo), 17, 18, 19 e 20 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Oltre alle specifiche censure che si segnaleranno di seguito in merito ai singoli articoli, le impugnate disposizioni sono tutte lesive dell'autonomia regionale in quanto la disciplina dettata dal decreto delegato riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale e le modalità di localizzazione e realizzazione di opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi definiti strategici e di preminente interesse nazionale, nonché di quelle di interesse regionale «concorrente» con l'interesse nazionale medesimo.

L'art. 117 Cost. attribuisce allo Stato una potestà legislativa esclusiva, nei casi tassativamente indicati nel secondo comma ed una potestà concorrente con quella regionale nei casi di cui al terzo comma della stessa disposizione.

A.1) L'individuazione delle c.d. opere strategiche e la predeterminazione della procedura per l'approvazione e per la realizzazione dei progetti concernenti le opere stesse non rientrano nell'ambito delle competenze attribuite in via esclusiva allo Stato.

In particolare le disposizioni impugnate non possono trovare fondamento nell'art. 117, secondo comma, lett. *e*) e lett. *m*), della Costituzione che riservano allo Stato la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. È infatti evidente che la normativa in esame non ha affatto lo scopo di proteggere la concorrenza, né di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ma solo quello, esplicitamente dichiarato nella relazione illustrativa, di favorire la realizzazione di opere definite strategiche, introducendo un regime derogatorio, rispetto a quello ordinario, per l'individuazione, la progettazione e la realizzazione delle medesime.

Né la norma impugnata è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui alla lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 Cost.: infatti tale materia ricomprende la cura e la protezione di valori diversi e spesso antitetici con l'obiettivo della normativa in questione che, si ripete, è quello della realizzazione delle grandi opere strategiche.

La materia che potrebbe legittimare l'intervento legislativo in esame sarebbe quella dei «lavori pubblici di interesse nazionale»: ma tale materia non è prevista tra quelle riservate allo Stato dal nuovo art. 117 Cost. Anzi quest'ultimo ha eliminato ogni riferimento alla dimensione dell'interesse per stabilire il riparto di attribuzioni tra Stato e regioni in materia di lavori pubblici (il precedente art. 117 invece attribuiva alla competenza regionale solo i lavori pubblici di interesse regionale) ed ha affidato alla competenza concorrente materie quali «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: si tratta, con tutta evidenza, di materie in cui la dimensione nazionale dell'interesse è implicita nel loro stesso contenuto e ciò costituisce ulteriore conferma del fatto che il costituente non ha voluto prevedere l'interesse nazionale come un possibile limite alla potestà legislativa regionale.

A.2) Escluso quindi che le impugnate disposizioni trovino il loro fondamento nel secondo comma dell'art. 117 Cost., si rileva che le stesse non possono trovare fondamento neppure nel terzo comma della stessa norma costituzionale.

Infatti le c.d. grandi opere non necessariamente sono collegate alle materie di cui al terzo comma citato: solo per fare un esempio, la realizzazione di insediamenti produttivi è connessa alla materia dell'industria che rientra nelle piene attribuzioni regionali, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Pertanto è precluso allo Stato disciplinare la programmazione, l'individuazione e la realizzazione di opere connesse a materie sottratte al potere legislativo statale.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione che, nel sistema delineato dall'art. 117 Cost., la disciplina dei lavori pubblici e privati di interesse pubblico e degli appalti non è ricompresa tra le materie riservate allo Stato, né fra quelle soggette alla legislazione concorrente; con la conseguenza che in tale materia compete alle regioni legiferare, con l'unico limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

A.3) Ma — in denegata ipotesi — ove si ritenesse sussistente una competenza statale a fronte di opere strategiche collegate a materie contemplate nel terzo comma dell'art. 117 (grandi reti di trasporto e di navigazione, porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio), tale competenza dovrebbe essere esercitata solo ed esclusivamente nei limiti ammessi dal citato art. 117, terzo comma Cost.

È infatti noto che nelle materie a legislazione concorrente il potere legislativo statale è limitato alla individuazione dei principi regolatori. Ed è altrettanto noto che tali principi devono «riguardare il modo di esercizio della potestà legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori della materia o dall'ambito di essa», dovendosi qualificare come principi fondamentali «solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili» (Corte cost. sentenza n. 482/1995).

La normativa qui contestata, invece, non detta i principi alle regioni per disciplinare l'individuazione e la realizzazione delle c.d. grandi opere, ma detta una disciplina che, con riferimento all'approvazione dei progetti, alle procedure di aggiudicazione dei lavori e di valutazione di impatto ambientale, è compiuta, dettagliata e minuziosa sì da eliminare completamente ogni possibilità di intervento per un'autonoma normativa da parte delle Regioni.

A.4) Tale illegittima appropriazione da parte dello Stato di potestà legislative regionali non può trovare legittimazione costituzionale in nome di un non definito interesse nazionale sotteso alla realizzazione delle opere in oggetto.

Infatti il nuovo testo costituzionale non prevede l'interesse nazionale come limite alla potestà legislativa delle regioni (il riferimento all'interesse nazionale non è più contenuto nell'art. 117 né nel successivo 127), e non sancisce un generale potere di indirizzo e coordinamento che la giurisprudenza costituzionale, nel vigore della preigente titolo V, aveva costruito come risvolto positivo di quell'interesse.

Non è quindi costituzionalmente ammissibile reintrodurre limiti alla potestà legislativa regionale non espressamente previsti in Costituzione — ed anzi volutamente esclusi — richiamando la rilevanza nazionale di un'opera: in tale modo si vanificherebbe la potestà legislativa attribuita alle regioni.

Come chiarito nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del titolo V della Costituzione presso la prima commissione permanente del Senato, un generico richiamo all'interesse nazionale non è più previsto in Costituzione e sarebbe anche difficile fondarlo in via generale sul principio di unità di cui all'art. 5 della Costituzione, anche perché in tal modo si aprirebbe la strada alle incarnazioni più imprevedibili di tale interesse nazionale che diventerebbe un grimaldello per intaccare l'autonomia delle regioni in tutti i settori, in spregio alla tutela affidata dall'art. 117 Cost. nuovo testo alle attribuzioni delle regioni stesse (audizione del prof. Panunzio - seduta del 20 novembre 2001).

Questo non significa che gli interessi di cui può essere portatore lo Stato non trovino tutela; significa solo che non si può far rientrare surrettiziamente un concetto indefinito e generico che si presta nella sua applicazione a ledere un'autonomia che il nuovo costituente ha voluto assicurare in misura maggiore che in passato.

La nuova Costituzione assicura la tutela degli interessi ultraregionali con l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 117, secondo comma, e quindi riservando *a priori* allo Stato determinati compiti. A tale proposito la dottrina ha lucidamente rilevato: «Va escluso che le potestà statali possano essere direttamente dedotte da principi di ordine generalissimo, quali il carattere unitario dello Stato, o il concetto di sovranità o l'interesse nazionale. Il riparto di attribuzioni previsto dall'art. 117 deve invece essere inteso come la specifica attuazione che la Costituzione ha voluto dare a tali principi generali, i quali dunque non possono essere contrapposti ad esso. Non si può dunque affermare che lo Stato ha potestà legislativa ordinaria nelle materie dell'art. 117, secondo comma, e in più su tutto ciò che è di interesse nazionale, ma si deve affermare che ciò che il costituente ha ritenuto di interesse nazionale si manifesta attraverso le materie e i compiti statali previsti dall'art. 117» (G. FALCON, *Modello e transizione nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione* in *Le Regioni* n. 6/2001, 1251 ss.; nello stesso senso: C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.* 2001, V, 194 ss.; P. CAVALIERI, *La nuova autonomia legislativa delle Regioni*, in *Foro it.* 2001, V, 202).

Nel caso in esame, tuttavia, la ravvisata lesione delle attribuzioni regionali non può essere giustificata con il richiamo al suddetto art. 117, secondo comma, Cost., per i motivi evidenziati al precedente punto A.1).

A.5) Le impugnate disposizioni si presentano lesive anche dell'art. 118, primo comma, Cost. L'effettivo rispetto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza impone che ogni scelta legislativa di allocazione delle funzioni sia previamente supportata dall'analisi e dalla verifica del livello di governo che maggiormente risponda ai tre criteri costituzionalizzati dalla norma: che si tratti infatti di criteri e di parametri elastici, utilizzabili quindi con un margine di discrezionalità, è indubbio, ma è altrettanto indubbio che i motivi della scelta e quindi dell'esercizio in concreto di tale potere discrezionale devono essere estrinsecati e resi conoscibili — il che non avviene nel caso in esame — pena, altrimenti, una violazione delle attribuzioni costituzionali riservate agli enti regionali e locali.

Ma la violazione dell'art. 118 Cost., con riferimento alle attribuzioni regionali, sussiste anche per un ulteriore e consistente motivo.

L'art. 118 è chiaro nel determinare le regole ed i principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni amministrative, ma non disciplina quale sia la fonte cui è rimessa tale distribuzione.

In merito deve osservarsi che il profilo relativo alla disciplina della materia non è scindibile da quello relativo all'allocazione delle funzioni, con la conseguenza che spetta alle regioni intestare le funzioni nelle materie in cui è loro riconosciuta la potestà legislativa regionale sia esclusiva che concorrente (in tal caso nel rispetto dei principi regolatori dettati dalla legge statale).

La validità di tale conclusione è stata riconosciuta dalla dottrina che si è occupata del problema, la quale ha evidenziato che l'art. 118 non contiene un riparto di funzioni legislative ulteriore rispetto a quello già stabilito dall'art. 117 e, in merito alla possibilità per lo Stato di attribuire funzioni amministrative a se stesso, ha rilevato che tale «conferimento di funzioni allo Stato, previsto dal primo comma dell'art. 118, in relazione ai tre principi indicati, dovrà essere disposto con legge statale, e va anch'esso inteso nel quadro del riparto di competenze legislative come stabilito dall'art. 117. Esso dovrà avvenire per il tramite delle materie o per il tramite dei compiti in relazione ai quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva» (G. FALCON, *Modello e transizione nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione* in *Le Regioni* n. 6/2001, pag. 1260) e, ancora, ha escluso che «un titolo di legittimazione di potestà legislativa statale sia il principio espresso dall'art. 118 di conferimento delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Questo testo va a mio avviso letto all'interno del riparto di potestà legislative per materia, nel quale il legislatore costituente non ha voluto aggiungere come compito statale a sé stante (come pure sarebbe stato semplice fare) l'individuazione di funzioni amministrative statali in materia regionale: queste vi potranno essere indubbiamente, ma sulla base delle clausole di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, e delle relative implicazioni, e non sulla base di un generico potere di individuazione di funzioni statali basate su astratte considerazioni di interesse nazionale. Ciò a maggior ragione se si considera che l'oggetto proprio della competenza regionale è in primo luogo la disciplina dei rapporti amministrativi». (G. Falcon, citato pag. 1253).

Sempre nello stesso senso è stato ancora affermato che «costituendo la allocazione delle funzioni una componente della disciplina delle materie cui esse attengono, la fonte della distribuzione non può che essere la legge che quelle materie è deputata a regolare. Sicché, fermo rimanendo che l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane è comunque rimessa alla legislazione statale in forza della previsione di cui alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117, per il resto la legge statale ovvero la legge regionale, secondo le rispettive competenze, provvederanno ad intestare le competenze in applicazione delle regole e principi di cui all'art. 118, primo comma» (A. CORPACI *Revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo*, in *Le Regioni* n. 6/2001, pag. 1311); e, ancora che «ritenere che il legislatore statale possa attribuire esso stesso a se medesimo e alla propria amministrazione competenze e funzioni anche nelle materie assegnate comunque al legislatore regionale (quelle di competenza concorrente) o addirittura ad esso riservate (quelle di competenza esclusiva) eventualmente motivando questa convinzione in nome di un principio di difesa dell'unità complessiva, collegato magari anche al dettato stesso dell'art. 118, secondo comma, là dove parla di «esigenze di carattere unitario» significherebbe radicare una nuova, vastissima competenza di carattere «trasversale» del legislatore statale. Competenza di carattere trasversale che sarebbe analoga ad alcune delle competenze previste nel secondo comma dell'art. 117, ad esempio in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ma che in questo caso avrebbe la duplice caratteristica di essere ricavata «implicitamente» dal sistema (e non esplicitamente ricompresa nell'elenco delle competenze esclusive dello Stato, dove, invece, e significativamente, è contenuta la

competenza in materia di definizione dei poteri fondamentali di comuni, province e città metropolitane), e di essere di carattere davvero vastissimo e potenzialmente espandibile in ogni settore e in ogni contesto» (F. PIZZETTI, *Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico "esplosivo"*, in *Le Regioni* n. 6/2001, pag. 1180, ss. e nota n. 37).

Risulta perciò che l'art. 118, primo comma, e le esigenze di esercizio unitario ivi richiamate non possono costituire un titolo autonomo legittimante l'intervento del legislatore statale, come avviene nel caso in esame con le contestate disposizioni. L'art. 118, primo comma, si ripete, è norma che fissa i criteri per l'allocatione delle funzioni, ma non disciplina le fonti deputate ad allocare le stesse, e pertanto non rappresenta il presupposto su cui fondare variazioni e spostamenti rispetto alla titolarità della potestà legislativa, come stabilita dall'art. 117 Cost.

B) Le suddette osservazioni riguardano tutte le disposizioni impugnate; specificatamente poi si eccepiscono i seguenti ulteriori profili di illegittimità costituzionale relativi a determinate disposizioni.

B.1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

L'art. 1, nell'individuare l'oggetto della normativa, dispone che nell'ambito del programma che indica le opere strategiche sono altresì individuate con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni partecipano con le modalità indicate nelle intese alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio.

Lo stesso art. 1, al comma settimo, lett. e), afferma che le opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture individuate nel programma non aventi carattere interregionale o internazionale, specificandosi altresì che queste ultime sono quelle da realizzarsi sul territorio di più regioni o Stati ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale.

Da tale definizione si ricava che le opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono quelle che ricadono nel territorio di una determinata regione. Ne deriva che un'opera regionale può venire assoggettata allo speciale regime derogatorio introdotto dal decreto legislativo in questione, fortemente lesivo delle attribuzioni regionali, solo perché è stato ritenuto che le stesse «concorrano» con il preminente interesse nazionale.

Questa valutazione di «concorrenza» degli interessi è effettuata con intese generali tra il governo ed ogni singola regione e sono queste stesse intese che dovranno indicare le modalità con cui le regioni in tali casi partecipano alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio.

La disposizione è in primo luogo incostituzionale per eccesso di delega e quindi per violazione dell'art. 76 Cost.

Infatti la legge n. 443/2001 non prevedeva, quale criterio e direttiva per il Governo, la possibilità di prevedere un regime derogatorio anche per le opere di interesse regionale. Il decreto delegato invece introduce una categoria nuova che collega a quelle di interesse strategico oggetto della delega di cui alla legge n. 443/2001, consentendo così un totale sovvertimento della legislazione regionale e delle competenze regionali anche per le opere che ricadono solo nel territorio di una regione. È evidente che la «concorrenza» dell'interesse regionale con quello nazionale è concetto talmente vago ed indefinito, da poter essere ravvisato in ogni opera che abbia una certa rilevanza economica, industriale; ciò determina perciò una vanificazione delle competenze legislative ed amministrative della regione nelle materie che sono interessate dalla localizzazione e dalla realizzazione delle opere pubbliche e private di interesse pubblico e precisamente: il governo del territorio, i lavori pubblici, l'industria, la valorizzazione dei beni ambientali, le grandi reti di trasporto e di navigazione.

La violazione dell'art. 76 Cost. — che legittimamente può essere invocata dalla regione ove la sua inosservanza determini, come nel caso in esame, la lesione delle attribuzioni regionali (C. cost. n. 560/1988) — rende illegittima la disposizione.

A ciò non può obiettarsi che la verifica della suddetta concorrenza tra l'interesse regionale e quello nazionale è effettuata con intese generali Governo-Regioni.

Infatti da un lato la norma non specifica cosa accada qualora non vi sia concordanza tra lo Stato e la regione sulla presunta «concorrenza» di interessi e quindi la regione non ha alcuna garanzia rispetto all'eventualità che, pur a fronte di un dissenso sul punto, l'opera venga ugualmente inserita nel programma e, per ciò solo, automaticamente assoggettata al regime derogatorio in questione.

In secondo luogo tali intese, anche ove raggiunte, determinerebbero l'inserimento nel programma e quindi, si ripete, l'applicazione della procedura derogatoria di localizzazione, progettazione e realizzazione dell'opera stabi-

lita nel decreto in oggetto anziché di quella prevista dalla legislazione regionale ordinaria. Ma ciò non è costituzionalmente legittimo perché gli accordi e le intese non possono limitare, vincolare ed esautorare il legislatore, né statale né regionale, in quanto l'ordine costituzionale delle competenze legislative, è indisponibile e non può dipendere da accordi (in tal senso Corte cost. 24 aprile 1996, n. 126; n. 437/2001).

Ancora non può ritenersi che l'eccezione prospettata sia superata dalla previsione contenuta nell'art. 1, primo comma, ove si afferma che le intese in questione indicano le modalità di partecipazione regionale alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio delle opere regionali «in accordo alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate».

In realtà la legislazione regionale è salvaguardata in modo puramente fittizio, perché la progettazione e l'aggiudicazione delle opere in questione sono disciplinate dal presente decreto, secondo quanto disposto dai successivi secondo e terzo comma dell'art. 1.

Questo è ribadito dal quinto comma ai sensi del quale la progettazione, approvazione e realizzazione di tutte le opere del comma 1 sono disciplinate dal presente decreto: lo spazio per la normativa regionale viene espressamente limitato solo alle attività contrattuali ed organizzative diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 che riguardano, appunto, la progettazione e la realizzazione delle opere. Ma viene da chiedersi che cosa rimanga da disciplinare quando tutte le fasi della progettazione, approvazione e realizzazione delle opere sono rimesse alla disciplina del legislatore nazionale. Inoltre anche per il marginale ed incerto spazio rimesso alla legge regionale (attività contrattuali ed organizzative), si stabilisce che le norme del decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una diversa normativa regionale emanata in attuazione dei principi della legge n. 443/2001. Ma — come fatto già presente — detta legge non contiene principi, ma solo una normativa puntuale di dettaglio che non lascia spazio alcuno all'autonomia regionale costituzionalmente garantita.

La disposizione in esame poi non salvaguarda in alcun modo la legislazione regionale esistente in materia di opere pubbliche e anche per tale profilo appare incostituzionale.

Appare quindi puramente «di facciata» il richiamo alla legislazione regionale contenuto nel quinto e nel sesto comma della norma in esame.

Il sesto comma richiama poi l'applicabilità anche dei regolamenti; la disposizione è incostituzionale — come meglio si chiarirà affrontando l'esame dell'art. 15 — per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.

B.2) Illegittimità costituzionale dell'art. 2 per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost.

L'art. 2, oltre ai motivi di cui al punto A), è illegittimo anche per il disposto contenuto nel settimo comma che consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, sentiti i presidenti delle regioni, di nominare commissari straordinari, in sostituzioni dei soggetti competenti, per adottare con poteri derogatori della vigente normativa i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi oggetto della normativa.

La disposizione si applica anche alle opere regionali e può quindi riguardare i provvedimenti che dovrebbero essere adottati legittimamente in base alla legislazione regionale, nonché da parte di organi e strutture regionali; e ciò determina la violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione oggi appare altresì in contrasto con l'art. 120 Cost., che ammette l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo nei confronti di organi regionali solo ed esclusivamente in presenza dei presupposti tassativamente indicati dalla norma stessa (invece non previsti dal settimo comma in esame) e solo in presenza di una legge che detti le procedure idonee a garantire comunque il rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Anche tali principi non sono osservati dall'impugnata disposizione che invece rimette al solo Presidente del Consiglio ogni decisione in merito, sulla base di un mero parere del presidente della regione che può essere disatteso senza previste conseguenze.

B.3) Illegittimità costituzionale dell'art. 3 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

L'art. 3 disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare, che è particolarmente rilevante, perché tale approvazione determina l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera; perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione e comporta l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.

Il quinto comma dispone che il progetto preliminare è approvato dal CIPE che decide a maggioranza con il consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei Presidenti delle Regioni che si pronunciano sentiti i comuni.

Il comma sesto disciplina i casi in cui l'intesa non si realizza, prevedendo, alla lettera *a*) — concernente il motivato dissenso sul progetto preliminare relativo ad infrastrutture interregionali o internazionali — che il progetto preliminare sia sottoposto alla valutazione del consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti delle regioni interessate. Il consiglio superiore dei lavori pubblici valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa regionale e formula il proprio parere al CIPE che assume le definitive determinazioni. Se il dissenso regionale permane anche in tale sede, il progetto preliminare (e quindi la definitiva localizzazione dell'opera) è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per le infrastrutture di competenza di altri ministeri, di concerto con il ministro per le attività produttive o altro ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali.

In sostanza, quindi, in caso di dissenso regionale sulla localizzazione dell'opera si procede secondo la procedura che l'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 ed il d.P.R. n. 383/1994 dettavano per la localizzazione delle opere di interesse statale.

Ma il d.P.R. 616 e il d.P.R. 383 sono stati emanati nel vigore della precedente Costituzione in cui diverso era il ruolo delle regioni, minori le competenze legislative loro riconosciute ed espressamente limitate, per quanto qui rileva, alle sole opere di interesse regionale. Oggi il nuovo assetto istituzionale delineato dal titolo V impone un maggiore riconoscimento del ruolo regionale, ciò considerando che l'approvazione del progetto — con la suddetta procedura — determina comunque l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione, componendo l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati: è quindi evidente che vi è una interferenza pesante con le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio in cui lo Stato dovrebbe limitarsi a dettare solo i principi regolatori della materia. È vero che qui siamo di fronte alle grandi opere di interesse nazionale: tuttavia, come è stato già sopra evidenziato, l'interesse nazionale non può più costituire un limite alle potestà regionali, perché non previsto nel nuovo titolo V.

Il rispetto delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. avrebbe richiesto che l'intesa sulla localizzazione non fosse recessiva rispetto al potere statale di provvedere ugualmente a fronte del motivato dissenso regionale, ma si sarebbe dovuto configurare tale intesa come una reale forma di coordinamento paritario tale da porre i soggetti partecipanti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare. Ciò nell'effettivo rispetto del principio della leale cooperazione che, in considerazione dell'incidenza della individuazione delle grandi opere con le attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni, avrebbe imposto una effettiva codeterminazione del contenuto dell'atto. Invece la procedura di localizzazione delle opere, configurata esattamente come era nel previgente assetto costituzionale, non è sufficiente a superare i profili di illegittimità costituzionale sopra denunciati, perché l'intesa non può costituire un meccanismo attraverso il quale lo Stato si appropria di potestà legislative ad esso non riservate dalla Costituzione.

Inoltre la prevista procedura può trovare applicazione anche per la localizzazione delle opere che non sono interregionali e internazionali, e quindi per le opere regionali ove inserite nel programma.

Infatti il comma sesto, lett. *b*), dell'articolo 3 in esame prevede che per tali opere, a fronte del motivato e permanente dissenso regionale, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE la sospensione dell'opera ovvero l'avvio della stessa procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale. Quindi anche la localizzazione di un'opera che insiste nel territorio di una determinata ed unica regione può essere disposta senza il consenso della regione medesima.

In tal caso è ancora più evidente e grave la lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio e dei connessi aspetti concernenti la tutela idrogeologica, la difesa del suolo, la disciplina antisismica, la definizione delle misure a favore dello sviluppo sostenibile: temi, tutti, oggi disciplinati con leggi approvate dalla regione ricorrente che verranno travolte dalla normativa in questione. La lesione è aggravata dal fatto che la decisione se sospendere l'opera ovvero proseguire nonostante il dissenso regionale è assunta su proposta di un ministro e con decisione del CIPE in cui il presidente regionale non potrà che esprimere un mero parere.

Oltre alla ravvisata violazione degli artt. 117 e 118 Cost., la procedura delineata dai commi quinto e sesto dell'art. 3 in esame è illegittima per violazione dell'art. 76 Cost. in quanto:

il quinto comma dispone che il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. La legge delega n. 443/2001, all'art. 1, comma secondo, lett. *d*), stabiliva, quale criterio direttivo per l'esercizio della delega da parte del Governo, una modificazione della disciplina in materia di conferenza dei servizi e non già la sua totale soppressione invece disposta dalla disposizione qui contestata. Tanto è vero che la citata lett. *d*) dell'art. 1 della legge 443 stabiliva che avrebbe dovuto essere prevista la facoltà da parte delle amministrazioni di proporre nella conferenza stessa prescrizioni e varianti migliorative del progetto;

come già rilevato la legge 443 non ha conferito al Governo la delega per disciplinare anche la localizzazione delle opere regionali, con ciò rendendo sicuramente viziato per eccesso di delega il procedimento indicato dalla lettera *b*) del sesto comma dell'art. 3.

B.4) Illegittimità costituzionale dell'art. 4 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

Oltre alle censure di cui al punto A), l'art. 4 appare particolarmente lesivo delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. in quanto viene ad applicarsi la procedura derogatoria ivi prevista, concernente l'approvazione del progetto definitivo, anche alle opere di interesse regionale.

Valgono quindi i rilievi esposti al precedente punto B.3), anche per quanto attiene alla violazione dell'art. 76 Cost. e al conseguente eccesso di delega.

Tale vizio si riscontra, ulteriormente, anche nel quinto comma dell'art. 4, ove si stabilisce che, in caso di dissenso regionale sull'approvazione del progetto definitivo, si procede secondo quanto disposto dall'art. 3, sesto comma, sopra censurato.

Ma la legge 443, all'art. 1, comma 3-*bis*, (introdotto dalla legge n. 166/2002) ha previsto che, in alternativa alla procedura prevista al comma 2 per l'approvazione del progetto preliminare e definitivo (cioè approvazione da parte del CIPE integrato con il presidente della regione ai fini dell'intesa sulla localizzazione), l'approvazione del progetto definitivo possa essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il decreto delegato ha invece introdotto una diversa procedura, che, tra l'altro, non contempla il parere della conferenza unificata. Ciò determina una ulteriore violazione dell'art. 76 Cost.

B.5) Illegittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per violazione dell'art. 117 Cost. Illegittimità costituzionale dell'art. 8 anche per violazione dell'art. 76 Cost.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano il regime derogatorio da applicarsi per la realizzazione delle opere, con incisive modifiche alla disciplina degli appalti e delle concessioni dei lavori.

Dette disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 117 Cost.

Com'è noto, infatti, il quarto comma del novellato articolo costituzionale dispone che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Perciò se una materia non è ricompresa nell'elenco di cui all'art. 117, secondo comma (legislazione esclusiva dello Stato), né in quello indicato nell'art. 117, terzo comma (legislazione concorrente), rientra nella competenza legislativa regionale riservata alle regioni.

La disciplina dei lavori pubblici e privati di interesse pubblico e degli appalti ricade appunto nella competenza delle regioni di cui al citato art. 117, quarto comma, perché non è ricompresa tra le materie riservate allo Stato, né tra quelle soggette alla legislazione concorrente. D'altra parte anche la materia dell'industria — rilevante ai fini in esame per quanto attiene alla realizzazione degli impianti — rientra nella residuale competenza legislativa regionale.

Perciò nella materia dei lavori pubblici e privati di interesse pubblico e degli appalti, le regioni possono legiferare con l'unico limite di rispettare la Costituzione ed i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, mentre lo Stato non ha in materia potestà legislativa, nemmeno per quanto attiene all'ambito dei principi fondamentali.

Ne deriva che le indicate disposizioni, prevedendo la disciplina normativa derogatoria per gli appalti e le concessioni di lavori, volti alla realizzazione delle c.d. opere strategiche, viola la richiamata potestà legislativa residuale delle regioni in materia di appalti e lavori pubblici e ciò è tanto più lesivo in quanto, come sopra rilevato, la disciplina derogatoria viene ad applicarsi anche alle opere regionali.

La circostanza poi che in tale materia vanno recepite ed applicate normative comunitarie non limita l'esercizio della suddetta potestà legislativa regionale, perché l'attuazione delle norme comunitarie nelle materie di competenza regionale è attribuita alle regioni medesime.

Né può sostenersi che nel caso in esame venga in considerazione una potestà legislativa concorrente, trattandosi di lavori pubblici connessi a settori inclusi nel terzo comma dell'art. 117, quali i porti e gli aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e di comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

In primo luogo tale tesi non è condivisibile, perché il novellato art. 117, avendo eliminato ogni riferimento alla natura regionale dei lavori pubblici — presente invece nel precedente art. 117 Cost. — non consente di limitare la potestà legislativa regionale in base alla tipologia e alla natura delle opere da realizzare.

In ogni caso, pur nella denegata ipotesi in cui volesse accedersi alla suddetta tesi, sussisterebbe comunque la violazione delle competenze regionali.

Nelle materie a legislazione concorrente, infatti, il potere legislativo statale è ora limitato alla mera individuazione dei principi fondamentali, con esclusione quindi di ogni normativa direttamente regolante la materia. La normativa qui contestata invece non detta i principi, ma contiene una disciplina compiuta e di dettaglio dell'intero settore, senza che ciò possa trovare giustificazione con il richiamo al suddetto art. 117, secondo comma, Cost.

La normativa in questione — come sopra evidenziato — nasce per raggiungere grandi obiettivi di modernizzazione strutturale: a tal fine, posto il principio e l'obiettivo, nulla impedisce che il legislatore regionale sia chiamato, nelle materie ad esso riservate, a dettare la normativa concretamente applicabile finalizzata al suddetto risultato. Non vengono quindi in rilievo i profili di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale, tanto è vero che nessuno dei principi dettati al legislatore delegato contenuti nelle disposizioni impugnate è giustificabile in nome dei suddetti compiti riservati al legislatore nazionale.

L'art. 8, poi, presenta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale. Si prevede che il Ministero pubblichi la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori. Se la proposta è presentata, il soggetto aggiudicatore, ove valuti la stessa di pubblico interesse, promuove la procedura di VIA se necessaria e la procedura di localizzazione urbanistica ai sensi del precedente articolo 3. Il CIPE valuta la proposta del promotore unitamente al progetto preliminare e, se ritenga di non approvarla, la rimette al soggetto aggiudicatore per una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura.

La norma non chiarisce se le infrastrutture che il ministro inserisce nella lista per sollecitare le proposte dei promotori siano individuate tra quelle già ricomprese nel programma delle opere strategiche predisposto d'intesa con le regioni e con la conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001. La risposta non dovrebbe che essere positiva, in quanto, se così non fosse, non dovrebbe trovare applicazione la normativa in esame, posto che la stessa riguarda le opere strategiche inserite nel programma medesimo.

Tuttavia i dubbi sorgono perché:

innanzitutto l'art. 8, primo comma, non chiarisce espressamente che la lista pubblicata è quella delle infrastrutture già inserite nel programma delle opere strategiche (si noti, invece, che l'art. 37-*bis* della legge 109/1994 consente ai promotori di presentare alle amministrazioni proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità che siano inseriti nella programmazione triennale);

il quarto comma dell'art. 8 prevede che, ove il CIPE ritenga di non approvare la proposta, la rimette all'aggiudicatore per una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura. Tale prevista possibilità avvalorava la tesi per cui le infrastrutture inserite nella lista al fine di sollecitare le proposte dei promotori non sono necessariamente quelle già inserite nel programma, perché altrimenti non sarebbe possibile, in virtù di quanto stabilito all'art. 1 del decreto in oggetto, adottare una procedura diversa da quella fissata nel decreto stesso.

Se quindi la norma dovesse intendersi nel senso di consentire la pubblicazione di infrastrutture e la successiva presentazione di proposte dei promotori anche per opere che non siano preventivamente inserite nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 443, la disposizione sarebbe ulteriormente incostituzionale per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

Così facendo, infatti, si dilaterrebbe oltre misura e a mero arbitrio del soggetto aggiudicatore il numero delle opere soggette al particolare regime derogatorio dettato dal decreto, con possibilità di localizzare con il procedimento dell'art. 3 anche le opere non preventivamente inserite nel programma e su cui quindi non è stata raggiunta, né ricercata l'intesa con la regione che sarà interessata dall'opera, come invece prevede l'art. 1, primo comma, della legge n. 443. Ciò, oltre tutto, in assenza di delega legislativa conferita a tal fine dalla legge 443 al Governo.

B.6) Illegittimità costituzionale dell'art. 13 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

L'art. 13 detta le procedure per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la V.I.A. degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, richiamando l'applicazione dei precedenti artt. 3 e 4 del decreto.

Anche tale disposizione si presenta dunque costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost., per i motivi esposti ai precedenti punti B.3 e B.4, cui si rinvia.

B.7) Illegittimità costituzionale dell'art. 15 per violazione degli artt. 76 e 177, sesto comma, Cost.

L'art. 15 dispone che il Governo provvede a modificare ed integrare il regolamento di attuazione della legge n. 109/1994, approvato con il d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in materia di lavori pubblici, nonché gli altri regolamenti emessi in base alla stessa legge quadro, con l'emanazione di norme regolamentari necessarie per la migliore realizzazione delle infrastrutture; tali regolamenti abrogano o derogano dalla loro entrata in vigore le norme di diverso contenuto vigenti in materia. In particolare con tali regolamenti possono essere disciplinate le modalità di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo a mezzo della conferenza dei servizi; le modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilità per la regione, le province autonome ed i ministri partecipanti al CIPE di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori; le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del decreto in oggetto; l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali; gli elaborati tecnici necessari alla integrazione del progetto preliminare.

In sostanza il decreto delegato autorizza il governo ad intervenire con regolamenti ad integrare, completare e modificare la normativa di realizzazione dei lavori.

La norma è incostituzionale innanzitutto per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Infatti l'art. 1, terzo comma, della legge n. 443/2001 — peraltro oggetto di censura nel ricorso proposto dalla Regione Toscana avverso la stessa legge — delegava il Governo solo ad integrare e modificare il regolamento n. 554/1999 per gli adeguamenti necessari rispetto alla nuova normativa introdotta. L'art. 15 in esame, invece, contiene una disposizione di portata molto più estesa, perché prevede che i regolamenti governativi potranno integrare e completare la normativa in materia di realizzazione delle opere, anche con la disciplina di aspetti rilevanti e totalmente non disciplinati dal decreto in oggetto, come ad esempio quello delle varianti al progetto definitivo, ove, addirittura, si stabilisce che le regioni potranno verificare la natura e l'impatto delle varianti, senza però pregiudicare la continuità dei lavori.

Vi è quindi un evidente eccesso di delega legislativa che determina una lesione dell'autonomia regionale, perché i successivi regolamenti vengono delegati (dal decreto legislativo) a completare la normativa del settore delle c.d. opere strategiche.

La disposizione è altresì incostituzionale per violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Com'è noto, la riforma costituzionale ha stabilito che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di sua legislazione esclusiva, mentre compete alle regioni in ogni altro caso.

Perciò il regolamento statale non è fonte idonea ad integrare e modificare — come dispone la censurata disposizione — la materia di realizzazione dei lavori pubblici e delle opere private di interesse pubblico, posto che tale materia non rientra, come già rilevato, tra quelle riservate alla legislazione esclusiva statale.

Né la rilevata incostituzionalità può ritenersi superata dalla previsione contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 15, per cui i futuri regolamenti si applicano alle regioni per le procedure di intesa per l'approvazione dei progetti e per l'aggiudicazione delle infrastrutture, mentre per quanto non pertinente a queste procedure si applicano sino alla data di entrata in vigore di diversa normativa regionale.

Infatti tale previsione presuppone che le procedure di intesa per l'approvazione dei progetti e le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture rientrino nelle materie di competenza statale; ma ciò non è conforme all'art. 117 Cost. il quale non prevede tali materie nell'ambito della riserva statale, come già più dettagliatamente rilevato al precedente punto A.

Quindi la fonte regolamentare statale non è abilitata dal nuovo art. 117 Cost. a disciplinare la materia. Inoltre ai suddetti regolamenti è attribuita l'idoneità di abrogare e derogare dalla loro entrata in vigore le diverse norme vigenti in materia e, dunque, anche quelle regionali. Ne deriva che una legge regionale, legittimamente approvata in materia di lavori pubblici, può venire abrogata da un regolamento governativo, in totale violazione del citato art. 117, sesto comma, Cost. A tale proposito, già nel previgente assetto costituzionale, la Corte costituzionale ha affermato che i regolamenti statali con la capacità abrogativa del cd. regolamenti delegati, pur se autorizzati da un'apposita disposizione di legge a disciplinare innovativamente uno specifico settore, non riguardano la sfera di diretta spettanza regionale (sentenza n. 482/1995).

B.8) Illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo, secondo, terzo, sesto e settimo comma, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

L'art. 16, primo, secondo, terzo, sesto e settimo comma, viola gli artt. 117 e 118, per i motivi sopra esposti, in quanto anticipa la normativa qui contestata anche ai progetti già in corso.

B.9) Illegittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19 e 20 per violazione dell'art. 117 Cost.

Gli artt. 17 e 18 aprono il capo II del decreto concernente le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere.

Il primo comma dell'art. 17 dispone che la disciplina riguarda la procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale (quest'ultima in realtà non è dettata, ma è rinviata ad un successivo decreto legislativo dall'ultimo comma della norma) per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi soggetti a tale procedure a norma delle disposizioni vigenti relative alla V.I.A. statale.

In realtà, poi, il quarto comma dell'art. 17 dispone che «per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 3». L'art. 18 detta la procedura senza prevedere alcuna particolare partecipazione regionale.

Quindi se la sopra rilevata contraddizione tra il primo e il quarto comma dell'art. 17 va risolta — com'è probabile, considerando l'impostazione complessiva del decreto legislativo — nel senso che la procedura si applica anche alle infrastrutture ed agli insediamenti soggetti a screening e a V.I.A. regionale, gli artt. 17 e 18 determinano una rilevante lesione delle competenze regionali. Si prevede infatti una procedura in cui ogni decisione è rimessa al CIPE e in cui il ruolo regionale è degradato a quello puramente consultivo, facilmente superabile, considerando che le norme non attribuiscono alcun valore ad una eventuale valutazione non positiva della regione. Anche in tal caso l'interferenza con le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio è rilevante, posto che la V.I.A. ha ad oggetto l'incidenza e l'impatto sul territorio delle opere e tende a verificare e ad individuare le misure per mitigare l'impatto stesso. La disposizione vanifica così per un numero rilevante ed indefinito di opere la stessa normativa regionale concernente la valutazione di impatto ambientale approvata dalla regione ricorrente (l.r. 3 novembre 1998, n. 79 «Norme per l'applicazione della V.I.A.»). L'interferenza è particolarmente incisiva anche perché la procedura di V.I.A. dettata dalle norme del decreto 190 in esame, si caratterizza, oltre che per i termini alquanto ristretti, anche per una «semplificazione» dell'istruttoria e, quindi, della ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e per la sua concentrazione presso il Ministero dell'ambiente. La nuova disciplina quindi deroga alle disposizioni in tema di conferenza dei servizi, nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione di opere soggette a V.I.A. di cui agli artt. 14-bis, ter e quater della legge n. 241/1990, nonché a tutta la normativa regionale emanata in attuazione di tali principi.

Né può obiettarsi che i suddetti rilievi non sono fondati per la competenza statale in materia di tutela ambientale riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.: in merito infatti la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 407/2002, ha chiarito che l'ambiente è un valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali e che in quanto tali devono essere salvaguardate.

La valutazione ambientale delle opere che, come quelle in esame, hanno un notevole impatto sul territorio incide senza dubbio sulla materia regionale del governo del territorio e sugli aspetti con questa connessi, quali la tutela idrogeologica del territorio, la difesa del suolo, la definizione delle misure a favore dello sviluppo sostenibile. È perciò particolarmente lesiva delle attribuzioni regionali la totale estromissione delle regioni dalla procedura di V.I.A. delineata dalle norme in oggetto.

Le stesse censure valgono anche nei confronti degli artt. 19 e 20 che istituiscono la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale e ne disciplinano i compiti. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti della pubblica amministrazione. La commissione provvede all'istruttoria tecnica ai fini della V.I.A., esprime il proprio parere sul progetto ed ha anche il compito di verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di V.I.A. e di effettuare i controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale.

Nella commissione non è istituzionalmente prevista la partecipazione delle amministrazioni regionali e ciò rappresenta una ulteriore lesione delle attribuzioni delle regioni anche perché, come sopra rilevato, la citata commissione valuta anche le infrastrutture e gli insediamenti soggetti a screening o a V.I.A. regionale.

In conclusione, il particolare regime derogatorio introdotto dal decreto legislativo in oggetto sia per la localizzazione che per la realizzazione delle opere c.d. strategiche, tra cui possono rientrare anche opere di interesse regionale, non lascia spazio per alcun tipo di autonomo intervento legislativo regionale nelle materie di competenza e limita fortemente anche l'esercizio delle funzioni amministrative delle regioni nonché di quelle dalla regione attribuite agli enti locali nelle materie stesse.

Ne consegue che le regioni saranno costrette a subire la localizzazione delle opere determinata dallo Stato (perché la legge non garantisce che il dissenso regionale sulla localizzazione delle stesse costituisca motivo per individuare una localizzazione concordata con l'amministrazione regionale), nonché a dare un mero parere sugli aspetti di compatibilità ambientale ed idrogeologica, che comunque può benissimo essere disatteso dal CIPE ovvero dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sostituisce a tutti gli effetti ogni atto autorizzatorio normalmente necessario in base alla procedura ordinaria.

Appare fortemente riduttivo della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001 ritenere che l'etichetta «strategico» apposta ad un'opera sia di per sé sufficiente per legittimare la riappropriazione in capo allo Stato di funzioni legislative ed amministrative in materie non ricomprese tra quelle che l'art. 117 Cost. riserva in via esclusiva allo Stato stesso.

Da tutte le argomentazioni esposte discende l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

P. Q. M.

Si confida che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 (commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo), 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per violazione degli articoli 76, 117, 118 e 120 della Costituzione.

Si deposita la delibera della giunta regionale n. 1071/2002.

Firenze-Roma, addì 23 ottobre 2002

Avv. Lucia BORA - Avv. Vito VACCHI - Avv. Fabio LORENZONI

N. 516

*Ordinanza del 24 maggio 2002 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Napoli
sul ricorso proposto da Ufficio II. DD. di Napoli contro Dodo D'Angiò S.r.l.*

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Mancata fissazione di alcun termine di decadenza - Contrasto con l'esigenza di certezza del diritto in materia di prestazioni patrimoniali - Incidenza sulla capacità contributiva, nonché sulla disponibilità di mezzi finanziari da destinare alla famiglia, alle attività economiche, al risparmio o all'acquisto dell'abitazione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di eguaglianza e dei precetti di buon andamento e imparzialità della p.a.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, combinato disposto degli artt. 17, 23, 24 e 25 (nel testo vigente negli anni 1989-1994).
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 6206/1999 depositato il 16 settembre 1999, avverso la sentenza n. 512/2/1998 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli da: Imposte dirette di Napoli II Ufficio; controparte: Dodo D'Angiò S.r.l. in liq., residente a Napoli in via Nolana n. 28, rappresentato da: Alvino Giovanni, residente a Napoli in via S. Domenico n. 12, in qualità di liquidatore, difeso da D'Urso Lucio, residente a Napoli, in Corso Umberto I n. 381.

Atto impugnato: avv. Di Mora n. 1500869 - IRPEG + ILOR 88.

Svolgimento del processo

A seguito di avviso di mora notificato il 20 novembre 1997, relativamente al periodo d'imposta 1° gennaio — 4 ottobre 1988, la S.r.l. Dodo D'Angiò il 5 dicembre 1997 notificò ricorso al II Ufficio distrettuale II. DD. di Napoli, poi depositato nei termini alla Commissione tributaria provinciale, con il quale eccepì anzitutto l'intempestività dell'avviso, in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art 36-bis del d.P.R. 600/1973, che dovrebbe intendersi, secondo la ricorrente, a pena di decadenza e riferito all'iscrizione a ruolo; osservò poi che nessuna cartella era stata in precedenza notificata, per cui era venuta a conoscenza della pretesa erariale solo con l'avviso *de quo*, ovvero a ben 4 anni dall'emissione del ruolo ed a 9 dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, venendo così compromesso il diritto alla difesa. Nel merito, imputò ad errore l'importo IRPEG di L. 3.083.013 iscritto a ruolo, avendo subito ritenute per L. 20.077.000 regolarmente esposte in dichiarazione.

Il 5 febbraio 1998, ovvero oltre il termine previsto dal d.lgs. 546/1992, l'Ufficio si costituì in giudizio ed articolò le sue controdeduzioni in 3 punti. Al primo precisò che il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 36-bis, ha solo natura acceleratoria e non è perentorio, mentre lo è quello previsto dal successivo art. 43 del d.P.R. 600/1973, cui fa rinvio l'art. 17 del d.P.R. 602/1973, per la iscrizione a ruolo; al secondo punto contestò le doglianze della Società relativamente all'importo iscritto a ruolo, in quanto dovuto alla discordanza fra le ritenute esposte in dichiarazione a quelle effettivamente subite e documentate; al terzo ribadì che l'iscrizione a ruolo era stata fatta nel 1993 e cioè nel termine previsto dal prefato art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, per cui ogni ritardo andava contestato all'esattore; sottolineò, infine, che la documentazione relativa alle ritenute andava conservata per 10 anni, conformemente alla normativa civilistica cui fa rinvio l'art. 22 del d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione accolse il ricorso della Società, motivando la sentenza anzitutto con la mancanza di una precedente notifica della cartella esattoriale, mentre dall'avviso di mora non era dato individuare il perché dell'iscrizione a ruolo dell'IRPEG per l'importo di L. 3.083.013 e dell'ILOR per quello di L. 185.000, oltre interessi e soprattasse, tanto più che i relativi imponibili, recati dall'avviso stesso, corrispondevano a quelli risultanti dalla copia della dichiarazione prodotta dalla ricorrente Società e che dalla documentazione in atti non era stato possibile individuare le ritenute escluse dall'Ufficio; nei fatti, concluse la sentenza, l'avviso di mora era stato notificato ad oltre 6 anni dal termine del 31 dicembre 1990, previsto dall'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, per il controllo della dichiarazione afferente il 1988 e presentata nel 1989.

Detta sentenza fu impugnata nei termini con l'appello di cui trattasi, nel quale l'Ufficio contestò, in *primis*, l'affermazione secondo la quale nulla esso avrebbe controdedotto circa l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 36-*bis* prefato ed al tempo trascorso tra la dichiarazione e la pretesa erariale, mentre invece ciò era stato ampiamente confutato. In realtà, nella sentenza è detto che l'Ufficio «non contesta» la circostanza che nessuna cartella era stata notificata prima dell'avviso di mora notificato il 20 novembre 1997. Osservò poi che eventuali difetti della notifica dell'avviso di mora andavano addebitati all'esattore e che la sua tardività si era tradotta in un vantaggio per la Società contribuente, atteso che nessun aggravio ne era ad essa derivato, rispetto alle somme tempestivamente iscritte a ruolo; il ritardo, comunque, era dovuto al cambio della gestione esattoriale ed alle ricerche rese necessarie dallo stato di liquidazione della ricorrente. Nel merito, venne poi contestata l'affermazione della sentenza secondo la quale l'esame dell'avviso di mora non consentiva di individuare i motivi dell'iscrizione a molo, giacché tali motivi erano stati individuati dalla parte e precisati dall'Ufficio. Eccepi, ancora, che la sentenza avesse preso in considerazione l'ILOR che la parte non aveva contestato, nonché la corrispondenza tra gli imponibili esposti in dichiarazione e quelli risultanti dall'avviso di mora e, all'affermazione della Commissione, secondo la quale dalla documentazione in atti non era stato possibile individuare eventuali somme escluse dall'Ufficio, l'appello rispose che le iscrizioni a ruolo *ex art. 36-bis* d.P.R. n. 600/1973, scaturendo da situazioni chiare, riscontrabili *ictu oculi*, non abbisognano di motivazioni; tale individuazione, tuttavia, sarebbe stata controdeduzioni) ed aggiungendovi gli aggi esattoriali. Osservò, infine, che sarebbe bastata leggere la documentazione di parte per trovarvi 12 fatture con ritenute operate anziché subite.

Il lungo appello, ribadito che la ritardata notifica dell'avviso di mora si era tradotta in vantaggio per la Società, aggiunse che nessun altro termine perentorio, oltre quello per l'iscrizione a ruolo, può essere eccepito in materia di riscossione e concluse chiedendo l'annullamento della sentenza e la condanna dell'appellata alle spese di giudizio.

Quest'ultima controdedusse nei termini, chiedendo preliminarmente la conferma della sentenza; fece presente, poi, che l'Ufficio non avrebbe potuto muovere nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992, rilevando in proposito che non aveva contestato in primo grado la documentazione contabile allegata al ricorso introduttivo e costituita dai versamenti a saldo nonché dalle ritenute subite dai propri clienti, comprovate in parte dalle apposite certificazioni ed in parte da copie di fatture emesse. Concluse chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese ed allegò copie di fogli del libro giornale.

In sede di pubblica udienza le parti si riportarono alle rispettive richieste formulate negli atti processuali.

Motivi della decisione

Nel merito, l'appello, all'osservazione della Commissione secondo la quale l'esame del solo avviso di mora non aveva consentito di individuare i motivi dell'iscrizione a molo, rispose che tali motivi erano stati invece individuati dalla parte e precisati dall'Ufficio. Ciò, però, non può ritenersi sufficiente per invalidare l'osservazione, in quanto il contenuto assolutamente ermetico dell'avviso di mora *de quo*, non poteva consentire di cogliere i suddetti motivi, che devono costituire invece requisito oggettivamente essenziale dell'atto amministrativo ai fini della difesa del suo destinatario, tanto più che l'avviso medesimo confermava gli imponibili dichiarati. Altrettanto infondata si dimostra l'affermazione apodittica secondo la quale non abbisognano di motivazioni le iscrizioni *ex art. 36-bis* d.P.R. n. 600/1973. In particolare, l'Ufficio non aveva mosso alcun rilievo, nelle sue controdeduzioni, circa la documentazione delle ritenute subite dalla società ed allegata in fotocopia al ricorso introduttivo, anche

se essa era costituita solo per L. 14.923.369 da 18 regolari certificazioni e per L. 4.853.883 da 12 fatture, in verità non idonee a tale documentazione, per un ammontare complessivo di L. 19.777.252 e, quindi, con una differenza di L. 300.000 rispetto all'importo di L. 20.077.000 esposto nella dichiarazione mod. 760; per l'esclusione dell'importo restante, fino al raggiungimento di quello iscritto a ruolo, l'ufficio nessuna spiegazione aveva dato, per cui appare giustificata l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale dalla documentazione in atti non era stato possibile individuare eventuali somme escluse dall'ufficio stesso il quale, nell'appello considerò le ritenute esposte nelle fatture emesse dalla società ricorrente come operate e non come subite, il che, peraltro, avrebbe comportato l'addebito per l'importo suesposto di L. 4.853.883, e non per i 3.054.000 che si evincono dalla differenza tra i 20.077.000 ed i 17.023.000 esposti nelle controdeduzioni dell'ufficio, ma divenuti 3.083.013 in sede di iscrizione a ruolo. Ciò induce nel sospetto che alla base dell'avviso *de quo* vi siano altri errori, per cui si appalesa più che legittimo il rilievo circa la impossibilità di individuare i motivi dell'iscrizione a ruolo, che emerge dalla sentenza.

Di maggiore portata si presenta la controversia sotto il profilo procedurale ovvero della tempestiva conoscenza della pretesa erariale da parte del contribuente, come è stato rilevato nella impugnata sentenza. Invero, la *vexata quaestio* circa la perentorietà o ordinarietà del termine fissato dall'art. 36-*bis* per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate ha eluso, forse, l'aspetto più saliente connesso a tale liquidazione, che è la conoscenza di essa e del conseguente titolo di debito, da parte del contribuente. Il termine suddetto, infatti, trova, comunque, il suo limite temporale nel termine per l'iscrizione a ruolo previsto, questa volta a pena di decadenza, dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, che fa rinvio all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Sicché è sulla natura e sulla *ratio* di questo termine che occorre focalizzare l'attenzione perché, essendo posto dalla legge a pena di decadenza, sembrerebbe costituire anche il limite entro il quale l'attività dell'amministrazione finanziaria per la formazione del ruolo debba essere portata a conoscenza della controparte interessata, ovvero del contribuente.

Il termine decadenziale, si osserva, presuppone l'esistenza di una controparte, nei cui confronti deve essere rispettato, il che, per conseguenza, sinallagmatica, comporta il diritto al controllo che la controparte deve poter esercitare; ne discende che, affinché ciò si verifichi, la controparte deve conoscenza dell'esercizio del diritto nei suoi confronti, proprio entro il termine decadenziale, attraverso un atto che, perciò, deve considerarsi recettizio.

Nella fattispecie di cui trattasi, quindi, l'iscrizione a molo o semplicemente il ruolo, che è l'atto esecutivo per la riscossione, non dovrebbe potersi considerare tale se non con la notifica alla controparte entro un termine decadenziale. Ma, nella soggetta materia, così non era e non è. Infatti è pur vero che l'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 prevedeva un termine di decadenza, ma non per la notifica alla controparte, bensì per la formazione e la consegna dei ruoli dall'ufficio impositore all'intendenza di finanza, di tal che detto termine risultava posto all'amministrazione finanziaria unicamente nei confronti di se stessa e non del contribuente. Il successivo art. 23, nella stesura in vigore fino al 31 dicembre 1997, prevedeva la apposizione, da parte dell'Intendente di finanza, del visto di esecutorietà dei ruoli, i quali, ai sensi dell'art. 24, venivano poi consegnati all'esattore, prescrivendo unicamente che la consegna avvenisse con 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, ma senza fissare, per tale scadenza, alcun termine decadenziale e, di conseguenza, neanche per la consegna dei ruoli.

Fino a questo punto, quindi, al contribuente nessuna notizia della pretesa erariale nei suoi confronti era pervenuta, se non attraverso l'attività istruttoria prevista dal 3° comma dell'art. 36-*bis*, introdotto con decorrenza dall'1° gennaio 1989, per la quale erano previsti, senza alcuna prescrizione formale, contatti telefonici o per posta e, con decorrenza dall'1° gennaio 1999, anche la comunicazione dell'esito della liquidazione, tuttavia suscettibile di modifica a seguito di chiarimenti forniti dal contribuente stesso. Né l'art. 13 del d.P.R. n. 602/1973 poteva ritenersi idoneo a colmare la carenza conoscitiva dell'*an* e del *quantum* definitivo, con la pubblicazione del verbale di consegna dei ruoli all'Intendenza di finanza nei locali dell'ufficio impositore, come dimostra il fatto che, comunque, ai fini dell'opponibilità il termine decorreva pur sempre dalla notifica della cartella recante il ruolo, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, e che l'art. 74 della legge n. 21 novembre 2000, n. 342 per le rendite catastali ha espressamente sostituito la notifica alla pubblicazione negli albi comunali; a conferma di ciò l'art. 13 suddetto è stato abrogato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Infine, per la notifica della cartella di pagamento al contribuente l'art. 25 prevedeva un termine, peraltro ordinatorio, ma tale termine decorreva dalla consegna dei ruoli all'esattore, per la quale, come si è visto, non vi era alcun limite temporale. Se questo era, ed è tuttora con alcune modifiche formali, il quadro normativo, la conoscenza del suo debito da parte del contribuente, derivante dalla rettifica liquidazione della sua dichiarazione, *ex art. 36-bis* d.P.R. n. 600/1973, poteva avvenire in un tempo indeterminato, come, del resto, nella realtà effettuale avveniva e tuttora avviene. A meno di non ipotizzare, nel silenzio della legge, il termine prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 2946 c.c., per la notifica della cartella.

Ma questa ipotesi non è percorribile, anzitutto perché per detto articolo si prescrivono in 10 anni i diritti e nel caso di cui trattasi non può parlarsi di diritto dell'amministrazione finanziaria, intesa come Ufficio impositore ed esattore, alla riscossione, in quanto esso diverrebbe tale proprio con la notifica del molo, attraverso l'atto recettizio rappresentato dalla cartella o dall'avviso di mora non impugnati, a meno di non voler considerare i moli formati *ex art. 36-bis* non impugnabili *ipso iure*, il che da nessuna norma è previsto.

Tuttavia, volendo prescindere da quanto sopra, tenuto conto della normativa fin qui analizzata, potrebbe presumersi che il termine a quo per la decorrenza dei 10 anni decorra dal termine ad quem per l'iscrizione a molo, che poteva avvenire, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 del d.P.R. n. 602/1973 e 43 del d.P.R. n. 600/1973, entro 5 anni (oggi 4) dal 31/12 dell'anno di presentazione della dichiarazione. In definitiva, quindi, la cartella potrebbe essere notificata al contribuente anche dopo ben 15 anni e mezzo circa da tale presentazione.

Né sarebbe possibile individuare il termine a quo suddetto nel momento della presentazione della dichiarazione, non solo perché unicamente sulla base della dichiarazione del contribuente e dei versamenti ad essa corrispondenti mancherebbe il diritto alla riscossione di un credito certo e liquido, ma anche, e soprattutto, proprio per la previsione normativa della procedura per la correzione-liquidazione della dichiarazione, innescata dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, che prevede il termine decadenziale quinquennale (ora biennale) di cui al succitato art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, il quale, sia pure non posto nei confronti del contribuente, confliggerebbe con quello decennale di cui trattasi, per la assoluta assenza di una *ratio* con esso compatibile. Comunque, sempre prescindendo dai motivi ostativi fin qui evidenziati, il termine decennale *ex art. 2946 c.c.*, sia con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione, che dalla iscrizione a ruolo, non risulterebbe applicabile anche per motivi di carattere sistematico.

Infatti, dalla sua adozione deriverebbe una situazione di iniqua ed irragionevole disparità tra chi non dichiara fedelmente o non dichiara affatto i redditi posseduti, il quale avrebbe la garanzia di conoscere la pretesa tributaria rispettivamente entro il termine di 5 o 6 (oggi 4 o 5) anni, stabilito, questa volta a pena di decadenza, dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per la notifica dell'accertamento, e chi, invece, avendo presentato regolare dichiarazione sia incorso in errori, il quale potrebbe conoscere tale pretesa anche dopo 10 o 15 anni e più. La disparità di trattamento rispetto ai presupposti giuridici diviene poi ancor più evidente ed irragionevole ove si consideri che l'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento notificato *ex art. 43* suddetto, avviene per acquiescenza ad esso o per passaggio in giudicato di una sentenza e cioè sulla base di un diritto, questa volta definitivo e non revocabile, dell'amministrazione finanziaria alla riscossione, per cui l'assenza del termine per la notifica della cartella potrebbe in tal caso ipotizzarsi surrogata dall'art. 2946 c.c. Al contrario, l'iscrizione a ruolo *ex art. 36-bis* d.P.R. n. 600/1973 avviene senza la notifica di un preventivo accertamento, ma solo sulla scorta della dichiarazione dei redditi e della predetta attività istruttoria introdotta, come si è visto, dal 1989 e senza alcuna garanzia formale. Ne consegue, potendo l'amministrazione finanziaria commettere errori e/o omissioni nella correzione-liquidazione della dichiarazione, che può riguardare anche aspetti sostanziali dell'imposizione quali ad esempio il riconoscimento o meno di deduzioni o detrazioni, come dimostra il nutrito contenzioso ad essa relativo, di nessun diritto alla riscossione, nel senso sopra specificato, può parlarsi e, quindi, tanto meno della possibile applicazione dell'art. 2946 c.c. prefato.

Rimane, pertanto, una zona di indeterminatezza temporale nella sequenza per la notifica dell'atto impositivo derivante dall'applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 come, del resto esplicitamente conferma l'appello di cui trattasi nel punto in cui afferma che, oltre il termine previsto per l'iscrizione a ruolo, nei fatti, come si è visto, non controllabile dal contribuente, «nessun altro termine può essere eccepito in senso di limite perentorio, ... perché il termine perentorio deve essere in ogni caso espressamente previsto ...».

Ma ciò contravviene alla fondamentale esigenza della certezza del diritto, giacché in tutte le manifestazioni della vita e perciò anche in quelle ed in particolare nell'esercizio dei diritti, nel compimento dei doveri e nell'assolvimento degli obblighi il tempo è parametro fondamentale, che ne condiziona l'adempimento e ne determina gli effetti. Tale assunto deve intendersi implicitamente insito nel precetto dettato dall'art. 23 della Costituzione, in quanto la legge che impone una prestazione patrimoniale non può compiutamente considerarsi tale se non indica il tempo, inteso come momento determinato o arco temporale delimitato in cui essa deve essere resa, così come tipicamente avviene proprio nel campo tributario.

Anche i successivi articoli 31, 41 e 47 sottendono la definizione dei rapporti debitori entro tempi certi, in quanto se così non fosse ne risulterebbe incerta la disponibilità e quindi impedito l'impiego di mezzi finanziari liquidi in favore della famiglia o nelle attività economiche o nel risparmio o nell'acquisto della abitazione, tanto più che i rapporti di cui trattasi si replicano normalmente con cadenza annuale, per effetto delle dichiarazioni dei redditi, cui corrispondono autonome obbligazioni tributarie. Altresì, proprio con riferimento a tali obbligazioni, sarebbe compromesso il principio della contribuzione in ragione della capacità contributiva, statuito dall'art. 53, dato che tale capacità non può presumersi cristallizzata a tempo indeterminato con riferimento a ciascuna dichiarazione, in presenza delle esigenze di impiego di menî finanziari di cui sopra, continuamente mutevoli a cui espone il fluire della vita socio-economica. Né può immaginarsi a tempo indeterminato l'obbligo di conservazione della documentazione relativa adette dichiarazioni, per cui, in assenza di essa, potrebbe risultare compromesso anche il diritto alla difesa tutelato dall'art. 24, come confermano anche le note di commento a tale articolo le quali, sulla base della giurisprudenza costituzionale, al capoverso «limiti di tempo» affermano, tra l'altro che, «occorre, tuttavia che tali limiti non si traducano in preclusione o impedimenti di una effettiva tutela della situazione di vantaggio (Cort. cost. 118/1963, 2/1964, 26 e 87/1969, 10/1970, 24 e 85/1973, 43/1974, 372/1988); ciò che può avvenire quando ... il termine dilatorio sia irragionevolmente lungo (Cort. cost. 125/69). Secondo quanto ha sentenziato la Corte cost. la congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla finzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico». (CRISAFULLI - PALADIN: *Commentario Breve alla Costituzione* — CEDAM Padova 1990).

Ma, a parte l'autorevolezza della giurisprudenza testé riportata, la sicura conferma che il diritto alla difesa risulta violato in assenza di un termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, sta nello stesso d.P.R. n. 600/1973, il quale all'art. 3 faceva e tuttora fa obbligo ai contribuenti di conservare la documentazione relativa alla dichiarazione e cioè «le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonché i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ...», per la durata o il periodo, previsto dall'art. 43, ovvero fino al termine di decadenza dei cinque o sei anni, oggi quattro o cinque, entro il quale l'Erario può notificare l'accertamento a fronte di dichiarazione infedele o omessa.

Il ch , se da un canto   in perfetta sintonia con i termini di decadenza prefati, trascorsi i quali i contribuenti meno corretti possono sentirsi al sicuro anche eliminando la documentazione relativa ai redditi dichiarati infedelmente o non dichiarati, dall'altro rende ancor pi  stridente al confronto la condizione di soggezione di chi, avendo correttamente dichiarato, elimini la documentazione trascorso il termine previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, a ci  legittimato dal suddetto art. 3 dello stesso decreto. Egli, infatti, cos  facendo, nell'assenza di un termine di decadenza per la notifica della cartella derivante dalla riliquidazione-rettifica della dichiarazione *ex art. 36-bis*, poteva e pu  trovarsi esposto alla pretesa erariale, senza avere pi  la documentazione a sostegno della sua dichiarazione, vedendo cos  violato in modo paradossale il suo diritto alla difesa.

Nondimeno, dati gli effetti aberranti, perch  inversamente rapportati alla correttezza dei comportamenti, che l'indeterminatezza temporale de qua produce tra i contribuenti, ne risultano, violato il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, proclamato dall'art. 3, e disatteso il precetto operativo dettato dall'art. 97 del buon andamento e dell'imparzialit  dell'amministrazione pubblica.

Si osserva, per completezza, e nonostante pi  di una pronuncia giurisprudenziale (Comm. Centr. Sez. XXI — dec. 3513 dell'11/2 27 ottobre 1994, CTR del Lazio 18 del 21 febbraio 1997 e da ultimo CTP di Milano — sent. 35/34/01 dell'11 aprile 2001) che non sarebbe possibile correggere tali effetti in sede interpretativa ed applicativa della legge, riconducendo la notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora al termine decadenziale dell'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 nella versione in vigore fino al 30 giugno 1999, in quanto, in ordinata sequenza, era prevista dallo stesso articolo e nello stesso termine la consegna dei ruoli dal-

l'ufficio impositore all'intendente di finanza, che li rendeva esecutivi ai sensi del successivo art. 23, da questi all'esattore, ai sensi dell'art. 24 e, solo dopo, la notifica al contribuente ai sensi dell'art. 25. Ed a conferma di tale tesi si è espressa la Suprema Corte di cassazione con le sentenze nn. 7662 del 1999 e 3413 del 2001.

È importante sottolineare, tuttavia, ai fini che qui interessano, che la prima di esse, dopo la pronuncia della impossibilità di cui sopra, perché la legge non prevede che «oltre alla iscrizione a molo e alla consegna dello stesso all'intendente di finanza, debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la decadenza della pretesa tributaria.» e perché «nessuna norma stabilisce, in particolare che, oltre alla formazione e consegna del molo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia, col quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente», per naturale conseguenza logica affionta e rigetta anche l'obiezione mossa dalla sentenza cassata, per la quale «non poteva accogliersi la tesi dell'amministrazione, secondo cui il termine quinquennale (di decadenza) doveva ritenersi osservato con l'iscrizione a ruolo, ... , perché tale tesi condurrebbe ad una arbitraria possibilità di dilatazione del termine entro il quale il contribuente è soggetto all'azione esecutiva del fisco.»

Ma la motivazione del rigetto è palesemente viziata da errore, giacché si fonda sul termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella da parte dell'esattore, senza tener conto che detto termine, non sola. era ed è ordinatorio, ma decorreva e decorre dalla consegna del ruolo all'esattore (oggi concessionario della riscossione) per la quale, a sua volta, come dinanzi eccepito, non era, all'epoca di riferimento della controversia di cui trattasi e tuttora non è previsto alcun termine decadenziale. Contrariamente, quindi, a quanto ha statuito la succitata sentenza sussisteva e sussiste la *vacatio* procedimentale della legislazione impugnata, che comporta l'«indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco».

Non resta, pertanto, che ipotizzare l'incompatibilità dei quattro suddetti articoli di legge con il coacervo dei principi costituzionali testè esclusi, nella parte in cui non fissano un termine decadenziale, decorrente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o dal 31/12 dell'anno della presentazione, per la notifica della cartella esattoriale derivante dalla liquidazione di essa, prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53, 97 della Costituzione, degli artt. 17, 23, 24, 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente all'epoca della controversia oggetto del presente appello (1989/1994), il cui combinato disposto non fissa alcun termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli il 24 maggio 2002.

Il Presidente: CASTELLANO

Il relatore: MEDINA

N. 517

*Ordinanza del 9 luglio 2002 emessa dal giudice di pace di Carrù
nel procedimento penale a carico di Sarotto Mario*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Preliminarmente, il giudice di pace preso atto dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa nell'udienza del 21 maggio 2002 ribadite in memoria difensiva depositata in data 4 luglio 2002;

Ritenuto che l'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in non prevede che nell'atto di citazione in giudizio dell'imputato sia indicata la facoltà di presentare domanda di oblazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 552 c.p.p., appare lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Costituzione, configurandosi una disparità di trattamento dell'imputato per reati di competenza del giudice di pace, rispetto all'imputato per reati di competenza del Tribunale Monocrotico.

Ritenuto altresì che la suddetta omissione presente nell'art. 20 citato comporti lesione del diritto alla difesa ex art. 24 Costituzione, e che dunque la questione vada rimessa al vaglio della Corte costituzionale, perché dica se, quanto sopra, è fonte di illegittimità per violazione degli art. 3 e 24 Costituzione.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo n. 87 e la legge 16 marzo 1956 n. 7 e successive modificazioni.

Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, accoglie l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 20 D, legge 28 agosto 2002 n. 274 sollevata dalla difesa.

Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti e notifiche di rito.

Carrù, addì 9 luglio 2002

Il giudice di pace: AUDISIO

02C1083

N. 518

*Ordinanza del 16 settembre 2002 emessa dal Tribunale di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra F. A. e A.S.L. di Bergamo*

Sanità pubblica - Malattie tumorali - Cure a carico del Servizio sanitario nazionale - Limitazione alle patologie indicate nell'allegato 1 della legge impugnata - Mancata previsione per i pazienti in stato di indigenza, privi di alternative terapeutiche, di accesso alla multiterapia Di Bella (MDB) anche per patologie non indicate nell'allegato 1, in caso di diagnosticata stabilizzazione della malattia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla tutela della salute.

- Decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, art. 1, comma 4, convertito nella legge 30 luglio 1998, n. 257.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti di causa,

O S S E R V A

La chiusura con esito negativo della sperimentazione sul multitrattamento Di Bella (MDB) fa sì che, al di là dei casi di cui all'ordinanza ministeriale del 20 novembre 1998 modificata dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, nessun paziente possa essere sottoposto allo stesso con oneri a carico del SSN; ciò non solo perché i farmaci di cui il MDB si compone non sono inclusi nella classe A di cui all'art. 8 legge 23 dicembre 1993 n. 537, che comprende i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, a totale carico del SSN, ma per espressa previsione del comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186 convertito dalla legge 30 luglio 1998 n. 257 che stabilisce: «nessun paziente può essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto legge 17 febbraio 1998 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998 n. 94, e di quelle previste dal presente decreto».

Nel caso di specie la CTU, affidata ad un professore ordinario di medicina legale, ha accertato che il ricorrente, affetto da «una neoplasia polmonare in esito di pregressa resezione del lobo polmonare sinistro per adenocarcinoma (nel 1997) in soggetto con broncopneumopatia cronica ostruttiva ed enfisema polmonare», da una parte non è suscettibile di terapie convenzionali (chirurgica o radioterapia) a causa delle sue condizioni generali e del quadro patologico (trattandosi di recidiva) come peraltro ritenuto dai sanitari ospedalieri che lo ebbero in cura nell'agosto 2000 (v. relazione in data 23 agosto 2000 agli atti da cui risulta che «in considerazione della grave compromissione funzionale respiratoria non vi è indicazione chirurgica né risulta fattibile una radioterapia ad alte dosi con intenti di radicalità ...»), e dall'altra, avendo intrapreso a sue spese il MDB dal settembre 2000, ha ottenuto «una stabilizzazione del quadro clinico senza progressione della malattia per circa due anni, con documentata ripresa della crescita neoplastica nel luglio 2002, comunque con una progressione più lenta di quello che ci si sarebbe potuti attendere alla luce del quadro clinico presentato nell'agosto 2000, ed in assenza di terapie convenzionali».

Tali conclusioni sostanzialmente confermano quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio libero: «da quando faccio la cura Di Bella, cioè da due anni circa, il male è fermo ... prima invece mi avevano dato tre o quattro mesi di vita e mi avevano detto che, visto il peggioramento progressivo della malattia, non avevo speranze; quando mi hanno dimesso dall'ospedale non mi hanno dato nessuna cura e mi hanno solo prospettato una terapia antidolore quando tosse stato necessario».

Nel campo delle malattie neoplastiche, così come in genere negli stadi terminali delle più gravi malattie, non vi è ragione di non riconoscere variabili individuali, legate all'esistenza di spazi ancora inesplorati della scienza medica, per cui un particolare malato può trarre giovamento — e in concreto preziose prospettive di sopravvivenza o di migliore qualità della vita — da farmaci che nella generalità dei casi non risultano efficaci.

Ne deriva la necessità di un coordinamento fra l'esito negativo della sperimentazione e l'esistenza di casi residuali del genere, fra cui quello, comprovato, del ricorrente.

Ciò non per far ricadere sul SSN le conseguenze di libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito (dovendosi riconoscere nel caso di specie l'inesistenza di alternative terapeutiche) né per disconoscere il ruolo e le responsabilità che competono allo Stato, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, con

riguardo alla sperimentazione e alla certificazione dell'efficacia, e non nocività, delle sostanze terapeutiche a tutela della salute pubblica (v. Corte cost. n. 185/1998) ma per garantire in ogni caso anche la piena tutela della salute individuale, che è un diritto costituzionalmente garantito nella massima ampiezza possibile.

Infatti l'art. 32 Cost., che per consolidata giurisprudenza e dottrina ha natura immediatamente precettiva, con la massima solennità «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ... e garantisce cure gratuite agli indigenti».

La rilevanza degli interessi in gioco impone una particolare attenzione all'effettività di tale tutela, che non può limitarsi a garantire la libertà di cura, ma deve garantire anche l'intervento dello Stato nel caso di impossibilità per il malato di affrontare i costi della cura a causa delle sue insufficienti disponibilità economiche.

Nel caso di specie il ricorrente è un pensionato I.N.P.S. e ha percepito nel 2001 un reddito di L. 15.814.000 (v. documento 45 allegato al fascicolo di parte); anche volendo tener presente il reddito della moglie, a lui legata da vincoli di assistenza (anch'ella pensionata I.N.P.S. con una pensione di circa L. 1.500.000 al mese; v. documento 46 allegato al fascicolo di parte) è chiaro che la spesa necessaria per sostenere il MDB (circa € 650 al mese; v. documento 51 allegato al fascicolo di parte e dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero) è tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare, impegnando l'intero reddito personale del ricorrente e riducendo quindi drasticamente quello familiare.

Per quanto tale situazione non sia stata ritenuta idonea a configurare un *periculum in mora* (tant'è che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato per questo motivo respinto), è chiaro che il suo protrarsi renderebbe oltremodo gravoso — se non insostenibile — il peso economico della cura, che per altro verso appare indispensabile al ricorrente.

In casi analoghi, ma non attinenti al MDB, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che, poiché il diritto all'assistenza farmaceutica, che rappresenta una delle estrinsecazioni del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost., include la somministrazione dei farmaci, anche il farmaco non inserito nel prontuario terapeutico può essere somministrato a carico del SSN (ovvero dallo stesso rimborsato) purché risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata (circostanza che certamente ricorre nel caso di specie). In tali casi il giudice ordinario, insegna la Corte, deve porre il farmaco non compreso nel prontuario a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario stesso (o comunque dell'atto amministrativo di classificazione) nella parte in cui non comprenda farmaci indispensabili, anche se solo in singoli casi, in quanto contrastante con la norma costituzionale (v. Cass. 12218/1990; 8661/1996; 5297/1997; 2034/2000).

Ciò nel caso di specie è precluso dal tenore del comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998 n. 257, che a questo giudice appare in contrasto con l'art. 32 Cost. in quanto frapponendo un ostacolo, insuperabile dallo stesso giudice, alla tutela del bene della salute del ricorrente, non altrimenti tutelabile (e con conseguenze in termini di vera e propria sopravvivenza), in considerazione da una parte della mancanza di alternative terapeutiche, e dall'altra dei comprovati benefici apportati dal MDB, in termini di stabilizzazione della grave patologia neoplastica da cui lo stesso è affetto.

Da ciò deriva la rilevanza (in quanto solo nel caso di dichiarata illegittimità della norma la domanda svolta dal ricorrente, volta ad ottenere l'accesso al MDB a spese del SSN, potrebbe essere accolta) e la non manifesta infondatezza, ad avviso di questo giudice, della questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 16 giugno 1998 n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998 n. 257, per contrasto con l'art. 32 Cost. (in quanto, si ripete, non consente la somministrazione dei farmaci del MDB a spese del SSN, neppure in casi in cui questi siano indispensabili ed insostituibili).

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 ss. legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 1998 n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998 n. 257 in relazione agli artt. 32 e 3 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Manda la Cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Bergamo, addì 16 settembre 2002

Il giudice d.l.: AZZOLLINI

N. 519

*Ordinanza del 10 luglio 2002 emessa dal Tribunale di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Di Bennardo Maria*

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Questo tribunale, in data 24 maggio 2001, ha pronunciato la seguente ordinanza:

«Letto il ricorso in riassunzione, depositato in data 20 agosto 2000, con cui l'I.N.P.S. chiede dichiararsi ripetibile nei limiti dei $\frac{3}{4}$ la somma di lire 18.896.745, indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1988 a Di Bennardo Maria, in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, previo accertamento del reddito conseguito dalla stessa Di Bennardo nel 1995;

Rilevato che la Di Bennardo aveva adito il pretore di Roma, chiedendo declaratoria di irripetibilità della predetta somma, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/1989; che il pretore aveva accolto la domanda; che il Tribunale di Roma aveva respinto l'appello dell'I.N.P.S., che la Suprema Corte, con sentenza n. 11991/1999, ha cassato la sentenza del tribunale di Roma, con rinvio a questo tribunale,

O S S E R V A

1) Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. in materia previdenziale è stato nel tempo derogato da diverse norme, tra cui il menzionato art. 52 legge n. 88/1989;

2) il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata "con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie 'indebito' come fatto costitutivo della sola obbligazione *ex lege* restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima" (Cass. SSUU 3 febbraio 1995 n. 1315; Cass. SSUU 22 febbraio 1995 n. 1966);

3) recentemente è stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1° gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei $\frac{3}{4}$ dell'indebito per i percettori di reddito superiore a tale limite;

4) inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che "L'art. 1 commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1° gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatisi prima del 1° gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato";

5) tale orientamento giurisprudenziale, cui questo tribunale si è a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale;

6) peraltro si è ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle SSUU n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale "Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina";

7) è pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa preesistente;

8) così interpretata, peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo collegio, a sospetti di incostituzionalità;

9) la questione di costituzionalità è non manifestamente infondata;

10) la situazione è invero assai simile a quella già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991 "nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data";

11) ha osservato la Corte che sussiste "una evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), è stata sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Né la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali";

12) non è chi non veda che anche nel caso di specie v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi degli artt. 80 RDL n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali — a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo — il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662/1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai $\frac{3}{4}$ dell'indebito; altrettanto evidente è la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi già evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata;

13) la questione prospettata è altresì rilevante ai fini del decidere;

14) come si è premesso, l'indebito di cui si tratta si è formato nel periodo dal 1986 al 1988; sarebbe pertanto applicabile (alla luce della costante giurisprudenza di cui al punto 2 che precede) l'art. 80 R.D.L. n. 1422/24, essendo l'indebito anteriore all'entrata in vigore dell'art. 52 legge n. 88/1989;

15) peraltro il pretore e poi il Tribunale di Roma hanno accolto la domanda della ricorrente dichiarando l'applicabilità dell'art. 52 legge n. 88/1989, senza porsi e senza che l'I.N.P.S. ponesse il problema dell'applicabilità di tale norma in relazione all'epoca di esecuzione del pagamento indebito; l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore non deducendo l'inapplicabilità della norma predetta *ratione temporis*, ma solo il dolo della ricorrente; lo stesso istituto ha ricorso per cassazione, non contestando la decisione dei giudici di merito ma sostenendone solo il superamento per l'entrata in vigore della legge n. 662/1996; la S.C. ha cassato la sentenza impugnata solo per tale motivo;

16) poiché l'I.N.P.S. non ha contestato l'applicabilità dell'art. 52, affermata dal pretore, né nell'appello né nel ricorso per cassazione, deve ritenersi che su tale questione si sia formato il giudicato;

17) orbene, potrà discutersi circa la ripetibilità degli indebiti cui siano applicabili le altre norme derogatorie; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti cui sia applicabile l'art. 52 legge n. 88 del 1989;

18) infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilità "unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato";

19) nel caso di specie non è ravvisabile alcun dolo della ricorrente;

20) il dolo non può consistere nell'aver taciuto la titolarità di altra pensione, in quanto il silenzio è stato equiparato al dolo solo dalla legge n. 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale;

22) comunque il dolo è stato escluso sia dal pretore che dal tribunale, e l'I.N.P.S. non ha impugnato la sentenza di secondo grado per tale motivo, con la conseguenza che anche su tale questione deve ritenersi formato il giudicato;

23) deve ritenersi pertanto che la causa sia stata rinviata a questo tribunale solo per la "verifica di quali requisiti reddituali consentano all'I.N.P.S. di effettuare o meno l'integrale o parziale recupero nel caso in esame", e quindi ai soli fini dell'applicazione della citata legge n. 662/1996;

24) consegue che esula dai compiti assegnati a questo collegio quello di riesaminare la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 52 legge n. 88/1989, alla luce della giurisprudenza citata nel n. 2), e che venendo meno per dichiarazione di illegittimità costituzionale la norma impugnata dovrebbe comunque applicarsi il predetto art. 52 all'intero indebitato, così come ritenuto dal Pretore e dal Tribunale di Roma, con conseguente irripetibilità integrale dell'indebitato;

25) si osserva infine che la Di Bennardo avrebbe avuto l'onere di provare di avere conseguito nel 1995 un reddito non superiore a lire 16.000.000 ma, non essendosi costituita in questo giudizio di rinvio, non l'ha fatto né potrebbe più farlo: l'indebitato dovrebbe essere comunque dichiarato ripetibile nei limiti suddetti, ed a maggior ragione quindi è rilevante la questione sollevata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 legge 23 dicembre 1996, n. 662 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.».

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 249/2002, ha disposto la restituzione degli atti a questo tribunale, per il riesame della rilevanza alla luce della sopravvenienza legislativa (art. 38, commi 7/10, della legge n. 448/2001) e del mutamento del quadro normativo.

Ciò premesso in fatto, osserva il tribunale che il testo della norma impugnata (art. 1, commi 260 e 261 legge n. 662/1996) è il seguente:

«260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebitato qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16.000.000 non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.».

Il testo della sopravvenienza legislativa (art. 38 commi 7 ed 8, della legge n. 448/2001) è invece il seguente:

«7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'I.N.P.S., per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a euro 8.263,31.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a euro 8.263,31 non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.».

Come si vede, la differenza tra i due testi concerne esclusivamente:

A) il fatto che l'ultima norma ha riguardo solo all'I.N.P.S., e non in genere agli enti pubblici di previdenza obbligatoria, e correlativamente ai soli trattamenti pensionistici e di famiglia e non anche alle rendite (a carico dell'INAIL);

B) il periodo di maturazione dell'indebito (anteriore al 1° gennaio 2001 anziché al 1° gennaio 1996) e l'anno di riferimento del reddito imponibile (2000 anziché 1995);

C) l'espressione del reddito in euro anziché in lire (peraltro a parità di importo).

È del tutto ovvia l'irrilevanza della differenza *sub C*), nonché, nel caso di specie, di quella *sub A*), controversandosi in materia di indebita percezione di integrazione al trattamento minimo di pensione di reversibilità, e quindi di «quote di prestazioni pensionistiche» a carico dell'I.N.P.S..

Quanto alla differenza *sub B*), non si vede come lo spostamento dal 1995 al 2000 dell'anno di riferimento del reddito imponibile, e dal 1° gennaio 1996 al 1° gennaio 2001 della data limite di maturazione dell'indebito, possa, in presenza di identica formulazione, modificare l'interpretazione delle SSUU, in particolare in relazione alla natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebitato pregresso.

E pertanto tutte le considerazioni svolte dianzi in relazione all'art. 1, commi 260 e 261 della legge n. 662/1996 possono integralmente ripetersi, con riferimento al caso di specie, in relazione all'art. 38, commi 7 ed 8 della legge n. 448/2001.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Viterbo, addì 4 luglio 2002

Il Presidente: PASCOLINI

N. 520

*Ordinanza del 1° agosto 2002 emessa dal Tribunale di Lanusei
nel procedimento civile vertente tra Lai Mario ed altri e Comune di Tortoli*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al numero 477 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 1999, promossa da: Lai Mario, Lai Attilio, Maccioni Sebastiano, Maccioni Giovanni, Maccioni Pietro Alberto e Maccioni Maria Antonietta, rappresentati dall'avv. Amerigo Laconi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, a Lanusei via Marconi n. 30, attore;

Contro Comune di Tortoli, in persona del sindaco in carica quale legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato dall'avv. Salvatore Fanni, presso lo studio del quale, a Bari Sardo, via Firenze n. 3, convenuto.

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2002;

Rilevato che con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1999 Lai Mario, Lai Attilio, Maccioni Sebastiano, Maccioni Giovanni, Maccioni Pietro Alberto e Maccioni Maria Antonietta hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Comune di Tortoli esponendo:

1) di essere proprietari di una quota di 1/15 del terreno sito in agro di Tortoli, località Is Cappuccinos, distinto in catasto al foglio 9, mappale 20;

2) che tale terreno, occupato dal Comune di Tortoli in forza di decreto di occupazione d'urgenza in data 22 gennaio 1992 in funzione della realizzazione di un centro sportivo polivalente, era stato irreversibilmente trasformato e destinato ad opera pubblica senza che intervenisse nei termini l'emissione del decreto di espropriazione;

3) che pertanto si era verificata la fattispecie della proprietà della c.d. accessione invertita o occupazione acquisitiva, con conseguente passaggio della proprietà in capo all'amministrazione e perdita del diritto dominicale da parte del privato;

che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno conseguente alla perdita del diritto di proprietà;

che nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione il comune non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace;

che con ordinanza in data 17 gennaio 2001 veniva ordinata la cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti;

che con comparsa notificata in data 19 febbraio 2002 gli attori hanno riassunto la causa, chiedendo la prosecuzione del giudizio;

che con comparsa depositata in data 26 aprile 2002 si è costituito tardivamente in giudizio il Comune di Tortoli, eccettuando tra l'altro il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. trattandosi di questione riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Rilevato che l'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia;

Osservato che secondo il diritto vivente rientrano tra le suddette controversie le cause aventi per oggetto il risarcimento dei danni da occupazione illegittima e da occupazione espropriativa (v. Cass., sez. un., 25 maggio 2000, n. 43);

Rilevato che la legge delega delega, [art. 11, quarto comma, lett. g), legge n. 59/1997] prevedeva l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai soli diritti patrimoniali conseguenziali in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici;

Ritenuto pertanto che si ponga una questione non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale del citato art. 34, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g), legge n. 59/1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio, in quanto come si è detto la delega legislativa riguardava i soli diritti patrimoniali conseguenziali (si vedano al riguardo la citata sentenza delle SS.UU. e la pronuncia della Corte costituzionale n. 292/2000, che ha ritenuto fondata analoga questione relativa all'art. 33 dello stesso d.lgs. n. 80/1998);

Ritenuto che la questione sollevata sia rilevante, nel giudizio *a quo*, in quanto:

1) la controversia, che riguarda diritti soggettivi e sarebbe pertanto devoluta, in base alle regole generali sul riparto della giurisdizione, al giudice ordinario, è stata instaurata con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1999, e quindi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. 80/1998 e anteriormente all'emanazione dell'art. 7 legge n. 205/2000 (che ha riprodotto il testo dell'art. 34, nel tentativo di sanare l'eccesso di delega);

2) tale ultima norma non è retroattiva e pertanto non è applicabile nel presente giudizio, in base al principio della *perpetuatio iurisdictionis* (art. 5 c.p.c.);

3) pertanto, dall'accoglimento della presente eccezione di illegittimità costituzionale dipende la giurisdizione di questo tribunale nel giudizio *a quo*;

P. Q. M.

1) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) legge n. 59/1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio;

2) Dispone la sospensione della causa.

Lanusei, addì 1° agosto 2002.

Il giudice istruttore: ALTIERI

N. 521

*Ordinanza del 9 ottobre 2002 emessa dal giudice di pace di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Ferrari Leonardo*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G. 31/2002 contro Ferrari Leonardo, imputato del reato di cui all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento *ex* art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) può presentare domanda di oblazione, ha emanato la seguente ordinanza.

P R E M E S S O

L'art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000, mutando radicalmente — ad eccezione dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per cui è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti — il quadro sanzionatorio, privilegia la pena pecuniaria ponendo in successione alternativa le altre pene. Ciò consente l'applicazione oltre che della oblazione volontaria *ex* art. 162 c.p., anche dell'obbligazione discrezionale *ex* art. 162-*bis*, fermi i requisiti soggettivi, alle contravvenzioni già punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, oggi puniti, dinanzi al giudice di pace, con pena alternativa dell'ammenda o della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, considerati questi ultimi, ai sensi dell'art. 58, primo comma, «come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria».

L'art. 20 del richiamato decreto legislativo che disciplina il contenuto della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria omette qualsiasi riferimento sulla possibilità fornita all'imputato dall'art. 29 del medesimo decreto legislativo di accedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all'oblazione ai sensi degli articoli 162 o 162-*bis* c.p. (così come omette anche ogni riferimento alla possibilità di accedere a forme alternative di definizione del procedimento tipiche del giudizio dinanzi al giudice di pace, disciplinate dall'art. 35).

L'eccezione di incostituzionalità del richiamato art. 20 del decreto legislativo così come sollevata, si appalesa non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 24, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione.

Viola infatti:

L'art. 3 della Costituzione, nella enunciazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza cui debbono ispirarsi le scelte normative, venendo così a porre in essere una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. L'art. 552 c.p.p. alla lettera *f*) sancisce che nel decreto di citazione a giudizio avanti al Tribunale sia contenuto: «l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può presentare domanda di oblazione». In assenza di tale avvertimento, per quanto espressamente previsto dal secondo comma della disposizione in esame, il decreto è nullo.

La normativa che disciplina il processo avanti il giudice di pace, allorché non prevede analoga prescrizione, comporta conseguenze ingiustificatamente discriminatorie e sfavorevoli all'imputato che ivi sia citato a giudizio,

rispetto all'imputato citato in giudizio avanti al tribunale. Risultano così lesi sia il principio di uguaglianza tra le persone, sia quello di ragionevolezza che esige che le disposizioni normative contenute nelle leggi siano adeguate e congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore;

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella enunciazione del diritto di difesa dell'imputato.

La disposizione censurata preclude all'imputato, che non può considerarsi inerte se non vi è espresso obbligo di avviso ed informazione, la facoltà di decidere se aderire o meno alla richiesta di applicazione della procedura di oblazione, con le favorevoli conseguenze che ne derivano. L'oblazione, infatti, è un istituto che trova la sua *ratio* nell'interesse da parte dello Stato a definire (con risparmio di tempo e di spese) i procedimenti relativi ai reati di minore importanza ed altresì nell'interesse del contravventore di evitare la lungaggine di un procedimento e l'eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa (Corte costituzionale n. 207 del 1974 e costantemente ribadito da successive pronunce della Consulta sul punto, anche sent. 530 del 1995). La conseguenza tipica di tale istituto consiste nella estinzione del reato. Si evince quindi, come la scelta da parte dell'imputato di richiesta d'essere ammesso all'oblazione esprima una concreta espressione del diritto di difesa.

Il legislatore, nel procedimento avanti al giudice di pace mira inoltre palesemente a realizzare i principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento. La disposizione *de quo* risulta quindi irragionevole, in quanto in contrasto con le suddette esigenze senza che sussista un apprezzabile interesse pubblico che giustifichi un trattamento differenziato rispetto alla disciplina dettata per il procedimento avanti il tribunale. La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 497 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 555 c.c.p. (i cui contenuti sono ora rifluiti nell'art. 552, secondo comma, c.p.p.), nella parte in cui non prevedeva espressamente la nullità della citazione a giudizio in caso di mancata indicazione nell'avviso di avvalersi di riti alternativi al dibattimento — lacuna colmata dalla legge n. 479/1999 con il nuovo art. 552 c.p. — sostenendo che l'omissione di tale avviso concretizzasse violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione implicante una diminuzione irragionevole delle potenzialità difensive dell'imputato rispetto alle quali non può ritenersi sufficiente la garanzia dell'assistenza tecnica;

l'art. 97, primo comma, della Costituzione, nella enunciazione dei criteri di efficienza cui ogni attività pubblica deve uniformarsi.

La mancata previsione a pena di nullità dell'obbligo di avvisare l'imputato nel decreto di citazione a giudizio della facoltà di presentare domanda di oblazione (art. 20, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) comporta ritardi nella fase del dibattimento, in quanto l'imputato, stante l'assenza dell'informazione non è posto nella condizione di scegliere tale strada alternativa, in anticipo rispetto alla fase dibattimentale. Il dibattimento di conseguenza, diviene in effetti una fase del procedimento del tutto obbligata.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti il giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) può presentare domanda di oblazione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Dispone la sospensione del procedimento in corso fino alla decisione della Corte costituzionale.

Ferrara, addì 9 ottobre 2002

Il giudice di pace: GIANFERRARA

N. 522

*Ordinanza del 9 ottobre 2002 emessa dal giudice di pace di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Muzzioli Adriano*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G. 32/2002 contro Muzzioli Adriano, imputato del reato di cui all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) può presentare domanda di oblazione, ha emanato la seguente ordinanza.

P R E M E S S O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 521/2002).

02C1088

N. 523

*Ordinanza del 9 ottobre 2002 emessa dal giudice di pace di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Tassinari Maurizio*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G. 33/2002 contro Tassinari Maurizio, imputato del reato di cui all'art. 186 del codice della strada, sulla

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento *ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*) può presentare domanda di oblazione, ha emanato la seguente ordinanza.

P R E M E S S O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 521/2002).

02C1089

N. 524

*Ordinanza del 9 ottobre 2002 emessa dal giudice di pace di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Bignozzi Fabrizio*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza predibattimentale del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G. 34/2002 contro Bignozzi Fabrizio, imputato del reato di cui all'art. 186, secondo, quarto e sesto comma, del codice della strada, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento *ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*) può presentare domanda di oblazione, ha emanato la seguente ordinanza.

P R E M E S S O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 521/2002).

02C1090

N. 525

Ordinanza del 9 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 2002) emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e Cirimbilla Giovanni ed altro

Locazione di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* - Diritto del convivente rimasto nella detenzione dell'immobile di succedere al conduttore che si trasferisca altrove - Mancata previsione quando non vi sia prole comune - Discriminazione della posizione del convivente privo di figli rispetto a quella del coniuge - Violazione del principio di eguaglianza.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Letti gli atti;

R I L E V A

Con ordinanza 9 marzo 2000 ha rimesso alla Corte costituzionale gli atti del presente procedimento per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 392/1978 sollevata dall'attrice con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente *more uxorio* succeda nel contratto di locazione al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune, così testualmente motivando:

«atteso che l'attrice De Simone ha convissuto *more uxorio* con il convenuto Cirimbilla nell'appartamento per cui è causa, sito in Roma, via della Mendola 212, villino 17, int. 2, di proprietà dell'INPGI, condotto in locazione da esso Cirimbilla;

che successivamente i predetti si sono separati e nell'appartamento *de quo* è rimasta la De Simone;

che ora il Cirimbilla intende riottenere la disponibilità del detto immobile, facendo valere i propri diritti di conduttore;

che la De Simone ha agito per far dichiarare la propria successione *ex art.* 6 legge n. 392/1978 nel rapporto locatizio tra l'INPGI ed il menzionato Cirimbilla, ma allo stato la successione è esclusa non essendovi prole tra i due;

che la medesima ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata, in relazione all'art. 3 Cost., come modificata dalla sentenza n. 559/1989 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevede che il convivente *more uxorio* succeda anche in mancanza di prole comune;

che tale questione non appare manifestamente infondata, avuto riguardo alla posizione del convivente che, nella coscienza sociale, può ormai essere equiparato a quella di coniuge, anche in mancanza di figli comuni;

che la questione così proposta è rilevante, poiché in caso di pronuncia favorevole la De Simone subentrerebbe nella titolarità del rapporto locatizio *de quo* e non sarebbe obbligata al rilascio quale occupante senza titolo.

Con ordinanza 15 marzo 2002 la Corte costituzionale ha dichiarato «manifestamente inammissibile» la questione affermando testualmente:

che «la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio *a quo* della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma che il conduttore intende riottenere la disponibilità dell'immobile mentre la ex convivente del medesimo chiede che sia dichiarata la propria successione nel rapporto di locazione;

che il giudice *a quo* non specifica quale sia il rapporto tra le due domande né precisa le ragioni su cui si basa la domanda di successione nel contratto di locazione, non essendo, in particolare, chiarito se a sostegno dell'anzidetta domanda di successione sia stata dedotta la mera cessazione della convivenza ovvero un accordo delle parti al momento della cessazione della convivenza stessa;

che il rimettente non precisa nemmeno se il rilascio dell'immobile, cui, come afferma, sarebbe obbligata l'attrice quale occupante senza titolo, sia stato richiesto nello stesso giudizio dal conduttore piuttosto che dal locatore, non consentendo in tal modo di comprendere se vi sia un rapporto di pregiudizialità tra la domanda in relazione alla quale prospettato il dubbio di legittimità costituzionale e le altre domande eventualmente proposte nel medesimo giudizio».

Per la piena intelligenza della situazione di fatto dedotta in giudizio, ai fini della necessaria riproposizione della suindicata questione di legittimità costituzionale va perciò evidenziato che:

1) la ricorrente De Simone Annarita ha coltivato per 14 anni una relazione con Cirimbilla Giovanni, iniziando a convivere con il medesimo nel maggio 1978 presso l'appartamento dove essa già viveva insieme con i propri due figli;

2) nel novembre 1989, dopo una parentesi durante la quale il Cirimbilla, pur continuando nella detta relazione, trascorreva alcune notti della settimana in altra abitazione con la propria figlia diciottenne, i predetti si sono trasferiti nel più grande appartamento per cui è causa, sito in Roma, via della Mendola 212 (villino 17, int. 2, scala unica, piano rialzato), di proprietà dell'INPGI, preso in locazione dal Cirimbilla proprio per andarci ad abitare con la De Simone ed i figli di entrambi;

3) quell'appartamento è stato ristrutturato dai predetti e le relative spese sono state sostenute per metà (circa L. 20.000.000) dalla De Simone, che nel frattempo aveva venduto l'immobile dove in precedenza abitava;

4) da quella abitazione il Cirimbilla si è allontanato in data 20 gennaio 1992 andando a vivere altrove con una nuova compagna e da allora il canone di locazione all'INPGI (per l'appartamento *de quo*) è stato corrisposto con denaro proprio dalla De Simone, rimasta ivi;

5) del relativo contratto di locazione con l'INPGI è rimasto però titolare il Cirimbilla, ostando alla successione della De Simone il disposto dell'art. 6 legge n. 392/1978 che, malgrado la modifica ad esso apportata dalla sentenza n. 404/1988 della Corte costituzionale, consente detta successione tra conviventi *more uxorio* solo se vi siano figli comuni (e nella specie figli comuni non ve ne sono);

6) con lettera 15 febbraio 1995 il Cirimbilla, tramite il proprio legale, ha posto alla De Simone il problema della «gestione» dell'immobile sopra indicato, facendole intendere di volerne riacquistare la disponibilità per utilizzarlo personalmente, previo allontanamento di essa De Simone;

7) ad eventuali iniziative del Cirimbilla la De Simone nulla avrebbe potuto né potrebbe seriamente opporre perché, come si è visto, quegli risulta ancora conduttore ed a lui, pertanto, essa potrebbe essere costretta a restituire l'immobile;

8) introducendo il presente giudizio — nel quale si è costituito il solo INPGI, mentre il Cirimbilla è rimasto contumace — la De Simone ha quindi chiesto che venga dichiarata la sua successione nel contratto di locazione stipulato dal Cirimbilla con l'INPGI, per effetto della separazione di essi conviventi nel 1992 e dello allontanamento del Cirimbilla con relativa permanenza di essa De Simone nell'immobile *de quo*;

9) quale mezzo al fine, ha anche sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 6 legge cit.) che ha impedito ed impedisce tuttora la successione di cui sopra e la declaratoria di questo giudice in tal senso;

10) l'interesse ad agire della medesima si ravvisa agevolmente nella situazione in sé (di mera detenzione senza un titolo giuridico che la giustifichi e nel contempo garantisca essa De Simone da avverse domande di rilascio), ma anche, più concretamente, nella menzionata lettera del legale del Cirimbilla e, adesso, nella domanda formulata dall'INPGI che, evocato nel presente giudizio, ha chiesto in riconvenzionale che essa De Simone sia dichiarata appunto detentrica dell'immobile *de quo* senza titolo e conseguentemente condannata al rilascio dello stesso;

11) per la chiesta declaratoria di successione della predetta nel rapporto locatizio con l'INPGI si rende per altro necessaria la valutazione favorevole ad opera della Corte costituzionale della anzidetta questione di legittimità dell'art. 6 legge n. 392/1978;

12) invero, come già accennato, allo stato attuale della legislazione, la domanda della De Simone dovrebbe essere rigettata, poiché giusto l'art. 6 legge n. 392/1978 deve escludersi che al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda la sua convivente *more uxorio* se (come nella specie) non vi sono figli comuni; mentre, nell'ipotesi in cui fosse accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla predetta (nell'ipotesi cioè che fosse riconosciuto alla convivente del conduttore il menzionato diritto alla successione nel rapporto locatizio anche in mancanza di prole comune), la domanda in parola dovrebbe essere accolta. In conseguenza di ciò, la De Simone assumerebbe la veste di conduttrice nei confronti dell'INPGI per cui detto istituto non potrebbe più considerarla occupante abusiva e nemmeno l'ex convivente Cirimbilla potrebbe più vantare sull'immobile il diritto personale di godimento tuttora risultante dal contratto di locazione che, allo stato, consente anche a lui di pretendere da essa De Simone il rilascio dell'immobile. Il presente giudizio non può quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale qui proposta. Da qui la rilevanza della questione stessa ai fini del decidere (cui consegue la ammissibilità in principio di essa);

13) la questione non sembra manifestamente infondata a questo giudice, che all'uopo richiama in questa sede quanto evidenziato nella precedente ordinanza di rimessione, cioè che nella coscienza sociale la posizione dei conviventi *more uxorio* è ormai equiparata a quella dei coniugi, anche in mancanza di figli comuni. Ciò specialmente quando, come nella specie, la convivenza stessa si protragga (o si sia protratta) per molti anni; da qui l'esigenza socialmente avvertita, anche in relazione alla fondamentale importanza del bene-abitazione, di consentire alla già convivente *more uxorio*, in caso di cessazione della convivenza e di allontanamento del conduttore, di subentrare a costui nella titolarità del rapporto locatizio (come al coniuge nella ipotesi di separazione di fatto). Si tratta in sostanza di riconoscere il diritto di abitazione alla (o al) convivente rimasto nella casa comune. La norma attuale sembra pertanto ledere il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia con riguardo alla posizione del coniuge, sia con riguardo a quella della (o del) già convivente con prole comune.

14) quanto ai rapporti tra la domanda del Cirimbilla e quella della De Simone (nonché quella dell'INPGI), vanno riassuntivamente puntualizzati, giusta la suindicata ordinanza della Corte costituzionale, come segue:

a) il Cirimbilla ha chiesto la riconsegna dell'immobile alla ex convivente soltanto in sede stragiudiziale e nella presente causa non si è nemmeno costituito;

b) la De Simone — per premunirsi verso eventuali iniziative giudiziarie del predetto — ha proposto avanti a questo giudice formale domanda di accertamento del suo preteso diritto di successione all'ex convivente nel rapporto locatizio *de quo* (diritto per altro condizionato, come si è visto, alla pronuncia favorevole della Corte costituzionale sulla questione di legittimità come sopra sollevata);

c) l'INPGI, evocato anch'esso in questo giudizio dalla De Simone, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti di costei, chiedendo che essa sia dichiarata occupante senza titolo e come tale condannata al rilascio.

Con la suindicata ordinanza la Corte costituzionale ha rappresentato altresì la necessità di chiarire «se a sostegno della anzidetta domanda di successione sia stata dedotta la mera cessazione della convivenza ovvero un accordo delle parti al momento della cessazione della convivenza stessa».

Nel silenzio degli atti al riguardo possono soccorrere soltanto le presunzioni.

Orbene, giusta il non contrastato assunto dell'attrice, è stato il Cirimbilla ad allontanarsi, trasferendosi altrove per andare a convivere con un'altra compagna e lasciando essa De Simone nella detenzione dell'immobile: non risulta che essa attrice abbia estromesso dall'immobile l'allora convivente con violenza o minaccia, mentre risulta che la sua permanenza nell'immobile si è protratta, indisturbata, per ben 3 (tre) anni, periodo durante il quale essa ha pagato i canoni con denaro proprio, prima che il Cirimbilla le inviasse la lettera *sub* 6.

Può quindi ragionevolmente presumersi che, al momento in cui la convivenza è cessata, le parti si siano accordate perché l'immobile restasse alla De Simone con ogni correlativo vantaggio ed onere; quanto meno, deve ritenersi il consenso tacito del Cirimbilla, non risultando alcuna sua riserva sul punto, quando di sua iniziativa ha abbandonato quell'appartamento trasferendosi altrove.

Verosimilmente il predetto nel lasciare l'attrice nella detenzione dell'appartamento, invece di pretendere che se ne allontanasse, ha tenuto conto anche del fatto che essa, per convivere con lui insieme con i rispettivi figli in modo da dar vita ad un nucleo familiare di fatto, aveva abbandonato la propria precedente abitazione sostenendo anche notevoli spese per la ristrutturazione dell'immobile.

Il comportamento del medesimo appare univoco e concludente, tanto da non lasciare dubbi in proposito.

La questione di legittimità costituzionale *de qua* va quindi riproposta, dopo aver come sopra integrato l'ordinanza di rimessione nel senso indicato dalla Corte costituzionale.

Non osta alla riproposizione da parte di questo stesso giudice il disposto dell'art. 24, secondo comma, legge n. 87/1953, poiché palesemente la suindicata ordinanza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la inammissibilità della questione anzidetta non ha natura decisoria, avendo solo ritenuto lacunosa la ordinanza di rimessione (sul punto specifico la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con sentenze nn. 451/1989, 189/2001).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, ordina trasmettersi nuovamente gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 392/1978, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore (o conduttrice) di un immobile ad uso abitativo che si trasferisca altrove succeda nel contratto di locazione la (o il) già convivente rimasta nella detenzione dell'immobile, anche in mancanza di prole comune.

Dispone sospendersi il presente giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che alle parti e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché al Presidente della Corte d'Appello di Roma ed al Presidente del Tribunale ordinario di Roma.

Roma, addì 30 marzo 2002

Il giudice: ETTARI

N. 526

*Ordinanza del 24 giugno 2002 emessa dal giudice di pace di Dolo
nel procedimento penale a carico di Vescovo Simone*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Atteso che per tutto quanto non espressamente regolato dal d.l. n. 274/2000 debbono considerarsi applicabili al rito al g.d.p. le norme del c.p.p. relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

Atteso che l'art. 552 c.p.p. prevede, a pena di nullità, che il decreto di citazione debba contenere l'avviso che, qualora ricorrano i presupposti, l'imputato può presentare anche la domanda di oblazione;

Atteso che la mancata indicazione di tale requisito, nel contenuto del decreto di citazione *ex art. 20 d.l. n. 274/2000*, appalesa violazione quindi degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata l'eccezione sollevata e per tali motivi rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sul punto.

Sospende quindi il giudizio.

Dolo, addì 24 giugno 2002

Il giudice di pace: CRISTANTE

02C1092

N. 527

*Ordinanza dell'11 luglio 2002 emessa dal Tribunale di Padova
nel procedimento di convalida nei confronti di Balan Oleg*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguità prima della convalida da parte dell'A.G. - Audizione dello straniero da parte dell'A.G. - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principi relativi al giusto processo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Esaminata la richiesta del questore di Padova, pervenuta in data 10 luglio 2002 ore 13.05, di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera disposto in pari data nei confronti di Balan Oleg, nato a Causeni (Romania) 11 febbraio 1979, ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo n. 286/1998, osserva quanto segue.

Il 9 luglio 2002 veniva accertato che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione si trovava ancora in Italia, non avendo ottemperato al decreto di espulsione, notificatogli il 22 febbraio 2002, con cui gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica.

Nei suoi confronti veniva quindi emesso, in data 10 luglio 2002, provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera da eseguirsi tramite lo scalo aereo di Bergamo con imbarco sul volo delle ore 11.30 diretto a Chisinau (Moldavia).

Il provvedimento è stato eseguito come risulta dal timbro apposto dalla polizia di frontiera sulla lettera di accompagnamento per l'esecuzione di espulsione amministrativa nei confronti di Balan Oleg, trasmessa su richiesta del giudice in data odierna.

In data 10 luglio 2002, nei termini di cui all'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo menzionato, la questura depositava alle ore 13.05 gli atti presso questo ufficio per la convalida del provvedimento. La norma di riferimento è costituita dall'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico sulla immigrazione), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge n. 51/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2002.

Il decreto-legge n. 51/2002, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001, ha colmato un vuoto normativo concernente il controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, adottato ai sensi dell'art. 13 commi 4 e 5 del testo unico, affidando tale controllo al tribunale, in composizione monocratica, territorialmente competente.

In questo senso, il decreto legislativo, poi convertito in legge, ha inserito nell'art. 13 del testo unico il comma 5-bis, per disciplinare la convalida del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

La norma, tuttavia, prevede un meccanismo di convalida del tutto formale, in quanto stabilisce che il procedimento di convalida non influisce sulla esecutività del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, che va immediatamente eseguito con l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

Si tratta di una situazione che evidenzia diversi dubbi di costituzionalità della disposizione, il primo riferito alla natura meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale, in violazione di quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, il secondo alla evidente disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire l'espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del testo unico, il terzo incidente sull'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame.

L'art. 14 del testo unico, infatti, nella lettura costituzionalmente corretta data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 105/2001, stabilisce che la convalida della misura che dispone la cosiddetta detenzione amministrativa investa anche il decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui all'art. 13, tanto che il diniego di convalida viene a travolgere, assieme al trattenimento, anche la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Nel disciplinare il procedimento di convalida, l'art. 14 comma 4 richiama il procedimento in camera di consiglio di cui agli art. 737 e seguenti c.p.c. e stabilisce che il giudice provveda sentito l'interessato.

Il riferimento alla procedura di cui all'art. 737 c.p.c. porta a sottolineare la possibilità per il giudice della convalida di esercitare i poteri d'ufficio stabiliti da questa norma, anche con riferimento alla acquisizione di sommarie informazioni utili alla decisione, evidenziando un procedimento di convalida che, sia pure nella ristrettezza dei tempi, appare caratterizzato da profili di effettività del controllo giurisdizionale.

Ciò non può dirsi del procedimento di convalida previsto dall'art. 13 comma 5-bis del testo unico, che sopprime il principio dell'*habeas corpus*, determinando un controllo meramente cartaceo e formale del provvedimento di accompagnamento, senza alcuna effettiva incidenza a tutela della libertà personale dell'interessato e con un ruolo essenzialmente burocratico del giudice della convalida.

In questo senso va rilevato che la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001, al paragrafo 6, ha espressamente sottolineato che «Se infatti presidio della libertà personale, nel sistema delineato dall'art. 13 della Costituzione, è l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, non v'è alcuna possibilità di sostenere che un atto coercitivo come l'accompagnamento, che direttamente incide sulla libertà della persona e che è allegato come presupposto della misura del trattenimento, possa essere assunto dall'autorità di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimità ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalida».

Il passaggio della sentenza della Corte costituzionale evidenzia con estrema chiarezza, ad avviso del giudice remittente, che il presidio a tutela della libertà personale costituito dal controllo da parte della autorità giudiziaria dei provvedimenti emessi dall'autorità di polizia condiziona la stessa esecutività di tali provvedimenti, con la conseguenza che il diniego di convalida escluderebbe la stessa possibilità di portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione immediata.

Nella disciplina della norma oggetto del provvedimento in esame, invece, il procedimento di convalida non condiziona affatto l'esecutività della misura incidente sulla libertà personale dello straniero interessato, con la conseguenza, di non poco conto ai fini di una tutela effettiva del diritto alla libertà personale, che un eventuale provvedimento di diniego della convalida non ripristinerebbe la situazione di fatto preesistente al provvedimento dell'autorità di polizia e, concretamente, in caso di provvedimento confermativo della legittimità del provvedimento, l'interessato non avrebbe di fatto possibilità di impugnazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, essendo egli già fuori dal territorio nazionale e difficilmente raggiungibile dal provvedimento.

Va anche rilevato che la pronuncia del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica si fonda, come previsto dall'art. 13 commi 4 e 5, su una valutazione discrezionale di presupposti di fatto presi in considerazione dalla norma, per cui l'impossibilità di sentire l'interessato, e di acquisire dallo stesso eventuali informazioni utili all'approfondimento istruttorio, nei limiti temporali stabiliti dal procedimento di convalida, ma ammessi dall'art. 737 c.p.c., verrebbe ad incidere sullo stesso esercizio del diritto di difesa.

Il giudice della convalida è tenuto a verificare i presupposti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal questore in base all'art. 13 comma 4 d.lgs. cit., dunque la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera del provvedimento di espulsione, nonché l'esistenza di un provvedimento amministrativo di espulsione adottato nei casi e con modalità previsti dalla legge, provvedimento che costituisce condizione legale del successivo provvedimento di accompagnamento.

Come esposto, nei casi in cui non è disposto il trattenimento, la convalida non è collocata in una procedura che preveda l'audizione del destinatario del provvedimento, la convalida è dunque strutturata in violazione dei requisiti propri del giudizio di convalida, che, in quanto procedimento *de libertate*, è da ritenersi ricompreso nell'ambito di cui alla tutela fissata dall'art. 111 comma 2 Cost. (comma introdotto dalla legge Cost. 23 novembre 1999 n. 2).

La convalida del provvedimento di accompagnamento dovrebbe dunque svolgersi in contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità.

Si osserva che è connaturato al giudizio di convalida un provvedimento provvisorio adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, e dunque esecutivo ancorché provvisorio, il quale perde ogni effetto in caso di diniego di convalida.

Nella procedura in esame invece l'esecutorietà dell'accompagnamento alla frontiera comporta l'effettivo ed immediato allontanamento dello straniero espulso dal territorio dello Stato.

Alla mancata convalida nel termine fissato consegue la cessazione del divieto di rientro nel territorio nazionale, della segnalazione dell'espulso al Sistema informativo di Schengen per la non ammissione e dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato.

Nei casi in cui lo straniero sia stato già allontanato dal territorio nazionale, come nel caso di specie, questi effetti si tramutano nella mera facoltà di far rientro in Italia alle condizioni generali previste. Risulta palese la irreversibilità degli effetti derivanti dall'anomala configurazione del procedimento di convalida.

Effetti negativi sulla libertà personale, sulla vita e sull'incolumità dello straniero che si acquiscono nel caso di mancata convalida.

Va altresì osservato che l'art. 13, comma 3, Cost. pone la garanzia della riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Il legislatore ha previsto che i provvedimenti di espulsione possano essere disposti anche dall'autorità amministrativa (prefetto e Ministro dell'interno) oltre che dall'autorità giudiziaria.

L'attribuzione ad autorità amministrativa del potere di emanare tali provvedimenti dovrebbe essere previsto tuttavia alle condizioni indicate dall'art. 13, comma 3, cit.: provvedimenti provvisori da adottarsi nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente disciplinati dalla legge, da comunicarsi all'autorità giudiziaria entro le 48 ore dall'adozione, con necessità di convalida da parte dell'autorità giudiziaria nell'arco delle successive 48 ore a pena di decadenza.

La norma costituzionale impone un controllo giurisdizionale preventivo ed effettivo sul merito del provvedimento e non un mero controllo di legittimità.

La riserva di giurisdizione è dunque violata dalla previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione, avverso i quali lo straniero ha facoltà di avvalersi di rimedi giurisdizionali soltanto ad esecuzione avvenuta del provvedimento, posto che non è previsto alcun effetto sospensivo. I casi di accompagnamento immediato alla frontiera, per i quali non è stabilito un obbligatorio intervento dell'autorità giudiziaria prima dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, sono disciplinati in contrasto con la norma costituzionale di cui all'art. 13 comma 3.

Il contrasto sussiste anche per un altro aspetto: l'assenza del presupposto dell'eccezionale necessità ed urgenza, parimenti previsto dalla norma costituzionale.

Invero l'autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di adottarli in presenza di situazioni affatto straordinarie, come ad esempio l'ipotesi di inottemperanza dello straniero ad un provvedimento di espulsione con intimazione di allontanarsi dal territorio nazionale nel termine di giorni 15.

A tali censure si aggiunge quella della disparità di trattamento.

La situazione dello straniero colpito da provvedimento di accompagnamento alla frontiera, non accompagnata dalla misura del trattenimento in un centro di permanenza temporanea, è disciplinata in modo più gravoso rispetto a quella dello straniero nei cui confronti si applica questa ulteriore misura, che invece vede la possibilità di una difesa personale prima che il provvedimento venga eseguito.

Tale disparità, a parità di condizioni, sussistendo in entrambi i casi un provvedimento di espulsione immediata, appare a questo giudice remittente del tutto irragionevole e non sorretta da alcuna ragione giuridica, logica o di opportunità.

La questione prospettata, oltre a essere non manifestamente infondata, risulta anche rilevante nel giudizio in corso, attenendo strettamente alle modalità della convalida, in considerazione della avvenuta esecuzione della misura, che priva il destinatario della possibilità di difesa e rende il controllo di questo giudice del tutto formale, privo di quelle caratteristiche di effettività che pure sono richieste dall'art. 13 della Costituzione.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di costituzionalità sollevata, con sospensione del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazione, con legge n. 106/2002, nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte della autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione non sia sentito dal giudice della convalida, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento di convalida in corso.

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e all'interessato Balan Oleg, per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, per la comunicazione alla Questura di Padova.

Padova, addì 11 luglio 2002

Il giudice: BELLO

N. 528

Ordinanza del 21 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 2002) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona sul ricorso proposto da Enel distribuzione S.p.a. contro la Provincia di Ancona.

Tributi locali - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (TOSAP) - Criteri di determinazione delle tasse per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi e condutture - Contrasto con i criteri stabiliti dalla legge delega n. 421/1992 - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 23 e 76.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 312/2000 R.G.R. proposto dall'Enel S.p.a. contro la Provincia di Ancona, in relazione alla T.O.S.A.P., annualità 1996.

FATTO E DIRITTO

La società Enel S.p.a. Distribuzione - Direzione distribuzione Marche e Umbria — con sede in Ancona piazzale della Libertà n. 4, in persona del dr. Primo Carrara, procuratore della società, come rappresentata e difesa, nella presente vertenza, dal avv. Walter Monachesi, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, premetteva che era stata corrisposta, sulla base delle disposizioni, di cui all'art. 46 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la somma di L. 7.450.000, per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche — da ora T.O.S.A.P. —, in relazione agli avvisi di accertamento n. 1, cod. 63; n. 2 cod. 372; n.3 cod. 562; n. 4 cod.1730; n. 6 cod. 3992; n. 11 cod. 5407 emessi con prot. n. 77836 tutti emessi il 16 dicembre 1999, per la questione di pagamento, la Provincia di Ancona aveva notificato gli avvisi di accertamento sopra meglio individuati, per mancato pagamento della T.O.S.A.P., anno 1996, assumeva determinando una maggiore imposta di L. 146.150.000, oltre soprattasse, interessi ed altri oneri per un totale complessivo di L. 233.840.000, senza considerare l'importo di L. 7.450.000, già versato, di cui in premessa. Tale pretesa di pagamento, però, veniva contestata da detta società.

Conseguentemente, attesa l'intervenuta emissione dei richiamati atti impositivi la nominata società contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ancona con consegna di copia dell'atto introduttivo del giudizio allo stesso ente territoriale, appena sopra individuato; ciò avveniva con spedizione, in data 22 febbraio 2000, del ricorso, con plico raccomandato, a mezzo del servizio postale, ai sensi e per gli effetti, di cui al combinato disposto degli artt. 18 e seguenti del d.lgs. n. 546/1992, attesa la documentazione prodotta in atti.

La predetta società, come rappresentata e difesa, provvedeva poi a depositare la copia di detto ricorso, presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Ancona in data 15 marzo 2000 (rif. n. 312/2000 del 15 marzo 2000) come da documentazione agli atti di causa.

Tutto ciò avveniva nel termine di legge assegnato, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, cioè il dì 15 marzo 2000, quindi, entro i trenta giorni successivi alla spedizione e/o consegna dell'atto introduttivo del giudizio, dando luogo, così, alla regolare costituzione della parte ricorrente.

Con il proposto gravame la società contribuente, contestava integralmente la richiesta di pagamento, come operata, assumendo l'illegittimità dello stesso atto impositivo.

Con il primo motivo del ricorso eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana.

La legge 23 ottobre 1992 n. 421, all'art. 4, comma 4, aveva delegato il Governo della Repubblica ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 10 gennaio 1994. La suddetta disposizione stabiliva che, per quanto riguardava la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, la rideterminazione dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi; inoltre, la stessa disposizione stabiliva che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigenti.

In applicazione di tale delega era stato emanato il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 che, agli artt. 46 e 47, determinava i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

In particolare, poi, l'art. 47, ai commi 1 e 2, stabiliva che: «La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio»; ciò, secondo i criteri nel comma 2 successivo.

Infatti, l'art. 46 comma 2 affermava che «La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

- a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km. lineare o frazione;
- b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km. lineare o frazione».

Confrontando le disposizioni del decreto legislativo, come sopra riportate, con quelle della legge delega, che definivano i principi e criteri direttivi che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, il governo avrebbe dovuto osservare, nell'esercizio del potere legislativo delegato, era facile constatare che nessuno di tali principi e criteri direttivi risultava essere stato, di fatto, rispettato.

Infatti, la società ricorrente lamentava che non risultava rispettato il criterio della adeguata rispondenza della tassa al beneficio economico ritraibile, in quanto la misura massima e minima della tassazione era stata stabilita in modo identico per tutti i comuni e tutte le province, con l'assurda conseguenza che l'imposta *de qua* dovuta per le occupazioni con linee elettriche, potesse risultare più elevata di quella dovuta in altra località.

Tutto ciò contrastava non solo con il principio contenuto nella legge delega, ma anche con il principio generale di ragionevolezza della imposizione.

Infine, lamentava che utilizzando i criteri di tassazione, adottati dalla provincia, non risultava rispettato il principio, pure espressamente e chiaramente indicato nella nonna di delega, in base al quale la nuova disciplina avrebbe dovuto comportare un aumento della tassazione delle occupazioni permanenti che non superasse, alla data del 31 dicembre 1993, il 50% delle misure massime di tassazione vigenti alla riferita epoca.

Con le motivazioni espresse con il ricorso, veniva evidenziato che la tassa iscritta a ruolo dalla Provincia di Ancona, per l'anno 1996, ammontava per tutte le occupazioni di suolo stradale, sia con linee elettriche con impianti ad esse accessori a L. 146.690.000, importo notevolmente superiore a quello pagato per anni precedenti; infatti, la tassa pagata per gli anni precedenti (anno 1995 L. 7.449.000), richiesta con l'avviso di accertamento, era notevolmente inferiore, senza considerare che tale aumento, peraltro, non poteva trovare giustificazione, in alcun modo, in nuove occupazioni realizzate.

Evidentemente, da quanto sopra esposto, emergeva chiaramente che, utilizzando i criteri di tassazione adottati dalla provincia, si avrebbe una palese violazione del limite del 50%, sancito nella legge delega.

Conseguentemente, la difesa della società ricorrente, affermava che la nuova normativa, adottata dalla provincia, comportava una chiara illegittimità della disciplina, di cui al d.lgs. n. 507/1993, per eccesso di delega.

In ogni caso, poi, riteneva che la prova dell'eccesso di delega poteva essere raggiunta anche in altro modo; cioè attraverso un confronto fra le disposizioni del decreto delegato e del Testo unico della finanza locale (T.U.F.L.) approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche. La precedente normativa sui tri-

buti locali, infatti, all'art. 198 (per le occupazioni con linee elettriche sotterranee) e all'art. 195, integrato con d.m. 26 febbraio 1933, aggiornato al di 1º gennaio 1988 (per le occupazioni con linee elettriche aeree) fissava le tariffe massime, per le occupazioni con condutture e linee elettriche, nella seguente misura:

L. 150 a metro lineare (pari a L. 150.000 a km) per le occupazioni con condutture elettriche sotterranee con un diametro inferiore a 20 cm.;

L. 6.760 e L. 8.450 per km non frazionabile nel centro abitato per le occupazioni con linee elettriche aeree rispettivamente con sostegni e senza sostegni al suolo nei comuni della classe E-F, classe qui in esame per le occupazioni nelle altre zone del territorio comunale esistevano tariffe ancora più basse (fino a L. 4.225 a km per il «rimanente territorio»).

Pertanto, o si riteneva che la legge delega, nell'indicare il limite del 50% all'aumento della tassa, non avesse stabilito un obbligo per il legislatore delegato, oppure si riteneva, viceversa, che il d.lgs. n. 507/1993 avesse violato i limiti della delega. Era evidente, peraltro, che la soluzione corretta non poteva essere che la seconda, perché non vi era alcun motivo logico per ritenere che quel principio, espresso in modo chiaro e preciso nella legge delega, non costituisse un preciso obbligo per il governo nell'esercizio della funzione legislativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la società ENEL sollevava, perciò, questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 507/1993 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Tale questione era, ovviamente, da considerarsi pregiudiziale rispetto a tutti gli altri motivi.

Con il secondo motivo del ricorso, poi, l'ENEL S.p.a. asseriva la carenza di motivazione dell'atto impositivo.

Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso, l'ENEL S.p.a. asseriva l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 47 comma primo, d.lgs. n. 507/1993.

Conseguentemente, attese le suesposte ragioni, provvedeva a rassegnare le relative conclusioni.

La difesa della società ricorrente chiedeva che la commissione tributaria provinciale di Ancona:

in via pregiudiziale, volesse sollevare la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 507/1973, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

In via principale e nel merito, poi, in ipotesi che non si provvedesse a proporre nelle opportune sedi la dedotta questione di legittimità, chiedeva che la Commissione tributaria di Ancona, constatata la carenza di motivazione dell'avviso, qui impugnato, volesse emettere la declaratoria di illegittimità dell'atto impositivo e, conseguentemente annullarlo, perché infondato con ogni altra idonea statuizione.

Infine, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, chiedeva la condanna alle spese del presente giudizio, che venivano quantificate in L. 1.600.000, di cui L. 1.400.000 per onorari e competenze e L. 200.000 per spese.

Con lo stesso atto introduttivo del giudizio, veniva richiesta, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 la sospensione dell'atto impugnato, in quanto sussistevano sia il presupposto del *fumus boni iuris*, sia quello del *periculum in mora*.

La provincia di Ancona, in persona del dirigente del 3º settore ragioneria dott. Franco Basso si costituiva in giudizio, quale parte resistente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, pertanto, con apposita nota, depositata il di 29 marzo 2000, presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Ancona, il predetto ente territoriale resisteva alla domanda, contestando *hic et inde* quanto addotto *ex adverso*, ribadendo la correttezza nell'operare, al momento della emissione dell'impugnato avviso di accertamento.

In particolare deduceva nel senso che, la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 47 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507/1993 sollevata dall'ENEL S.p.a. non riguardava, direttamente, l'autonomia impositiva della provincia e l'atto impugnato. Pertanto, atteso quanto sopra evidenziato si asteneva da qualsiasi considerazione in merito, chiedendo, in buona sostanza, la reiezione della stessa eccezione pregiudiziale, per infondatezza della stessa.

Inoltre, assumeva che la motivazione dell'avviso di accertamento si evinceva in modo chiaro dalla semplice lettura sistematica dello stesso, attesa la denuncia di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche dalla stessa società, non revocata, né modificata successivamente, facendo presente, peraltro, che l'atto impugnato era stato notificato nei termini di legge ed era del tutto legittimo.

L'ente territoriale resistente, poi, ribadiva che la consistenza della occupazione di spazi ed aree pubbliche era stata accertata proprio sulla base della citata denuncia.

Infine, si evidenziava la correttezza dell'avviso di accertamento e, pertanto, attese le argomentazioni, come sopra svolte, rassegnava le relative conclusioni, come in atti.

Pertanto, chiedeva che la commissione tributaria provinciale di Ancona, volesse dichiarare:

in via preliminare, atteso che non si intravedevano i due indefettibili elementi per poter concedere la sospensiva cautelare degli atti impugnati, il non accoglimento della domanda di sospensione;

in via pregiudiziale, attesa l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, il rigetto della domanda pregiudiziale, tendente a sollevare la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 507/1973, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

in via principale e nel merito, la declamatoria di conferma dell'impugnato avviso di accertamento, in quanto pienamente legittimo, con la totale reiezione della domanda di parte ricorrente, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992, come integrato dall'art. 12 della legge n. 566/1996;

Tutto ciò allo stato degli atti.

Interveniva, così, il giorno 21 settembre 2000, fissato per la trattazione della causa, relativamente alla domanda cautelare, nella quale la commissione tributaria adita accoglieva la domanda di sospensiva e fissava l'udienza del 14 dicembre 2000 ore 15.30, per la discussione della causa del merito, con riserva di decidere, in ordine alle spese, in tempo successivo, cioè al momento della definizione del giudizio.

All'udienza del 14 dicembre 2000, il presidente della commissione tributaria provinciale di Ancona, rilevata la regolarità delle comunicazioni, invitava il relatore della causa ad esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia; successivamente dava la parola al rappresentante della parte contribuente, al momento prescritto, come da verbale in atti.

Il predetto difensore, riportandosi, ampiamente, alle argomentazioni, di cui al ricorso, insisteva per l'accoglimento della domanda pregiudiziale e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso, come meglio evidenziato anche nel relativo verbale in atti. Nessuno era presente, invece, per la Provincia di Ancona.

Ultimata la fase della discussione il collegio, nella medesima composizione, si ritirava in camera di consiglio, ma si riservava la decisione, attesa la complessità delle questioni dedotte.

In data 21 giugno 2001 la commissione tributaria provinciale di Ancona, nella medesima composizione, emetteva la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva, in precedenza formulata.

MOTIVI

La commissione tributaria provinciale di Ancona, decidendo in via non definitiva sul ricorso, qui in esame, osserva che la questione pregiudiziale di illegittimità costituzionale, sollevata dall'ENEL S.p.a., con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione all'art. 47 d.lgs. n. 507/1993, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sia rilevante in relazione alla causa di cui trattasi.

Infatti, si ricorda che la difesa della società ENEL S.p.a. con cui è stato sostenuto che la predetta disposizione del d.lgs. n. 507/1993 citata non abbia rispettato i criteri ed i principi, dettati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994, stabilendo tra l'altro che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province

avvenga in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non possano superare il 50% delle misure massime della tassazione vigente.

Il collegio, peraltro, ritiene che la questione *de qua*, se accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del suolo delle linee elettriche, come applicati nel caso di specie dalla Provincia di Ancona, in relazione alla T.O.S.A.P., con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato.

Osserva la commissione tributaria adita che l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ha delegato, tra l'altro, il Governo della Repubblica ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge, uno o più decreti legislativi, diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: «... b) spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione della tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi».

L'art. 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, emanato per la «revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale», ed avente a specifico oggetto «criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo», ai punti nn. 1 e 2 stabiliva che «1. — La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. 2. — La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione; b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione».

Orbene: è di tutta evidenza che il legislatore delegato, il quale pure all'art. 38 del decreto legislativo in commento e per la tipologia di occupazioni da quella norma previste si è puntualmente attenuto al criterio direttivo indicato dal richiamato punto 1 della lett. b) dell'art. 4 della legge delega, nel procedere alla individuazione dei criteri dai quali enucleare la determinazione delle tasse per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo, ha, inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare la fattispecie in assoluta libertà e completa autonomia, così omettendo, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui ci occupano, in quanto base normativa in applicazione della quale è stato emesso l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento, di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.

Né può trascurarsi che la circolare della direzione centrale per la fiscalità locale in data 25 marzo 1994 ha di poi dettato, giusta legge delegata, i criteri concreti cui i comuni in sede regolamentare dovevano attenersi, precisando che gli importi siccome determinati alla richiamate lettere a) e b) del più volte citato art. 47 rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, non assoggettate ai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dello stesso art. 4 della legge delega.

Non può pertanto revocarsi in dubbio la necessità di esaminare e valutare se il legislatore delegato si sia o meno posto in contrasto con i rappresentati principi di cui alla legge delega e, pertanto, con l'art. 76, primo comma, della Costituzione, laddove ha ritenuto di attenersi, ed infatti si è attenuto, esclusivamente ad un criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente oltre ogni limite, siccome si evince *ictu oculi* dal confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa, di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche.

Ora per converso, non appare a questa commissione tributaria, che la legge delega, di assoluta chiarezza, possa lasciare e lasci spazio all'interprete, laddove, fissando i criteri di cui al più volte citato art. 1 ha stabilito dei principi di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulte-

riore criterio integrativo (ovvero quello dei c.d. «parametri significativi») l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere forfettaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto degli esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione.

A questo punto, poi, occorre ricordare, da parte del collegio, che in tempi recenti, vi sono state numerose ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale, a seguito di pronunzie della commissione tributaria provinciale e regionale (*cfr.*, ordinanze del 9 novembre 1996, commissione tributaria provinciale di Cagliari, 19 aprile 1997, commissione tributaria provinciale di Brindisi, 22 dicembre 1997 — n. 2 ordinanze — commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, 10 dicembre 1997 e 4 maggio 1998 commissione tributaria provinciale di Torino, 19 giugno 1998 — n. 3 ordinanze — commissione tributaria provinciale di Arezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 167 e 556 del Registro Ordinanze 1997 ed ai nn. 357, 358, 648, 835, 844, 845 e 846 del Registro Ordinanze 1998, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 37, 1^a serie speciale dell'anno 1997 e nn. 21, 38, 45 e 47 1^a serie speciale dell'anno 1998), che risultano ben conosciute dal collegio ed i cui assunti sono ancora condivisibili.

Il collegio ritiene la non manifesta infondatezza, sulla dedotta questione, anche in relazione all'art. 23 della Costituzione, dove è affermato il principio secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Appare evidente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che il contenuto e la finalità dell'art. 23 della Costituzione si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge.

Tale affermazione deve essere vista nel senso che condizione essenziale per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione patrimoniale è che la stessa sia imposta in base alla legge.

L'espressione «in base alla legge» si deve interpretare, peraltro, in relazione al fine della garanzia della libertà e della proprietà individuale. Pertanto la legge che attribuisca ad un ente il potere di imporre una prestazione patrimoniale non deve, comunque, lasciare all'arbitrio dell'ente impositore medesimo la determinazione della prestazione.

Si ritiene, peraltro, che la soluzione prospettata con la recente ordinanza, emessa dalla Corte costituzionale (*cfr.* Corte cost. ord. 24 marzo - 2 aprile 1999, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, del 14 aprile 1999, n. 120 pagg. 39 e seguenti) non risulta, allo stato, essere risolutiva del problema, perché rimette, in ultima analisi, la decisione, sul presupposto dello *jus superveniens*, ai giudici tributari.

Ciò, perché la stessa Corte costituzionale, non ha sicuramente risolto, una volta per tutte, la dedotta questione, in quanto solo alla luce dello stesso *jus superveniens*, di cui all'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ritenuto di restituire gli atti ai giudici remittenti, affinché gli stessi valutino «... sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità l'eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti ...».

Tutto ciò, però, non viene ritenuto risolutivo da parte di questo collegio, principalmente per il fatto che proprio lo *jus superveniens* (*cfr.* art. 31 comma 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448) non sembra possa aver fatto cessare la rilevanza della dedotta questione nel caso di specie anche alla luce delle osservazioni sopra svolte.

La commissione tributaria di Ancona, peraltro, ricorda che lo stesso collegio con altra ordinanza, in analoga materia *cfr.*, per tutte, comm. trib. prov. di Ancona, Pres. dott. A. Rosellini, rel. avv. S. Gianni, ordinanza del 21 ottobre 1999-11 gennaio 2000) ha trasmesso gli atti della Corte costituzionale; non risulta essere intervenuta, allo stato, una pronuncia al riguardo.

Conseguentemente, la commissione tributaria provinciale di Ancona ritiene di investire, nuovamente, della questione la Corte costituzionale, in accoglimento della eccezione pregiudiziale, come sollevata con il ricorso da parte dell'ENEL S.p.a., sospendendo il giudizio di merito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in riferimento agli artt. 76 e 23 della Costituzione, dichiarando altresì che la rilevanza della questione non è cessata per effetto dello jus superveniens (legge 23 dicembre 1998, n. 448);

Sospende conseguentemente il giudizio in corso dinanzi ad essa ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché previa comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda la segreteria per gli adempimenti suddetti.

Ancona, addì 21 giugno 2001

Il Presidente: ROSELLINI

Il relatore: GIANNI

02C1094

N. 529

Ordinanza del 9 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 novembre 2002) emessa dalla commissione tributaria provinciale di Ancona sul ricorso proposto da Drago Marzo ed altri contro Agenzia Entrate II.DD. di Senigallia.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Assoggettamento dei professionisti lavoratori autonomi - Non deducibilità dalla base imponibile delle spese per i lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché degli interessi passivi, dei canoni e di altri costi - Equiparazione dell'esercizio di attività professionale all'esercizio di impresa - Spostamento della spesa relativa al Servizio sanitario nazionale solo su alcune categorie di cittadini - Non deducibilità della nuova imposta ai fini delle imposte dirette - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di uguaglianza.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c), 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c), e 36, comma 3.
- Costituzione, art. 3, 23 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 374/1999 depositato il giorno 30 marzo 1999, avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRAP anno 1998, contro la Direzione generale delle entrate, sezione di Ancona, proposto in proprio, dagli avvocati: Marco Drago, Roberto Drago e Stefano Drago.

Svolgimento del processo

I ricorrenti, di professione avvocati, attività professionale svolta in studio legale associato, in data 18 giugno 1998 hanno versato la somma di L. 5.096.000 a titolo di acconto dell'IRAP per l'anno 1998.

Successivamente, con istanza del 18-26 ottobre 1998, hanno chiesto il rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi di legge, al Centro di servizi di Pescara, ritenendo tale imposta non dovuta, eccependo l'illegittimità del prelievo IRAP per violazione degli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.

Non avendo ricevuto riscontro, con ricorso presentato a questa commissione il 30 marzo 1999, hanno ripetuto la richiesta di rimborso, sul presupposto che detto tributo sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.

L'Amministrazione finanziaria non risulta costituita.

Motivi della decisione

La commissione ritiene che le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento ad alcune disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137, non appaiono prive di fondamento.

Infatti l'art. 11, comma 1, lett. c) nn. 1, 3 e 6, nella determinazione dell'imponibile fiscale non riconosce i costi per il personale dipendente, per quello assimilato e per i collaboratori coordinati e continuativi, e nega la detraibilità degli interessi passivi, dei canoni leasing, ed altri costi.

Non riconosce pertanto esborsi, che per il contribuente altro non sono che costi, e ciò in pieno contrasto con il principio della capacità contributiva.

La parificazione, fatta dall'art. 3, dei soggetti esercenti attività professionale all'attività d'impresa, non risulta giustificata alla luce delle disposizioni in materia dettate dal vigente codice civile.

Possibile contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione si ravvisa con riferimento all'art. 36 del d.lgs. citato, quando determina il rapporto tra l'istituzione della nuova imposta (IRAP) e l'abolizione del contributo al S.S.N., in quanto si realizza uno spostamento dell'onere tributario da tutte le persone fisiche, ad una sola categoria.

E la violazione dell'art. 3 della Costituzione si adombra laddove si determina la indeducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte dirette.

Per ragionevoli motivi di economia, la commissione ritiene non evidenziare altri possibili contrasti delle norme contestate, con diversi articoli della Costituzione, in quanto già da altre commissioni esaminati. Peraltro, poiché le questioni sollevate appaiono obiettivamente rilevanti per la definizione del presente giudizio, questioni dalla cui soluzione discende l'esito del ricorso.

P. Q. M.

Questa commissione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, considerando rilevanti le questioni prospettate, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera c); 5, commi 1 e 2 ultima parte; 11, comma 1, lettera c); 5, comma 1 e ultima parte del comma 2; 11, comma 1, lettera c) e 36, comma 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998 n. 422, per contrasto con gli articoli 3, 23, e 53 della vigente Costituzione.

Sospende il giudizio davanti a sé e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 9 maggio 2001

Il Presidente-relatore: MANCINELLI

02C21095

N. 530

*Ordinanza del 23 settembre 2002 emessa dal giudice di pace di Cortina d'Ampezzo
nel procedimento penale a carico di Zangrando Bortolo*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.

IL GIUDICE

Rilevato che l'art. 20 del decreto legislativo n. 274/2000, in difformità da quanto previsto dall'art. 552 lettera F) del c.p.p. in relazione al contenuto obbligatorio del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione, così

come previsto dal decreto legislativo citato all'articolo 29 comma 6, ritenuto che la suddetta carenza determini violazione degli articoli 3, 24 secondo comma e 97 primo comma Cost., sicché debba sussistere non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

P. Q. M.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. La cancelleria a sua volta si farà carico di comunicare l'ordinanza medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cortina d'Ampezzo, addì 23 settembre 2002

Il giudice di pace: AUTIERO

02C1096

N. 531

*Ordinanza del 19 luglio 2002 emessa dal tribunale di sorveglianza di Palermo
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Sacco Vincenzo*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza di ammissione al beneficio - Decisione sull'istanza - Inosservanza dei termini previsti per la decisione - Sanzione di nullità assoluta - Irragionevole equiparazione a più gravi ipotesi di irregolarità processuali.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza svoltasi l'11 luglio 2002, emette la seguente ordinanza *ex* art. 666, comma sette, c.p.p., decidendo in merito alla sospensione provvisoria dell'esecutività dell'ordinanza emessa il 30 maggio 2002 da questo tribunale e presentata da Sacco Vincenzo, nato a Porto Empedocle il 20 gennaio 1967, residente in Porto Empedocle, alla via Crispi n. 49;

Premesso che questo tribunale, con ordinanza del 30 maggio 2002, dichiarava non estinta la pena residua di quella di mesi tre di reclusione derivante dalla sentenza del 6 aprile 1999, irrevocabile l'8 maggio 1999, emessa dal pretore di Agrigento per il reato di ricettazione (commesso il 10 maggio 1993) a seguito del ritenuto esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, legge n. 354/1975, al quale Sacco Vincenzo, nato a Porto Empedocle il 20 gennaio 1967, era stato ammesso con ordinanza di questo tribunale del giorno 1° marzo 2001;

che, avverso detta declaratoria di non estinzione della pena ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, legge n. 354/1975, il condannato proponeva ricorso per cassazione, e avanzava anche istanza di sospensione dell'esecutività del medesimo;

OSSERVA

Il ricorso per cassazione presentato dal condannato si fonda su due motivi. In relazione al primo (presunta violazione del principio del *ne bis in idem*), questo tribunale non ritiene sussistente il *fumus* di accoglibilità della doglianza. Infatti *la ratio* dell'invocato articolo 649 c.p.p., è quello di impedire una nuova valutazione nel merito del medesimo fatto storico. Nel caso di specie, l'ordinanza di non luogo a provvedere per integrale espiazione della pena, emessa da questo Tribunale il 27 settembre 2002, a seguito del provvedimento di sospensione provvisoria dell'affidamento e con testuale richiesta di revoca del medesimo formulata dal magistrato di sorveglianza

di Agrigento ai sensi dell'art. 51-ter legge n. 354/1975 — fondata sui medesimi fatti che hanno poi condotto il tribunale a dichiarare non estinta la pena a seguito dell'esito negativo dell'affidamento — non contiene una valutazione nel merito dei fatti addebitati al condannato, ma soltanto, una pronuncia di improcedibilità sulla richiesta del magistrato di sorveglianza.

In relazione al secondo, il condannato si duole del fatto che, pur avendo presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 2, legge n. 217/1990, il tribunale di sorveglianza non ha deciso su di essa nel termine di dieci giorni dal suo deposito. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n. 217/1990, la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 2 c.p.p., del procedimento di sorveglianza «principale» che ha condotto alla declaratoria della non estinzione della pena a causa dell'esito negativo dell'affidamento.

Questo tribunale eccepisce il dubbio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, comma uno Cost., dell'art. 6, comma 1, legge 30 luglio 1990, n. 217, così come modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 29 marzo 2001, n. 134, nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione, da parte del giudice adito, sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio entro i dieci giorni sua presentazione fuori udienza.

Si tratta di una questione rilevante ai fini della decisione rimessa a questo tribunale. Infatti ove l'inosservanza del termine previsto dall'art. 6, comma 1, legge n. 217/1990, non fosse sanzionato con la nullità, non vi sarebbe spazio per ritenere accoglibile il ricorso per cassazione presentato dal condannato e, dunque, non vi sarebbero i presupposti per la sospensione provvisoria dell'esecutività dell'ordinanza.

In relazione a tali presupposta gioverà ribadire che la decisione demandata al giudice dall'art. 666, comma settimo, c.p.p., si fonda su due elementi: il *fumus* di accoglibilità dell'istanza ed il *periculum in mora*. Posto che, in relazione al primo presupposto, già si è detto, in relazione al secondo, va ritenuta la sua sussistenza, in quanto, ove il provvedimento impugnato non venisse sospeso il condannato, con ogni probabilità, nelle more del procedimento dinanzi la Corte di cassazione, verrebbe chiamato ad espiare la pena detentiva non dichiarata estinta. Evidenziata la sussistenza anche del presupposto del *periculum in mora* e ancora più evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che si solleva.

Questo tribunale ritiene che non sia manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., dell'art. 6, comma 1, legge 30 luglio 1990, n. 217 — modificato dall'art. 6, comma 1, legge 29 marzo 2001, n. 134 — nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione del giudice adito sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza.

Invero, nell'impianto del codice di procedura penale, la sanzione della nullità assoluta ed insanabile mira a colpire quelle difformità dell'atto o del rapporto processuale dallo schema tipico, difformità talmente gravi, da incidere in maniera consistente ed irreparabile sulla struttura del rapporto processuale o sui diritti delle parti. Tanto gravi non possono non essere considerate le ipotesi di nullità previste dall'art. 179, comma uno, c.p.p., le quali si riferiscono ad ipotesi che rappresentano gravi lesioni di diritti costituzionalmente garantiti (artt. 24 e 112 Cost.). Ma altrettanto gravi vanno considerate le ipotesi di nullità di cui all'art. 179, comma due c.p.p.; l'art. 604, comma uno, c.p.p., prevede ipotesi di nullità causate da altrettanto gravi violazioni del diritto di difesa dell'imputato; l'art. 525 c.p.p. pone un principio fondamentale del processo penale la cui assoluta rilevanza non può non giustificare la sanzione della nullità assoluta ed insanabile.

Si vuole evidenziare, dunque, che la sanzione della nullità assoluta ed insanabile si riferisce a quelle ipotesi la cui verifica lede in maniera grave la struttura fondamentale del processo.

Tali caratteristiche non si rinvergono nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 217/1990.

La mancata decisione nel termine di dieci giorni, per vero, non comporta alcuna lesione della struttura fondamentale del processo e nemmeno alcuna lesione dei diritti del condannato: a quest'ultimo non viene negata o limitata in alcun modo la difesa, non gli viene impedito di farsi assistere da un difensore o di compiere atti del procedimento. Né può dirsi che la nullità sia posta a tutela dell'interesse del difensore alla retribuzione per l'opera prestata, atteso che, ove pure si volesse considerare tale situazione costituzionalmente rilevante — e tale da prevalere su altri diritti di rilievo costituzionale, quale la ragionevole durata del procedimento — l'ammissione al gratuito patrocinio ha comunque effetto a partire dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria (art. 4, comma cinque, legge n. 217/1990).

Nella fattispecie normativa *de qua* appaiono non immediatamente riferibili i principi dettati dall'art. 185 c.p.p., in quanto il legislatore ha previsto una sanzione così grave come una nullità assoluta per un «non atto»: l'effetto patologico colpisce il non aver provveduto anziché l'aver mal provveduto e l'art. 185 c.p.p. potrà essere applicato soltanto in via analogica e non certo per la riconducibilità automatica dell'omissione alle ipotesi sussu-mibili nell'ambito circoscritto dall'art. 185 c.p.p.

Orbene, non può non considerarsi che la nullità di un'omissione non accompagnata dall'espressa indicazione di ciò su cui si riversa la sanzione prevista è destinata a produrre effetti non sempre riconducibili in modo pre-claro ai principi fondamentali del rito.

La nullità di che trattasi, ove non si intenda come destinata a operare nel solo procedimento relativo all'am-missione al patrocinio a spese dello stato (connesso solo incidentalmente con quello principale), potrebbe esten-dere i propri effetti su ogni attività processuale successiva alla maturata scadenza del termine e conseguentemente ogni atto dovrà essere rinnovato, se possibile, quando, invece basterebbe prevedere che l'interessato riproponga l'istanza con efficacia retroattiva al momento della prima presentazione.

La norma della quale si discute la legittimità costituzionale, quindi, appare assolutamente irragionevole per-ché equipara, sotto l'aspetto sanzionatorio, quella che può essere definita, al più, come un'irregolarità del pro-cesso, a ipotesi comportanti ben più gravi anomalie nel rapporto processuale.

L'irragionevolezza del legislatore nell'avere equiparato situazioni assolutamente diverse tra di loro e per nulla accomunabili, impone a questo tribunale di ritenere che la norma di cui all'art. 6, legge n. 217/1990, sia costituzio-nalmente illegittima per violazione dell'art. 3, comma 1 Cost., il quale preclude al legislatore arbitrarie discrimi-nazioni fra situazioni identiche o affini, come pure le arbitrarie assimilazioni fra situazioni diverse.

La presente questione di legittimità, quindi, ha per tema la coerenza dell'assimilazione operata dal legislatore nell'applicare la sanzione della nullità assoluta ed insanabile anche all'ipotesi di cui si discute,

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale all'art. 6, comma 1, legge 30 luglio 1990, n. 217, così come modificato dall'art. 6, comma 1, legge 29 marzo 2001, n. 134, in riferimento all'art. 3, comma 1, Costituzione, nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione, da parte del giudice adito, sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al condannato ed al suo difensore e comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Procuratore Generale di Palermo, al Procuratore della Repubblica di Agrigento ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria.

Così deciso in Camera di consiglio del Tribunale di sorveglianza l'11 luglio 2002.

Palermo, addì 19 luglio 2002

Il Presidente del collegio: MESSANA

Il giudice estensore: BASSI

N. 532

*Ordinanza del 20 settembre 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Fusco Antonio ed altri e Ministero dell'interno*

Impiego pubblico - Controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970 (repressione condotta antisindacale del datore di lavoro) - Devoluzione al giudice amministrativo qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti d'impiego di cui all'art. 3 d.lgs. n. 165/2001 - Mancata previsione - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL GIUDICE

Letti gli atti osserva quanto segue.

Il sindacato italiano appartenenti alla polizia (SIAP), nonché i dipendenti del Ministero dell'interno, l'ispettore Antonio Fusco ed il vice ispettore Giampaolo Pavanello, entrambi in servizio presso il VI reparto mobile, rispettivamente responsabile e segretario della SIAP in seno al predetto reparto, ricorrono ai sensi dell'art. 28 legge 300/1970 (legge detta anche statuto dei lavoratori) avverso due provvedimenti con cui il Fusco è stato trasferito alla Polfer di Genova (provvedimento comunicato il 17 aprile 2002), il Pavanello alla questura di Genova (provvedimento comunicato il 23 aprile 2002).

A sostegno del ricorso assumono che i provvedimenti di cui sopra, sommariamente motivati con il generico richiamo a «pressanti ed inderogabili esigenze di servizio», sono affetti dai seguenti vizi:

a) mancata previa consultazione del sindacato (SIAP) con violazione dell'art. 88 comma 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che dispone «i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza»;

b) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione;

c) violazione dell'art. 1 della legge n. 24/1990 per inosservanza dei criteri di economicità e di efficacia;

d) eccesso di potere in quanto il vero scopo dei trasferimenti in questione è stato l'allontanamento del Fusco e del Pavanello dal VI reparto mobile per impedir loro di svolgere attività sindacale nelle vesti già precisate di responsabile e di segretario del SIAP;

e) eccesso di potere per carenza di istruttoria;

f) eccesso di potere contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà;

g) violazione del principio del buon andamento.

Vanno subito rilevati due aspetti.

Il primo riguarda la natura dei rapporti di lavoro degli attori Fusco e Pavanello con il ministero convenuto; trattasi di rapporti non investiti dalla c.d. «privatizzazione» del pubblico impiego, ma rimasti in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001, e la cui cognizione resta demandata al g.a. in forza dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001.

Il secondo aspetto concerne la natura dei motivi addotti a sostegno del presente ricorso.

È chiaro che tutti denunciati vizi dei trasferimenti impugnati prospettano un pregiudizio a carico dei dipendenti che ne sono destinatari. Ma soltanto quelli *sub a)* e *sub d)* attengono a profili di antisindacalità dei trasferimenti stessi, perchè prospettano un pregiudizio anche per l'organizzazione sindacale ricorrente.

Pertanto in ordine alla controversia introdotta con motivi che deducono la violazione di posizioni soggettive facenti capo esclusivamente al Fusco ed al Pavanello andrebbe dichiarata la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a agire quanto alla domanda proposta dall'organizzazione sindacale, e quanto alla domanda proposta dai dipendenti, per difetto di giurisdizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 quarto comma e 3 del d.lgs. 165/2001.

I residui motivi *sub a)* e *d)* sollevano un grave problema di giurisdizione, cui sono connessi profili di illegittimità costituzionale che saranno subito esaminati.

È opportuno un richiamo ad alcuni principi di fondo per bene intendere la problematica che si va ad affrontare.

Come è noto il comportamento viziato da antisindacalità può configurarsi come monoffensivo se pregiudica solo il sindacato, oppure plurioffensivo se pregiudica anche situazioni soggettive individuali facenti capo al singolo (o a singoli) lavoratore (lavoratori).

Ai primi tempi dell'applicazione dello statuto dei lavoratori una parte minoritaria della dottrina ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 28 dello statuto medesimo ai soli comportamenti monoffensivi.

Ma tale opinione, che si può chiamare restrittiva, è rimasta del tutto isolata e non è stata seguita dalla giurisprudenza per una molteplicità di ragioni.

Innanzitutto appare in contrasto con la chiara lettera della legge la cui ampia formulazione: «... comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero» mal si concilia con una lettura riduttiva.

Inoltre l'art. 28 della legge n. 300/1970, proprio nel passo appena trascritto, si riferisce espressamente anche alla lesione del diritto di sciopero che riveste, secondo l'opinione dominante, natura individuale (o almeno anche individuale).

Ma soprattutto la tesi in esame non è accettabile perché in evidente contrasto con *la ratio* che ispira il citato articolo 28 e che va ravvisata nell'intento di promuovere la presenza del sindacato in azienda assicurandogli una adeguata tutela. Tale intento sarebbe assai inadeguatamente realizzato ove fosse accolta la opinione restrittiva. Rimarrebbero infatti fuori dall'operatività della cennata norma tutti i pregiudizi arrecati dal datore all'organizzazione sindacale che fossero contestuali alla lesione di una posizione individuale del lavoratore; ed in non pochi casi si tratterebbe proprio dei pregiudizi più insidiosi a carico del sindacato (basti pensare ad un licenziamento, o ad un trasferimento viziati da motivi antisindacali). In proposito è stata ampiamente sottolineata la convergenza dei diritti individuali di libertà e di attività sindacale (compreso il diritto di sciopero) e dell'interesse proprio del sindacato ad una loro tutela rapida ed efficace in occasione di una condotta antisindacale del datore. Si può quindi concludere che l'interprete, accogliendo la tesi restrittiva in esame, incorrerebbe in un macroscopico fraintendimento dello spirito informatore del menzionato art. 28, norma configurata dal legislatore dello statuto, come è stato efficacemente osservato, la chiave di volta che assicura nella sua attuazione pratica la credibilità dei principi stessi e di gran parte delle statuizioni contenute nello statuto.

Ma la tesi non restrittiva, che è nettamente prevalsa sia in dottrina che in giurisprudenza, se indubbiamente condivisibile perché in linea con lo spirito dello statuto dei lavoratori, ha fatto sorgere delicati problemi di ordine processuale.

Una controversia promossa dal sindacato *ex art. 28* legge n. 300/1970, ed avente ad oggetto un comportamento plurioffensivo che si assume viziato da antisindacalità, sfocia in una decisione che coinvolge anche la posizione soggettiva del lavoratore interessato (ad esempio decide sulla legittimità o meno, sotto il medesimo profilo, di un licenziamento), il quale, se non ammesso ad interloquire nel processo, vede violato il proprio diritto di difesa. È pur vero che il lavoratore interessato può, avverso il comportamento del datore da cui si ritiene leso, promuovere un autonomo giudizio ai sensi degli artt. 413 ss. c.p.c.; ma tale possibilità complica la problematica in esame perché introduce la coesistenza di due azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'accertamento, in via principale, della legittimità o meno, sotto il medesimo profilo, di un determinato comportamento del datore di lavoro. Il tutto con pericolo di contrasto di giudicati. Ad esempio un denunciato vizio di antisindacalità, che inficerebbe un licenziamento, potrebbe essere ritenuto sussistente in sede di controversia *ex art. 28* legge n. 300/1970, con conseguente condanna alla reintegra, e nel contempo essere da altro giudice, adito con ricorso *ex art. 413* c.p.c., ritenuto insussistente con conseguente dichiarazione della sopravvenuta legittima risoluzione del rapporto di lavoro.

L'ampio e ben noto dibattito che si è svolto in dottrina sul delicato tema in questione si è articolato in una pluralità di posizioni a seconda del concetto cui si è fatto ricorso per avviare a soluzione la problematica appena prospettata: si è fatto ricorso al concetto di giurisdizione sui fatti; alla figura di sostituzione processuale; alla nozione di litisconsorzio necessario; al concetto di pregiudizialità dipendenza.

Non è certo questa la sede per esaminare le varie teorie in proposito elaborate; qui preme osservare che tutte le posizioni dottrinali di cui si è fatto cenno sono mosse da un motivo ispiratore comune: assicurare un collegamento, mediante riunione, tra azione *ex art. 28* n. legge n. 300/1970 ed azione ordinaria per evitare un possibile

conflitto di giudicati, ed assicurare al lavoratore, per salvaguardare il suo diritto di difesa, l'intervento nel procedimento speciale promosso dal sindacato, almeno nella seconda fase del procedimento, quella instaurata a seguito di opposizione al decreto che chiude la prima.

Il problema così affrontato dalla dottrina restava insoluto nel pubblico impiego, atteso che la controversia promossa dal sindacato e quella promossa dal lavoratore interessato erano rispettivamente demandate alla cognizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo. È chiaro che non è praticabile la riunione fra due processi pendenti avanti a diverse giurisdizioni; e l'eventuale ricorso all'istituto della pregiudizialità, per prevenire un possibile contrasto fra giudicati, avrebbe (ammessa la pregiudizialità dell'azione *ex art. 28 legge n. 300/1970*) leso il diritto di difesa del lavoratore non legittimato ad intervenire nel giudizio avanti al giudice ordinario, con intervento adesivo autonomo, per tutelare una sua posizione soggettiva deducibile solo avanti al giudice amministrativo. Per ragioni del tutto analoghe sarebbe rimasto leso il diritto di difesa dell'organizzazione sindacale qualora si fosse ritenuto pregiudiziale il procedimento ordinario instaurato dal lavoratore *ex artt. 413 ss. c.p.c.*

Al cospetto di siffatti gravi inconvenienti la giurisprudenza della Corte di cassazione si era orientata nel senso di ammettere, nei confronti di enti pubblici non economici, l'azione *ex art. 28 legge n. 300/1970* solo avverso comportamenti del datore c.d. monoffensivi, vale a dire legittimando le associazioni sindacali a dedurre, con lo speciale procedimento avanti al giudice ordinario, posizioni soggettive proprie ed esclusive di esse, senza coinvolgimenti di singoli rapporti di pubblico impiego (vedi tra le altre Cass., sez. lavoro n. 3477 del 1974, n. 3700 del 1974, nonché n. 1558 del 1975).

Tale soluzione si poneva tuttavia in grave contrasto con lo spirito informatore dello statuto medesimo perché gravemente limitativa della tutela pur riconosciuta all'organizzazione sindacale e volta ad assicurarne l'effettiva presenza in azienda (vedi sul punto le considerazioni sopra svolte).

La stessa Suprema Corte ha posto in discussione la propria giurisprudenza in talune ordinanze (vedi tra le altre le n. 104, 105 e 106 del 1980 in *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1980) di remissione alla Corte costituzionale che, con sentenza 169/1982, ha dichiarato inammissibili (per motivi che non è caso di approfondire in questa sede) le questioni avanti a lei prospettate. Il grave problema di cui si è appena detto è stato risolto con espresso intervento legislativo; l'art. 6 della legge n. 146/1990 ha disposto che avverso comportamenti antisindacali posti in essere dall'amministrazione statale, o da enti pubblici non economici, le organizzazioni sindacali legittimate propongono azione rispettivamente avanti al giudice ordinario od al giudice amministrativo, a seconda che il comportamento lamentato sia monoffensivo o plurioffensivo.

È stato così espressamente chiarito che la tutela accordata dall'art. 28 legge n. 300/1970 conserva la sua ampiezza anche nell'ambito del pubblico impiego, ed è stato adeguatamente risolto il problema del coordinamento tra azione speciale ed azione ordinaria, consentendo tra l'altro al lavoratore interessato di interloquire nel procedimento promosso dall'organizzazione sindacale.

Successivamente la norma, appena richiamata, introdotta dalla legge n. 146/1990 ed integrativa dell'art. 28 della legge n. 300/1970, è stata abrogata dalla legge n. 83/2000 con una disposizione (articolo 4) del seguente testuale tenore: «i commi sesto e settimo dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, introdotti dall'art. 6 comma 1, della legge 12 giugno 1990 n. 146, sono abrogati». Resta quindi applicabile l'art. 68 d.lgs 80/1998 che recita: «Sono devolute al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ...»; norma testualmente ribadita dall'art. 63 del d.lgs. 165/2001.

Ad avviso del giudicante questi ultimi interventi legislativi non hanno inteso limitare la azione *ex art. 28* della legge n. 300/1970, riducendone il campo di operatività avverso i soli comportamenti antisindacali monoffensivi posti in essere dalle pubbliche amministrazioni, e ripristinando così, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i principi affermati dalla giurisprudenza che si era formata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 146/1990.

Siffatta interpretazione non appare, ad avviso del giudicante, condivisibile. Essa infatti si risolverebbe in una drastica riduzione, nell'ambito dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni, della tutela accordata al sindacato, riduzione in netto contrasto con lo spirito informatore dello Statuto dei lavoratori (sul punto si richiamano le osservazioni sopra svolte). È ragionevole ritenere che il legislatore, se avesse inteso introdurre innovazioni di così rilevante portata (in senso negativo) per le organizzazioni sindacali, avrebbe manifestato in modo espresso la propria volontà, non avrebbe lasciato all'interprete il compito di ... leggerla tra le righe.

In realtà la abrogazione dell'art. 6 della legge n. 146/1990 agevolmente si spiega ove si consideri che nel frattempo era sopravvenuta la c.d. privatizzazione del pubblico impiego con conseguente devoluzione al giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro, delle controversie promosse dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In questo nuovo quadro normativo non avrebbe avuto più senso demandare al giudice amministrativo le azioni promosse dal sindacato, *ex art.* 28 della legge n. 300/1970, avverso i comportamenti della pubblica amministrazione plurioffensivi. Anzi proprio nel nuovo quadro normativo tale soluzione avrebbe fatto rinascere quegli inestricabili problemi di coordinamento fra azione speciale ed azione ordinaria, le quali sarebbero rimaste rispettivamente demandate alla cognizione di diverse giurisdizioni, problemi che proprio l'articolo 6 della legge 146/1990 aveva inteso risolvere.

Si deve tuttavia rilevare, in ordine alla abrogazione del citato art. 6, un difetto di coordinamento col quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001 (già comma 4 dell'art. 68 del d.lgs. 80/1998) che ha lasciato alla cognizione del giudice amministrativo le controversie contro le pubbliche amministrazioni promosse dai dipendenti indicati dall'art. 3 del d.lgs. 165/2001, fra cui appunto il personale delle Forze di polizia di Stato.

In questo ambito si ripristinano, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 della legge n. 146/1990, quelle incongruenze che avevano indotto la giurisprudenza ad ammettere, in tutto il pubblico impiego, l'azione *ex art.* 28 dello statuto dei lavoratori avverso i soli comportamenti antisindacali monoffensivi; incongruenze cui aveva posto rimedio proprio l'art. 6 della legge n. 146/1990.

Così nel caso in esame questo giudice, in relazione ai motivi di impugnazione *sub a)* e *sub d)* (vedi sopra), dovrebbe, ai sensi del terzo comma dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, ritenere la propria giurisdizione in ordine al procedimento speciale promosso dal SIAP, e dovrebbe nel contempo, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, ritenere il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte dal Fusco e dal Pavanello, con le quali vengono fatte valere situazioni soggettive individuali deducibili avanti al giudice amministrativo.

Ebbene il terzo comma dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui demanda alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice amministrativo, il procedimento instaurato *ex art.* 28 della legge n. 300/1970 avverso comportamenti antisindacali lesivi anche di situazioni soggettive facenti capo al personale contemplato dall'art. 3 del d.lgs. 165/2001, presenta profili di illegittimità costituzionale.

Un primo profilo attiene al contrasto con l'art. 3 della Costituzione per manifesta irragionevolezza.

Invero due controversie aventi il medesimo oggetto, vale a dire l'accertamento in via principale della illegittimità dello stesso comportamento e per lo stesso vizio denunciato, sono demandate a differenti giurisdizioni, col già rilevato difetto di strumenti per prevenire i possibili contrasti fra giudicati. Appare chiaramente irragionevole (in ordine al principio di ragionevolezza quale limite posto alla discrezionalità del legislatore vedi Corte costituzionale sentenza n. 72 e n. 87 del 1962; n. 7 del 1965; n. 94 del 1966; n. 103 del 1969; n. 190 del 1971; n. 9 del 1975) creare situazioni di possibili contrasti fra giudicati e nel contempo non delineare strumenti per prevenire siffatto grave inconveniente.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale attiene al contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Il dipendente della pubblica amministrazione si vedrebbe leso nel proprio diritto di difesa perché non sarebbe ammesso ad interloquire nel procedimento promosso dall'organizzazione sindacale avanti al giudice ordinario e diretto a decidere in via principale anche su di una posizione soggettiva del dipendente stesso. Un intervento in detto procedimento sarebbe, come già si è detto, inammissibile perché volto a far valere una situazione soggettiva del dipendente deducibile solo avanti al giudice amministrativo.

È ravvisabile poi una violazione del principio del giudice naturale, *ex art.* 25 della Costituzione, inteso quale giudice precostituito per legge, poiché la medesima controversia viene demandata a due differenti giurisdizioni (il giudice ordinario od il giudice amministrativo) a seconda del soggetto da cui è presa l'iniziativa giudiziaria.

Alla stregua delle considerazioni svolte si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui non demanda al giudice amministrativo le controversie promosse ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970, qualora il comportamento antisindacale dedotto sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di impiego previsti dall'art. 3 del d.lgs. 165/2001.

La questione oltre che non manifestamente infondata, per le ragioni già esposte, appare anche rilevante al fine del decidere. Infatti il giudicante, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, e sempre in relazione ai motivi *sub a)* e *sub d)* del ricorso introduttivo (vedi sopra), dovrebbe ritenere

la propria giurisdizione in ordine alla domanda proposta dall'organizzazione sindacale ricorrente, mentre dovrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte dal Fusco e dal Pavanello; l'accoglimento della prospettata questione di illegittimità costituzionale avrebbe invece quale conseguenza la dichiarazione del difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte da tutti gli attori.

P. Q. M.

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non demanda alla cognizione del giudice amministrativo le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970, qualora il comportamento antisindacale dedotto sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di impiego previsti dall'art. 3 del d.lgs. 165/2001;*

2) *dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;*

3) *ordina che la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Il giudice: GELONESI

02C1098

N. 533

Ordinanza del 17 gennaio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 2002) emessa dalla commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da Edil Naco di Nappo Pasquale & C. s.a.s. contro Agenzia entrate II D.D. di Nola

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione presuntiva di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività svolta - Utilizzazione da parte degli uffici finanziari di parametri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Limitazione del diritto di difesa (derivante dalla creazione di una presunzione aprioristica-assoluta che non ammette prova contraria) - Difformità della valutazione parametrica adottata rispetto alla previsione legislativa - Violazione del principio della capacità contributiva.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184.
- Costituzione, artt. 23, 24, comma secondo, e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3097/01 depositato il 6 febbraio 2001 avverso avviso di accertamento n. 5032000682 - ILOR 95, contro agenzia delle entrate imposte dirette di Nola, proposto da: Edil Naco Di Nappo Pasquale & C. s.a.s., residente a Comiziano (NA) in via San Benedetto n. 51, Rione Gescal, difeso da: dott. Strocchia Raffaele, residente a Nola (NA) in Trav. Fante A. De Sena 28.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in commissione il 6 febbraio 2001 la società Edil Naco di Nappo Pasquale & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante *pro tempore* difeso, dal dott. Strocchia Raffaele ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 5032000682 ILOR 1995 notificatole il 22 dicembre 2000 dall'Ufficio Imposte dirette di Nola e con il quale il predetto ufficio applicando i parametri di cui al d.P.C.M. 29 gennaio 1996 accerta i ricavi in L. 103.887.000 (dichiarati in L. 56.980.000) ed un reddito di L. 55.812.000 (dichiarato in L. 8.905.000). Assume la

ricorrente che l'accertamento ed il decreto ministeriale sono incostituzionali, illegittimi ed infondati. Eccepisce tra l'altro l'incostituzionalità ai sensi degli artt. 23 - 24 - 53 Cost. dei parametri previsti dall'art. 3 comma 184 legge 28 dicembre 1995 n. 549. Chiede la sospensione dal pagamento.

All'udienza del 21 giugno 2000 la commissione rigetta l'istanza di sospensione trattando di di atto di accertamento per cui non esiste il danno grave.

Con memorie depositate il 19 ottobre 2001 l'ufficio delle imposte dirette di Nola, senza confutare le eccezioni della ricorrente e sostenendo che una società con due dipendenti non può dichiarare redditi per 56.980.000, chiede il rigetto del ricorso.

All'udienza di trattazione del merito l'ufficio riguarda alle questioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente si rimette alla commissione che si riserva.

Motivi della decisione

L'eccezione di incostituzionalità relativa all'art. 3 della legge n. 549/1995 sollevata dalla ricorrente Soc. Edil Naco di Nappo Pasquale & c. s.a.s. appare fondata.

L'accertamento delle imposte sui redditi è regolato dal d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973: legge ordinaria dello Stato italiano che può essere modificata od abrogata solo da una norma avente la stessa efficacia (Dispos. sulla legge in generale Capo II, art. 15, r.d. 262/42). Con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995: «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» viene attribuito al Ministro delle finanze, dipartimento delle entrate, l'elaborazione di parametri in base ai quali determinare ricavi, compensi, volume di affari «fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta «art. 3, comma 184, per cui fino all'approvazione degli studi di settore (art. 39, primo comma, legge n. 600/1973) possono essere utilizzati i parametri di cui al comma 184.

Tale legge delega che attribuisce al ministro (e non al Presidente del Consiglio dei ministri) la possibilità di elaborare dei parametri doveva condurre all'emanazione di appositi decreti legislativi che vengono verificati circa la loro conformità alla legge delega (con pareri dei due rami del Parlamento) e non poteva legittimare una emanazione di un d.P.C.M. che non trova posto tra le fonti del diritto (Capo I, art. 1, d.P.R. n. 262/42. D'altra parte la regolamentazione dell'accertamento dei redditi crea fattispecie «contributive» che incidono notevolmente sul patrimonio del cittadino per cui è da richiamarsi la norma di cui all'art. 23 della Cost., che nel caso appare del tutto disattesa. Nel merito la «costruzione di parametri» è fondata sulla definizione del «campione» che prevede due «indicatori generali»: 1) resa oraria 2) resa del capitale — a cui si aggiungono «indicatori particolari» per le attività manifatturiere, per quelle commerciali e per le attività professionali.

Segue quindi la definizione dei «gruppi omogenei» con la tecnica del tipo Analyse des donnees (analisi dei componenti principali) e del tipo «Cluster Analyses»: ogni impresa viene quindi inquadrata in un «gruppo omogeneo» statisticamente definito.

Il sistema così delineato è una costruzione statistica che non tiene conto in alcun modo dell'impresa «marginale» che pur sussistendo sul mercato ne segna il limite economico — e disattende il principio di riferibilità concreta al reddito effettivo di un soggetto economico ed in tal modo crea una presunzione assoluta — aprioristica alla quale non è possibile controbattere (non esistendo la prova negativa) e quindi così facendo limita il diritto alla difesa sancito dall'art. 24, comma 2 della Cost.

In concreto poi la costruzione dei parametri ha disatteso anche la norma di riferimento: la legge delegante laddove era previsto che i «parametri» dovevano consistere in indici «fondatamente attribuibili al contribuente» e pertanto la costruzione parametrica di tipo statistico deve ritenersi *contra legem*.

Dal punto di vista scientifico non è poi ipotizzabile (principi della scienza delle finanze) un sistema reale per cui si possa attribuire un determinato «ricavo» ad un soggetto economico inquadrandolo in un «gruppo omogeneo»: tali sono le diversità operative di ogni impresa ma soprattutto perché difficilmente è identificabile la cosiddetta «impresa marginale»: ecco la necessità di prevedere a tutela di ogni contribuente delle indagini, delle prove (con cui si concretizza il «vero» accertamento) che ove la fattispecie reddituale in esame dovesse scostarsi dal «gruppo omogeneo» realizzasse quelle presunzioni «gravi, precise e concordanti» (art. 37, d.P.R. n. 600/1973) tali da indurre alla rettifica dei redditi dichiarati. Con la valutazione parametrica del d.P.C.M. 29 gennaio 1996 (attuativo dell'art. 3, legge n. 549/1995) il contribuente non può provare nulla perché impossibilitato ad una

dimostrazione negativa di una costruzione statistica a lui non riferibile. Le «parti» del rapporto tributario: ente impositore e contribuente sono ambedue limitate nell'esercizio dei loro diritti poiché il primo «deve» applicare una norma statistica senza possibilità di verificare circostanze differenziali ed il secondo è «assoggettato» a tale procedura che non ammette (perché statistica) prova contraria. Questo «meccanismo» aprioristico alla fine vanifica il principio fondamentale dell'imposizione sancito dall'art. 53 della Costituzione cioè quello della tassazione in base alla effettiva «capacità contributiva» di ogni cittadino. In una osservazione certamente disgressiva ma non del tutto improponibile si può senz'altro sostenere che il sistema dei «parametri» è peggiore anche degli indici di redditività definiti diversi decenni or sono dagli ispettorati compartimentali delle imposte dirette i quali attribuendo una percentuale ai ricavi conseguiti «determinavano il reddito imponibile» (anche con una fascia elastica) e ciò facilitava l'esistenza sul mercato delle già dette: «imprese marginali» costituendo break point per la loro sussistenza. Essi comunque avevano una loro «logica» e cioè la presunta «percentuale di guadagno e mai la «costruzione di ricavi» che è semplicemente aberrante perché confonde la «derivata» (e cioè il reddito) con la funzione principale (il ricavo). Così si giunge ad una ulteriore aberrazione quella di «identificare» il ricavo che è «componente del reddito» con il «reddito» che è somma algebrica dei costi dei ricavi (concetto alla base degli studi di ragioneria). La fondatezza di quest'ultima osservazione è stata poi recepita con un altro d.P.C.M. quello del 27 marzo 1997 ma con riferimento solo a talune imprese «minori»

P. Q. M.

Sospende il giudizio ed invia gli atti alla Corte costituzionale.

Il Presidente: GIORDANO

Il relatore: SOMMONTE

02C1099

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651622/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 2 0 4 *

€ 8,80